

Consiglio Superiore della Magistratura

Seduta del 23 giugno 2021 – ore 10.00

ORDINE DEL GIORNO

PARTE II

PRATICHE DELLA QUINTA COMMISSIONE	Pag. 1
PRATICHE DELLA SETTIMA COMMISSIONE	Pag. 289
PRATICHE DELLA OTTAVA COMMISSIONE	Pag. 297
PRATICHE DELLA NONA COMMISSIONE	Pag. 305
VARIE ED EVENTUALI.	

**QUINTA COMMISSIONE
CONFERIMENTO UFFICI DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI**

ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO

INDICE

CONFERIMENTO UFFICI DIRETTIVI.....	1
1.- Fasc. n. 3/CO/2020. Conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte di Appello di MILANO - vac. 21/08/2020 - dott.ssa Marina Anna Tavassi - pubblicato con bollettino n. 5138 del 01.04.2020..... 1	
Proposta A - in favore del dott. Giuseppe ONDEI (votanti i consiglieri Miccichè, Donati, Marra - astenuto il consigliere Cerabona). Relatore: cons. MICCICHE'	2
Proposta B - in favore del dott. Massimo TERZI (votanti i consiglieri Ciambellini, Cascini - astenuto il consigliere Cerabona). Relatore: cons. CIAMBELLINI	80
Concerto in favore del dott. Giuseppe Ondeì e del dott. Massimo Terzi.	127
 CONFERME NELLE FUNZIONI DIRETTIVE	 128
1.- Fasc. n. 58/QD/2019. Dott.ssa Gloria SERVETTI - Presidente della Corte di Appello di TRENTO - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D.lgs 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: cons. CIAMBELLINI..... 128	
Concerto in favore della dott.ssa Gloria Servetti.....	130
2.- Fasc. n. 59/QD/2019. Dott. Mario Vincenzo D'APRILE - Presidente della Corte di Appello di PERUGIA - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D.lgs 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: cons. MICCICHE'	
Concerto in favore del dott. Mario Vincenzo D'Aprile.	131
	133

3.- Fasc. n. 5/QD/2020. Dott. Andrea VARDARO - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CIVITAVECCHIA - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D.lgs 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: cons. MARRA.....	134
Concerto in favore del dott. Andrea Vardaro.	136
4.- Fasc. n. 16/QD/2020. Dott.ssa Adelaide AMENDOLA - Presidente di Sezione Corte Suprema di Cassazione ROMA - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D.lgs 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: cons. MICCICHE'	137
Concerto in favore della dott.ssa Adelaide Amendola.	139
5.- Fasc. n. 30/QD/2020. Dott. Pietro Maria Antonio FALCONE - Presidente del Tribunale di AGRIGENTO - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D.lgs 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: cons. CASCINI.....	140
Concerto in favore del dott. Pietro Maria Antonio Falcone.	142
6.- Fasc. n. 66/QD/2020. Dott. Giorgio PICA - Presidente del Tribunale di MATERA - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D.lgs 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: cons. DONATI.....	143
Concerto in favore del dott. Giorgio Pica.....	145
CONFERIMENTO UFFICI SEMIDIRETTIVI.....	146
1.- Fasc. n. 55/SD/2020. Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Procuratore Aggiunto Tribunale di FOGGIA - vac. 07/05/2020 - dott.ssa Francesca Romana Pirrelli - pubblicato con bollettino n. 10969 del 30/07/2020.....	146
Proposta A - in favore del dott. Silvio Marco GUARRIELLO (votanti i consiglieri Ciambellini, Marra, Donati, Miccichè). Relatore: cons. CIAMBELLINI	147
Proposta B - in favore della dott.ssa Rosa PENSA (votanti i consiglieri Cascini, Lanzi). Relatore: cons. CASCINI	189
2.- Fasc. n. 33/SD/2020. Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Procuratore Aggiunto Tribunale di CATANZARO - vac. 07/01/2020 - dott. Vincenzo Luberto - pubblicato con bollettino n. 6908 del 07/05/2020 - Relatore: cons. LANZI	225
Proposta in favore della dott.ssa Giulia PANTANO (astenuito il consigliere Marra)..	226

QUINTA COMMISSIONE

O.D.G. n. 1638
23.06.2021 – Ordinario

CONFERIMENTO UFFICI DIRETTIVI

1.- Fasc. n. 3/CO/2020.

Conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte di Appello di MILANO - vac.
21/08/2020 - dott.ssa Marina Anna Tavassi - pubblicato con bollettino n. 5138 del 01.04.2020.

La Commissione, di concerto con il Ministro della Giustizia, con tre voti in favore del dott. Giuseppe ONDEI, due voti in favore del dott. Massimo TERZI ed una astensione, propone al Plenum di deliberare:

Proposta A: la nomina a Presidente della Corte di Appello di Milano, a sua domanda, del **dott. Giuseppe ONDEI**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Milano, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di secondo grado.

Proposta B: la nomina a Presidente della Corte d'appello di Milano, a sua domanda, del **dott. Massimo TERZI**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Torino, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di secondo grado.

Proposta A – in favore del dott. Giuseppe ONDEI (votanti i consiglieri Miccichè, Donati, Marra – astenuto il consigliere Cerabona). Relatore: cons. MICCICHE’

Proposta di delibera per il conferimento dell’ufficio direttivo di
Presidente della Corte di Appello di MILANO
Bando n. 5138 del 1/4/2020 – Magistrato uscente Tavassi Marina Anna
Posto vacante dal 21/8/2020

Conferimento dell’Ufficio direttivo
di Presidente della Corte di Appello di Milano

Riferimenti normativi

A - Circolare del Consiglio superiore della magistratura del 29.7.2015 n P-14858 (cd. “Testo unico sulla dirigenza”);

B - Art. 11/2 D.l.vo 160/16 come richiamato espressamente dall’art. 4 della circolare n. P14858 “La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l’impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l’attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare: a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell’udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all’idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari; b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all’eventuale attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni; c) la diligenza è riferita all’assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla

partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza; d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico”.

Finalità

Art. 25 Circolare del Consiglio superiore della Magistratura del 29.7.2015 n P-14858 (cd. “Testo unico sulla dirigenza”) il quale testualmente dispone *“La valutazione comparative degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, ove esistenti, a particolari profili ambientali. In riferimento al merito il giudizio va svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale”*.

Il merito ai sensi dell’art. 4 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-14858 *“investe la verifica dell’attività svolta dal magistrato e ha lo scopo di ricostruirne in maniera completa il profilo professionale, alla stregua dei parametri normativi costituiti da capacità, laboriosità, diligenza e impegno di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenuti nei pareri per le valutazioni di professionalità. 2. I dirigenti degli uffici e i Consigli giudiziari che, in ragione delle proprie funzioni, abbiano conoscenza di procedimenti penali o disciplinari nei confronti di un magistrato sottoposto a valutazione, danno atto della pendenza senza procedere ad autonomi accertamenti sui fatti oggetto del procedimento”*.

L’attitudine direttiva come previsto dall’articolo 12/12 D.lvo. n. 160/06, come richiamato dall’art. 3 della circolare del Consiglio Superiore della magistratura n. P-14858 *“è la capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare”*.

Le attitudini si desumono dal Testo unico consiliare, che affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, gli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Per indicatori generici (artt. 7-13) si intendono le esperienze giudiziarie e le esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica e conoscenze ordinamentali.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni. Con particolare riferimento agli uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado, è stata introdotta una distinzione fondata sulle dimensioni dell'ufficio, in ragione della consistenza organica dello stesso.

I suddetti criteri, ai fini dell'art 25, vanno valutati nel loro complesso così come statuito dall'art. 26 circolare secondo cui “1. In ordine alle attitudini, si procede alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante specifica disamina degli indicatori previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lvo. n. 160/2006. 2. Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. 3. Nell'ambito di tale valutazione, speciale rilievo è attribuito agli indicatori individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. 4. Gli indicatori di cui agli articoli da 7 a 13 sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale”.

Si può conclusivamente affermare che la finalità della comparazione è quella di individuare non il migliore candidato in termini assoluti, bensì di proporre all'ufficio direttivo o semi-direttivo da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, in base alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, i particolari profili ambientali.

Ufficio a concorso

Il presente procedimento ha ad oggetto la valutazione comparativa fra i candidati al posto di Presidente della Corte di Appello di Milano.

Trattasi di ufficio direttivo giudicante di secondo grado.

La Corte di Appello di Milano è un grande ufficio metropolitano, contando un organico di oltre cento Consiglieri e di oltre venti Presidenti di Sezione, oltre al Presidente della Corte.

Indicatori specifici applicabili all'ufficio da ricoprire

Si deve fare applicazione dell'art. 20, T.U., a norma del quale rilevano:

“Costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti negli uffici di secondo grado:

l'esperienza in secondo grado, nella legittimità, l'attività di coordinamento nazionale, l'esperienza di direzione di uffici di primo grado, tutte valutate secondo gli elementi di cui all'articoli 7, 8 e 9”.

Tale normativa deve poi essere letta ai sensi dell'art. 30 secondo cui *“Per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di secondo grado hanno speciale rilievo, in posizione pari ordinata fra loro, gli indicatori di cui all'articolo 20”.*

CANDIDATI

Il Relatore, Cons. Loredana Miccichè, riferisce che hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

1. dott. Terzi Massimo, nato il 7/4/1956, Presidente del Tribunale di Torino;
2. dott. Masia Vittorio, nato il 6/5/1955, Presidente del Tribunale di Brescia;
3. dott. Lamanna Filippo, nato il 13/2/1955, Presidente del Tribunale di Novara;
4. dott. Roia Fabio, nato il 29/5/1960, Presidente di Sezione presso il Tribunale di Milano;
5. dott. Ondeì Giuseppe, nato il 27/12/1960, Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Milano;
6. dott. Rizzo Alberto – Ha revocato la domanda in data 18/11/2020.

Ciò premesso, si illustrano i tratti salienti della carriera professionale degli aspiranti legittimati:

1. Terzi Massimo, nato il 7/4/1956, Presidente del Tribunale di Torino. D.M. 13/5/1981. Il dott. Terzi è stato, dal 1982 al 14/10/1985, giudice e Pretore a Verbania; il 14/10/1985 è

passato alla magistratura speciale. Successivamente, ricollocato in ruolo il 5/5/1988, è stato giudice e Pretore a Verbania fino al 11/3/2009. Successivamente, dal 12/3/2009 al 11/10/2015, è stato Presidente del Tribunale di Verbania. Infine, dal 12/10/2015 ad oggi è Presidente del Tribunale di Torino.

2. Masia Vittorio, nato il 6/5/1955, Presidente del Tribunale di Brescia. D.M. 13/5/1981. Il dott. Masia è stato, dal 20/9/1982 al 19/2/1987, Pretore a Clusone; successivamente, fino al 28/1/1998, è stato Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo; poi è stato giudice presso il Tribunale di Bergamo fino al 16/10/2011. Successivamente, è stato Presidente di Sezione presso il Tribunale Brescia dal 17/10/2011 a 26/4/2016. Infine, è Presidente del Tribunale di Brescia dal 27/4/2016 ad oggi.
3. Lamanna Filippo, nato il 13/2/1955, Presidente del Tribunale di Novara. D.M. 18/3/1983. Il dott. Lamanna è stato, dal 1984 al 2001, giudice a Monza; dal 2001 al 2009, Consigliere presso la Corte di Appello Milano. Successivamente, è stato, dal 21/9/2009 al 23/9/2014, Presidente di Sezione presso il Tribunale di Milano. Infine, dal 24/9/2014 ad oggi è Presidente del Tribunale di Novara.
4. Roia Fabio, nato il 29/5/1960, Presidente di Sezione presso il Tribunale di Milano. D.M. 30/4/1986. Il dott. Roia è stato, dal 2/12/1987 al 20/10/1989, giudice presso il Tribunale di Monza; dal 20/10/1989 al 2/6/1999, Sostituto Procuratore presso la Pretura di Milano e poi, fino al 20/2/2006, presso il Tribunale di Milano; dal 20/2/2006 al 31/7/2006 è stato giudice presso il Tribunale di Milano. Successivamente, dal 31/7/2006 al 31/7/2010 è stato collocato fuori ruolo, quale componente del C.S.M.; rientrato in ruolo, dal 25/11/2010 al 9/6/2014, è stato giudice presso il Tribunale di Milano. Infine, dal 9/6/2014 a oggi è Presidente di Sezione presso il Tribunale di Milano e dal 4/8/2020 è stato nominato Presidente Vicario del Tribunale di Milano.
5. Ondeì Giuseppe, nato il 27/12/1960, Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Milano. D.M. 8/6/1987. Il dott. Ondeì è stato, dal 7/4/1989 al 3/11/2009, giudice presso il Tribunale di Brescia. Successivamente, dal 4/11/2009 al 3/12/2015, Presidente di Sezione presso il Tribunale di Brescia. Infine, dal 4/12/2015 ad oggi è Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Milano, ove è stato altresì, dal 20/12/2015 al 31/12/2018, Presidente supplente della II Corte di Assise di Appello. Dal 30/9/2019 è Presidente Vicario della Corte di Appello.

PROPOSTA

Tanto premesso, osserva il relatore che, esaminato approfonditamente il fascicolo personale dell'aspirante e la complessiva documentazione depositata nel presente concorso, il dott. Giuseppe ONDEI risulta certamente idoneo, per requisiti di merito e attitudinali, al conferimento dell'ufficio a concorso.

Merito

Richiamata la carriera professionale del dott. Ondei, come sopra riportata, lo stesso ha maturato una vastissima esperienza nella giurisdizione, avendo esercitato le funzioni giudicanti sia in primo grado sia in secondo grado, tanto nel settore penale (per circa tredici anni complessivamente), quanto in quello civile (per circa diciotto anni complessivamente). Tale notevole esperienza risulta poi significativamente completata dalle numerosissime attività di carattere organizzativo che il dott. Ondei ha svolto nell'intero corso della carriera, quali, in particolare, lo svolgimento di due incarichi semidirettivi, in primo grado (quale Presidente di Sezione civile presso il Tribunale di Brescia nel periodo 2009-2015) e in secondo grado (quale Presidente di Sezione penale presso la Corte di Appello di Milano nel periodo dal 2015 alla data della vacanza), cui si accompagnano rilevanti deleghe organizzative, in particolare presso la Corte di Appello milanese, come si vedrà nel dettaglio.

Nello specifico, il dott. Ondei è stato, dal 7/4/1989 al 23/10/1989, giudice penale presso la Sezione II del Tribunale di Brescia. Successivamente, dal 24/10/1989 al 9/2/1997, ha svolto le funzioni di GIP/GUP presso il Tribunale di Brescia, con applicazione (secondo incarico senza esonero) alla II Sezione penale della Corte di Appello di Brescia, per agevolare lo smaltimento dell'arretrato.

Nell'esercizio delle funzioni monocratiche di GIP/GUP, il dott. Ondei ha trattato processi penali di particolare spessore in tema di bancarotta e sostanze stupefacenti, ha avuto modo di trattare complessi procedimenti relativi a reati contro la Pubblica Amministrazione (es. processo Albertini), a reati di criminalità economica (es. processo Minelli – terminato con rito abbreviato), nonché delicati procedimenti riguardanti colleghi del distretto di Milano e, quale GIP distrettuale, anche procedimenti di criminalità organizzata (es. associazioni a delinquere e sequestri di persona a scopo di estorsione – es. sequestro Ghidini terminato con rito abbreviato e conseguente sentenza, sequestro Camozzi e altri), taluni dei quali hanno comportato anche una rilevante esposizione mediatica a livello nazionale.

Quindi, dal 10/02/1997 è stato giudice civile presso la III Sezione civile del Tribunale di Brescia, e sino al 1999 con applicazione (secondo incarico senza esonero) alla Sezione lavoro del medesimo Tribunale, in funzione di giudice di appello, al fine di agevolare la trattazione delle cause di lavoro arretrate per carenza di giudici.

In tale periodo, il dott. Ondei ha avuto modo di trattare la materia civilistica ad ampio raggio, occupandosi di questioni di famiglia, di successione, di obbligazioni e contratti, di proprietà, di diritto commerciale e societario (es. responsabilità amministratori e sindaci fallimento Pasotti, opposizione fallimento Durini), ivi compresa la materia brevettuale, nonché di complesse cause di responsabilità civile di colleghi del distretto di Milano.

Ha poi affrontato la controversa questione in tema di risarcimento dei danni da fumo concernente il rapporto tra la responsabilità del produttore e la dipendenza da nicotina (in assenza di precedenti giurisprudenziali in tema), redigendo un'articolata sentenza, che è stata pubblicata e commentata dalle riviste del settore e commentata positivamente in un incontro del C.S.M. in tema di nesso di causalità.

Nella delicata materia del diritto di famiglia, peraltro, anche a seguito di numerose udienze di comparizione delle parti, il candidato è riuscito a definire oltre il 90% dei casi di separazione e divorzio con conclusioni congiunte.

Sempre in questo periodo, il dott. Ondei ha collaborato con il Presidente di Sezione nell'organizzazione delle riunioni tra colleghi per la discussione di questioni giuridiche e ha dato un contributo nella soluzione di problemi organizzativi, quale, per esempio, quello della individuazione dei criteri di assegnazione dei fascicoli e della formazione dei collegi o quello della formazione di calendari per l'individuazione delle udienze di precisazione delle conclusioni, poi utilizzati dalla maggior parte dei colleghi civilisti del Tribunale di Brescia.

Dal 2003 al febbraio 2005, in qualità di giudice anziano, ha iniziato a presiedere i collegi e dal 20/2/2005 al 7/4/2007 ha diretto come Presidente f.f. la Sezione II civile del Tribunale di Brescia. Per oltre due anni, quindi, ha diretto la predetta Sezione, occupandosi dell'organizzazione della stessa, coordinandosi con la cancelleria, presiedendo tutte le udienze collegiali, ivi comprese quelle relative ai reclami ed alle modifiche delle condizioni di separazioni e divorzi, organizzando le camere di consiglio in modo da far sì che, oltre alla discussione ed alla decisione delle cause, ogni volta un giudice relazionasse ai colleghi su una questione particolare inerente le materie trattate dalla Sezione, così che si potesse approfondire lo studio della questione e rendere in punto omogenee le decisioni.

Ha, inoltre, istituito per l'aggiornamento una camera di consiglio mensile, durante la quale ogni giudice a turno veniva incaricato di relazionare sulla legislazione recente e tutti i giudici relazionavano, invece, sulle novità giurisprudenziali del mese, pubblicate su riviste o tratte da siti giuridici internet, potendo così la Sezione avere un aggiornamento continuo e ad ampio raggio.

Con provvedimento del 5/7/2007 il dott. Ondei è stato trasferito dalla II Sezione civile (che tratta in generale la responsabilità contrattuale) alla III Sezione civile (che tratta di famiglia, tutela, proprietà e successioni), con funzioni, oltre che di giudice, anche di magistrato coordinatore incaricato della direzione e dell'organizzazione della Sezione.

In tale ultima veste ha riorganizzato la Sezione creando una sub-Sezione del giudice tutelare e ha da

subito istituito incontri di aggiornamento tra i giudici della Sezione, istituzionalizzando un incontro semestrale con il Tribunale per i minorenni di Brescia, al fine di coordinare l'operato delle due istituzioni.

Il coordinamento della III Sezione civile ha comportato, peraltro, una complessa attività amministrativa correlata all'esigenza di sovrintendere a tre cancellerie: quella della III Sezione

civile, quella della predetta sub-Sezione dell'Ufficio del giudice tutelare e quella della volontaria

giurisdizione.

In particolare, la Sezione del giudice tutelare presentava una situazione definita "disastrosa" dagli ispettori ministeriali con riguardo alla gestione amministrativa delle tutele. Nell'arco di nove mesi, anche grazie alla collaborazione del personale di cancelleria – peraltro sotto organico – il dott. Ondei è riuscito a regolarizzare completamente la situazione.

Successivamente, dal 4/11/2009 ha assunto le funzioni di Presidente della III Sezione civile del Tribunale di Brescia, continuando di fatto il lavoro già iniziato come coordinatore. Con delibera del 12/3/2014 il C.S.M. ha confermato il dott. Ondei nell'incarico semidirettivo per il secondo quadriennio.

Nello svolgimento dell'incarico semidirettivo, il dott. Ondei ha trattato tutte le materie di competenza della Sezione, ivi compresa la materia tutelare e della volontaria giurisdizione.

Nello specifico, poi, in collaborazione con la cancelleria del giudice tutelare ha predisposto la modulistica per l'accesso facilitato al servizio giustizia (es. richiesta di apertura dell'amministrazione di sostegno, richiesta autorizzazioni varie etc.), facilmente reperibile ancora oggi sul sito internet del Tribunale di Brescia. Ha, infine, organizzato numerosi incontri istituzionali, quali, ad esempio: con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate per meglio coordinare l'espletamento delle indagini patrimoniali in sede di giudizi di separazioni e divorzi; con la Prefettura, la Questura, la Corte di Appello e l'Avvocatura dello Stato, per coordinare l'attività relativa ai ricongiungimenti familiari degli stranieri; con l'Ufficio Passaporti della Questura, al fine di coordinare l'attività del giudice tutelare con quella amministrativa della Questura in tema di passaporti alla luce della nuova normativa; con la ASL di Brescia e della Valle Camonica, il Comune di Brescia e varie associazioni del terzo settore, per cercare di organizzare sul territorio una rete di sportelli informativi sull'amministrazione di sostegno e razionalizzare così il servizio informativo con ricadute positive sulla cancelleria e sul lavoro dei giudici tutelari; con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, per creare, in tema di gratuito patrocinio, una omogeneità tra le decisioni del Consiglio dell'Ordine e del Tribunale; con alcuni Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Brescia e i rappresentanti delle più importanti associazioni di avvocati matrimonialisti, al fine di redigere un protocollo dell'udienza di famiglia; con l'ASL e i Direttori delle case di riposo sul tema della protezione giuridica nelle strutture residenziali per anziani e disabili, all'esito del quale sono state redatte linee guida su alcune problematiche relative all'inserimento ed al trattamento dei disabili in dette strutture; un incontro tra la Provincia di Brescia, le ASL della Provincia e vari Comuni al fine di creare a favore dei cittadini che risiedono lontano dal Tribunale sportelli di prossimità ove è possibile assumere informazioni sulle materie relative alle categorie fragili (minori, interdetti e persone sottoposte ad amministrazione di sostegno), consegnare istanze che vengono poi depositate presso il Tribunale e ritirare i provvedimenti giudiziari emessi.

In data 4/12/2015, infine, il candidato ha assunto le funzioni di Presidente della II Sezione penale della Corte di Appello di Milano e con provvedimento del 20/12/2015 è stato nominato anche Presidente supplente a secondo incarico della II Corte di Assise di Appello, funzioni cessate il 1/1/2019 a causa degli ulteriori molteplici diversi impegni assunti presso la Corte e considerata la presenza in sovrannumero di un Presidente di Sezione presso la medesima Corte.

Ancora, dal 8/3/2017 ha svolto le funzioni di Presidente Coordinatore del Settore Penale, con l'attribuzione, in particolare, delle seguenti deleghe: assegnazione degli affari penali alle Sezioni secondo i criteri automatici tabellarmente previsti; organizzazione degli affari e dei servizi giudiziari in materia penale, mediante l'analisi dei flussi e delle pendenze e monitoraggio dell'arretrato e dei carichi, anche ai fini perequativi; coordinamento delle attività connesse al settore informatico penale; mantenimento dei rapporti con la Procura Generale, il Consiglio dell'Ordine forense e le Camere Penali per la stesura, l'aggiornamento e la sostituzione di protocolli organizzativi; collaborazione e coordinamento nella formazione del DOG e del progetto tabellare della Corte, confrontandosi con i magistrati collaboratori, la Presidenza ed il Vicario.

In ultimo, con provvedimento del 30/9/2019 il dott. Ondei è stato nominato Presidente Vicario della Corte di Appello di Milano (fermo restando l'incarico di Presidente Coordinatore del Settore Penale della Corte e le deleghe annesse), con l'attribuzione, in particolare, delle seguenti deleghe: coordinamento ai fini della redazione della relazione per la Cassazione per l'Inaugurazione dell'anno giudiziario; esame dei procedimenti amministrativi e disciplinari relativi ai magistrati togati ed onorari del distretto – Coordinamento e Applicazione Magistrati Onorari (GOT e GOP); tabelle feriali e turni festivi; congedi ordinari dei magistrati della Corte e congedi straordinari dei magistrati di tutto il distretto; astensione dei magistrati della Corte; autorizzazione alla proroga del deposito di sentenze oltre i termini ordinari; Presidenza del Comitato per l'iscrizione all'albo dei CTU (reclami *ex art. 15 disp. att. c.p.c.*).

In qualità di Vicario, è il dott. Ondei a reggere la Corte di Appello di Milano dalla data della vacanza.

Quanto al merito, quindi, il dott. Ondei è magistrato di grande esperienza e di consolidate capacità professionali e giuridiche, come si evince da tutti i pareri e le valutazioni rese nel corso della sua ormai lunga carriera. In particolare, può qui essere riportato il giudizio reso dal Consiglio giudiziario di Milano in occasione della VII valutazione di professionalità in relazione all'attività semidirettiva svolta presso il Tribunale di Brescia: *“Come bene evidenziato nel rapporto informativo redatto dalla Presidente del Tribunale di Brescia, al dr. Ondei devono essere riconosciute indubbie doti di laboriosità, di capacità, di diligenza e di impegno, peraltro già attestate nei precedenti ed analoghi pareri, senza soluzione di continuità. Impegno personale, capacità, diligenza e laboriosità si collocano ai massimi livelli di professionalità, e appaiono costantemente raccordarsi a doti di equilibrio e di terzietà parimenti riconosciute al magistrato in*

valutazione proprio in ragione del suo multiforme impegno professionale, umano e culturale che lo hanno reso un prezioso punto di riferimento – e non solo in ambito locale – sia per i magistrati ordinari che per quelli onorari. Aspetti, questi, che, nel recente passato, e proprio in occasione di pareri di idoneità ad incarichi semi direttivi e direttivi, gli sono valsi il riconoscimento della spiccata eccezionalità”.

Ancora, è opportuno richiamare il rapporto informativo reso dalla Presidente della Corte di Appello di Milano in occasione della conferma nelle funzioni semidirettive di secondo grado per il secondo quadriennio. Riguardo all’attività semidirettiva ed organizzativa svolta dal dott. Ondei presso la Corte milanese, infatti, si legge che il candidato *“ha così proficuamente svolto tutte le altre attività riferite nell’autorelazione [...] con interventi tempestivi, sempre concordati con questa Presidenza, offrendo in ogni situazione una collaborazione leale, una disponibilità piena, una presenza costante. Ha contribuito in maniera determinante ai positivi risultati non solo della sezione da lui diretta ma dell’intero settore penale, raggiungendo risultati estremamente positivi, riuscendo a mantenere, nella delicatezza del ruolo svolto, rapporti cordiali con tutti, sempre attento alle esigenze delle singole sezioni e dei singoli magistrati”.*

Il medesimo rapporto, poi, concludeva nei seguenti termini: *“il Pres. Ondei, oltre ad essere magistrato dotato di eccezionale preparazione in ambito giuridico, di non comuni capacità di studio e di approfondimento, ha dimostrato nel quadriennio in esame, come già nella sua precedente carriera, una straordinaria attitudine organizzativa. Deve conclusivamente darsi atto di come il pres. Ondei espliciti la sua attività, anche nei ruoli di Coordinatore del Settore Penale e di Presidente Vicario della Corte, con grande autorevolezza e determinazione, qualità tuttavia non disgiunte da modi sempre gentili e da un tratto cordiale, tanto da essere unanimemente apprezzato dagli altri presidenti della Corte, da tutti i colleghi, dal personale amministrativo e dal Foro”.* Tale giudizio veniva peraltro recepito nel parere del Consiglio giudiziario del 11/2/2020 per la conferma nelle funzioni semidirettive per il secondo quadriennio.

Assai significativa, in ultimo, è la valutazione resa dal Consiglio giudiziario nel parere specifico per l’incarico a concorso del 22/9/2020, nel quale si afferma che *“il dott. Giuseppe Ondei è magistrato di eccellenti qualità professionali e cultura eclettica, dotato di eccezionale preparazione giuridica in tutti i settori del diritto, civile, penale e processuale, preparazione che si estende anche a settori altamente specialistici quali il diritto di famiglia ed il diritto del lavoro e che è dotato di approfondite competenze informatiche ed ordinamentali. Nell’alto profilo professionale descritto dagli atti spiccano le eccezionali capacità organizzative, innovative e relazionali, che gli hanno*

consentito di raggiungere risultati virtuosi sia in termini quantitativi che qualitativi nella piena garanzia del benessere organizzativo. Ha collaborato, in ogni modo e brillantemente, con i Capi degli Uffici con molteplici deleghe in ogni settore, con poi il ruolo di coordinatore del Settore Penale, quindi di Vicario e, infine, di reggente della Corte di Appello di Milano. Queste qualità, insieme al suo luminoso e variegato percorso professionale, unitamente alla valutazione della Proposta Organizzativa per l'ufficio richiesto, consentono di esprimere parere pienamente positivo circa il conferimento al magistrato delle funzioni direttive richieste di Presidente della Corte d'Appello di Milano”.

Anche sotto il profilo della laboriosità, il dott. Ondei si dimostra essere magistrato caratterizzato da straordinaria produttività. Come segnalato dalle statistiche, infatti, in relazione all'attività giurisdizionale, il dott. Ondei ha sempre pronunciato un numero di sentenze superiore a tutti i colleghi di Sezione sia nel settore penale sia in quello civile e ha depositato tutti i provvedimenti nei termini. I prospetti allegati, relativi all'attività presso la Corte di Appello, infatti, attestano il deposito di n. 393 sentenze nell'anno 2016; n. 440 nell'anno 2017; n. 350 nell'anno 2018; n. 354 nell'anno 2019. E ciò, all'evidenza, dimostra altresì che il dott. Ondei non si è avvantaggiato dell'esonero fruibile per i titolari di incarico semidirettivo, rivelando una non comune, se non eccezionale, capacità di coniugare qualità e quantità del lavoro giudiziario con le molteplici e pregnanti incombenze organizzative rivestite, così fattivamente assecondando quelle sensibilità che, sul piano ordinamentale, hanno ispirato le ultime circolari in materia di tabelle degli uffici giudiziari e di progetti organizzativi delle Procure. Le recenti riforme, approvate all'unanimità dal CSM, hanno infatti ridimensionato le possibilità di esonero dal lavoro giudiziario dei semidirettivi ed hanno reso obbligatoria una quota di lavoro giudiziario per tutti i dirigenti degli uffici. E ciò – come si legge nella relazione introduttiva alla nuova circolare in materia di progetti tabellari approvata il 23 luglio 2020 – al fine di valorizzare il principio della pari dignità di funzioni e l'equa e congrua distribuzione degli affari.

Con riferimento, specifico, all'attività di gestione della Sezione penale della Corte di Appello, le statistiche rendono immediatamente evidente la progressione virtuosa dei risultati della Sezione in tutti i settori, ivi compreso quello della riduzione dei tempi di durata dei processi, ormai scesi sotto l'anno, avvicinandosi alla media europea e ben distanziandosi dalla media italiana per i processi di appello penale. Al riguardo, il citato parere del 11/2/2020 del Consiglio giudiziario esprime una lusinghiera valutazione finale, nei termini seguenti: *“Il Presidente Ondei, nel quadriennio in valutazione, ha confermato di essere magistrato dalla eccellente preparazione giuridica, dalle*

eccellenti capacità organizzative, dedito al suo ruolo con serietà, abnegazione, costanza, passione e dinamismo tali da essere riuscito ad infondere lo stesso entusiasmo nei colleghi della sezione da lui presieduta e così ad ottenere risultati straordinari, che hanno valso alla sezione da lui presieduta la qualifica di ‘virtuosa’”.

Attitudini

Per quanto riguarda il profilo oggettivo delle attitudini direttive, con particolare riferimento all’incarico da ricoprire, il dott. Ondei possiede cultura ordinamentale e propensione alla risoluzione delle problematiche organizzative degli uffici giudiziari, settori nei quali ha sviluppato ampie competenze, testimoniate anche dal parere del Consiglio giudiziario che si esprime in termini lusinghieri nel formulare il proprio giudizio in ordine alle capacità organizzative, all’elevata produttività e all’impegno nella redazione di provvedimenti particolarmente impegnativi.

Va evidenziato come il dott. Ondei abbia maturato, nel corso della propria ormai trentennale carriera, una notevole esperienza nella giurisdizione, sia nel settore penale sia in quello civile, essendosi occupato di numerose materie e avendo svolto le funzioni giudicanti tanto in primo grado quanto in secondo grado, ricoprendo rilevanti incarichi organizzativi sia presso il Tribunale di Brescia (ove è stato Presidente di Sezione per circa sei anni), sia – e soprattutto – presso la Corte di Appello di Milano (ove è Presidente di Sezione da circa cinque anni, ha coordinato l’intero settore Penale per tre anni e mezzo dalla data della vacanza e riveste la qualifica di Presidente Vicario, attuale reggente dell’ufficio).

Non va dimenticato (come meglio si dirà in seguito) che dette esperienze vanno poi analizzate sotto il profilo dei risultati conseguiti, come previsto dagli artt. 7, 8 e 9 del Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria, richiamati anche dall’art. 20 in tema di indicatori specifici per gli uffici di secondo grado. Sotto tale profilo, i risultati ottenuti dal dott. Ondei, come documentati in atti, sono di assoluta eccellenza.

Le esperienze professionali del dott. Ondei lo rendono, conclusivamente, particolarmente idoneo a ricoprire l’incarico di Presidente della Corte di Appello di Milano, avendo maturato ampia esperienza nelle funzioni giudicanti (sia civili sia penali) nonché rilevanti attitudini alla direzione di un ufficio di secondo grado, sviluppate ricoprendo il già richiamato incarico semidirettivo di secondo grado e le numerose altre funzioni organizzative già menzionate.

La sicura idoneità del dott. Ondei rispetto alle specificità dell'ufficio da conferire si desume dalla analisi degli indicatori generali e specifici di cui il predetto risulta titolare.

Specificamente:

Quanto agli indicatori generali, il dott. Ondei vanta varie esperienze riconducibili agli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 T.U. nonché numerosi incarichi scientifici e di formazione.

Quanto alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in particolare, come già ricordato, il dott. Ondei ha svolto sia le funzioni civili (per complessivi diciotto anni circa) presso il Tribunale di Brescia, sia quelle penali (per complessivi tredici anni circa), dapprima presso il Tribunale di Brescia (ove ha svolto anche quelle di GIP/GUP) e poi presso la Corte di Appello di Milano (ove ha svolto anche le funzioni di Presidente supplente di Corte di Assise). Nel corso della carriera, inoltre, come ricordato, il dott. Ondei ha ricoperto l'incarico semidirettivo di Presidente di Sezione sia in primo grado (nel settore civile), sia in secondo grado (nel settore penale), con ciò completando in maniera particolarmente significativa il proprio *curriculum* professionale.

Occorre peraltro sottolineare che, pur svolgendo le funzioni semidirettive, il dott. Ondei, presso la Corte di Appello, si è altresì occupato della stesura di sentenze e ordinanze del tutto significative nelle materie di competenza della Sezione (reati societari, tributari, fallimentari, reati contro la P.A., il c.d. "generico", i giudizi di rinvio dalla Corte di cassazione relativi ai reati di violenza sessuali, atti persecutori ed armi), rispetto alle quali il giudizio del Consiglio giudiziario è stato di assoluta "eccellenza".

Quanto, nello specifico, agli incarichi di collaborazione nella gestione degli uffici, rilevanti ai sensi degli artt. 8 e 9 del T.U., occorre sottolineare che il candidato, nel periodo di esercizio delle funzioni presso il Tribunale di Brescia, ha sempre collaborato con il Presidente del Tribunale e da ultimo, con riferimento alla Sezione da lui presieduta, ha offerto il proprio contributo alla redazione del programma di gestione per l'anno 2013 e alla predisposizione del progetto tabellare 2014□2016.

Sempre presso tale ufficio, peraltro, come già accennato, il dott. Ondei, dal 2003 al febbraio 2005, in qualità di giudice anziano, ha iniziato a presiedere i collegi e dal 20/2/2005 al 7/4/2007 ha diretto come Presidente f.f. la Sezione II civile del Tribunale di Brescia. Per oltre due anni, quindi, ha diretto la predetta Sezione, occupandosi dell'organizzazione della stessa, coordinandosi con la cancelleria, presiedendo tutte le udienze collegiali ivi comprese quelle relative ai reclami ed alle

modifiche delle condizioni di separazioni e divorzi, organizzando le camere di consiglio in modo da far sì che, oltre alla discussione ed alla decisione delle cause, ogni volta un giudice relazionasse ai colleghi su una questione particolare inerente le materie trattate dalla Sezione, così che si potesse approfondire lo studio della questione e rendere in punto omogenee le decisioni. Ha, inoltre, istituito per l'aggiornamento una camera di consiglio mensile, durante la quale ogni giudice a turno veniva incaricato di relazionare sulla legislazione recente e tutti i giudici relazionavano, invece, sulle novità giurisprudenziali del mese, pubblicate su riviste o tratte da siti giuridici internet, potendo così la Sezione avere un aggiornamento continuo e ad ampio raggio.

Sempre presso l'ufficio bresciano, poi, ha svolto le funzioni di magistrato coordinatore incaricato della direzione e dell'organizzazione della III Sezione civile.

In tale ultima veste ha riorganizzato la Sezione creando una sub-Sezione del giudice tutelare e ha da subito istituito incontri di aggiornamento tra i giudici della Sezione, istituzionalizzando un incontro semestrale con il Tribunale per i minorenni di Brescia, al fine di coordinare l'operato delle due istituzioni. Il coordinamento della III Sezione civile ha comportato, peraltro, una complessa attività amministrativa correlata all'esigenza di sovrintendere a tre cancellerie: quella della III Sezione civile, quella della predetta sub-Sezione dell'Ufficio del giudice tutelare e quella della volontaria giurisdizione.

In particolare, la Sezione del giudice tutelare presentava una situazione definita "disastrosa" dagli ispettori ministeriali con riguardo alla gestione amministrativa delle tutele. Nell'arco di nove mesi, anche grazie alla collaborazione del personale di cancelleria – peraltro sotto organico – il dott. Ondeì è riuscito a regolarizzare completamente la situazione.

In ultimo, occorre sottolineare che il dott. Ondeì, presso il Tribunale di Brescia, ha ricevuto numerose deleghe organizzative, quali, in particolare, quelle di: magistrato referente per l'URP del Palazzo di Giustizia, magistrato di riferimento per l'informatica; magistrato di riferimento per la gestione dei tirocini formativi *ex art. 73 d.l. 69/2013*; magistrato di riferimento per la gestione dei tirocini organizzati dalla Provincia di Brescia; magistrato di riferimento per la gestione ed organizzazione dei tirocini degli iscritti sia al primo anno che al secondo anno della Scuola di specializzazione delle professioni forensi; coordinatore del gruppo misto magistrati-avvocati per la realizzazione del Processo civile telematico.

Il dott. Ondeì ha sempre offerto il proprio contributo organizzativo anche presso la Corte di Appello di Milano, ufficio presso il quale il candidato, oltre ad essere Presidente di Sezione penale dal 2015, è stato altresì Presidente supplente della II Corte di Assise (per un periodo di circa tre anni), ed è dal

2017 Presidente Coordinatore dell'intero settore penale e dal settembre 2019 Presidente Vicario dell'intera Corte, della quale infatti esercita la reggenza dalla data di vacanza del posto a concorso.

I richiamati incarichi, tutti caratterizzati da elevatissima rilevanza sotto il profilo delle attitudini direttive, saranno compiutamente esaminati in riferimento alla descrizione del contenuto dell'esperienza nel secondo grado compiuta dal dott. Ondei, sotto il profilo dell'art. 20 del TU.

Passando alle competenze informatiche, rilevanti ai sensi dell'art. 9 T.U., occorre sottolineare che il dott. Ondei nel 2003 è stato nominato referente per l'informatica del Tribunale di Brescia e in tale veste è riuscito, con le scarse risorse disponibili, a dotare tutti i colleghi magistrati di personal computer portatile oltre che di computer a postazione fissa, nonché a fare inserire nel server del Tribunale di Brescia il dvd della rivista "Foro italiano".

Sempre in tema informatico, unitamente ad alcuni incaricati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, ha collaborato con il Presidente del Tribunale di Brescia per lo studio di fattibilità di un sito internet del Tribunale di Brescia, poi realizzato, nonché per la pubblicazione online delle sentenze civili del Tribunale di Brescia e per la raccolta informatica delle sentenze civili del Tribunale degli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, per agevolare la conoscenza della giurisprudenza del Tribunale di Brescia tra gli operatori giuridici.

Tale lavoro, coordinato dal candidato e al quale hanno partecipato più di cinquanta avvocati volontari, ha avuto un successivo ed importante sviluppo nell'anno 2010 allorquando si è deciso di coinvolgere nel lavoro anche la Corte di Appello, al fine di "seguire" la sentenza dal primo grado sino al giudizio di Cassazione e permettere, così, ai magistrati che hanno trattato il caso di conoscere l'esito del giudizio.

Ancora, il 15/1/2008 ed il 27/9/2008, su delega del Presidente del Tribunale di Brescia, il dott. Ondei ha partecipato a Milano ad un incontro tra i dirigenti degli uffici giudiziari della Lombardia, organizzato dal Ministero della Giustizia, avente ad oggetto il processo civile telematico.

Nel febbraio-marzo 2009 ha coordinato le attività per l'attivazione della procedura del decreto ingiuntivo telematico presso il Tribunale di Brescia ed il 19/3/2009, dopo una serie di prove, è stato emesso il primo decreto ingiuntivo telematico del Tribunale con la firma digitale del candidato. Successivamente, si è occupato di coordinare la fase di addestramento dei giudici alla procedura telematica, che ha ottenuto un vero successo, tanto che dopo nemmeno un anno i ricorsi inviati per via telematica hanno raggiunto il 75% di tutti i ricorsi presentati; il Presidente del Tribunale di Brescia, in data 8/4/2010, ha pertanto redatto una nota di elogio di servizio nei confronti del dott.

Ondei per *“l’opera di promozione delle nuove tecniche e di traino svolta presso i colleghi ed i cancellieri innanzitutto con il buon esempio del Suo personale impegno di referente informatico dell’Ufficio”*.

Dal 2011 ha poi curato l’installazione della consolle del giudice presso tutti i magistrati del settore civile del Tribunale, ha organizzato corsi di formazione dei magistrati per l’uso della consolle nei limiti delle disponibilità ministeriali e in collaborazione con il referente distrettuale.

Su delega del Presidente del Tribunale e con il coinvolgimento dell’Ordine degli Avvocati di Brescia ha poi predisposto un piano per l’informatizzazione del processo civile (notifiche e comunicazioni telematiche – depositi telematici e fascicolo digitale) e ha predisposto un protocollo di assistenza tecnica con l’Ordine degli Avvocati di Brescia che ha ricevuto l’approvazione del RID e nel mese di maggio 2013 è stato sottoscritto dal Presidente del Tribunale, dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati e dal candidato.

Con tale convenzione si è voluto promuovere e sostenere congiuntamente il miglioramento dell’accessibilità e la semplificazione dei servizi del Tribunale di Brescia attraverso l’implementazione e il consolidamento del PCT secondo uno specifico piano di lavoro con particolare riferimento a: comunicazioni e notifiche di cancelleria; decreti ingiuntivi, cautelari ed altre procedure d’urgenza; cognizione ordinaria; procedimenti in materia di lavoro, previdenza e pubblico impiego; esecuzioni immobiliari e mobiliari; fallimenti e altre procedure concorsuali; sfratti e licenze per finita locazione; attivazione funzionalità telematiche UNEP.

In ultimo, il dott. Ondei ha organizzato incontri con il personale amministrativo (funzionari di cancelleria, CISIA, esperti della ditta di manutenzione), per conoscere in modo approfondito le loro necessità e sensibilizzarli circa l’importanza di un aggiornamento e di un costante controllo sull’inserimento dei dati, funzionale alla migliore gestione dei fascicoli, alla redazione dei provvedimenti da parte dei magistrati e alle corrette comunicazioni rivolte al foro secondo la previsione del PCT.

L’importanza dei risultati raggiunti, poi, ha fatto sì che, in data 27/9/2013, il Presidente del Tribunale di Brescia disponesse il rinnovo per ulteriori due anni del dott. Ondei quale magistrato di riferimento per l’informatica per il settore civile, *“tenuto conto dell’ampia e diversificata esperienza professionale e della consolidata competenza nell’uso degli strumenti informatici del dott. Ondei”*.

Anche presso la Corte di Appello il dott. Ondei ha continuato la propria attività informatica. In particolare ha seguito il passaggio della Corte di Appello dal sistema RECA al sistema SICP,

collaborando con gli amministrativi per la soluzione degli inevitabili problemi creati intervenendo più volte anche sui Presidenti dei Tribunali del Distretto affinché vigilassero sul corretto inserimento dei dati nei fascicoli processuali poi inviati in Corte raggiungendo risultati ampiamente positivi.

Passando alle esperienze ordinamentali, rilevanti ai sensi dell'art. 11 T.U., occorre dire che il dott. Ondei è stato, nei bienni 2001/2003 e 2003/2005, membro effettivo del Consiglio giudiziario di Brescia.

Riguardo alla competenza ordinamentale, il parere del 17/4/2013 del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Brescia scriveva: *“Il dottor Ondei possiede una approfondita conoscenza della materia ordinamentale, organizzativa e tabellare. Nei bienni 2001/2003 e 2003/2005 è stato membro effettivo del Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Brescia ed ha svolto tale onerosa funzione senza richiedere (e quindi beneficiare) alcun esonero parziale dal lavoro. Dalle relazioni dei Capi degli Uffici risulta che è stato sistematicamente consultato in materia dal Presidente del Tribunale proprio per la sua vasta competenza”*.

Ha poi tenuto, nel corso di tutta la carriera, numerosi corsi di formazione specificamente vertenti sulla materia ordinamentale.

Quale Presidente Vicario della Corte di Appello di Milano, peraltro, in virtù di apposita delega, dal 2018 ha presieduto in più occasioni il Consiglio giudiziario e la Commissione permanente di manutenzione prendendo cognizione e studiando problematiche ordinamentali, tabellari e di gestione dei beni dell'amministrazione.

Emerge inoltre che il candidato ha collaborato alla stesura delle tabelle per il settore penale per il triennio 2017/2019 e nella stesura – sempre per il settore penale – della relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018/2019.

In ultimo, giova ricordare che ha assistito più volte colleghi davanti al CSM o alla Procura Generale della Corte di cassazione in procedimenti disciplinari, in procedimenti relativi alle valutazioni di professionalità o in procedimenti relativi all'art. 2 legge guarentigie, studiando ed approfondendo ogni volta le questioni ordinamentali che si ponevano.

Quanto ai corsi di formazione specificamente rivolti alla dirigenza, rilevanti ai sensi dell'art. 12 T.U., occorre ricordare che il dott. Ondei, in particolare, ha partecipato: al corso di preparazione all'esercizio delle Funzioni di Dirigente degli Uffici Giudiziari (Firenze 23 – 27 marzo 2015

nonché, essendo scaduta la validità quadriennale, anche al corso tenutosi dal 23 al 25 settembre 2020, con ottimi risultati (cfr. scheda di valutazione inoltrata dalla SSM a questo Consiglio).

Deve essere poi pienamente condiviso il positivo giudizio espresso dal Consiglio giudiziario in ordine alle proposte organizzative avanzate dal dott. Ondei per l'ufficio a concorso, rilevanti ai sensi dell'art. 10 T.U.

Il progetto organizzativo, infatti, sviluppato a partire dalle esistenti tabelle della Corte milanese, alla cui redazione il candidato ha personalmente e attivamente partecipato, dimostra particolare attenzione per l'organizzazione nel suo complesso e una visione ordinamentale dell'ufficio che tiene correttamente conto di tutte le sue componenti.

Conseguentemente, può essere del tutto condiviso il parere del Consiglio giudiziario, che, al riguardo, esprimeva una *“valutazione ampiamente positiva, proponendosi l'interessato, da un lato, di proseguire nell'impostazione organizzativa efficacemente sperimentata nell'impostazione attuale del progetto tabellare della Corte d'appello di Milano [...] ma, altresì, prospettando ulteriori importanti miglioramenti, nell'ambito della distribuzione delle risorse e nella piena informatizzazione”*.

In ultimo, il dott. Ondei si è poi proficuamente impegnato anche nell'ambito formativo.

In particolare, nel novembre 2006 è stato nominato membro della commissione distrettuale per la formazione della magistratura onoraria e poi Presidente della stessa, incarico poi rinnovato per un ulteriore biennio. Nel periodo di attività la commissione ha organizzato numerosissimi corsi di formazione in materia civile e penale, sempre coordinati personalmente dal dott. Ondei in veste di moderatore; ha provveduto alla distribuzione dei codici aggiornati a tutti i magistrati onorari del distretto, ha attivato un proprio sito internet ove poter inserire la legislazione e le delibere del CSM, la giurisprudenza di interesse, nonché le notizie relative all'attività della commissione.

Nel luglio 2010, il dott. Ondei ha presentato tale proficua esperienza in occasione di un incontro tenuto presso il CSM, evidenziando anche le criticità nella formazione dei magistrati onorari e proponendo opportune soluzioni organizzative; proprio a seguito di tale impegno, il candidato è stato invitato a collaborare come consulente della VIII Commissione del CSM.

Con delibera del 18/12/2013, poi, il dott. Ondei è stato nominato componente del Consiglio Direttivo della SSPL di Brescia.

Il candidato, ancora, vanta esperienza di formazione anche in ambito europeo, essendo stato designato nel biennio 2013-2014 quale magistrato affidatario di un collega tedesco e di uno spagnolo nell'ambito dei programmi di scambio di esperienze organizzati dal CSM.

Ancora, merita menzione la proficua e lunga attività extragiudiziaria svolta in raccordo con le università e le SSPL, nonché l'attività di docenza universitaria.

Indicatori specifici

Il dott. Ondei risulta avere anche indicatori specifici nell'ambito della previsione di cui all'art. 20 T.U., ai sensi del quale:

“Costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti negli uffici di secondo grado: l'esperienza in secondo grado, nella legittimità, l'attività di coordinamento nazionale, l'esperienza di direzione di uffici di primo grado, tutte valutate secondo gli elementi di cui agli articoli 7, 8 e 9”.

Come già evidenziato, ai sensi dell'art. 30 TU, detti indicatori sono tra loro pari ordinati.

Al fine di ben comprendere la effettiva metodologia di apprezzamento e valutazione dei menzionati indicatori, è indispensabile la lettura congiunta delle norme richiamate, e cioè degli artt. 7, 8 e 9 del TU.

L'art. 7 fa riferimento alle “funzioni semidirettive e direttive in atto o pregresse”, stabilendo che rilevano i risultati conseguiti desunti da una serie di elementi dettagliatamente elencati, quali la gestione dei flussi di lavoro, la gestione dei rapporti all'interno dell'ufficio, le soluzioni organizzative adottate nei progetti tabellari, la gestione dei rapporti con il personale amministrativo e con la classe forense, la capacità di assicurare tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della Giustizia.

L'art. 8 riguarda le esperienze nei settori della giurisdizione, la qualità del lavoro svolto e la gestione degli affari desumibili dall'indice di ricambio e di smaltimento e, infine, l'art. 9 elenca le esperienze di collaborazione rilevanti, quali le deleghe organizzative, l'attività di magistrato di riferimento per l'informatica, il coordinamento di sezioni o settori e i risultati conseguiti.

Come si rileva agevolmente, la portata della “esperienza di secondo grado” va dunque letta alla luce dei menzionati artt. 7, 8 e 9 : assume quindi rilievo l'esperienza semidirettiva o direttiva in secondo grado e la modalità di realizzazione di tale esperienza sotto i vari profili declinati dalla norma; la concreta esperienza del lavoro giudiziario alla luce dei concreti risultati in termine di gestione del ruolo; gli incarichi di collaborazione espletati durante l'esperienza presso le Corti d'appello.

Ciò posto, con riferimento all'esperienza in secondo grado, è necessario premettere che, tra i candidati, quasi tutti non hanno mai svolto (ad eccezione di brevi applicazioni) funzioni di appello. Solo il dott. Lamanna è stato Consigliere di Corte d'Appello dal 2001 al 2009, ma il dott. Ondei è l'unico candidato a poter vantare lo svolgimento di un incarico semidirettivo quale Presidente di Sezione di Corte d'Appello, peraltro in una Corte di dimensioni e complessità assolutamente rilevanti quale quella di Milano, e l'unico a vantare, nell'ambito della propria esperienza in secondo grado, importanti deleghe e incarichi organizzativi e gestionali che gli hanno consentito – alla luce dei risultati ottenuti, come richiesto dagli artt. 7, 8 e 9 menzionati – l'acquisizione di una specifica competenza riguardante la tipologia gestionale dell'ufficio posto a concorso.

Invero, il dott. Ondei esercita le funzioni giudicanti di secondo grado, quale Presidente della II Sezione penale della Corte di Appello di Milano, dal 4/12/2015, e dunque da circa cinque anni rispetto alla data della vacanza. Il Consiglio giudiziario, in data 11/2/2021, ha peraltro espresso parere ampiamente favorevole alla conferma nel posto semidirettivo per il secondo quadriennio.

Già in precedenza, tuttavia, il candidato aveva svolto le funzioni di secondo grado, essendo stato applicato, nel periodo 1989-1997, alla II Sezione penale della Corte di Appello di Brescia quale secondo incarico senza esonero, ed essendo poi stato applicato, nel periodo 1997-1999, alla Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice d'appello, sempre quale secondo incarico senza esonero.

Presso la Corte di Appello di Milano, peraltro, come già ricordato, il candidato è stato altresì Presidente supplente della II Corte di Assise di Appello dal dicembre 2015 al gennaio 2019 ed è attualmente, dal marzo 2017, senza soluzione di continuità fino alla data della vacanza, Presidente Coordinatore dell'intero settore penale della Corte, nonché, dal settembre 2019, Presidente Vicario dell'intera Corte di Appello, incarico nello svolgimento del quale ha ricevuto numerose ed importanti deleghe organizzative.

Quanto, nello specifico, allo svolgimento dell'incarico semidirettivo di secondo grado, occorre sottolineare quanto segue.

La II Sezione penale della Corte di Appello presieduta dal dott. Ondei tratta processi riguardanti reati societari, tributari, fallimentari nonché reati contro la P.A., il c.d. "generico" e i giudizi di rinvio dalla Corte di cassazione relativi ai reati di violenza sessuale, atti persecutori ed armi.

L'organico della Sezione è composto da otto Consiglieri e da due Presidenti e ha operato per lo più, nel periodo di presidenza del candidato, ad organico ridotto.

Anche sul fronte del personale di amministrativo vi sono criticità dovute ad un organico ormai da tempo insufficiente che, allo stato, viene in parte tamponato con sistemi alquanto aleatori come l'utilizzo di tirocinanti amministrativi e di giovani stagisti oltre che con l'abnegazione encomiabile del personale.

Tanto premesso, il dott. Ondeï, nel corso della sua presidenza, è riuscito ad ottenere risultati notevoli in relazione allo smaltimento dell'arretrato.

Al momento dell'assunzione delle funzioni da parte del candidato, infatti, la Sezione presentava una giacenza disordinata di 2.700 fascicoli, un indice di ricambio negativo di 0,92 ed un indice di smaltimento di 0,36 e alcuni giudici erano in pesante arretrato nel deposito dei provvedimenti.

Il candidato ha pertanto ritenuto prioritario riorganizzare, d'intesa con la Dirigente della Cancelleria, la Sezione, al fine di garantire alla stessa i presupposti minimi di funzionalità, ridurre le pendenze, ripianare gli arretrati e azzerare nei limiti del possibile i ritardi.

In primo luogo è stata fatta una ricognizione di tutti i fascicoli giacenti in archivio mediante schedatura degli stessi e si è elaborata una copertina riportante i dati più importanti del fascicolo ed è stata applicata al fascicoletto contenente la sentenza di primo grado e gli atti di appello.

In tal modo è stato possibile segnalare da subito eventuali motivi di inammissibilità o evidenziare fascicoli con reati prescritti.

Per una più omogenea ed oggettiva catalogazione dei fascicoli è stata inoltre elaborata una tabella dei criteri di valutazione condivisa con i giudici della Sezione, in modo da assegnare a ciascun fascicolo un valore ponderale crescente al crescere della complessità del processo (su una scala da 1 a 7). Tali criteri, peraltro, sono stati successivamente recepiti in parte nel progetto tabellare della Corte di Appello per il periodo 2017/2019.

È stato, poi, creato un registro telematico nel quale sono stati inseriti tutti i dati dei fascicoletti cartacei suddivisi per anno di sopravvenienza del fascicolo, valore ponderale e data di prescrizione: in questo modo il Presidente di Sezione consultando il computer ha sempre una netta e precisa visione della situazione delle pendenze e così, nel comporre le udienze, è in grado di fissare i processi in modo omogeneo e ben distribuito, oltre che di evitare la prescrizione.

Per la composizione delle udienze si è predisposto – in aggiunta al registro cartaceo esistente – un registro telematico annuale nel quale per ogni giorno di udienza sono stati indicati i componenti del

collegio e i procedimenti assegnati ad ogni Consigliere. Il registro è stato condiviso con i Consiglieri che in ogni momento possono consultarlo.

La razionalizzazione della gestione del magazzino nei termini suddetti ha comportato da subito un netto miglioramento delle performance della Sezione, tanto che a dicembre 2016 – dopo un anno di presidenza del candidato – le pendenze sono scese da 2.700 a 1.876 (indice di ricambio 158), a dicembre 2017 sono scese a 1.676 e a dicembre 2018 sono ulteriormente scese a 1.405 (indice di ricambio 117) e a 1.119 al 30/6/2019 (indice di ricambio 133), nonostante i fascicoli pervenuti siano aumentati di anno in anno passando dai 1.389 dell'anno 2016 ai 1.705 dell'anno 2018.

Altro problema affrontato dal Presidente Ondei è stato quello della gestione dei detenuti.

Presso la Sezione non esisteva un registro dei detenuti e ciò rendeva assai complicato il controllo delle scadenze dei termini cautelari.

Al fine di garantire un controllo del rispetto dei termini di custodia cautelare e di efficacia delle misure cautelari non detentive è stato predisposto un protocollo condiviso da magistrati e cancellieri sulla gestione di tali procedimenti.

In tale protocollo sono stati previsti appositi strumenti e i compiti dei soggetti coinvolti nel controllo. Quanto agli strumenti sono stati previsti, anzitutto, due registri telematici dei processi con le misure cautelari in atto – uno relativo ai processi con misure detentive e l'altro ai processi con misure coercitive non detentive – contenenti solo il numero di ruolo, il nominativo dell'imputato e la tipologia della misura in atto nonché la data di scadenza prossima dei termini.

Tali registri sono sempre stati aggiornati mediante comunicazione da parte del giudice assegnatario al Presidente, in modo tale che nei registri vi sia sempre un quadro aggiornato delle misure in atto; cliccando, poi, sul nominativo dell'imputato del registro si apre la relativa scheda base che lo riguarda. I registri sono condivisi su una cartella comune a tutti i Consiglieri e al personale di cancelleria e sono controllati dal Presidente che settimanalmente ne archivia una copia.

In secondo luogo, sono state previste due distinte schede telematiche redatte autonomamente dal Presidente e dal giudice assegnatario del fascicolo che permettono di esercitare due controlli distinti e veloci mediante l'indicazione della sola data di scadenza prossima del termine di efficacia della misura (di volta in volta aggiornato): la scheda telematica redatta dal relatore se coincide con quella redatta dal Presidente viene inserita dal Presidente nel registro delle misure cautelari sopra indicato; le schede sono predisposte in modo da contenere solo i dati essenziali e sono utilizzabili anche per i giudizi di rinvio dalla Cassazione; nella scheda, una volta inserita nel registro, saranno effettuate

tutte le annotazioni rilevanti relative a provvedimenti che riguardano lo *status libertatis*, in modo tale che aprendo la scheda, consultabile anche dalla camera di consiglio, si possa avere un quadro essenziale ma completo della situazione dell'imputato.

Poi sono stati indicati i compiti propri di ogni soggetto coinvolto, vale a dire il Presidente, il giudice assegnatario del fascicolo e la cancelleria.

Quando il fascicolo perviene alla Sezione, in particolare, il Presidente compila la scheda "imputato detenuto" o la scheda "imputato misura non detentiva" in cartaceo e la tiene nel suo ufficio in ordine cronologico con riferimento alla data di scadenza della misura in atto; poi fissa la data del processo e individua il giudice assegnatario del fascicolo al quale invia il fascicolo con la richiesta di compilazione della scheda indicando sul registro delle misure cautelari il nome del relatore e della data di udienza; successivamente raffronta i dati della scheda redatta dal magistrato affidatario con quella redatta dal Presidente e nel caso di divergenza dei dati si confronta con il giudice assegnatario. Infine, dispone e verifica che la cancelleria formi un fascicolo cautelare personale dell'imputato nel quale devono essere raccolte le copie degli atti concernenti la misura cautelare. Ancora, si occupa mensilmente di aggiornare il registro delle misure cautelari, cancellando, previa memorizzazione del registro in un archivio telematico, le posizioni definite o esaurite.

Il giudice assegnatario del fascicolo, ossia il giudice relatore che viene individuato dal Presidente (ma che può essere lo stesso Presidente), diventa il responsabile del controllo sullo *status libertatis*, compilando, entro dieci giorni, la scheda che resterà nella sua disponibilità, e inviandone copia telematica al Presidente che provvederà all'inserimento nel registro delle misure cautelari. È stato messo a punto un sistema che agevoli la partecipazione del giudice referente della posizione cautelare alle decisioni sulle istanze relative allo *status libertatis*.

Infine, la cancelleria cura l'invio immediato al Presidente dei fascicoli con imputati sottoposti a misure cautelari dopo aver annotato sul registro delle misure cautelari il solo nominativo dell'imputato e il numero di procedimento; dà avviso al Presidente di Sezione quando arrivano istanze sullo *status libertatis* e chiede immediatamente il parere al P.G.; mette il fascicolo a disposizione del primo Collegio che siede in udienza dal terzo giorno di presentazione dell'istanza; forma il fascicolo cautelare personale dell'imputato nel quale devono essere raccolte le copie di diversi atti rilevanti; comunica il provvedimento di 'fine pena provvisorio aggiornato' sia all'Ufficio Matricola del carcere sia, in caso di persona sottoposta agli arresti domiciliari, all'Autorità di Polizia tenuta ai controlli sull'imputato.

Quando il processo si è concluso con sentenza irrevocabile o non è più in carico alla Sezione, la cancelleria lo comunica al giudice assegnatario, il quale, a sua volta, lo comunica al Presidente, annota nel registro la dicitura “esaurito”, e, dopo 30 giorni, sentito il Presidente, toglie il nominativo dell'imputato dal registro ma non dall'archivio ove rimane.

Il sistema di controllo appena descritto ha portato alla redazione della scheda detenuti “sicura” perché frutto di un doppio controllo e alla possibilità del Presidente di verificare quotidianamente i termini di tutte le misure cautelari gestite dalla Sezione. Non solo: i registri sono consultabili da tutti i giudici ed in camera di consiglio in modo che sia possibile conoscere sempre in breve tempo la situazione del detenuto e decidere con cognizione di causa le varie istanze presentate.

Ancora, il Presidente Ondei ha curato il controllo sulla tempestività del deposito dei provvedimenti. Una volta preso possesso delle funzioni presidenziali, infatti, il candidato ha proceduto anche a verificare la situazione nelle tempistiche di deposito dei provvedimenti, avendo accertato che vi erano alcuni giudici che presentavano ritardi consistenti nel deposito delle sentenze ed altri che avevano in riserva da tempo provvedimenti in materia esecutiva.

Per fronteggiare al meglio la situazione sono stati anzitutto redatti “piani di rientro” per quei magistrati che presentavano numerosi ritardi; piani che sono stati concordati con i giudici interessati e che sono stati costantemente monitorati dal dott. Ondei fino alla completa realizzazione. Da allora i ritardi nei depositi delle sentenze sono del tutto cessati, salvo casi eccezionali e con ritardi, comunque, assai contenuti (sotto i 15 giorni).

In particolare, per tenere la situazione sotto controllo, il candidato ha predisposto un sistema per il quale il Presidente di Sezione può monitorare in ogni momento la regolarità e tempestività dei depositi anche riguardanti collegi ove il Presidente stesso non era presente. In particolare, è stata predisposta una scheda che il Presidente di ogni collegio deve compilare indicante i processi andati a sentenza e la data prevista per il deposito della stessa. La scheda viene poi inserita in un contenitore e viene eliminata solo con il deposito di tutti i provvedimenti. Settimanalmente il Presidente di Sezione può così agevolmente verificare se vi sono ritardi e sollecitare il giudice senza aspettare la comunicazione del personale informatico che talvolta perviene a distanza di mesi dalla scadenza.

Il dott. Ondei è inoltre intervenuto anche sul settore, particolarmente delicato, degli incidenti di esecuzione.

Il candidato ha infatti riscontrato che il Presidente, una volta nominato il relatore che deve riferire in camera di consiglio, non poteva più tenere sotto controllo la tempestività del lavoro del giudice. Di conseguenza, ha proceduto a creare un registro telematico, nel quale sono indicati i numeri del procedimento, il giudice assegnatario, la data di assegnazione e la data del deposito del provvedimento: anche in questo caso il Presidente è agilmente in grado di verificare da quanto tempo il giudice ha il fascicolo e, quindi, in caso di mancato deposito del provvedimento, se il giudice vada sollecitato o no a provvedere.

Per la agevole e veloce trattazione dei procedimenti di esecuzione è stato inoltre predisposto un apposito protocollo con i giudici e la cancelleria, il quale, in linea generale, prevede che: pervenute le istanze relative ai procedimenti dell'esecuzione venga formato il fascicolo nel quale sono inseriti il ricorso, il certificato penale del condannato, il frontespizio della sentenza di appello e ogni altro documento necessario per l'istruttoria a seconda del tipo di procedimento; nei casi di incidenti di esecuzione riguardanti beni la cancelleria debba verificare se permane il sequestro dei medesimi o se si è già provveduto alla restituzione; se non si tratta di ricorso per la rimessione in termini da parte di imputato detenuto, il fascicolo venga trasmesso dalla cancelleria immediatamente al Presidente il quale provvede all'assegnazione dello stesso al giudice relatore; il giudice relatore del fascicolo provveda, se necessario, ad acquisire il parere del PG curando che la restituzione del fascicolo da parte del PG avvenga tempestivamente; indi provveda a fissare l'udienza, se necessario, o a relazionare al collegio, in entrambi i casi entro novanta giorni.

In ultimo, il Presidente Ondei ha riservato grande attenzione anche allo scambio di esperienze lavorative e alla circolarità delle conoscenze, cercando in un primo tempo di organizzare incontri bimestrali per agevolare la conoscenza dei Consiglieri e poi individuando strumenti più idonei e celeri ispirati all'innovazione tecnologica.

Particolarmente proficuo è stato, in particolare, l'utilizzo della e-mail per diffondere, con cadenza almeno bisettimanale ad opera dello stesso dott. Ondei, un aggiornamento giurisprudenziale sulle materie specificamente trattate dalla Sezione. Sempre in via informatica vengono altresì indicate questioni affrontate dalla Sezione e da affrontare con invito ai giudici all'interlocuzione.

Complessivamente, l'attività di gestione della II Sezione penale della Corte di Appello da parte del dott. Ondei ha comportato il raggiungimento di importanti risultati. Le tabelle elaborate dall'Ufficio statistico della Corte per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019/2020, infatti, come già detto,

rendono immediatamente evidente la progressione virtuosa delle statistiche della Sezione in tutti i settori nel quadriennio in cui è stata diretta dal Presidente Ondeï, ivi compreso quello della riduzione dei tempi di durata dei processi ormai scesi nella formula di magazzino (la più realistica) sotto l'anno avvicinandosi alla media europea e ben distanziandosi dalla media italiana per i processi di appello penale.

Tali virtuosi risultati sono stati raggiunti grazie all'opera organizzativa del dott. Ondeï, che ha saputo altresì rapportarsi in maniera eccellente con i magistrati dell'ufficio, con il personale amministrativo e con il foro.

Quanto ai rapporti con gli altri magistrati, infatti, occorre sottolineare che essi sono sempre stati coinvolti nelle scelte organizzative rilevanti o, comunque, portati a conoscenza delle stesse e messi in condizione di interloquire prima della adozione.

Quanto al rapporto con il personale amministrativo, il Presidente Ondeï ha redatto specifiche indicazioni operative per le cancellerie nel periodo feriale e prospetti operativi al fine di rendere più efficace la gestione delle urgenze e rendere effettivo il coordinamento tra le cancellerie delle singole Sezioni ed il collegio di turno con ricadute positive sul lavoro giurisdizionale. Ha inoltre vigilato sui servizi di cancelleria in stretta ed operativa collaborazione con la Dirigente dando anche soluzioni a problemi organizzativi della stessa cancelleria e, quale Presidente coordinatore del settore penale ha indetto numerose riunioni con il personale di cancelleria per la soluzione di problemi organizzativi o per il coordinamento nella soluzione di problematiche comuni a tutte le cancellerie.

Quanto, in ultimo, al rapporto con il Foro, ha sempre mantenuto un ottimo rapporto con gli avvocati e con gli organismi di appartenenza tanto da avere stipulato diversi protocolli di intesa con il foro per la miglior gestione del servizio giustizia. Da ultimo, quale Presidente coordinatore del settore penale ha organizzato anche alcuni incontri con le Camere Penali del Distretto e i Consigli dell'Ordine del Distretto per disciplinare le udienze penali avanti alla Corte di Appello ed affrontare alcune problematiche sollevate dalla classe forense.

Come già detto, dal 1/1/2016 al 1/1/2019, è stato Presidente supplente a secondo incarico (senza alcun esonero) della II Sezione della Corte di Assise di Appello e in tale veste ha presieduto quattro processi e ha deciso incidenti di esecuzione o concesso permessi *ex artt.* 11 e 30 O.P.

Sempre con riferimento all'esperienza in secondo grado, come si è già detto, il dott. Ondeï, oltre che Presidente di Sezione, è dal 8/3/2017 anche Presidente Coordinatore del Settore Penale della Corte di Appello, settore composto da cinque Sezioni ordinarie e da due Sezioni di Corte di Assise di

Appello e per il quale sono previsti in organico ben dodici Presidenti di Sezione e cinquantotto Consiglieri.

Ciò ha comportato l'attribuzione, in particolare, delle seguenti deleghe: assegnazione degli affari penali alle Sezioni secondo i criteri automatici tabellarmente previsti; organizzazione degli affari e dei servizi giudiziari in materia penale, mediante l'analisi dei flussi e delle pendenze e monitoraggio dell'arretrato e dei carichi, anche ai fini perequativi; coordinamento delle attività connesse al settore informatico penale; mantenimento dei rapporti con la Procura Generale, il Consiglio dell'Ordine forense e le Camere Penali per la stesura, l'aggiornamento e la sostituzione di protocolli organizzativi; collaborazione e coordinamento nella formazione del DOG e del progetto tabellare della Corte, confrontandosi con i magistrati collaboratori e la Presidenza.

In tali funzioni, il candidato ha avuto modo di sviluppare una serie di attività che sono andate ben oltre la semplice assegnazione degli affari penali alle Sezioni e la continua reperibilità.

In particolare, infatti, ha seguito il passaggio della Corte dal sistema RECA al sistema SICP collaborando con gli amministrativi per la soluzione degli inevitabili problemi creati intervenendo più volte anche sui Presidenti dei Tribunali del Distretto affinché vigilassero sul corretto inserimento dei dati nei fascicoli processuali poi inviati in Corte. A tal fine, il dott. Ondei ha organizzato numerose riunioni con i tecnici del CISIA, i tecnici del progetto Eurojust e con la presidenza del Tribunale di Milano per risolvere celermente i problemi che quotidianamente si presentavano. Ha predisposto il format del decreto di citazione a giudizio che poi è stato adottato – con modifiche specifiche per ogni Sezione – da tutte le Sezioni penali superando problematiche correlate al corretto trasferimento di tutti i dati del sistema utili per la formazione in automatico del decreto di citazione.

Inoltre, ha proposto la modifica dei criteri di assegnazione dei maxi processi per una più equa distribuzione degli stessi alle Sezioni. Tale proposta è stata discussa dapprima con i Presidenti di Sezione e poi con la presidenza della Corte e infine tabellarmente formalizzata.

Ancora, in attuazione delle deleghe ricevute, ha partecipato o organizzato alcune riunioni con le Camere Penali e i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la soluzione di varie problematiche organizzative (es. gestione e organizzazione delle udienze, rapporti giudici-difensori, etc.).

Nelle predette funzioni, inoltre, il candidato ha svolto sistematicamente un controllo sull'andamento di tutte le Sezioni penali della Corte, ivi comprese le Corti di Assise e, laddove abbia rilevato criticità, le ha rappresentate alla presidenza e, se necessario, è intervenuto, come accaduto nel 2018

per risolvere il problema del rilevante aumento delle pendenze presso la III Sezione oppure quello del calcolo dei termini di custodia cautelare secondo un sistema omogeneo o ancora quello dell'oneroso carico della I Sezione e del correlato difficoltoso smaltimento dell'arretrato.

Ancora, ha collaborato alla stesura delle tabelle del settore penale per il triennio 2017/2019 e nella stesura della relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018/2019 sempre per il settore penale.

Ha redatto specifiche indicazioni operative per le cancellerie penali nel periodo feriale e prospetti operativi al fine di rendere più efficace la gestione delle urgenze e rendere effettivo il coordinamento tra le cancellerie delle singole Sezioni ed il collegio di turno con ricadute positive sul lavoro giurisdizionale. Si tratta, peraltro, di indicazioni che ormai sono diventate prassi virtuosa e vengono adottate ogni anno.

Ha indetto numerose riunioni – d'intesa con il Dirigente amministrativo e con il Coordinatore amministrativo del settore penale – con il personale di cancelleria per la soluzione di problemi organizzativi (es. gestione cancellerie III penale e I penale) o per il coordinamento nella soluzione di problematiche comuni a tutte le cancellerie (es. gestione immobili confiscati; istituzione di un turno unico per la recezione degli atti e delle urgenze di tutte le cancellerie nei periodi in cui vi sono due festività susseguenti, etc.).

Ancora, il candidato ha avuto in più occasioni attività di interlocuzione con i Dirigenti degli uffici del Distretto per indicare loro le modalità di invio dei fascicoli presso la Corte o per invitarli a vigilare sul corretto inserimento dei dati nel SICP, sulla corretta indicazione dell'indice degli atti e sulla corretta predisposizione dei supporti informatici contenenti gli atti, sulla corretta attuazione di quanto disposto dall'art. 165-bis disp. att. c.p.p. per disciplinare compiutamente gli adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione; con il Presidente del Tribunale del riesame per la gestione dei fascicoli con imputati sottoposti a misura cautelare.

Deve ancora essere ricordato che, nell'esercizio dell'attività di coordinamento, il dott. Ondei presiede dal settembre 2019 la commissione ristretta per la modifica delle materie attribuite a ciascuna Sezione penale e finalizzata alla redazione di una proposta per una più equa redistribuzione del lavoro tra le Sezioni.

Ha poi organizzato più volte riunioni con i Presidenti di Sezione per affrontare di volta in volta le problematiche del settore penale e trovare soluzioni condivise.

Notevolissimi, in ultimo, sono i risultati ottenuti dal candidato nell'attività di coordinamento.

Il settore penale della Corte di Appello di Milano, infatti, nel periodo coordinato dal dott. Ondei (risalente al marzo 2017) presenta statistiche largamente positive.

Invero, risulta dai dati relativi al triennio 2016/2019 un incremento notevole di fascicoli sopravvenuti passati da 6.821 nell'anno 2016 a 8.335 nell'anno 2019. Nonostante ciò, le pendenze si sono ridotte a 7.416 (prima che il settore venisse coordinato dal dott. Ondei, nell'anno 2015 le pendenze erano 10.252 e nell'anno 2016 erano 8.386), così come sono ridotte le pendenze ultrabiennali.

La durata media dei processi si è notevolmente ridimensionata passando da 478 giorni nell'anno 2017/2018 a 392 giorni nell'anno 2018/2019. Da segnalare anche la modesta percentuale di declaratorie di prescrizione pronunciate dalla Corte di Appello di Milano (circa 1%) rispetto alla media nazionale del 30% che denota una buona organizzazione nella gestione dei processi.

Infine, come già ricordato, con provvedimento del 30/9/2019, il dott. Ondei è stato nominato Presidente Vicario della Corte di Appello di Milano (fermo restando l'incarico di Presidente Coordinatore del Settore Penale della Corte e le deleghe annesse), con l'attribuzione, in particolare, delle seguenti deleghe: coordinamento ai fini della redazione della relazione per la Cassazione per l'Inaugurazione dell'anno giudiziario; esame dei procedimenti amministrativi e disciplinari relativi ai magistrati togati ed onorari del distretto – Coordinamento e Applicazione Magistrati Onorari (GOT e GOP); tabelle feriali e turni festivi; congedi ordinari dei magistrati della Corte e congedi straordinari dei magistrati di tutto il distretto; astensione dei magistrati della Corte; autorizzazione alla proroga del deposito di sentenze oltre i termini ordinari; Presidenza del Comitato per l'iscrizione all'albo dei CTU (reclami *ex art. 15 disp. att. c.p.c.*).

In tale veste, il candidato ha presieduto più volte il Consiglio giudiziario anche nelle sedute fuori sede (Busto Arsizio, Monza e Como) e la Conferenza permanente dei servizi e ha autorizzato astensioni *ex art. 51 c.p.c.*

Ha inoltre coordinato i lavori per la stesura della relazione sull'amministrazione della Giustizia nel Distretto della Corte di Appello di Milano per l'anno 2018/2019, organizzando i lavori e curando la stesura finale da presentare alla Presidente della Corte.

È stato incaricato della redazione delle bozze dei rapporti informativi dei pareri per la conferma dei Presidenti di Sezione di Corte di Appello e i rapporti informativi riguardanti alcuni dirigenti degli Uffici giudiziari del distretto.

Ha presieduto una commissione composta da avvocati, magistrati, Direttori di D.S.M. (Dipartimenti di Salute Mentale), l'UEPE e la Regione Lombardia il cui lavoro è sfociato nel protocollo operativo distrettuale in tema di misure di sicurezza psichiatriche.

Nel febbraio 2020 ha collaborato con la Presidente della Corte nella stesura del parere relativo alla proposta ministeriale di aumento degli organici della magistratura ordinaria del Distretto.

Ha collaborato con la Presidente nella “gestione” dei periodi di congedo dei magistrati richiamando coloro non rispettano le direttive del CSM in materia.

Ha offerto la propria attiva collaborazione alla Presidente della Corte nella gestione dell'emergenza COVID-19 partecipando alle seguenti riunioni: 1) il 4/3/2020 – in rappresentanza della Presidente della Corte di Appello di Milano – la *conference call* indetta dal Ministero della Giustizia sulla prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 nei distretti c.d. focolaio alla quale hanno partecipato oltre al Procuratore Generale f.f. di Milano, i Presidenti delle Corti di Appello e i Procuratori Generali delle Corti di Appello di Bologna, Brescia, Torino e Trieste; 2) riunioni da remoto con tutti i Presidenti dei Tribunali del Distretto nell'aprile 2020, nelle quali si sono affrontate varie problematiche correlate alla pandemia (acquisti mascherine e rilevatori di temperatura con indicazione dei capitoli di spesa nei quali inserire tali spese, gestione dello *smart working* del personale amministrativo, organizzazione di presidi di cancelleria etc.) e alla “ripartenza”; 3) in data 22/4/2020 ha organizzato una riunione a distanza con tutti i presidenti delle Camere Penali del Distretto e con tutti i rappresentati dei Consigli dell'Ordine al fine di fare il punto sulla gestione dei processi penali nella c.d. Fase 2 dell'emergenza e sulle modalità di attuazione del processo da remoto nella salvaguardia del diritto al contraddittorio ed all'effettiva presenza delle parti; 4) in data 24/4/2020, sempre da remoto, ha coordinato una riunione a distanza della Sezione V civile (Sezione famiglia e minori) al fine di verificare le problematiche che affliggono tale Sezione e gestire al meglio la fase emergenziale dando direttive specifiche anche in ragione della pregressa esperienza specifica di Presidente della Sezione famiglia del Tribunale di Brescia; 5) in data 29/4/2020 ha partecipato ad una riunione a distanza organizzata insieme alla Presidente della Corte con tutti i Presidenti del settore civile, ivi comprese le Sezioni famiglia e minori e lavoro, per discutere delle linee guida per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nella c.d. Fase 2 dell'emergenza; 6) il 30/4/2020 ha partecipato alla Conferenza permanente per il funzionamento degli uffici giudiziari nella quale si è discusso tra i Capi degli Uffici del Palazzo di Giustizia, i Dirigenti Amministrativi e i rappresentanti sindacali delle problematiche logistiche e sindacali correlate alla ripresa delle attività nella c.d. Fase 2 dell'emergenza; 7) in data 4/5/2020 ha

partecipato ad una riunione a distanza organizzata insieme alla Presidente della Corte con tutti i Presidenti del settore penale per discutere delle linee guida per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nella c.d. Fase 2 dell'emergenza.

Sempre nella fase di emergenza sanitaria, in collaborazione con l'allora Presidente della Corte, ha redatto i seguenti rilevanti provvedimenti organizzativi di carattere generale: 1) dichiarazione congiunta dei capi degli Uffici del Palazzo di Giustizia di Milano; nota ai Presidenti dei Tribunali del Distretto; provvedimento di rinvio della cause civili e penali; 2) linee direttive del 13/3/2020 *ex* d.l. n. 11/2020; 3) linee direttive del 10/4/2020 *ex* d.l. 18/2020, previa interlocuzione con tutti i Presidenti di Sezione sia del settore civile sia del settore penale; 4) provvedimento di sospensione dei tirocini *ex* art. 73.

Infine, possono essere richiamate le seguenti, ulteriori attività organizzative svolte dal dott. Ondei presso la Corte milanese.

È Presidente della commissione distrettuale per i procedimenti disciplinari degli appartenenti alla Polizia Giudiziaria, nonché componente della commissione per la gestione dei tirocini formativi, addetto al settore penale: in questa funzione ha stimolato i colleghi all'assunzione delle funzioni di tutor con ottimi risultati e ha elaborato insieme ad un collega modalità di indizione dei bandi e di gestione dei tirocinanti che hanno assicurato l'aumento consistente delle richieste dei giovani laureati di svolgere il tirocinio in Corte. La gestione dei tirocinanti, poi, avviene con un costante monitoraggio dello svolgimento del tirocinio (mediante colloqui con i singoli tirocinanti) ed eventuali modifiche del settore di svolgimento del tirocinio o del tutor laddove emergano criticità.

Ancora, è stato incaricato per un periodo (dal settembre 2017 al settembre 2018) di riattivare la biblioteca della Corte: a tal fine ha riordinato tutte le riviste cartacee nonché l'aula ove sono raccolte e, utilizzando le somme messe a disposizione dal Ministero, sentita la Presidente della Corte, ha attivato alcuni abbonamenti a riviste giuridiche, ha acquistato codici distribuiti nelle cancellerie e ha acquistato libri di diritto civile e penale su indicazione di colleghi.

Dal 26/7/2019 gestisce inoltre gli esposti che pervengono in Corte relativi a magistrati o a doglianze di cittadini in ordine all'amministrazione della giustizia.

Ha, inoltre, presieduto la commissione distrettuale composta da magistrati che ha predisposto la bozza del protocollo per le misure di sicurezza, protocollo poi sottoscritto il 12/9/2019 dai capi degli Uffici del Distretto e diffuso in tutti gli Uffici Giudiziari, di Polizia Giudiziaria e nei Dipartimenti di salute Pubblica e per il quale l'Amministrazione penitenziaria ha chiesto all'Ufficio

stampa del Ministero di valutare la possibilità di inserire il protocollo nel sito del Ministero della Giustizia come prassi virtuosa.

In qualità di Vicario, peraltro, è il dott. Ondei a reggere la Corte di Appello di Milano dalla data della vacanza.

Pur non avendo avuto la titolarità di un ufficio direttivo, va segnalato che il dott. Ondei è stato Presidente di Sezione civile presso il Tribunale di Brescia.

Come ricordato, infatti, dal 4/11/2009 al 3/12/2015 (dunque per circa sei anni), ha assunto le funzioni di Presidente della III Sezione civile del Tribunale di Brescia. Con delibera del 12/3/2014 il C.S.M. ha confermato il dott. Ondei nell'incarico semidirettivo per il secondo quadriennio.

Nello svolgimento dell'incarico semidirettivo, il dott. Ondei ha trattato tutte le materie di competenza della Sezione, ivi compresa la materia tutelare e della volontaria giurisdizione.

Nello specifico, poi, in collaborazione con la cancelleria del giudice tutelare ha predisposto la modulistica per l'accesso facilitato al servizio giustizia (es. richiesta di apertura dell'amministrazione di sostegno, richiesta autorizzazioni varie ecc.), facilmente reperibile ancora oggi sul sito internet del Tribunale di Brescia. Ha, infine, organizzato numerosi incontri istituzionali, quali, ad esempio: con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate per meglio coordinare l'espletamento delle indagini patrimoniali in sede di giudizi di separazioni e divorzi; con la Prefettura, la Questura, la Corte di Appello e l'Avvocatura dello Stato, per coordinare l'attività relativa ai ricongiungimenti familiari degli stranieri; con l'Ufficio Passaporti della Questura, al fine di coordinare l'attività del giudice tutelare con quella amministrativa della Questura in tema di passaporti alla luce della nuova normativa; con la ASL di Brescia e della Valle Camonica, il Comune di Brescia e varie associazioni del terzo settore, per cercare di organizzare sul territorio una rete di sportelli informativi sull'amministrazione di sostegno e razionalizzare così il servizio informativo con ricadute positive sulla cancelleria e sul lavoro dei giudici tutelari; con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, per creare, in tema di gratuito patrocinio, una omogeneità tra le decisioni del Consiglio dell'Ordine e del Tribunale; con alcuni Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Brescia e i rappresentanti delle più rappresentative associazioni di avvocati matrimonialisti, al fine di redigere un protocollo dell'udienza di famiglia; con l'ASL e i Direttori delle case di riposo sul tema della protezione giuridica nelle strutture residenziali per anziani e disabili, all'esito del quale sono state redatte linee guida su alcune problematiche relative all'inserimento ed al trattamento dei disabili in dette strutture; un incontro tra la Provincia di

Brescia, le ASL della Provincia e vari Comuni al fine di creare a favore dei cittadini che risiedono lontano dal Tribunale sportelli di prossimità ove è possibile assumere informazioni sulle materie relative alle categorie fragili (minori, interdetti e persone sottoposte ad amministrazione di sostegno), consegnare istanze che vengono poi depositate presso il Tribunale e ritirare i provvedimenti giudiziari emessi.

Occorre, peraltro, ricordare che, già in precedenza rispetto all'assunzione dell'incarico semidirettivo, il dott. Ondei aveva ricoperto importanti incarichi organizzativi presso il Tribunale bresciano. In particolare, infatti, dal 2003 al febbraio 2005, in qualità di giudice anziano, ha iniziato a presiedere i collegi e dal 20/2/2005 al 7/4/2007 ha diretto come Presidente f.f. la Sezione II civile del Tribunale di Brescia. Per oltre due anni, quindi, ha diretto la predetta Sezione, occupandosi dell'organizzazione della stessa, coordinandosi con la cancelleria, presiedendo tutte le udienze collegiali ivi comprese quelle relative ai reclami ed alle modifiche delle condizioni di separazioni e divorzi, organizzando le camere di consiglio in modo da far sì che, oltre alla discussione ed alla decisione delle cause, ogni volta un giudice relazionasse ai colleghi su una questione particolare inerente le materie trattate dalla Sezione, così che si potesse approfondire lo studio della questione e rendere in punto omogenee le decisioni.

Ha, inoltre, istituito per l'aggiornamento una camera di consiglio mensile, durante la quale ogni giudice a turno veniva incaricato di relazionare sulla legislazione recente e tutti i giudici relazionavano, invece, sulle novità giurisprudenziali del mese, pubblicate su riviste o tratte da siti giuridici internet, potendo così la Sezione avere un aggiornamento continuo e ad ampio raggio.

Con provvedimento del 5/7/2007 il dott. Ondei veniva trasferito alla III Sezione civile (che tratta di famiglia, tutela, proprietà e successioni), con funzioni, oltre che di giudice, anche di magistrato coordinatore incaricato della direzione e dell'organizzazione della Sezione.

Dall'esame dei precedenti indicatori emerge dunque che il dott. Ondei è sicuramente idoneo al conferimento dell'ufficio di Presidente della Corte di Appello di Milano, in quanto, dall'analisi complessiva degli indicatori generali e specifici, risulta soddisfatta la finalità di cui all'art. 25.

In particolare, il dott. Ondei risulta idoneo in quanto:

- Ha maturato ampia e completa esperienza nella giurisdizione, avendo svolto le funzioni giudicanti civili per circa diciotto anni e le funzioni giudicanti penali per circa tredici anni;

- Risulta in possesso, unico fra i candidati, di una rilevantissima esperienza in secondo grado, valorizzata come indicatore specifico dall'art. 20 T.U., svolgendo infatti le funzioni semidirettive presso la Corte di Appello di Milano dal 2015;
- Risulta altresì in possesso di assai significative esperienze organizzative maturate presso la Corte di Appello milanese, essendo Presidente Coordinatore dell'intero settore penale dal 2017 nonché Presidente Vicario dell'intera Corte dal 2019;
- Risulta in possesso anche dell'esperienza semidirettiva di uffici di primo grado, essendo stato, per circa sei anni, Presidente di Sezione presso il Tribunale di Brescia;
- È in possesso altresì di importanti indicatori generali, in particolare di carattere informatico (essendo stato, fra le altre cose, referente per l'informatica) e ordinamentale (essendo stato membro del Consiglio giudiziario e presiedendolo sovente, in qualità di Presidente Vicario della Corte di Appello).

La valutazione comparativa con gli altri candidati.

La valutazione comparativa è disciplinata dall'articolo 26 del Testo Unico, la disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 d. lgs. 160/2006.

Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. Nell'ambito di tale valutazione, la norma puntualizza che “*speciale rilievo*” è attribuito agli indicatori specifici, che nel caso di specie sono quelli di cui all'articolo 20, come sopra richiamati.

Tale normativa deve poi essere letta ai sensi dell'art. 30 secondo cui “*Per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di secondo grado hanno speciale rilievo, in posizione pari ordinata fra loro, gli indicatori di cui all'articolo 20*”.

In termini generali, occorre premettere che la preferenza accordata al dott. Ondei trova fondamento nel possesso di indicatori specifici di eccezionale rilievo in relazione al posto a concorso.

Il dott. Ondei, infatti, è l'unico candidato che, accanto allo svolgimento di pregresse funzioni semidirettive in primo grado, possa vantare altresì l'esercizio delle funzioni semidirettive in secondo grado, peraltro presso un grande ufficio metropolitano quale è la Corte di Appello di Milano, funzioni che, inoltre, assumono un rilievo ancora più significativo in considerazione degli

ulteriori incarichi organizzativi che le accompagnano, assimilandole, per contenuto ed ampiezza, alla effettiva direzione dell'intero ufficio di secondo grado. Come già ricordato, infatti, il dott. Ondei è anche Presidente Coordinatore dell'intero settore penale della Corte nonché Presidente Vicario dell'intera Corte di Appello.

Il profilo del dott. Ondei, pertanto, coniuga una lunga e variegata esperienza di direzione degli uffici (iniziata nel 2009 e che dunque si protrae da circa undici anni alla data della vacanza) con una sicura esperienza e conoscenza delle funzioni giudicanti di secondo grado e dei meccanismi di funzionamento di una Corte territoriale. Tale esperienza, come di vedrà nel dettaglio, difetta invece a tutti gli altri candidati.

Sempre in termini generali, inoltre, giova sottolineare che le disposizioni del Testo Unico – nel chiaro intento di favorire una valutazione quanto più complessiva e globale della carriera dei singoli aspiranti anche in sede comparativa in modo da individuare il candidato più idoneo, nel concreto, per il singolo incarico a concorso – non prevedono alcuna gerarchia fra gli indicatori specifici individuati dall'art. 20 per gli uffici direttivi di secondo grado. Ciò emerge già dalla lettera dello stesso art. 20, ma è ulteriormente ribadito, *expressis verbis*, dal richiamato art. 30, che stabilisce che i predetti indicatori hanno speciale rilievo “*in posizione pari ordinata fra loro*”.

Di conseguenza, è proprio la valutazione complessiva degli indicatori citati – senza alcuna gerarchia fra loro – ad imporre la prevalenza del dott. Ondei, il solo a poter vantare tanto una significativa esperienza in secondo grado (corredata da numerosi e importanti incarichi organizzativi) quanto quella dirigenziale in primo grado.

Ciò rende sicuramente idoneo il candidato a ricoprire l'incarico di Presidente della Corte di Appello di Milano, in quanto ha potuto maturare lunga e sicura esperienza nelle principali attività che caratterizzano l'incarico direttivo di appello. Vale qui la pena ricordare, infatti, che l'ordinamento giudiziario attribuisce, in particolare, al Presidente della Corte di Appello una serie di poteri, relativamente, fra gli altri, a: supplenze dei magistrati nel distretto (art. 97 O.G.); applicazioni dei magistrati nel distretto (art. 110 O.G.); sorveglianza sui magistrati giudicanti nel distretto (art. 14 della legge sulle guarentigie); presidenza del Consiglio giudiziario (artt. 9 e 11, d.lgs. n. 25/2006); valutazioni di professionalità dei capi degli uffici nel distretto (d.lgs. n. 160/2006); redazione delle proposte tabellari sulla base delle segnalazioni dei dirigenti degli uffici giudiziari (art. 13 Circolare CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti).

In conclusione, quindi, la prevalenza del dott. Ondei si fonda, da un lato, sul fatto che sia praticamente l'unico candidato a potere vantare l'esperienza in secondo grado – esperienza che

deve dirsi maggiormente significativa per l'incarico a concorso rispetto a quella della direzione di uffici di primo grado, in quanto la sola idonea a fornire quella sicura conoscenza delle funzioni giudiziarie d'appello che l'incarico dirigenziale di secondo grado richiede – e, dall'altro, sulla considerazione che l'incarico semidirettivo d'appello di cui il dott. Ondei è in possesso risulta, in concreto, essersi estrinsecato attraverso lo svolgimento di attività organizzative (quali il coordinamento dell'intero settore penale e l'esperienza di Vicario) che dimostrano non solamente la conoscenza del processo di secondo grado ma anche quella degli aspetti gestionali complessivi di un ufficio di secondo grado. Trattasi di attitudine dirigenziale del tutto assimilabile a quella ottenuta da altri candidati nello svolgimento di incarichi direttivi in primo grado, con la decisiva differenza di essersi sviluppata in un grande ufficio di secondo grado, risultando, quindi, complessivamente prevalente per l'incarico a concorso.

Conferma senza dubbio importante della generale prevalenza del dott. Ondei si ricava anche dall'audizione resa dallo stesso dinanzi alla V Commissione di questo Consiglio in data 9/3/2021. Nel corso della stessa, infatti, il dott. Ondei ha dimostrato un'approfondita conoscenza delle specificità dell'ufficio da ricoprire sul piano tanto giurisdizionale quanto organizzativo-gestionale.

Le caratteristiche di un ufficio come la Corte di Appello, infatti, in ragione delle specifiche competenze esercitate sull'intero distretto, non sono le stesse di un ufficio di primo grado e il dott. Ondei ha pertanto sottolineato, nel corso della sua audizione, con cognizione di causa, tutte le esperienze maturate che si mostrano particolarmente conferenti rispetto alla dirigenza della Corte, quali, nello specifico: la regolare e lunga presidenza del Consiglio giudiziario; la gestione delle applicazioni infradistrettuali di magistrati e di personale amministrativo (anche rivedendo le apposite tabelle); la promozione di riunioni bimestrali con tutti i capi degli uffici del distretto per discutere di argomenti relativi all'organizzazione e alle tabelle; la promozione dei rapporti extradistrettuali, tramite riunioni con i Presidenti dei distretti limitrofi; la gestione dei contratti pubblici che fanno capo alla Corte di Appello per l'intero distretto e le iniziative assunte in relazione all'edilizia giudiziaria, con riferimento in particolare al Palazzo di giustizia di Milano.

Nel corso della sua audizione il Presidente Ondei ha mostrato, per diretta esperienza, di avere una visione del distretto come polo territoriale responsabile della performance organizzativa, dimostrando consapevolezza piena della gestione a livello distrettuali dei magistrati e del personale, nonché altrettanto piena cognizione delle competenze distrettuali in materia edilizia giudiziaria e delle Corti di appello come punto di arrivo del sistema di digitalizzazione del processo penale. In

sintesi, una visione che solo la diretta esperienza gestionale di un ufficio della tipologia di quello messo a concorso poteva effettivamente consentire.

Ciò premesso in termini generali, deve rilevarsi che il dott. Rizzo ha revocato la domanda.

Tanto chiarito, passando alle singole comparazioni, il profilo del dott. Ondei prevale in primo luogo rispetto a quello del dott. Massimo Terzi, destinatario di altra proposta di Commissione.

Il dott. Terzi è stato, dal 11/5/1982 al 13/3/1985, giudice presso il Tribunale di Verbania, ove si è occupato delle materie penale, civile e fallimentare.

Successivamente, dal 13/3/1985 al 13/10/1985, è stato Pretore presso la Pretura di Verbania, ove si è occupato della materia civile.

Quindi, dal 14/10/1985 al 18/9/1988, passato alla giurisdizione speciale, è stato magistrato amministrativo con funzioni di referendario presso il TAR per la Lombardia.

Rientrato nella magistratura ordinaria, è stato, dal 19/9/1988 al 2/3/1996, giudice presso il Tribunale di Verbania con funzioni di GIP/GUP.

Quindi, dal 4/3/1996 al 2/6/1999, è stato Consigliere Pretore dirigente della Pretura circondariale di Verbania. Dal 3/6/1999 al 13/2/2000 è stato quale direttivo perdente posto al Tribunale di Verbania con funzioni di giudice.

Successivamente è stato, dal 14/2/2000 al 12/2/2009, Presidente di Sezione penale presso il Tribunale di Verbania.

Successivamente, dal 13/2/2009 al 11/10/2015, è stato Presidente del Tribunale di Verbania.

Infine, dal 12/10/2015 ad oggi è Presidente del Tribunale di Torino.

Sotto il profilo del merito si richiama il parere ampiamente positivo emesso dal Consiglio giudiziario di Torino in relazione al presente concorso, nel quale si afferma che *“il dottor Terzi, forte di una lunghissima e vastissima esperienza direttiva e semidirettiva, di un’eccezionale propensione all’uso intelligente ed efficace delle nuove tecnologie informatiche, di una cultura organizzativa di livello superiore e, più in generale, di doti professionali non comuni in particolare nel settore dell’organizzazione del lavoro giudiziario e del suo coordinamento con gli altri fattori, amministrativi e logistici, che contribuiscono al suo funzionamento, presenta sotto il profilo delle capacità organizzative un profilo professionale di altissima caratura”*.

Quanto agli indicatori specifici di cui all’art. 20, il dott. Terzi vanta una lunga e significativa esperienza nella direzione di uffici di primo grado. In particolare, infatti, è stato Consigliere Pretore

dirigente a Verbania nel periodo 1996-1999; Presidente di Sezione presso il Tribunale di Verbania nel periodo 2000-2009; Presidente del Tribunale di Verbania nel periodo 2009-2015 e, infine, è Presidente del Tribunale di Torino dal 2015. Complessivamente, quindi, da più di venti anni svolge incarichi dirigenziali, sebbene presso uffici diversi fra loro, per dimensioni e complessità.

Nello specifico, nelle funzioni di Consigliere pretore dirigente a Verbania (periodo 1996-1999), il dott. Terzi ha dovuto gestire un ufficio che presentava tre sedi distaccate oltre alla sede centrale, con una scopertura media nel triennio del 35% per il personale di magistratura e con una scopertura ancor maggiore per il personale impiegatizio.

Quanto ai risultati raggiunti, il Consiglio giudiziario di Torino ha evidenziato in termini elogiativi che, come emerge dalle statistiche nel periodo di permanenza nell'ufficio e nella funzione di Dirigente della Pretura, i processi pendenti avanti all'ufficio GIP sono scesi da 2.708 a 14; i processi civili (compresi quelli di diritto del lavoro e di previdenza) sono passati da 2.002 a 1.368; le esecuzioni mobiliari pendenti sono passate da 1.475 a 732; le pendenze penali dibattimentali da 590 a 274 permettendo anche l'abbreviazione della durata dei procedimenti la cui fissazione è passata da due anni a sei mesi.

All'ufficio GIP/GUP il dott. Terzi ha creato un sistema informatico per la redazione dei decreti penali e degli atti consequenziali che consentisse la generazione automatica dei decreti sui dati immessi dalla Procura, pratica poi progressivamente diffusa molti anni dopo in numerosi uffici giudiziari, ma all'epoca assolutamente innovativa.

Assai rilevante è stato lo sforzo per normalizzare i principali servizi amministrativi con la proficua collaborazione sia del personale amministrativo sia del Foro, tanto che il complessivo risultato dell'espletamento delle funzioni direttive di Consigliere Pretore Dirigente veniva ampiamente lodato nel parere del 26/7/1999 del Consiglio giudiziario di Torino, evidenziandosi come il suo intervento, caratterizzato da grande capacità organizzativa e di persuasione, avesse consentito di ribaltare una situazione "*a dir poco rovinosa*" sia nel settore strettamente giudiziario che in quello amministrativo.

Successivamente, come detto, il dott. Terzi è stato Presidente di Sezione presso il Tribunale di Verbania nel periodo 2000-2009.

Nello svolgimento di tale incarico, in occasione della riforma del c.d. Giudice Unico, conformemente alla previsione normativa, il dott. Terzi, con provvedimento del 28/4/1999, era stato nominato magistrato organizzatore per ogni e qualsiasi incumbente relativo alla organizzazione degli uffici del Tribunale e della Pretura circondariale; nomina successivamente confermata nelle

tabelle relative al giudice unico del 31/5/1999, in conformità alla circolare del CSM 8/4/1999. Tale incarico è stato espletato dal candidato con ottimi risultati: l'accorpamento dei due uffici del Tribunale e della Pretura, che si presentava irto di difficoltà, si è, invece, svolto in maniera ordinata ed efficiente, realizzandosi in tempi brevi e con generale soddisfazione.

Ancora, successivamente, il dott. Terzi è stato Presidente del Tribunale di Verbania dal 12/3/2009 al 11/10/2015, dunque per circa sei anni.

Nello svolgimento dell'incarico direttivo, il dott. Terzi ha ottenuto risultati significativi in ordine alla gestione dei flussi di lavoro e delle risorse e ai tempi di definizione degli affari. Nel settore civile, in particolare, si è registrato un significativo miglioramento degli indici di ricambio e di smaltimento, dal momento che l'ufficio ha raggiunto un indice di ricambio di 1,55 partendo da un indice di 0,93 nell'anno giudiziario 2008/2009 nella materia della cognizione ordinaria, nonché, nella stessa materia, un indice di smaltimento di 0,51; un generalizzato indice di miglioramento anche in tutte le altre materie ed in particolare nelle procedure concorsuali, nelle esecuzioni immobiliari e nelle esecuzioni mobiliari.

Quanto al settore penale (già in precedenza gestito dal dott. Terzi quale Presidente di Sezione), al dibattimento a fine 2008 risultavano 474 processi pendenti e si poneva come obiettivo a fine 2012 al massimo di potere pervenire a 400. Come evidenziato dalla statistica dell'anno 2011/2012, al 30/6/2012 si è pervenuti a 363, superando quindi le previsioni.

Sotto la presidenza del dott. Terzi, ancora, si è operata la ristrutturazione e l'ammodernamento dei locali con rimodulazione di tutta la precedente distribuzione logistica del settore civile e di contatto con l'utenza. Tali innovazioni hanno completamente mutato l'approccio con il Tribunale evitando il disperdersi dell'utenza in tutto il Tribunale.

Inoltre, si sono attivati servizi informativi e gestionali via web, è stato creato il sito internet del Tribunale di Verbania, è stato creato in una prima fase sperimentale il portale del Tribunale per i procedimenti civili.

Successivamente alla conferma per il secondo quadriennio, il dott. Terzi ha proceduto alla piena adozione del SICP e di SIAMM 2 e ha altresì avviato dal 16/9/2014 l'innovativo progetto di vendite immobiliari telematiche, anticipando a livello sperimentale le innovazioni normative dei successivi anni; tutte le vendite immobiliari del Tribunale sono quindi state attuate con modalità di partecipazione esclusivamente telematica e con vendita diacronica.

Conseguentemente, grazie all'opera di informatizzazione del dott. Terzi il Tribunale di Verbania era diventato, nel panorama nazionale, un autentico modello dell'informatizzazione giudiziaria,

divenendo di fatto uno dei maggiori partner del Ministero nel dispiegamento del PCT, nonché, per la sua forza propulsiva verso l'innovazione tecnologica, punto di riferimento anche informativo da parte di altri Uffici.

Inoltre ha curato personalmente le relazioni sindacali nel complesso sufficientemente equilibrate; ha gestito in prima persona i rapporti con il personale cercando di individuare per ciascuno la operatività corrispondente alle proprie capacità ed attitudini; ha curato la gestione dell'ufficio corpi di reato con sistemazione del memoriale; ha mantenuto rapporti ottimali con la Procura della Repubblica; ha predisposto il calendario circondariale su Tribunale, Sezione distaccata e Giudici di Pace, in modo da consentire la migliore gestione delle risorse e la possibilità di presenziare del PM titolare delle indagini.

In tema di sicurezza sul lavoro, infine, il dott. Terzi ha adempiuto ai previsti adempimenti normativi e ha affrontato la maggiore problematica, che è stata fin dall'inizio quella del rispetto della normativa antincendio. Si è al riguardo, di concerto con gli uffici del Comune di Verbania (ente proprietario) e con i Vigili del Fuoco, privilegiata la riorganizzazione della logistica di modo che ai piani superiori gli accessi fossero del tutto limitati e gli afflussi imponenti delle udienze civili e dell'utenza in genere fossero concentrati al piano terreno.

Infine, dal 12/10/2015 ad oggi il dott. Terzi è Presidente del Tribunale di Torino.

Il Consiglio giudiziario di Torino, peraltro, ha espresso, in data 5/11/2019, un parere nettamente favorevole alla conferma del Presidente Terzi nell'incarico direttivo, argomentando dall'attività svolta e dai risultati conseguiti grazie alle capacità organizzative dimostrate dal candidato, particolarmente spiccate nell'individuare i problemi organizzativi e nel predisporre soluzioni efficaci per risolverli, tutte qualità valutate come elevatissime, ribadendo che, per l'informatica giudiziaria, il Presidente Terzi è uno dei massimi esperti a livello nazionale.

Il dott. Terzi, in particolare, ha dimostrato tutte le sue capacità organizzative nella riorganizzazione del Tribunale di Torino, coinvolgendo pienamente sia i colleghi magistrati sia il personale amministrativo, oltreché l'ufficio della Procura della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Nello specifico, quanto al settore civile, nel 2016 il dott. Terzi ha affiancato il Presidente della Sezione fallimentare per aiutarlo nella ristrutturazione informatica della stessa Sezione e quindi si è dedicato con ottimi risultati alla Sezione famiglia che presentava un notevole arretrato. Il Presidente Terzi è riuscito a far scendere la pendenza da 2.500 procedimenti a circa 400, speso assumendo direttamente la direzione della udienza di comparizione, talora con centinaia di coppie, previa

organizzazione di un notevole lavoro preparatorio della stessa udienza. In particolare, è stata informatizzata la cancelleria e convinto l'ufficio del PM a usare la consolle civile per accelerare la definitività dei provvedimenti e trasmetterli così al competente Ufficio di Stato Civile.

Ancora, il dott. Terzi si è preoccupato di potenziare la ricerca telematica dei beni da pignorare al fine di rendere effettiva la fase di accertamento giurisdizionale dei diritti.

Passando al settore penale, che presentava le maggiori criticità, il dott. Terzi, dopo il monitoraggio di tutte le pendenze e il riequilibrio delle risorse umane tra le varie Sezioni, ha proceduto ad istituire nuove Sezioni per i reati da accertare con udienze a citazione diretta, diminuendo le Sezioni (da quattro a tre) che si occupano dei reati provenienti da udienza preliminare. Nello specifico, ha promosso un protocollo per la gestione delle udienze con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nonché l'uso di nuovi strumenti informatici, al posto di quelli obsoleti allora in uso. In particolare, la distribuzione dei procedimenti penali per reati provenienti da udienza preliminare avviene ora per due Sezioni su tre tramite il programma GIADA2 e i processi sono realmente definiti dopo una udienza filtro che consente una più precisa e puntuale calendarizzazione dei medesimi.

Oltre a tutto questo, il dott. Terzi ha realizzato un Ufficio Relazioni con il Pubblico e uno Sportello per il Cittadino, in collaborazione con gli enti locali, che orienta gli utenti verso i servizi offerti all'interno del Palazzo di Giustizia non solo dal Tribunale ma anche dagli altri uffici giudiziari ivi collocati.

Infine, il presidente Terzi si è prodigato per la riuscita del progetto ministeriale relativo agli Uffici di Prossimità già presenti e funzionanti nel circondario del Tribunale di Torino a Moncalieri, a Pinerolo e a Susa.

Nello svolgimento dell'incarico direttivo, il dott. Terzi ha sempre tenuto ottimi rapporti con i dirigenti amministrativi, gli altri magistrati, il personale amministrativo e il Foro.

Inoltre, in qualità di Presidente, ha sempre redatto i progetti tabellari e i programmi organizzativi nei termini stabiliti, progetti che sono sempre stati approvati nelle sedi competenti.

Tutto ciò considerato, il profilo del dott. Onedei deve essere ritenuto prevalente rispetto a quello del dott. Terzi, in quanto caratterizzato da indicatori specifici più conferenti rispetto all'incarico direttivo a concorso.

Il posto oggetto di conferimento è infatti quello di Presidente della Corte di Appello di Milano, vale a dire di un ufficio giudicante di secondo grado. Come già detto, l'art. 20 T.U., nell'enunciare gli indicatori specifici per tale tipologia di incarico, pone sullo stesso piano, come conferma l'art. 30

T.U., l'esperienza di secondo grado e quella direttiva di uffici di primo grado, non imponendo che una delle due sia considerata sempre e necessariamente prevalente sull'altra, ma permettendo una valutazione concreta e globale dei profili e delle specifiche esperienze in comparazione.

Ebbene, tanto chiarito, emerge con evidenza che il solo possesso, da parte del dott. Terzi, di diversi incarichi semidirettivi e direttivi in uffici di primo grado e, in particolare, della presidenza di un grande Tribunale distrettuale come quello di Torino, non possa dirsi indicatore *ex se* prevalente rispetto all'esperienza in secondo grado del dott. Ondei, in particolare in considerazione del fatto che il dott. Terzi non può vantare alcuna esperienza di appello, mentre, al contrario, il dott. Ondei può vantare, oltre all'esperienza in secondo grado, maturata nell'esercizio, come si dirà nel dettaglio, di un incarico semidirettivo corroborato da rilevanti attività organizzative, anche un'esperienza semidirettiva presso uffici di primo grado, essendo stato Presidente di Sezione presso il Tribunale di Brescia.

Pertanto, il dott. Ondei risulta in possesso del rilevante indicatore specifico delle funzioni di appello previsto dall'art. 20 (completato anche dallo svolgimento delle funzioni semidirettive in primo grado), mentre il dott. Terzi risulta totalmente mancante delle esperienze di appello, ad eccezione della trattazione, nel corso della carriera, di processi in qualità di giudice d'appello su sentenze del giudice di pace o, ancora prima, su sentenze del Pretore; esperienze che, tuttavia, all'evidenza, non possono certo dirsi paragonabili a quelle svolte presso una Corte di Appello.

D'altra parte, sebbene l'esperienza di appello non possa dirsi indispensabile per ricoprire l'incarico di Presidente di Corte di Appello, in quanto il T.U. le ricollega speciale rilievo, al pari di quella direttiva di primo grado, non può tuttavia tacersi di come essa si mostri particolarmente pregnante ai fini del presente concorso, atteso che l'esercizio di un incarico direttivo di secondo grado non si sostanzia in attività di carattere organizzativo-gestionale, ma anche in attività giurisdizionali vere e proprie, che vedono il Presidente prendere parte ai Collegi di appello e organizzare l'attività processuale delle Sezioni e dei Consiglieri, e che, dunque, impongono che l'aspirante dirigente possa vantare una certa dimestichezza con i meccanismi tecnico-processuali del giudizio di appello e non solamente capacità organizzative. D'altra parte, è appena il caso di ricordare che il sistema tabellare recentemente riformato da questo Consiglio prevede l'obbligatorietà di una quota parte di lavoro giudiziario da parte dei Presidenti: tutte le suesposte considerazioni conducono, pertanto, a ritenere subvalente un candidato che risulti totalmente sprovvisto dell'esperienza in secondo grado rispetto ad altro che invece abbia maturato una significativa attività in appello.

Deve invero ritenersi che, nell'ambito degli indicatori specifici pariordinati di cui all'art. 20, debba essere particolarmente privilegiata l'esperienza di secondo grado rispetto a quella di direzione di uffici di primo grado, in quanto maggiormente conferente rispetto all'incarico a concorso, che impone necessariamente che l'aspirante dirigente possa vantare capacità non solamente nell'organizzazione giudiziaria, ma anche nell'esercizio delle specifiche funzioni giurisdizionali di cui si occupa l'ufficio di appello. Peraltro, come si vedrà, il profilo del dott. Ondei coniuga l'esperienza specifica in secondo grado con una spiccata attitudine dirigenziale, maturata peraltro proprio presso la Corte di Appello di Milano. Si tratta dunque di esperienza che, come si è già avuto modo di dire in premessa, risulta pienamente parametrata sulle peculiarità dell'ufficio di secondo grado a livello organizzativo.

Sotto questo profilo, dunque, emerge con sicurezza la prevalenza del dott. Ondei, il quale ha maturato sicura esperienza di secondo grado in qualità di Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Milano; esperienza che, peraltro, risulta completata ed avvalorata dalla presenza di ulteriori attività organizzative svolte presso la predetta Corte distrettuale.

Come si è già detto diffusamente, infatti, il dott. Ondei esercita le funzioni giudicanti di secondo grado, quale Presidente della II Sezione penale della Corte di Appello di Milano, dal 4/12/2015, e dunque da circa cinque anni rispetto alla data della vacanza. La predetta Sezione tratta processi riguardanti reati societari, tributari, fallimentari nonché reati contro la P.A., il c.d. "generico" e i giudizi di rinvio dalla Corte di cassazione relativi ai reati di violenza sessuale, atti persecutori ed armi e conta un organico di otto Consiglieri e di due Presidenti.

Già in precedenza, tuttavia, il candidato aveva svolto le funzioni di secondo grado, essendo stato applicato, nel periodo 1989-1997, alla II Sezione penale della Corte di Appello di Brescia quale secondo incarico senza esonero, ed essendo poi stato applicato, nel periodo 1997-1999, alla Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice d'appello, sempre quale secondo incarico senza esonero.

Presso la Corte di Appello di Milano, peraltro, come già ricordato, il candidato è stato altresì Presidente supplente della II Corte di Assise di Appello dal dicembre 2015 al gennaio 2019 ed è attualmente, dal marzo 2017, senza soluzione di continuità fino alla data della vacanza, Presidente Coordinatore dell'intero settore penale della Corte, nonché, dal settembre 2019, Presidente Vicario dell'intera Corte di Appello.

Trattasi di incarichi organizzativi di assoluto rilievo, idonei a far prevalere il dott. Ondei sul dott. Terzi, in quanto hanno permesso al candidato proposto di organizzare non solamente l'attività di

una singola Sezione di Corte di Appello, ma un intero settore della stessa (quello penale), nonché, per circa un anno rispetto alla data della vacanza, l'intero ufficio in qualità di Vicario.

La significatività di queste esperienze emerge dalla valutazione delle deleghe che le hanno accompagnate e dalle attività concretamente svolte dal dott. Ondeì.

Come già ricordato, in particolare, il candidato è dal 8/3/2017 anche Presidente Coordinatore del Settore Penale della Corte di Appello, con l'attribuzione, in particolare, delle seguenti deleghe: assegnazione degli affari penali alle Sezioni secondo i criteri automatici tabellarmente previsti; organizzazione degli affari e dei servizi giudiziari in materia penale, mediante l'analisi dei flussi e delle pendenze e monitoraggio dell'arretrato e dei carichi, anche ai fini perequativi; coordinamento delle attività connesse al settore informatico penale; mantenimento dei rapporti con la Procura Generale, il Consiglio dell'Ordine forense e le Camere Penali per la stesura, l'aggiornamento e la sostituzione di protocolli organizzativi; collaborazione e coordinamento nella formazione del DOG e del progetto tabellare della Corte, confrontandosi con i magistrati collaboratori, la Presidenza ed il Vicario.

Ancora, come detto, con provvedimento del 30/9/2019, il dott. Ondeì è stato nominato Presidente Vicario della Corte di Appello di Milano (fermo restando l'incarico di Presidente Coordinatore del Settore Penale della Corte e le deleghe annesse), con l'attribuzione, in particolare, delle seguenti deleghe: coordinamento ai fini della redazione della relazione per la Cassazione per l'Inaugurazione dell'anno giudiziario; esame dei procedimenti amministrativi e disciplinari relativi ai magistrati togati ed onorari del distretto – Coordinamento e Applicazione Magistrati Onorari (GOT e GOP); tabelle feriali e turni festivi; congedi ordinari dei magistrati della Corte e congedi straordinari dei magistrati di tutto il distretto; astensione dei magistrati della Corte; autorizzazione alla proroga del deposito di sentenze oltre i termini ordinari; Presidenza del Comitato per l'iscrizione all'albo dei CTU (reclami *ex art. 15 disp. att. c.p.c.*). Inoltre, sempre in qualità di Vicario, il dott. Ondeì ha presieduto in diverse occasioni il Consiglio giudiziario, in caso di assenza della Presidente Tavassi.

A fronte di tali esperienze, i pur significativi incarichi direttivi e semidirettivi del dott. Terzi devono dirsi recessivi, in quanto non necessariamente prevalenti rispetto alle esperienze di secondo grado, a norma dell'art. 20 T.U., e in quanto, concretamente, non parimenti pregnanti per il posto a concorso, in quanto relativi, tutti, ad uffici di primo grado.

Né tale conclusione viene inficiata a considerare che il dott. Terzi ricopre dal 2015 l'incarico di Presidente di un grande Tribunale quale quello di Torino e che, in passato, ha già ricoperto altri due incarichi direttivi, in qualità di Presidente del Tribunale di Verbania e, ancora prima, di Consigliere

Pretore dirigente sempre a Verbania, mentre il dott. Ondei ha svolto solamente due incarichi semidirettivi, uno in primo e uno in secondo grado.

Posto che la prevalenza del dott. Ondei si fonda, in primo luogo e in maniera dirimente, sul possesso dell'esperienza di secondo grado, del tutto mancante in capo al dott. Terzi, come si è già detto, occorre cionondimeno comparare anche le esperienze organizzative maturate dai due candidati, premesso che, in ogni caso, quelle del dott. Terzi sono maturate in primo grado.

Quanto alla comparazione tra incarichi direttivi e semidirettivi, va rilevato che, nel presente concorso, non devono essere posti in valutazione incarichi differenti solamente sotto il profilo della diversa ampiezza delle funzioni organizzative (maggiori nei direttivi rispetto ai semidirettivi) ma, in effetti, incarichi diversi già sotto il profilo della tipologia di ufficio cui si riferiscono. Così, agli incarichi direttivi di primo grado del dott. Terzi si contrappone l'incarico semidirettivo di secondo grado del dott. Ondei.

Pertanto, in base a ciò che si è detto sinora, è ben possibile considerare prevalente l'incarico di secondo grado (sia pure solamente semidirettivo, peraltro rafforzato dalle già più volte citate esperienze organizzative) rispetto a quello direttivo di primo grado, in quanto maggiormente specifico per l'incarico a concorso.

A questo riguardo, peraltro, giova ricordare che quando la giurisprudenza amministrativa si è occupata di delineare principi che possano guidare la valutazione comparata degli incarichi direttivi e semidirettivi lo ha sempre fatto con riferimento ad incarichi relativi alla medesima tipologia di ufficio (in genere, Procure della Repubblica o Tribunali), rispetto ai quali l'incertezza riguardava unicamente il maggiore o minore peso del direttivo rispetto al semidirettivo e non già la diversa specificità dell'incarico rispetto alle funzioni a concorso, come invece accade nel caso odierno, che vede contrapporsi incarichi di diversa tipologia perché attinenti a funzioni e uffici diversi (e, segnatamente, di primo grado o di appello).

In ogni caso, anche con riferimento ad uffici della medesima tipologia, la pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che la comparazione non deve essere effettuata in maniera "gerarchica", per cui ad un incarico direttivo deve sempre essere riconosciuto maggiore valore rispetto ad uno semidirettivo, ma bensì in maniera concreta, specifica rispetto ai singoli incarichi rivestiti e in funzione dell'incarico da conferire.

La giurisprudenza amministrativa, sul punto, infatti, ha sufficientemente chiarito che lo svolgimento di pregressi incarichi direttivi o semidirettivi non può assurgere in sé, in senso formale, a criterio preferenziale assoluto e oggettivo, tale da attribuire *sic et simpliciter* la prevalenza di un candidato

svolgente funzioni direttive rispetto ad un altro svolgente funzioni semidirettive; ciò perché, in tal caso, resterebbe precluso l'accesso ad incarichi direttivi a magistrati che non abbiano mai prima svolto quelle funzioni, ponendo in disparte la valorizzazione delle capacità di organizzazione del lavoro e di direzione desumibili comunque dalle funzioni esercitate (per tutte, v. Cons. Stato, Sez. V, 14/5/2020 n. 3047; TAR Lazio, Sez. I, 2/1/2019, n. 3 e, da ultimo, TAR Lazio, Sez. I, 16/12/2020, n. 1866). Il mancato svolgimento di funzioni direttive, infatti, non rappresenta un aspetto dirimente, di fronte al quale possano configurarsi posizioni di primazia degli aspiranti che, al contrario, abbiano ricoperto incarichi di natura dirigenziale, in quanto una conclusione di questo tipo imporrebbe che l'accesso a un ufficio direttivo, nelle procedure ove sia presente almeno un titolare di incarico di analoga natura, sia riservato solamente al candidato che già tale posizione riveste, quasi si trattasse di una sorta di mobilità orizzontale (in questi termini: Cons. Stato, Sez. IV, 11/2/2016, n. 607).

Ciò, tuttavia, come è stato osservato anche assai recentemente dal giudice amministrativo, non significa che, nel silenzio del Testo Unico sul punto, non resti immanente – e da apprezzare – una differenza in punto di merito e di attitudini tra gli incarichi direttivi e quelli semidirettivi, perché un'assoluta omologazione di funzioni così intrinsecamente diverse può portare ad irrazionalità che invalidano la delibera giacché l'avvenuto esercizio, nella pienezza della qualifica, delle funzioni direttive, stante l'oggettiva maggior ampiezza, rilevanza e responsabilità rispetto a quelle semidirettive, non può ragionevolmente risultare tout court ininfluenza e privo di specifico apprezzamento (cfr. Cons. Stato n. 271/2018; n. 4042/2018; n. 191/2019), ma che si tratta di circostanze che devono essere valutate nel caso concreto, tenuto conto delle esigenze funzionali dell'Ufficio oggetto della procedura concorsuale (cfr. Cons. Stato n. 5492/2019, n. 375/2020).

In particolare, quindi, come ribadito dal Consiglio di Stato da ultimo con le sentenze n. 3712 e 3713 del 15/4/2021, la preferenza accordata al candidato che ha svolto solo funzioni semidirettive rispetto a quello che ha svolto funzioni direttive, richiede una particolare motivazione *“al fine di rendere manifesto e giustificante il percorso logico-giuridico che in concreto ha coerentemente condotto a privilegiare, con effetti determinanti, sul possesso delle attitudini insite nell'avvenuto svolgimento di funzioni direttive omologhe all'ufficio ad quem [...] attitudini manifestate altrimenti. E soprattutto [...] come una mancanza di caratterizzazione di pari livello di responsabilità possa comunque aver prevalso nella comparazione dei profili complessivi dei due candidati, composte per legge da attitudini, merito e, quindi, anzianità”*; sicché *“il C.S.M. non può esimersi dall'esternare puntualmente, pur nella valutazione globale, le consistenti ragioni, basate sui fatti*

che hanno caratterizzato l'attività degli interessati, che portano ad accordare prevalenza a chi può vantare solo funzioni di livello inferiore e a pretermettere la diversa e superiore, e di consolidato periodo, esperienza altrui in qualifica superiore”.

Ciò, evidentemente, varrà a maggior ragione in un caso come quello occupa, nel quale alla diversa natura – direttiva o semidirettiva – dell'incarico si accompagna anche una diversa caratterizzazione funzionale dello stesso, in grado di rendere agevolmente prevalente quello più specifico in relazione all'incarico a concorso. Come già ampiamente evidenziato, nel caso concreto l'incarico semidirettivo del dott. Ondei è stato accompagnato da deleghe organizzative di assoluta ampiezza e rilevanza esterna, come tali assimilabili all'esercizio di veri e propri poteri direttivi. Inoltre, nella valutazione comparativa degli incarichi dirigenziali posseduti, non si può non tenere conto anche delle dimensioni dell'ufficio e del contesto nel quale quest'ultimo è collocato.

La più recente giurisprudenza amministrativa, infatti, anche sotto questo profilo, ha chiarito che, nella valutazione comparativa, vi è necessità di una “contestualizzazione” dell'incarico da conferire, da intendere in senso stretto come operazione finalizzata a rapportare un dato generico ad un contesto specifico e quindi il posto da conferire alla configurazione dello specifico ufficio giudiziario dove è collocato, alla luce dei compiti che il magistrato dovrà adeguatamente svolgere nell'esercizio dell'ufficio (ciò nel senso della valutazione della miglior concreta attitudine allo svolgimento della funzione in un ufficio dalle caratteristiche dimensionali e funzionali proprie di quello cui appartiene il posto messo a concorso: v. Cons. Stato n. 310/2021).

Tale principio fa sì che le differenze qualitative tra incarico direttivo e semidirettivo non escludono che questo secondo incarico possa risultare maggiormente “specializzante”. In questa prospettiva, rileva anche il numero dei magistrati “diretti” o “coordinati”, trattandosi di un dato idoneo a segnalare l'entità dello sforzo organizzativo in concreto profuso dal candidato (in questi termini, v., da ultimo, TAR Lazio, Sez. I, n. 2696/2021).

Alla luce, dunque, di tutti questi principi – che la giurisprudenza amministrativa ha nel tempo ricavato dalle disposizioni del Testo Unico, chiaramente improntato ad ottenere la più concreta ed effettiva valutazione possibile, rifuggendo da preclusioni o automatismi di sorta – il giudizio di prevalenza del dott. Ondei risulta ulteriormente confermato. Ciò in quanto svolge ormai dal 2015 un incarico semidirettivo quale Presidente di Sezione presso una grande Corte di Appello metropolitana, incarico corroborato dalla presenza delle già ricordate attività di Presidente Coordinatore del settore penale e di Presidente Vicario della Corte, attività che gli hanno attribuito anche poteri di rappresentanza esterna dell'intero ufficio.

Si tratta all'evidenza di esperienze che rendono il profilo del dott. Ondei particolarmente idoneo a ricoprire l'incarico a concorso, in quanto maturate in secondo grado, in un ufficio grande e complesso, e accompagnate da deleghe organizzative rilevanti, che hanno concesso al candidato di confrontarsi con l'organizzazione non solamente di una Sezione, ma di un intero settore e finanche di tutta la Corte. Deve essere ulteriormente notato, infatti, che il settore penale della Corte milanese conta un organico di ben cinquantotto Consiglieri e di dodici Presidenti di Sezione e che l'intera Corte ha un organico di oltre cento giudici e di ventidue Presidenti di Sezione.

Pertanto, si tratta di attività che, complessivamente, può dirsi parificata a quella dirigenziale del dott. Terzi, in quanto avvalorata da attività organizzative che dimostrano non solamente la conoscenza del processo di secondo grado ma anche quella degli aspetti gestionali complessivi di un ufficio di secondo grado. Trattasi di attitudine dirigenziale del tutto assimilabile a quella maturata dal dott. Terzi nello svolgimento degli incarichi direttivi in primo grado, con la decisiva differenza di essersi sviluppata in un grande ufficio di secondo grado, risultando, quindi, complessivamente prevalente per l'incarico a concorso.

Al confronto, gli incarichi dirigenziali del dott. Terzi sono dunque recessivi, in quanto meno specifici per il posto a concorso. Premesso che nessuno di loro si è svolto in secondo grado, occorre infatti sottolineare che gli incarichi più risalenti non possono dirsi in nessun modo prevalenti su quelli del dott. Ondei, in quanto relativi ad uffici assai piccoli, come la Pretura e poi il Tribunale di Verbania, rispetto ai quali i due incarichi semidirettivi del candidato proposto (la presidenza di una Sezione del Tribunale di Brescia e poi della Corte di Appello di Milano) possono dirsi, se non prevalenti, quanto meno equivalenti, sotto il profilo organizzativo. Basti infatti considerare che il Tribunale di Verbania vanta un organico di appena dodici giudici, oltre ad un Presidente di Sezione e al Presidente del Tribunale. Al confronto, la Sezione presieduta dal dott. Ondei presso il Tribunale di Brescia contava un organico di sette giudici e quella presieduta attualmente presso la Corte di Appello prevede un organico di otto Consiglieri.

Si tratta, quindi, sotto il profilo dimensionale, di incarichi assimilabili a quelli verbanesi del dott. Terzi.

Occorre, in ultimo, affermare la prevalenza dell'esperienza di secondo grado del dott. Ondei anche rispetto alla presidenza del Tribunale di Torino (sebbene si tratti di incarico svolto presso un grande ufficio distrettuale), in quanto, come già detto, non vi sono preclusioni a ritenere prevalente anche un incarico semidirettivo laddove funzionalmente più specifico rispetto al posto a concorso, come appunto accade in questo caso, dal momento che il dott. Ondei ha maturato il proprio incarico

semidirettivo nelle funzioni di appello e lo ha ulteriormente avvalorato con le predette attività organizzative, che lo hanno portato a confrontarsi con l'organizzazione ad ampio raggio dell'intera Corte di Appello.

Tali attività organizzative, come detto, dimostrano non solamente la conoscenza, da parte del dott. Ondei, del processo di secondo grado ma anche quella degli aspetti gestionali complessivi di un ufficio di secondo grado, in maniera sostanzialmente assimilabile all'esperienza di direzione di interi uffici del dott. Terzi.

Peraltro, già in diverse occasioni questo Consiglio ha nominato ad incarichi dirigenziali d'appello candidati il cui profilo era caratterizzato dalle esperienze di appello (o di legittimità, da considerarsi totalmente equiparate a quelle di secondo grado ai fini che occupano) ma non da quelle direttive o semidirettive, preferendoli rispetto a candidati con maggiore esperienza dirigenziale ma totalmente sprovvisti dell'indicatore delle esperienze di secondo grado.

In particolare, ciò è accaduto in occasione della nomina a Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Torino del dott. Alfredo Grosso (delibera di Plenum del 17 luglio 2019) e della nomina a Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Torino della dott.ssa Alessandra Bassi (delibera di Plenum del 10 marzo 2021). In entrambi i casi, infatti, il Plenum ha ritenuto che, nella valutazione comparativa complessiva ed integrata di tutti gli indicatori, la completa assenza, nel profilo di un candidato, di qualsiasi esperienza di secondo grado o di legittimità, fosse idonea a giustificare la soccombenza anche laddove potesse vantare una pregressa esperienza dirigenziale in primo grado.

Al riguardo, il Plenum – con argomentazione che qui si condivide integralmente – ha evidenziato come la specificità delle funzioni di secondo grado o di legittimità sia tale da riservare particolare importanza a questo indicatore, che si apprezza particolarmente in relazione all'incarico per cui è concorso; incarico che presuppone quella necessaria autorevolezza nell'esercizio delle funzioni che si presiedono, data dal loro pieno dominio, acquisito attraverso l'esperienza di secondo grado o di legittimità. Infatti, tenendo presente che la finalità del giudizio comparativo è quella di individuare il candidato più idoneo avuto riguardo alle esigenze funzioni dell'Ufficio da ricoprire (art. 25 TU), la soddisfazione di queste esigenze non può prescindere dalla piena conoscenza, e quindi dal dominio, delle funzioni che si andranno ad esercitare, che difetta totalmente al dott. Terzi, che pure può vantare una più significativa esperienza dirigenziale.

Né, in senso inverso, può qui essere invocato altro precedente di questo Consiglio che, apparentemente, avrebbe deciso in senso contrario rispetto ai principi appena richiamati. Si tratta

della nomina a Presidente della Corte di Appello di Brescia del dott. Claudio Castelli (delibera di Plenum del 24 febbraio 2016), il quale era sprovvisto di esperienza in secondo grado ma poteva vantare un incarico semidirettivo in primo grado. Ebbene, in quel caso, il Consiglio aveva valorizzato non già la prevalenza dell'incarico semidirettivo sull'esperienza di secondo grado (entrambi indicatori specifici) bensì gli eccezionali indicatori generali di cui il dott. Castelli era in possesso, quali, in particolare, l'essere stato membro del Consiglio superiore della magistratura nonché Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della giustizia, incarico, quest'ultimo, che comporta, *ex art. 16, c. 3, lett. b)*, d.lgs. n. 300/1999, la direzione di tutte le funzioni ministeriali relative all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; alla gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informativi necessari; alle attività relative alle competenze del Ministro in ordine ai magistrati e allo studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza. Si tratta, dunque, di un giudizio di eccezionalità espresso con riguardo ad esperienze ordinarie e fuori ruolo che esula del tutto da caso in esame.

La prevalenza del dott. Ondei, in conclusione, si fonda sulla maggiore specificità ed idoneità della sua attività in una grande Corte di Appello rispetto al posto messo a concorso, considerato che le pur validissime esperienze del dott. Terzi non hanno mai riguardato uffici di secondo grado.

In ultimo, il giudizio di prevalenza sin qui espresso non muta nemmeno a considerare gli indicatori generali. Sotto questo profilo, infatti, occorre ricordare che il dott. Ondei, oltre all'esperienza semidirettiva nel lavoro giudiziario nonché quella formative, scientifiche e accademiche, ha maturato significative esperienze informatiche (essendo stato referente per l'informatica e avendo curato ampiamente la digitalizzazione degli uffici ove ha prestato servizio) e soprattutto ordinarie. Quanto a queste ultime, nello specifico, il dott. Ondei, nei bienni 2001/2003 e 2003/2005, è stato membro effettivo del Consiglio giudiziario di Brescia e, inoltre, è importante sottolineare che, quale Presidente Vicario della Corte di Appello di Milano, in virtù di apposita delega, dal 2018 ha presieduto in più occasioni il Consiglio giudiziario e la Commissione permanente di manutenzione, prendendo cognizione e studiando problematiche ordinarie, tabellari e di gestione dei beni dell'amministrazione. Emerge inoltre che il candidato, sempre presso la Corte di Appello di Milano, ha collaborato alla stesura delle tabelle per il settore penale per il triennio 2017/2019.

Al confronto, il dott. Terzi ha maturato esperienze sicuramente significative, in particolare nello svolgimento delle funzioni dirigenziali. Nello specifico, infatti, presso il Tribunale di Torino, oltre

ad avere sempre tenuto un rapporto ottimale con tutti i soggetti coinvolti nell'amministrazione della giustizia, ha realizzato l'URP nei locali già occupati dall'UNEP, in tal modo creando un punto di riferimento informativo non solo per il Tribunale ma anche per gli altri uffici giudiziari con sede nel Palazzo di Giustizia di Torino (Corte d'Appello, Procura Generale e Procura della Repubblica) e ha inoltre promosso l'istituzione degli uffici di prossimità all'interno del circondario del Tribunale di Torino.

Anche nei periodi di attività professionale nei quali non ha esercitato funzioni direttive e semidirettive, peraltro, il dott. Terzi ha sempre attivamente collaborato nella gestione dell'Ufficio, promuovendo e dispiegando presso il Tribunale di Verbania l'adozione di modulistica standard e organizzando, su delega del Presidente del Tribunale, la Sezione stralcio dei processi civili, che risulta avere esaurito un arretrato di circa 2.000 processi in meno di due anni. Ancora, è sempre stato un punto di riferimento tra i colleghi per la sua ampia esperienza informatica, che ha condotto alla completa telematizzazione del settore civile del Tribunale di Verbania, come già ricordato.

Ha collaborato altresì con il Ministero della giustizia, in particolare con il DGSIA, per la nomina a componente gruppo di lavoro consolle del magistrato, nomina a componente del gruppo di lavoro consolle fallimentare, nomina a componente del gruppo di lavoro consolle volontaria.

Sotto il profilo ordinamentale, è stato membro del Consiglio giudiziario nel periodo 1999-2001.

Pur trattandosi di esperienze sicuramente rilevanti, il profilo del dott. Ondei deve essere considerato prevalente, in particolare sotto il profilo ordinamentale, il quale assume una significativa pregnanza per il conferimento dell'incarico a concorso. Il Presidente della Corte di Appello, infatti, è anche il Presidente di diritto del Consiglio giudiziario, di talché una valida e prolungata attività ordinamentale risulta senz'altro di grande rilevanza per lo svolgimento dell'incarico. Al riguardo, il dott. Terzi è stato membro del Consiglio giudiziario per una sola volta, in tempi assai risalenti, e, pur avendo maturato un'esperienza tabellare senza dubbio notevole nel ricoprimento dei vari incarichi direttivi, non si è mai confrontato con le specificità dell'organizzazione di un ufficio di secondo grado. Al confronto, il dott. Ondei non soltanto è stato membro del Consiglio giudiziario per due volte, ma ha, di fatto, più volte concretamente svolto le funzioni di Presidente del Consiglio giudiziario medesimo (in qualità di Presidente Vicario delegato), vale a dire le medesime funzioni che caratterizzano in maniera significativa l'incarico direttivo di secondo grado a concorso.

In conclusione, quindi, la valutazione complessiva degli indicatori generali e specifici conduce a ritenere sicuramente prevalente il profilo del dott. Ondei su quello del dott. Terzi.

Recessivo è poi il profilo del dott. Vittorio Masia.

Il dott. Masia è stato, dal 20/9/1982 al 19/2/1987, Pretore presso la Pretura Mandamentale di Clusone (Bergamo). In tale periodo è anche ripetutamente applicato alla Pretura Mandamentale di Lovere (Bergamo).

Successivamente, dal 20/2/1987 al 28/1/1998, è stato Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Bergamo, ove si è occupato del diritto penale dell'economia sul versante dei reati tributari e dei reati contro la P.A. È altresì stato applicato alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Brescia per la trattazione di alcuni procedimenti.

Successivamente, è stato dal 29/1/1998 al 28/2/2009 giudice dibattimentale presso il Tribunale di Bergamo, ove è stato assegnato alla I Sezione penale, di cui è stato Presidente f.f. dal 2/6/1999 al settembre 2000.

Presso il Tribunale di Bergamo ha inoltre ricoperto – fino al 28/2/2009 – le funzioni di Presidente del Collegio penale e di Presidente supplente della Corte d'Assise.

Quindi, dal 2/3/2009 al 16/10/2011, è stato GIP-GUP presso il Tribunale di Bergamo, svolgendo, nel corso del 2009, anche le funzioni di coordinatore della Sezione GIP-GUP.

Successivamente, dal 17/10/2011 al 26/4/2016, è stato Presidente della I Sezione penale presso il Tribunale di Brescia, nonché Presidente della I Corte di Assise nello stesso Tribunale.

Infine, dal 27/04/2016 ad oggi è Presidente del Tribunale di Brescia.

Quanto agli indicatori specifici di cui all'art. 20, il dott. Masia non ha mai svolto le funzioni di appello. Ha ricoperto due incarichi dirigenziali in primo grado, essendo stato Presidente di Sezione del Tribunale di Brescia dal 17/10/2011 e quindi Presidente del Tribunale di Brescia dal 27/4/2016 ad oggi.

Nello svolgimento dell'incarico direttivo il dott. Masia ha mostrato una costante attenzione all'andamento generale dell'ufficio, alla gestione delle cancellerie e alla migliore organizzazione e distribuzione in particolare del personale, chiedendo il ricorso ad applicazioni e rimodulando l'organizzazione a seconda delle risorse disponibili e riuscendo ad ottenere ottimi risultati, soprattutto tenendo conto del sottodimensionamento degli organici di personale e magistrati di cui soffre il Tribunale di Brescia e della cronica scopertura di organico.

Nello specifico, nelle funzioni direttive, il dott. Masia ha redatto i programmi di gestione *ex art. 37* per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020; il progetto tabellare 2017/2019; le variazioni tabellari per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, prodromiche o attuative delle nuove tabelle; la completa

normalizzazione alle prescrizioni ispettive a seguito della Ispezione ordinaria presso il Tribunale di Brescia svoltasi nel periodo 22 maggio - 19 giugno 2018.

Il dott. Masia ha sempre promosso il costante dialogo con i Presidenti di Sezione, con i magistrati e con la dirigente amministrativa, onde risolvere *ex ante* eventuali contrasti e contrapposizioni.

Degna di nota è stata anche l'organizzazione e la gestione degli uffici del giudice di pace di Brescia e Chiari, ereditati durante l'incarico e ristrutturati anche in riferimento alle tabelle.

Grande attenzione è stata data alle *best practices* e ai progetti di innovazione. È stato realizzato in più Sezioni del Tribunale l'ufficio per il processo, è stato implementato il processo civile telematico, con un costante aumento degli atti depositati telematicamente.

Sono stati stipulati moltissimi protocolli con l'Ordine degli avvocati, l'Università, il Comune e altri enti, intrattenendo relazioni esterne con gli interlocutori istituzionali, i rappresentanti di enti pubblici e gli ordini forensi.

Nello specifico, il Presidente Masia ha intrattenuto relazioni esterne con tutti gli interlocutori istituzionali, con i rappresentanti di enti pubblici (territoriali e non), con gli Ordini forensi (significativo è il riconoscimento dell'ottimo stato di detti rapporti in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020), con gli Ordini professionali in genere, con il mondo delle associazioni e del terzo settore. Il tutto, nella prospettiva di assicurare all'ufficio giudiziario bresciano non solo risorse aggiuntive ma anche attenzione sulle questioni di comune interesse territoriale, come nel caso degli "sportelli di prossimità" e dei professionisti delegati alle vendite, nell'ambito delle esecuzioni immobiliari, settore, quest'ultimo, che è stato oggetto di ampi e condivisi interventi organizzativi.

Il profilo del dott. Ondei deve essere considerato prevalente rispetto a quello del dott. Masia, in quanto caratterizzato da indicatori specifici più conferenti rispetto all'incarico direttivo a concorso.

Il posto oggetto di conferimento è infatti quello di Presidente della Corte di Appello di Milano, vale a dire di un ufficio giudicante di secondo grado. Come già detto, l'art. 20 T.U., nell'enunciare gli indicatori specifici per tale tipologia di incarico, pone sullo stesso piano, come conferma l'art. 30 T.U., l'esperienza di secondo grado e quella direttiva di uffici di primo grado, non imponendo che una delle due sia considerata sempre e necessariamente prevalente sull'altra, ma permettendo una valutazione concreta e globale dei profili e delle specifiche esperienze in comparazione.

Ebbene, tanto chiarito, emerge con chiarezza la prevalenza del dott. Ondei, considerando nel complesso le attività e i risultati ottenuti nell'esercizio delle funzioni di secondo grado e semidirettive.

Come già più volte ricordato, infatti, il dott. Ondei risulta in possesso del significativo indicatore specifico dell'esperienza in secondo grado previsto dall'art. 20, al quale, inoltre, può aggiungere anche una significativa esperienza semidirettiva in primo grado, avendo presieduto una Sezione del Tribunale di Brescia.

Emerge dunque con sicurezza la prevalenza del dott. Ondei, il quale ha maturato significativa esperienza in qualità di Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Milano; esperienza che, peraltro, risulta completata ed avvalorata dalla presenza di ulteriori attività organizzative svolte presso la predetta Corte distrettuale.

Come si è già detto diffusamente, infatti, il dott. Ondei esercita le funzioni giudicanti di secondo grado, quale Presidente della II Sezione penale della Corte di Appello di Milano, dal 4/12/2015. Il Consiglio giudiziario, in data 11/2/2021, ha peraltro espresso parere ampiamente favorevole alla conferma nel posto semidirettivo per il secondo quadriennio. La predetta Sezione tratta processi riguardanti reati societari, tributari, fallimentari nonché reati contro la P.A., il c.d. "generico" e i giudizi di rinvio dalla Corte di cassazione relativi ai reati di violenza sessuale, atti persecutori ed armi e conta un organico di otto Consiglieri e di due Presidenti.

Già in precedenza, tuttavia, il candidato aveva svolto le funzioni di secondo grado, essendo stato applicato, nel periodo 1989-1997, alla II Sezione penale della Corte di Appello di Brescia quale secondo incarico senza esonero, ed essendo poi stato applicato, nel periodo 1997-1999, alla Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice d'appello, sempre quale secondo incarico senza esonero.

Presso la Corte di Appello di Milano, peraltro, come già ricordato, il candidato è stato altresì Presidente supplente della II Corte di Assise di Appello dal dicembre 2015 al gennaio 2019 ed è attualmente, dal marzo 2017, senza soluzione di continuità fino alla data della vacanza, Presidente Coordinatore dell'intero settore penale della Corte, nonché, dal settembre 2019, Presidente Vicario dell'intera Corte di Appello.

La significatività di queste esperienze emerge dalla valutazione delle deleghe che le hanno accompagnate e dalle attività concretamente svolte dal dott. Ondei.

Come già ricordato, in particolare, il candidato è dal 8/3/2017 anche Presidente Coordinatore del Settore Penale della Corte di Appello, con l'attribuzione, in particolare, delle seguenti deleghe: assegnazione degli affari penali alle Sezioni secondo i criteri automatici tabellarmente previsti; organizzazione degli affari e dei servizi giudiziari in materia penale, mediante l'analisi dei flussi e delle pendenze e monitoraggio dell'arretrato e dei carichi, anche ai fini perequativi; coordinamento

delle attività connesse al settore informatico penale; mantenimento dei rapporti con la Procura Generale, il Consiglio dell'Ordine forense e le Camere Penali per la stesura, l'aggiornamento e la sostituzione di protocolli organizzativi; collaborazione e coordinamento nella formazione del DOG e del progetto tabellare della Corte, confrontandosi con i magistrati collaboratori, la Presidenza ed il Vicario.

Ancora, come detto, con provvedimento del 30/9/2019, il dott. Ondei è stato nominato Presidente Vicario della Corte di Appello di Milano (fermo restando l'incarico di Presidente Coordinatore del Settore Penale della Corte e le deleghe annesse), con l'attribuzione, in particolare, delle seguenti deleghe: coordinamento ai fini della redazione della relazione per la Cassazione per l'Inaugurazione dell'anno giudiziario; esame dei procedimenti amministrativi e disciplinari relativi ai magistrati togati ed onorari del distretto – Coordinamento e Applicazione Magistrati Onorari (GOT e GOP); tabelle feriali e turni festivi; congedi ordinari dei magistrati della Corte e congedi straordinari dei magistrati di tutto il distretto; astensione dei magistrati della Corte; autorizzazione alla proroga del deposito di sentenze oltre i termini ordinari; Presidenza del Comitato per l'iscrizione all'albo dei CTU (reclami *ex art. 15 disp. att. c.p.c.*). In qualità di Vicario, peraltro, è il dott. Ondei a reggere la Corte di Appello di Milano dalla data della vacanza. Inoltre, sempre in qualità di Vicario, il dott. Ondei ha presieduto in diverse occasioni il Consiglio giudiziario, in caso di assenza della Presidente Tavassi.

A fronte di tali esperienze, il profilo complessivo del dott. Masia deve dirsi recessivo. Egli, infatti, risulta totalmente mancante delle esperienze di secondo grado, risultando subvalente in relazione all'incarico a concorso.

Né tale conclusione viene inficiata a considerare che il dott. Masia, oltre ad avere ricoperto, per circa cinque anni, un incarico semidirettivo come Presidente di Sezione del Tribunale di Brescia, ricopre dal 2016 anche l'incarico di Presidente del Tribunale di Brescia, mentre il dott. Ondei ha svolto solamente due incarichi semidirettivi, uno in primo e uno in secondo grado.

Posto che la prevalenza del dott. Ondei si fonda, in primo luogo e in maniera dirimente, sul possesso dell'esperienza di secondo grado, del tutto mancante in capo al dott. Masia, come si è già detto, occorre cionondimeno comparare anche le esperienze organizzative maturate dai due candidati, premesso che, in ogni caso, quelle del dott. Masia sono maturate in primo grado.

Quanto alla comparazione tra incarichi direttivi e semidirettivi, va rilevato che, nel presente concorso, non devono essere posti in valutazione incarichi differenti solamente sotto il profilo della diversa ampiezza delle funzioni organizzative (maggiori nei direttivi rispetto ai semidirettivi) ma, in

effetti, incarichi diversi già sotto il profilo della tipologia di ufficio cui si riferiscono. Così, all'incarico direttivo di primo grado del dott. Masia si contrappone l'incarico semidirettivo di secondo grado del dott. Ondei.

Pertanto, in base a ciò che si è detto sinora, è ben possibile considerare prevalente l'incarico di secondo grado (sia pure solamente semidirettivo, peraltro rafforzato dalle già più volte citate esperienze organizzative) rispetto a quello direttivo di primo grado, in quanto maggiormente specifico per l'incarico a concorso.

A questo riguardo, peraltro, giova ricordare che quando la giurisprudenza amministrativa si è occupata di delineare principi che possano guidare la valutazione comparata degli incarichi direttivi e semidirettivi lo ha sempre fatto con riferimento ad incarichi relativi alla medesima tipologia di ufficio (in genere, Procure della Repubblica o Tribunali), rispetto ai quali l'incertezza riguardava unicamente il maggiore o minore peso del direttivo rispetto al semidirettivo e non già la diversa specificità dell'incarico rispetto alle funzioni a concorso, come invece accade nel caso odierno, che vede contrapporsi incarichi di diversa tipologia (come detto, direttivo in primo grado e semidirettivo in secondo grado).

In ogni caso, anche con riferimento ad uffici della medesima tipologia, la pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che la comparazione non deve essere effettuata in maniera "gerarchica", per cui ad un incarico direttivo deve sempre essere riconosciuto maggiore valore rispetto ad uno semidirettivo, ma bensì in maniera concreta, specifica rispetto ai singoli incarichi rivestiti e in funzione dell'incarico da conferire.

La giurisprudenza amministrativa, sul punto, infatti, ha sufficientemente chiarito che lo svolgimento di pregressi incarichi direttivi o semidirettivi non può assurgere in sé, in senso formale, a criterio preferenziale assoluto e oggettivo, tale da attribuire *sic et simpliciter* la prevalenza di un candidato svolgente funzioni direttive rispetto ad un altro svolgente funzioni semidirettive; ciò perché, in tal caso, resterebbe precluso l'accesso ad incarichi direttivi a magistrati che non abbiano mai prima svolto quelle funzioni, ponendo in disparte la valorizzazione delle capacità di organizzazione del lavoro e di direzione desumibili comunque dalle funzioni esercitate (per tutte, v. Cons. Stato, Sez. V, 14/5/2020 n. 3047; TAR Lazio, Sez. I, 2/1/2019, n. 3 e, da ultimo, TAR Lazio, Sez. I, 16/12/2020, n. 1866). Il mancato svolgimento di funzioni direttive, infatti, non rappresenta un aspetto dirimente, di fronte al quale possano configurarsi posizioni di primazia degli aspiranti che, al contrario, abbiano ricoperto incarichi di natura dirigenziale, in quanto una conclusione di questo tipo imporrebbe che l'accesso a un ufficio direttivo, nelle procedure ove sia presente almeno un

titolare di incarico di analoga natura, sia riservato solamente al candidato che già tale posizione riveste, quasi si trattasse di una sorta di mobilità orizzontale (in questi termini: Cons. Stato, Sez. IV, 11/2/2016, n. 607).

Ciò, tuttavia, come è stato osservato anche assai recentemente dal giudice amministrativo, non significa che, nel silenzio del Testo Unico sul punto, non resti immanente – e da apprezzare – una differenza in punto di merito e di attitudini tra gli incarichi direttivi e quelli semidirettivi, perché un'assoluta omologazione di funzioni così intrinsecamente diverse può portare ad irrazionalità che invalidano la delibera giacché l'avvenuto esercizio, nella pienezza della qualifica, delle funzioni direttive, stante l'oggettiva maggior ampiezza, rilevanza e responsabilità rispetto a quelle semidirettive, non può ragionevolmente risultare tout court ininfluyente e privo di specifico apprezzamento (cfr. Cons. Stato n. 271/2018; n. 4042/2018; n. 191/2019), ma che si tratta di circostanze che devono essere valutate nel caso concreto, tenuto conto delle esigenze funzionali dell'Ufficio oggetto della procedura concorsuale (cfr. Cons. Stato n. 5492/2019, n. 375/2020).

In particolare, quindi, come ribadito dal Consiglio di Stato da ultimo con le sentenze n. 3712 e 3713 del 15/4/2021, la preferenza accordata al candidato che ha svolto solo funzioni semidirettive rispetto a quello che ha svolto funzioni direttive, richiede una particolare motivazione *“al fine di rendere manifesto e giustificante il percorso logico-giuridico che in concreto ha coerentemente condotto a privilegiare, con effetti determinanti, sul possesso delle attitudini insite nell'avvenuto svolgimento di funzioni direttive omologhe all'ufficio ad quem [...] attitudini manifestate altrimenti. E soprattutto [...] come una mancanza di caratterizzazione di pari livello di responsabilità possa comunque aver prevalso nella comparazione dei profili complessivi dei due candidati, composte per legge da attitudini, merito e, quindi, anzianità”*; sicché *“il C.S.M. non può esimersi dall'esternare puntualmente, pur nella valutazione globale, le consistenti ragioni, basate sui fatti che hanno caratterizzato l'attività degli interessati, che portano ad accordare prevalenza a chi può vantare solo funzioni di livello inferiore e a pretermettere la diversa e superiore, e di consolidato periodo, esperienza altrui in qualifica superiore”*.

Ciò, evidentemente, varrà a maggior ragione in un caso come quello occupa, nel quale alla diversa natura – direttiva o semidirettiva – dell'incarico si accompagna anche una diversa caratterizzazione funzionale dello stesso, in grado di rendere agevolmente prevalente quello più specifico in relazione all'incarico a concorso, sebbene meno ampio sotto il profilo dirigenziale.

In tale valutazione comparativa degli incarichi dirigenziali posseduti, peraltro, non si può non tenere conto anche delle dimensioni dell'ufficio e del contesto nel quale quest'ultimo è collocato.

La più recente giurisprudenza amministrativa, infatti, anche sotto questo profilo, ha chiarito che, nella valutazione comparativa, vi è necessità di una “contestualizzazione” dell’incarico da conferire, da intendere in senso stretto come operazione finalizzata a rapportare un dato generico ad un contesto specifico e quindi il posto da conferire alla configurazione dello specifico ufficio giudiziario dove è collocato, alla luce dei compiti che il magistrato dovrà adeguatamente svolgere nell’esercizio dell’ufficio (ciò nel senso della valutazione della miglior concreta attitudine allo svolgimento della funzione in un ufficio dalle caratteristiche dimensionali e funzionali proprie di quello cui appartiene il posto messo a concorso: v. Cons. Stato n. 310/2021).

Tale principio fa sì che le differenze qualitative tra incarico direttivo e semidirettivo non escludono che questo secondo incarico possa risultare maggiormente “specializzante”. In questa prospettiva, rileva anche il numero dei magistrati “diretti” o “coordinati”, trattandosi di un dato idoneo a segnalare l’entità dello sforzo organizzativo in concreto profuso dal candidato (in questi termini, v., da ultimo, TAR Lazio, Sez. I, n. 2696/2021).

Alla luce, dunque, di tutti questi principi – che la giurisprudenza amministrativa ha nel tempo ricavato dalle disposizioni del Testo Unico, chiaramente improntato ad ottenere la più concreta ed effettiva valutazione possibile, rifuggendo da preclusioni o automatismi di sorta – il giudizio di prevalenza del dott. Ondei risulta ulteriormente confermato. Ciò in quanto svolge ormai dal 2015 un incarico semidirettivo quale Presidente di Sezione presso una grande Corte di Appello metropolitana, incarico corroborato dalla presenza delle già ricordate attività di Presidente Coordinatore del settore penale e di Presidente Vicario della Corte, attività che gli hanno attribuito anche poteri di rappresentanza esterna dell’intero ufficio.

Si tratta all’evidenza di esperienze che rendono il profilo del dott. Ondei particolarmente idoneo a ricoprire l’incarico a concorso, in quanto maturate in secondo grado, in un ufficio grande e complesso, e accompagnate da deleghe organizzative rilevanti, che hanno concesso al candidato di confrontarsi con l’organizzazione non solamente di una Sezione, ma di un intero settore e finanche di tutta la Corte.

Deve essere ulteriormente notato, infatti, che il settore penale della Corte milanese conta un organico di ben cinquantotto Consiglieri e di dodici Presidenti di Sezione e che l’intera Corte ha un organico di oltre cento giudici e di ventidue Presidenti di Sezione.

Pertanto, si tratta di attività che, complessivamente, può dirsi parificata a quella dirigenziale del dott. Masia, in quanto avvalorata da attività organizzative che dimostrano non solamente la conoscenza del processo di secondo grado ma anche quella degli aspetti gestionali complessivi di

un ufficio di secondo grado. Trattasi di attitudine dirigenziale del tutto assimilabile a quella maturata dal dott. Masia nello svolgimento dell'incarico direttivo in primo grado, con la decisiva differenza di essersi sviluppata in un grande ufficio di secondo grado, risultando, quindi, complessivamente prevalente per l'incarico a concorso.

Al confronto, gli incarichi dirigenziali del dott. Masia sono, dunque, recessivi, in quanto meno specifici per l'incarico a concorso.

In primo luogo, anche il dott. Ondei può vantare identico incarico semidirettivo in primo grado, essendo anch'egli stato Presidente di una Sezione del Tribunale di Brescia.

In secondo luogo, occorre affermare la prevalenza dell'incarico semidirettivo di secondo grado del dott. Ondei anche rispetto alla presidenza del Tribunale di Brescia vantata dal dott. Masia (sebbene si tratti di incarico svolto presso un grande ufficio distrettuale), in quanto, come già detto, non vi sono preclusioni a ritenere prevalente anche un incarico semidirettivo laddove funzionalmente più specifico rispetto al posto a concorso, come appunto accade in questo caso, dal momento che il dott. Ondei ha maturato il proprio incarico semidirettivo nelle funzioni di appello e lo ha ulteriormente avvalorato con le predette attività organizzative, che lo hanno portato a confrontarsi con l'organizzazione ad ampio raggio dell'intera Corte di Appello.

Tali attività organizzative, come detto, dimostrano non solamente la conoscenza, da parte del dott. Ondei, del processo di secondo grado ma anche quella degli aspetti gestionali complessivi di un ufficio di secondo grado, in maniera sostanzialmente assimilabile all'esperienza di direzione di un intero ufficio del dott. Masia.

Peraltro, già in diverse occasioni, come si è già ricordato, questo Consiglio ha nominato ad incarichi dirigenziali d'appello candidati il cui profilo era caratterizzato dalle esperienze di appello o di legittimità ma non da quelle direttive o semidirettive, preferendoli rispetto a candidati con maggiore esperienza dirigenziale ma totalmente sprovvisti dell'indicatore delle esperienze di secondo grado.

In ultimo, il giudizio di prevalenza sin qui espresso non muta nemmeno a considerare gli indicatori generali. Sotto questo profilo, infatti, occorre ricordare che il dott. Ondei, oltre a quelle formative, scientifiche e accademiche, ha maturato significative esperienze informatiche (essendo stato referente per l'informatica e avendo curato ampiamente la digitalizzazione degli uffici ove ha prestato servizio) e soprattutto ordinamentali. Quanto a queste ultime, nello specifico, il dott. Ondei, nei bienni 2001/2003 e 2003/2005, è stato membro effettivo del Consiglio giudiziario di Brescia e, inoltre, è importante sottolineare che, quale Presidente Vicario della Corte di Appello di Milano, in virtù di apposita delega, dal 2018 ha presieduto in più occasioni il Consiglio giudiziario e la

Commissione permanente di manutenzione, prendendo cognizione e studiando problematiche ordinamentali, tabellari e di gestione dei beni dell'amministrazione. Emerge inoltre che il candidato, sempre presso la Corte di Appello di Milano, ha collaborato alla stesura delle tabelle per il settore penale per il triennio 2017/2019.

Al confronto, il dott. Masia ha maturato esperienze sicuramente significative, in particolare nello svolgimento delle funzioni dirigenziali, oltre che attività di carattere formativo e scientifico. In particolare, è stato per tre volte componente del Consiglio giudiziario, nonché Presidente della Commissione flussi e della Commissione MOT dal 2012 al 2016. Inoltre, il 21/10/2014 è stato nominato componente di raccordo tra la Scuola Superiore della Magistratura e la formazione decentrata ed è stato, per il biennio 2010-2011, magistrato referente per la formazione decentrata – settore penale per il distretto della Corte d'Appello di Brescia.

Pur trattandosi di esperienze sicuramente rilevanti, il profilo del dott. Ondei deve essere considerato prevalente, in particolare sotto il profilo ordinamentale, il quale assume una significativa rilevanza per il conferimento dell'incarico a concorso. Il Presidente della Corte di Appello, infatti, è anche il Presidente di diritto del Consiglio giudiziario, di talché una valida e prolungata attività ordinamentale risulta senz'altro importante per lo svolgimento dell'incarico. Al riguardo, nonostante il dott. Masia sia stato membro del Consiglio giudiziario, come il dott. Ondei, solamente quest'ultimo ha, di fatto, più volte concretamente svolto le funzioni di Presidente del Consiglio giudiziario medesimo (in qualità di Presidente Vicario delegato), vale a dire le medesime funzioni che caratterizzano in maniera significativa l'incarico direttivo di secondo grado a concorso.

In ultimo, a conferma della prevalenza sin qui espressa, deve essere richiamato anche il procedimento disciplinare attualmente pendente nei confronti del dott. Masia per gli illeciti disciplinari di cui agli artt. 1, 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 109/2006, per avere posto in essere attività di "etero-promozione" di alcuni colleghi presso l'allora consigliere superiore dott. Luca Palamara in ragione della sola comune appartenenza correntizia.

La pendenza disciplinare, che il Consiglio può assolutamente valutare in questa sede (a norma dell'art. 36, lett. i), T.U.), rende, di per sé, radicalmente inopportuno l'eventuale conferimento, da parte di questo Consiglio, di un incarico al dott. Masia. La detta inopportunità deriva dalla circostanza che, in caso di conferimento dell'incarico al dott. Masia e di una sua successiva condanna disciplinare, non vi sarebbe alcuna possibilità per il Consiglio di revocare la disposta nomina procedendo ad una nuova valutazione in ordine al conferimento dell'incarico, sul quale, quindi, non vi sarebbe più possibilità di incidere.

In conclusione, quindi, la valutazione complessiva degli indicatori generali e specifici conduce a ritenere sicuramente prevalente il profilo del dott. Ondei su quello del dott. Masia.

Recessivo è poi il profilo del dott. Filippo Lamanna.

Il dott. Lamanna è stato, dal 15/6/1984 al 9/12/1984, giudice presso la Sezione unica penale del Tribunale di Monza.

Successivamente, dal 10/12/1984 al 18/6/1985, è stato giudice presso la III Sezione civile-fallimentare del Tribunale di Monza e poi, sempre presso la medesima Sezione, è stato, dal 19/6/1985 al 15/9/1996, giudice delegato ai fallimenti. Successivamente, è stato giudice civile presso la I Sezione civile del Tribunale di Monza dal 16/9/1996 al 15/3/2001.

Poi, dal 16/3/2001 fino al 21/9/2009, è stato Consigliere presso la Corte di Appello di Milano, dapprima, fino al 18/6/2001, presso la II Sezione civile; poi, fino al 21/9/2009, presso la I Sezione civile; contestualmente, dal 21/11/2003 al 21/9/2009 ha svolto, come secondo incarico, le funzioni di Consigliere presso la Sezione specializzata di diritto industriale della medesima Corte. Alla I Sezione civile della Corte ha trattato materie implicanti competenza esclusiva e specialistica in settori delicati ed impegnativi (ricorsi in materia di ispezioni Consob e Banca d'Italia sulle società di intermediazione finanziaria e sulle società bancarie; riconoscimento ed esecuzione di sentenze e atti stranieri in base alle Convenzioni internazionali e ai Regolamenti della C.E.; cause in materia espropriativa, amministrativa, tributaria, di impugnativa di lodi arbitrali, etc.; volontaria giurisdizione societaria; ricorsi in materia di eccessiva durata dei processi; responsabilità disciplinare di appartenenti ai vari ordini professionali come giornalisti, notai, etc.).

Successivamente, dal 21/9/2009 al 23/9/2014, è stato Presidente della II Sezione civile-fallimentare presso il Tribunale di Milano e, come secondo incarico, anche della Sezione immigrazione.

Infine, dal 24/9/2014 ad oggi è Presidente del Tribunale di Novara.

Quanto agli indicatori specifici di cui all'art. 20, il dott. Lamanna ha svolto le funzioni di secondo grado per circa otto anni, dal marzo 2001 al settembre 2009, presso la Corte di Appello di Milano e ha maturato un incarico semidirettivo di primo grado, quale Presidente di Sezione presso il Tribunale di Milano, nonché un incarico direttivo, quale Presidente del Tribunale di Novara.

Nelle funzioni di Presidente della Sezione fallimentare del Tribunale di Milano, nel 2010, ha gestito come giudice delegato la procedura concordataria più importante mai avuta in Italia (procedura Ospedale San Raffaele), con circa due miliardi di passivo. Vanno considerate poi anche le procedure di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis l.f.*, in ordine alle

quali il dott. Lamanna ha presieduto i collegi che hanno omologato le due procedure di questo tipo più importanti in assoluto (gruppo Risanamento S.p.A. e gruppo SNIA S.p.A.).

Ha poi avuto notorietà nazionale la circolare di carattere organizzativo generale in materia di nomine e compensi emanata il 23/3/2010 che ha disciplinato analiticamente quasi tutti i principali nodi in tema di nomine e compensi svolgendo la funzione di “testo unico” sulle regole valesi in tale ambito.

Il dott. Lamanna, nello svolgimento dell’incarico semidirettivo, è stato peraltro anche Presidente della Sezione Affari Immigrazione del Tribunale di Milano, caso particolare di secondo incarico, essendo stato l’unico, tra i Presidenti di Sezione, a presiederne contemporaneamente due. Presiedendo tale Sezione ha, tra l’altro, instaurato un coordinamento continuativo con il Presidente della I Sezione civile del Tribunale di Roma, cui sono devolute in parallelo, presso quella sede, tutte le competenze nelle materie relative ai cittadini stranieri (comprese quelle trattate a Milano dalla Sezione Affari Immigrazione), per un confronto stabile su alcuni più rilevanti aspetti della citata materia e specificamente sulle modalità di attuazione della convalida dell’accompagnamento dei cittadini comunitari.

Soprattutto, dal settembre 2014 svolge l’incarico direttivo di Presidente del Tribunale di Novara.

In data 9/7/2019 è stato espresso dal Consiglio giudiziario parere favorevole a maggioranza alla conferma per il secondo quadriennio.

Notevole è anche l’attività giudiziaria svolta dal dott. Lamanna anche nelle funzioni direttive, in quanto, in qualità di dirigente, presiede il primo collegio della Sezione civile che si occupa di fallimenti, esecuzioni forzate e famiglia. Nel settore civile non emergono criticità nell’organizzazione dell’ufficio, che, al contrario, mantiene un buon livello di definizione dei procedimenti, quasi sempre entro i termini previsti dalla legge c.d. Pinto.

Più critica è la gestione del settore penale, che soffre maggiormente il sottodimensionamento dell’organico, in particolare l’ufficio GIP/GUP, che solo attraverso un bando per “sede disagiata” ha trovato magistrati sufficienti a coprirlo in modo stabile.

Come Presidente, il dott. Lamanna ha redatto rapporti informativi completi e motivati, anche se non sempre sono stati redatti i verbali delle riunioni periodiche sui problemi interpretativi posti dalle novità legislative e giurisprudenziali, certamente svoltesi nel primo collegio, con i giovani magistrati a più stretto contatto con il Presidente Lamanna.

Ha assunto provvedimenti organizzativi numerosissimi durante l’attività svolta come Presidente del Tribunale di Novara, sia in tale veste, sia nella contestuale veste di Presidente della Sezione civile.

Non emergono criticità nei rapporti con il dirigente amministrativo e, in generale, con il personale, estremamente ridotto rispetto alla dotazione organica del Tribunale di Novara. Ciononostante il lavoro giudiziario non sembra aver risentito particolarmente della grave carenza di personale avendo raggiunto buoni livelli di smaltimento per il settore civile e sufficienti per il settore penale (dato il continuo ricambio di giovani magistrati con le conseguenti assenze per maternità e per trasferimenti).

Sono stati discussi e firmati diversi protocolli, anche in materia penale.

Il profilo del dott. Ondeï deve essere considerato prevalente rispetto a quello del dott. Lamanna, in quanto caratterizzato da indicatori specifici più conferenti rispetto all'incarico direttivo a concorso.

Il posto oggetto di conferimento è infatti quello di Presidente della Corte di Appello di Milano, vale a dire di un ufficio giudicante di secondo grado. Come già detto, l'art. 20 T.U., nell'enunciare gli indicatori specifici per tale tipologia di incarico, pone sullo stesso piano, come conferma l'art. 30 T.U., l'esperienza di secondo grado e quella direttiva di uffici di primo grado, non imponendo che una delle due sia considerata sempre e necessariamente prevalente sull'altra, ma permettendo una valutazione concreta e globale dei profili e delle specifiche esperienze in comparazione.

Ebbene, tanto chiarito, emerge con chiarezza la prevalenza del dott. Ondeï, considerando nel complesso le attività e i risultati ottenuti nell'esercizio delle funzioni di secondo grado e semidirettive.

Come già più volte ricordato, infatti, il dott. Ondeï risulta in possesso del significativo indicatore specifico dell'esperienza in secondo grado previsto dall'art. 20, al quale, inoltre, può aggiungere anche una significativa esperienza semidirettiva in primo grado, avendo presieduto una Sezione del Tribunale di Brescia.

Emerge dunque con sicurezza la prevalenza del dott. Ondeï, il quale ha maturato significativa esperienza in qualità di Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Milano; esperienza che, peraltro, risulta completata ed avvalorata dalla presenza di ulteriori attività organizzative svolte presso la predetta Corte distrettuale.

Come si è già detto diffusamente, infatti, il dott. Ondeï esercita le funzioni giudicanti di secondo grado, quale Presidente della II Sezione penale della Corte di Appello di Milano, dal 4/12/2015. Il Consiglio giudiziario, in data 11/2/2021, ha peraltro espresso parere ampiamente favorevole alla conferma nel posto semidirettivo per il secondo quadriennio. La predetta Sezione tratta processi riguardanti reati societari, tributari, fallimentari nonché reati contro la P.A., il c.d. "generico" e i

giudizi di rinvio dalla Corte di cassazione relativi ai reati di violenza sessuale, atti persecutori ed armi e conta un organico di otto Consiglieri e di due Presidenti.

Già in precedenza, tuttavia, il candidato aveva svolto le funzioni di secondo grado, essendo stato applicato, nel periodo 1989-1997, alla II Sezione penale della Corte di Appello di Brescia quale secondo incarico senza esonero, ed essendo poi stato applicato, nel periodo 1997-1999, alla Sezione Lavoro del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice d'appello, sempre quale secondo incarico senza esonero.

Presso la Corte di Appello di Milano, peraltro, come già ricordato, il candidato è stato altresì Presidente supplente della II Corte di Assise di Appello dal dicembre 2015 al gennaio 2019 ed è attualmente, dal marzo 2017, senza soluzione di continuità fino alla data della vacanza, Presidente Coordinatore dell'intero settore penale della Corte, nonché, dal settembre 2019, Presidente Vicario dell'intera Corte di Appello.

La significatività di queste esperienze emerge dalla valutazione delle deleghe che le hanno accompagnate e dalle attività concretamente svolte dal dott. Ondeì.

Come già ricordato, in particolare, il candidato è dal 8/3/2017 anche Presidente Coordinatore del Settore Penale della Corte di Appello, con l'attribuzione, in particolare, delle seguenti deleghe: assegnazione degli affari penali alle Sezioni secondo i criteri automatici tabellarmente previsti; organizzazione degli affari e dei servizi giudiziari in materia penale, mediante l'analisi dei flussi e delle pendenze e monitoraggio dell'arretrato e dei carichi, anche ai fini perequativi; coordinamento delle attività connesse al settore informatico penale; mantenimento dei rapporti con la Procura Generale, il Consiglio dell'Ordine forense e le Camere Penali per la stesura, l'aggiornamento e la sostituzione di protocolli organizzativi; collaborazione e coordinamento nella formazione del DOG e del progetto tabellare della Corte, confrontandosi con i magistrati collaboratori, la Presidenza ed il Vicario.

Ancora, come detto, con provvedimento del 30/9/2019, il dott. Ondeì è stato nominato Presidente Vicario della Corte di Appello di Milano (fermo restando l'incarico di Presidente Coordinatore del Settore Penale della Corte e le deleghe annesse), con l'attribuzione, in particolare, delle seguenti deleghe: coordinamento ai fini della redazione della relazione per la Cassazione per l'Inaugurazione dell'anno giudiziario; esame dei procedimenti amministrativi e disciplinari relativi ai magistrati togati ed onorari del distretto – Coordinamento e Applicazione Magistrati Onorari (GOT e GOP); tabelle feriali e turni festivi; congedi ordinari dei magistrati della Corte e congedi straordinari dei magistrati di tutto il distretto; astensione dei magistrati della Corte; autorizzazione alla proroga del

deposito di sentenze oltre i termini ordinari; Presidenza del Comitato per l'iscrizione all'albo dei CTU (reclami *ex art. 15 disp. att. c.p.c.*). In qualità di Vicario, peraltro, è il dott. Ondei a reggere la Corte di Appello di Milano dalla data della vacanza. Inoltre, sempre in qualità di Vicario, il dott. Ondei ha presieduto in diverse occasioni il Consiglio giudiziario, in caso di assenza della Presidente Tavassi.

A fronte di tali esperienze, il profilo complessivo del dott. Lamanna deve dirsi recessivo. Sebbene anch'egli possa vantare l'esercizio delle funzioni di appello presso la Corte di Appello di Milano, infatti, la sua complessiva esperienza non può che dirsi sub-valente, in quanto il dott. Ondei non ha solamente esercitato le funzioni di secondo grado, ma si è anche cimentato con la direzione di un'intera Sezione della Corte, nonché con l'intero settore penale (in qualità di Coordinatore) e finanche dell'intera Corte (in qualità di Vicario). Si tratta di esperienze indubbiamente significative, per i motivi anzidetti, e che difettano totalmente al dott. Lamanna, che deve dunque considerarsi recessivo sotto questo profilo.

Né tale conclusione viene inficiata a considerare che il dott. Lamanna, oltre ad avere ricoperto, per circa cinque anni, un incarico semidirettivo come Presidente di Sezione del Tribunale di Milano, ricopre dal 2014 anche l'incarico di Presidente del Tribunale di Novara, mentre il dott. Ondei ha svolto solamente due incarichi semidirettivi, uno in primo e uno in secondo grado.

Quanto alla comparazione tra incarichi direttivi e semidirettivi, va rilevato che, nel presente concorso, non devono essere posti in valutazione incarichi differenti solamente sotto il profilo della diversa ampiezza delle funzioni organizzative (maggiori nei direttivi rispetto ai semidirettivi) ma, in effetti, incarichi diversi già sotto il profilo della tipologia di ufficio cui si riferiscono. Così, all'incarico direttivo di primo grado del dott. Lamanna si contrappone l'incarico semidirettivo di secondo grado del dott. Ondei.

Pertanto, in base a ciò che si è detto sinora, è ben possibile considerare prevalente l'incarico di secondo grado (sia pure solamente semidirettivo, peraltro rafforzato dalle già più volte citate esperienze organizzative) rispetto a quello direttivo di primo grado, in quanto maggiormente specifico per l'incarico a concorso.

A questo riguardo, peraltro, giova ricordare che quando la giurisprudenza amministrativa si è occupata di delineare principi che possano guidare la valutazione comparata degli incarichi direttivi e semidirettivi lo ha sempre fatto con riferimento ad incarichi relativi alla medesima tipologia di ufficio (in genere, Procure della Repubblica o Tribunali), rispetto ai quali l'incertezza riguardava unicamente il maggiore o minore peso del direttivo rispetto al semidirettivo e non già la diversa

specificità dell'incarico rispetto alle funzioni a concorso, come invece accade nel caso odierno, che vede contrapporsi incarichi di diversa tipologia (come detto, direttivo in primo grado e semidirettivo in secondo grado).

In ogni caso, anche con riferimento ad uffici della medesima tipologia, la pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che la comparazione non deve essere effettuata in maniera "gerarchica", per cui ad un incarico direttivo deve sempre essere riconosciuto maggiore valore rispetto ad uno semidirettivo, ma bensì in maniera concreta, specifica rispetto ai singoli incarichi rivestiti e in funzione dell'incarico da conferire.

La giurisprudenza amministrativa, sul punto, infatti, ha sufficientemente chiarito che lo svolgimento di pregressi incarichi direttivi o semidirettivi non può assurgere in sé, in senso formale, a criterio preferenziale assoluto e oggettivo, tale da attribuire sic et simpliciter la prevalenza di un candidato svolgente funzioni direttive rispetto ad un altro svolgente funzioni semidirettive; ciò perché, in tal caso, resterebbe precluso l'accesso ad incarichi direttivi a magistrati che non abbiano mai prima svolto quelle funzioni, ponendo in disparte la valorizzazione delle capacità di organizzazione del lavoro e di direzione desumibili comunque dalle funzioni esercitate (per tutte, v. Cons. Stato, Sez. V, 14/5/2020 n. 3047; TAR Lazio, Sez. I, 2/1/2019, n. 3 e, da ultimo, TAR Lazio, Sez. I, 16/12/2020, n. 1866). Il mancato svolgimento di funzioni direttive, infatti, non rappresenta un aspetto dirimente, di fronte al quale possano configurarsi posizioni di primazia degli aspiranti che, al contrario, abbiano ricoperto incarichi di natura dirigenziale, in quanto una conclusione di questo tipo imporrebbe che l'accesso a un ufficio direttivo, nelle procedure ove sia presente almeno un titolare di incarico di analoga natura, sia riservato solamente al candidato che già tale posizione riveste, quasi si trattasse di una sorta di mobilità orizzontale (in questi termini: Cons. Stato, Sez. IV, 11/2/2016, n. 607).

Ciò, tuttavia, come è stato osservato anche assai recentemente dal giudice amministrativo, non significa che, nel silenzio del Testo Unico sul punto, non resti immanente – e da apprezzare – una differenza in punto di merito e di attitudini tra gli incarichi direttivi e quelli semidirettivi, perché un'assoluta omologazione di funzioni così intrinsecamente diverse può portare ad irrazionalità che invalidano la delibera giacché l'avvenuto esercizio, nella pienezza della qualifica, delle funzioni direttive, stante l'oggettiva maggior ampiezza, rilevanza e responsabilità rispetto a quelle semidirettive, non può ragionevolmente risultare tout court ininfluenza e privo di specifico apprezzamento (cfr. Cons. Stato n. 271/2018; n. 4042/2018; n. 191/2019), ma che si tratta di

circostanze che devono essere valutate nel caso concreto, tenuto conto delle esigenze funzionali dell'Ufficio oggetto della procedura concorsuale (cfr. Cons. Stato n. 5492/2019, n. 375/2020).

In particolare, quindi, come ribadito dal Consiglio di Stato da ultimo con le sentenze n. 3712 e 3713 del 15/4/2021, la preferenza accordata al candidato che ha svolto solo funzioni semidirettive rispetto a quello che ha svolto funzioni direttive, richiede una particolare motivazione “al fine di rendere manifesto e giustificante il percorso logico-giuridico che in concreto ha coerentemente condotto a privilegiare, con effetti determinanti, sul possesso delle attitudini insite nell'avvenuto svolgimento di funzioni direttive omologhe all'ufficio ad quem [...] attitudini manifestate altrimenti. E soprattutto [...] come una mancanza di caratterizzazione di pari livello di responsabilità possa comunque aver prevalso nella comparazione dei profili complessivi dei due candidati, composte per legge da attitudini, merito e, quindi, anzianità”; sicché “il C.S.M. non può esimersi dall'esternare puntualmente, pur nella valutazione globale, le consistenti ragioni, basate sui fatti che hanno caratterizzato l'attività degli interessati, che portano ad accordare prevalenza a chi può vantare solo funzioni di livello inferiore e a pretermettere la diversa e superiore, e di consolidato periodo, esperienza altrui in qualifica superiore”.

Ciò, evidentemente, varrà a maggior ragione in un caso come quello occupa, nel quale alla diversa natura – direttiva o semidirettiva – dell'incarico si accompagna anche una diversa caratterizzazione funzionale dello stesso, in grado di rendere agevolmente prevalente quello più specifico in relazione all'incarico a concorso, sebbene meno ampio sotto il profilo dirigenziale.

In tale valutazione comparativa degli incarichi dirigenziali posseduti, peraltro, non si può non tenere conto anche delle dimensioni dell'ufficio e del contesto nel quale quest'ultimo è collocato.

La più recente giurisprudenza amministrativa, infatti, anche sotto questo profilo, ha chiarito che, nella valutazione comparativa, vi è necessità di una “contestualizzazione” dell'incarico da conferire, da intendere in senso stretto come operazione finalizzata a rapportare un dato generico ad un contesto specifico e quindi il posto da conferire alla configurazione dello specifico ufficio giudiziario dove è collocato, alla luce dei compiti che il magistrato dovrà adeguatamente svolgere nell'esercizio dell'ufficio (ciò nel senso della valutazione della miglior concreta attitudine allo svolgimento della funzione in un ufficio dalle caratteristiche dimensionali e funzionali proprie di quello cui appartiene il posto messo a concorso: v. Cons. Stato n. 310/2021).

Tale principio fa sì che le differenze qualitative tra incarico direttivo e semidirettivo non escludono che questo secondo incarico possa risultare maggiormente “specializzante”. In questa prospettiva, rileva anche il numero dei magistrati “diretti” o “coordinati”, trattandosi di un dato idoneo a

segnalare l'entità dello sforzo organizzativo in concreto profuso dal candidato (in questi termini, v., da ultimo, TAR Lazio, Sez. I, n. 2696/2021).

Alla luce, dunque, di tutti questi principi – che la giurisprudenza amministrativa ha nel tempo ricavato dalle disposizioni del Testo Unico, chiaramente improntato ad ottenere la più concreta ed effettiva valutazione possibile, rifuggendo da preclusioni o automatismi di sorta – il giudizio di prevalenza del dott. Ondei risulta ulteriormente confermato. Ciò in quanto svolge ormai dal 2015 un incarico semidirettivo quale Presidente di Sezione presso una grande Corte di Appello metropolitana, incarico corroborato dalla presenza delle già ricordate attività di Presidente Coordinatore del settore penale e di Presidente Vicario della Corte, attività che gli hanno attribuito anche poteri di rappresentanza esterna dell'intero ufficio.

Si tratta all'evidenza di esperienze che rendono il profilo del dott. Ondei particolarmente idoneo a ricoprire l'incarico a concorso, in quanto maturate in secondo grado, in un ufficio grande e complesso, e accompagnate da deleghe organizzative rilevanti, che hanno concesso al candidato di confrontarsi con l'organizzazione non solamente di una Sezione, ma di un intero settore e finanche di tutta la Corte.

Deve essere ulteriormente notato, infatti, che il settore penale della Corte milanese conta un organico di ben cinquantotto Consiglieri e di dodici Presidenti di Sezione e che l'intera Corte ha un organico di oltre cento giudici e di ventidue Presidenti di Sezione.

Pertanto, si tratta di attività che, complessivamente, può dirsi parificata a quella dirigenziale del dott. Lamanna, in quanto avvalorata da attività organizzative che dimostrano non solamente la conoscenza del processo di secondo grado ma anche quella degli aspetti gestionali complessivi di un ufficio di secondo grado. Trattasi di attitudine dirigenziale del tutto assimilabile a quella maturata dal dott. Lamanna nello svolgimento dell'incarico direttivo in primo grado, con la decisiva differenza di essersi sviluppata in un grande ufficio di secondo grado, risultando, quindi, complessivamente prevalente per l'incarico a concorso.

Al confronto, gli incarichi dirigenziali del dott. Lamanna sono dunque recessivi, in quanto meno specifici per il posto a concorso (non avendo riguardato uffici di secondo grado), nonché caratterizzati da risultati organizzativi non particolarmente significativi.

Ciò vale, in particolare, con riferimento alla presidenza del Tribunale di Novara, ufficio giudicante di primo grado di piccole dimensioni.

Di conseguenza, come già detto, non vi sono preclusioni a ritenere prevalente anche un incarico semidirettivo laddove funzionalmente più specifico rispetto al posto a concorso, come appunto

accade in questo caso, dal momento che il dott. Ondei ha maturato il proprio incarico semidirettivo nelle funzioni di appello e lo ha ulteriormente avvalorato con le predette attività organizzative, che lo hanno portato a confrontarsi con l'organizzazione ad ampio raggio dell'intera Corte di Appello.

Soprattutto, tuttavia, la recessività dell'incarico direttivo di primo grado del dott. Lamanna emerge considerando i risultati raggiunti nella presidenza del Tribunale di Novara, per come attestati dal parere del Consiglio giudiziario di Torino del 9/7/2019 per la conferma nel secondo quadriennio, parere che, infatti, è stato adottato a maggioranza. In esso, il Consiglio giudiziario dava atto che erano emerse alcune criticità nella gestione dell'ufficio da parte del dott. Lamanna, quali, sopra tutte, *“la difficoltà di dialogo e di relazione con i magistrati dell'ufficio [...] e soprattutto con i magistrati più giovani, non adeguatamente coinvolti nelle scelte progettuali e organizzative dell'ufficio, cosa che non ha agevolato la permanenza dei predetti magistrati nella sede”*.

L'atteggiamento dirigenziale del dott. Lamanna, quindi, non ha contribuito alla risoluzione dei problemi strutturali del Tribunale di Novara, in quanto *“il Presidente avrebbe potuto, dopo avere assunto queste decisioni, verificarne gli impatti sulla serenità e sul carico di lavoro di chi, per se doverosamente destinatario dei singoli provvedimenti, li aveva inevitabilmente subiti; in questo modo, facendo talvolta mancare l'ascolto e il dialogo [...] ha rinunciato a motivare taluni colleghi che, se maggiormente ascoltati, avrebbero potuto spiegare la loro attività lavorativa in condizioni migliori e meglio accettare, complessivamente giovane all'Ufficio”*.

Inoltre, sempre da quanto emerge dal predetto parere, la dirigenza del dott. Lamanna si era caratterizzata per l'aver trascurato, nelle scelte organizzative assunte per far fronte alle cronache carenze di organico e alle frequenti domande di tramutamento, il settore penale, con particolare riferimento alla Sezione GIP/GUP, trovandosi così di fronte alla necessità di adottare soluzioni in tempi brevi e senza poter promuovere un percorso virtuoso di condivisione all'interno dell'ufficio.

Complessivamente, quindi, i risultati non eccellenti raggiunti dal dott. Lamanna nello svolgimento dell'incarico direttivo concorrono a delinearne la soccombenza rispetto al dott. Ondei.

In ultimo, il giudizio di prevalenza sin qui espresso non muta nemmeno a considerare gli indicatori generali. Sotto questo profilo, infatti, occorre ricordare che il dott. Ondei, oltre a quelle formative, scientifiche e accademiche, ha maturato significative esperienze informatiche (essendo stato referente per l'informatica e avendo curato ampiamente la digitalizzazione degli uffici ove ha prestato servizio) e soprattutto ordinamentali. Quanto a queste ultime, nello specifico, il dott. Ondei, nei bienni 2001/2003 e 2003/2005, è stato membro effettivo del Consiglio giudiziario di Brescia e, inoltre, è importante sottolineare che, quale Presidente Vicario della Corte di Appello di Milano, in

virtù di apposita delega, dal 2018 ha presieduto in più occasioni il Consiglio giudiziario e la Commissione permanente di manutenzione, prendendo cognizione e studiando problematiche ordinamentali, tabellari e di gestione dei beni dell'amministrazione. Emerge inoltre che il candidato, sempre presso la Corte di Appello di Milano, ha collaborato alla stesura delle tabelle per il settore penale per il triennio 2017/2019.

Al confronto, il dott. Lamanna ha maturato esperienze sicuramente significative, in particolare nello svolgimento delle funzioni dirigenziali, oltre che attività di carattere formativo e scientifico.

Pur trattandosi di esperienze sicuramente rilevanti, il profilo del dott. Ondei deve essere considerato prevalente, in particolare sotto il profilo ordinamentale, il quale assume una significativa rilevanza per il conferimento dell'incarico a concorso. Il Presidente della Corte di Appello, infatti, è anche il Presidente di diritto del Consiglio giudiziario, di talché una valida e prolungata attività ordinamentale risulta senz'altro importante per lo svolgimento dell'incarico. Al riguardo, il dott. Lamanna è mancante di qualsivoglia attività ordinamentale, ad eccezione di quella maturata nello svolgimento degli incarichi dirigenziali. Al confronto, invece, il dott. Ondei non soltanto è stato membro del Consiglio giudiziario per due volte, ma ha, di fatto, più volte concretamente svolto le funzioni di Presidente del Consiglio giudiziario medesimo (in qualità di Presidente Vicario delegato), vale a dire le medesime funzioni che caratterizzano in maniera significativa l'incarico direttivo di secondo grado a concorso.

In conclusione, quindi, la valutazione complessiva degli indicatori generali e specifici conduce a ritenere sicuramente prevalente il profilo del dott. Ondei su quello del dott. Lamanna.

Recessivo è, infine, il profilo del dott. Fabio Roia.

Il dott. Roia è stato, dal 2/12/1987 al 20/10/1989, giudice presso il Tribunale di Monza, assegnato alla Sezione unica penale, ove si è occupato di diverse tipologie di processi; dal 20/10/1989 al 2/6/1999 è stato Sostituto Procuratore presso la Pretura di Milano, ove è stato assegnato al dipartimento per reati di natura colposa riguardanti gli infortuni sui luoghi di lavoro e le malattie professionali e quindi all'innovativo dipartimento per reati commessi in danno di soggetti deboli, creato nel 1991. Il contributo del dott. Roia, quale Sostituto anziano e di fatto referente per l'esterno, è stato determinante per l'affermazione della specializzazione in materie fino ad allora considerate "residuali".

Successivamente, dal 2/6/1999 al 20/2/2006, è stato Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Milano, ove ha conservato l'assegnazione al dipartimento competente per i reati in danno di minori

e soggetti deboli a sfondo sessuale e legati allo sfruttamento. È stato inoltre assegnato, a tempo parziale, al settore Esecuzione Penale dal 1998 al 2004 ed anche agli Affari Civili riguardanti l'area del diritto di famiglia.

Successivamente, dal 20/2/2006 al 31/7/2006, è stato giudice presso la III Sezione penale del Tribunale di Milano, competente per i reati di natura economica.

Dal 31/7/2006 al 31/7/2010 è stato collocato fuori ruolo, essendo stato eletto componente del Consiglio Superiore della Magistratura nella prima Consiliatura dopo l'entrata in vigore del nuovo Ordinamento Giudiziario. Presso il Consiglio è stato assegnato alle Commissioni I e VI (con funzioni di Presidente) nell'anno 2006-2007; I e VI (con funzioni di Vice-Presidente) nell'anno 2007-2008; I (con funzioni di Vice-Presidente) e VI nell'anno 2008-2009; III e IX nell'anno 2009-2010.

Ha seguito anche i lavori delle Commissioni VII e IX per sviluppare l'interesse e la conoscenza delle problematiche riguardanti l'organizzazione degli uffici giudiziari e la formazione dei magistrati ordinari.

È stato altresì nominato, dal Comitato di Presidenza, componente della Commissione Consiliare permanente per i problemi del personale.

Ricollocato in ruolo, è stato, dal 25/11/2010 al 9/6/2014, giudice presso la IX Sezione penale del Tribunale di Milano, competente per reati commessi in danno di soggetti deboli ed in materia di responsabilità colposa, con specifico riferimento alla tutela dei lavoratori.

Infine, dal 9/6/2014 svolge le funzioni semidirettive, quale Presidente di Sezione presso il Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione. Dal 4/8/2020 e dunque per appena diciassette giorni rispetto alla data della vacanza, è stato nominato Presidente Vicario del Tribunale di Milano.

Quanto agli indicatori specifici di cui all'art. 20, il dott. Roia non ha mai svolto le funzioni di secondo grado, mentre risulta in possesso di un incarico semidirettivo in primo grado a partire dal 2014, quale Presidente di Sezione presso il Tribunale di Milano.

Particolarmente significative sono le modalità di lavoro elaborate dal dott. Roia nell'esercizio delle funzioni presidenziali, in quanto si sono dimostrate in grado di valorizzare la professionalità e le competenze dei singoli componenti dell'ufficio e dei magistrati, favorendone l'altissima specializzazione; il coinvolgimento dei magistrati nell'attività organizzativa dell'Ufficio, attraverso le riunioni periodiche e la valorizzazione della collegialità; la capacità di verificare e risolvere le problematiche connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale, sia con riferimento agli approfondimenti normativi resisi necessari a seguito della riforma del 2017 per la materia di

competenza sia con riferimento alle capacità di miglioramento della distribuzione degli spazi nella Sezione (con interventi di edilizia giudiziaria) e per una migliore gestione dell'accesso del pubblico. Il dott. Roia ha organizzato in più occasioni incontri con rappresentanti della Procura della Repubblica di Milano D.D.A., della Questura, della DIA, della Prefettura, dell'Agenzia Nazionale dei beni Sequestrati e Confiscati nonché degli ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e dei revisori contabili, incontri finalizzati all'analisi dei diversi problemi esistenti sia sul piano organizzativo che interpretativo e all'adozione di buone prassi formative e collaborative.

Nel dettaglio, nella direzione della Sezione, il dott. Roia ha provveduto a mantenere o migliorare i tempi di trattazione dei procedimenti anche nella fase della verifica dei crediti e nei piani di riparto dei crediti ammessi all'esito delle procedure incidentali anche attraverso un costante monitoraggio dei ruoli favorito dall'assegnazione degli affari personali secondo criteri oggettivi ma comunque temperati in relazione a diversi parametri soggettivi; a creare di un modello di processo di prevenzione telematico; a rafforzare e migliorare i rapporti istituzionali con gli organi proponenti e con gli ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti anche per la formazione e la nomina degli amministratori giudiziari; a risolvere, d'intesa con la Presidenza, i problemi logistici della Sezione.

Ulteriori misure per migliorare l'organizzazione della Sezione, adottate dal Presidente Roia con appositi ordini di servizio, hanno riguardato: la creazione di una cartella condivisa contenente tutte le proposte ed i provvedimenti decisori assunti per facilitare l'utilizzo dello strumento informatico da parte dei giudici della Sezione anche in un'ottica di uniformità decisionale; la creazione di un collegamento telematico di accesso alla cartella condivisa con esclusivo riferimento alle decisioni assunte dal Tribunale da parte della Sezione della Corte di Appello di Milano dedicata alla trattazione degli affari giudiziari riguardanti le misure di prevenzione; l'invito a tutti gli organi proponenti, i difensori e le parti in generale (ivi compresi gli amministratori giudiziari) ad effettuare un doppio deposito degli atti, su modulo cartaceo e telematico, al fine di consentire al Tribunale, in maniera leggibile e trasparente, di riversare nei provvedimenti interlocutori e decisori tutti quei dati rappresentati dalle parti aventi un significato esclusivamente numerico od oggettivo e quindi non interpretabile; la creazione di un albo interno dei professionisti oggi iscritti al costituito Albo nazionale degli Amministratori Giudiziari contenente i singoli curricula depositati.

Ancora, in data 1/2/2013, il Presidente del Tribunale conferiva al dott. Roia la delega per la vigilanza sugli Uffici del Giudice di Pace di Milano, Rho, Legnano e Cassano d'Adda. Con nota del

26/9/2013 il Presidente della Corte di Appello di Milano esprimeva apprezzamento per il lavoro svolto.

Con successivi provvedimenti del 24/5/2016 e del 12/12/2016 erano delegate al dott. Roia competenze riguardanti il coordinamento e la vigilanza sul settore penale e su quello dell'immigrazione, nonché i rapporti di natura organizzativa con il personale e la vigilanza sull'ufficio economato.

Nell'ambito di tali competenze delegate, il dott. Roia ha svolto numerose riunioni con il personale addetto a tali settori e con i giudici di pace assegnati agli affari penali e all'immigrazione finalizzate al miglioramento organizzativo dell'ufficio; ha adottato provvedimenti, d'intesa con il Presidente del Tribunale, finalizzati a migliorare la funzionalità del servizio giurisdizionale di convalida del provvedimento di espulsione adottato dal Questore con la creazione, anche, di un'apposita stanza di udienza attrezzata e dedicata presso i locali della Questura di Milano; ha svolto istruttorie in merito ad esposti presentati nei confronti dei giudici di pace finalizzate ad accertare eventuali profili di responsabilità; ha adottati provvedimenti organizzativi di diversa natura.

Ancora, con provvedimento in data 3/2/2020, gli è stato conferito il coordinamento e la vigilanza generale sul settore dibattimentale penale e sui servizi della Cancelleria Centrale penale. Inoltre, ha collaborato con la Presidenza per l'istruttoria dei provvedimenti di settore aventi rilevanza tabellare, nonché per l'elaborazione di pareri per semidirettivi, esposti, procedimenti disciplinari, incompatibilità *ex artt.* 18 e 19 O.G. Ha inoltre partecipato al nucleo operativo per il Programma di gestione, per la Relazione per l'anno giudiziario, per il Bilancio di responsabilità sociale e per la redazione del DOG e del Documento Tabellare del Tribunale di Milano.

Il profilo del dott. Ondei deve essere considerato nettamente prevalente rispetto a quello del dott. Roia, in quanto caratterizzato da attività giudiziaria e da indicatori specifici più conferenti rispetto all'incarico direttivo a concorso.

Quanto al lavoro giudiziario, infatti, occorre sottolineare che, mentre il dott. Ondei ha sempre svolto, nel corso della propria carriera, le funzioni giudicanti (sia in primo sia in secondo grado), il dott. Roia ha svolto, per la parte principale della propria carriera, le funzioni requirenti (sicuramente meno significative per l'incarico a concorso), essendo stato Sostituto Procuratore a Milano dal 1989 al 2006, dunque per circa diciassette anni complessivi. Al contrario, ha svolto le funzioni giudicanti solamente nel periodo successivo, salvi i quattro anni fuori ruolo presso il CSM (periodo 2006-2010) e dunque per soli dieci anni circa rispetto alla data della vacanza.

Quanto agli indicatori specifici, il dott. Roia, pur potendo vantare un incarico semidirettivo in primo grado quale Presidente di Sezione presso il Tribunale di Milano, non ha mai svolto attività giudiziaria in secondo grado, risultando dunque recessivo rispetto al dott. Ondei in relazione all'incarico direttivo a concorso.

Il posto oggetto di conferimento è infatti quello di Presidente della Corte di Appello di Milano, vale a dire di un ufficio giudicante di secondo grado. Come già detto, l'art. 20 T.U., nell'enunciare gli indicatori specifici per tale tipologia di incarico, pone sullo stesso piano, come conferma l'art. 30 T.U., l'esperienza di secondo grado e quella direttiva di uffici di primo grado, non imponendo che una delle due sia considerata sempre e necessariamente prevalente sull'altra, ma permettendo una valutazione concreta e globale dei profili e delle specifiche esperienze in comparazione.

Ebbene, tanto chiarito, emerge con sicurezza la prevalenza del dott. Ondei, considerando nel complesso le attività e i risultati ottenuti nell'esercizio delle funzioni di secondo grado e semidirettive.

Come già più volte ricordato, infatti, il dott. Ondei risulta in possesso del significativo indicatore specifico dell'esperienza in secondo grado previsto dall'art. 20, al quale, inoltre, può aggiungere anche una significativa esperienza semidirettiva in primo grado, avendo presieduto una Sezione del Tribunale di Brescia.

Emerge dunque con sicurezza la prevalenza del dott. Ondei, il quale ha maturato significativa esperienza in qualità di Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Milano; esperienza che, peraltro, risulta completata ed avvalorata dalla presenza di ulteriori attività organizzative svolte presso la predetta Corte distrettuale.

Come si è già detto diffusamente, infatti, il dott. Ondei esercita le funzioni giudicanti di secondo grado, quale Presidente della II Sezione penale della Corte di Appello di Milano, dal 4/12/2015. Il Consiglio giudiziario, in data 11/2/2021, ha peraltro espresso parere ampiamente favorevole alla conferma nel posto semidirettivo per il secondo quadriennio. La predetta Sezione tratta processi riguardanti reati societari, tributari, fallimentari nonché reati contro la P.A., il c.d. "generico" e i giudizi di rinvio dalla Corte di cassazione relativi ai reati di violenza sessuale, atti persecutori ed armi e conta un organico di otto Consiglieri e di due Presidenti.

Già in precedenza, tuttavia, il candidato aveva svolto le funzioni di secondo grado, essendo stato applicato, nel periodo 1989-1997, alla II Sezione penale della Corte di Appello di Brescia quale secondo incarico senza esonero, ed essendo poi stato applicato, nel periodo 1997-1999, alla Sezione

Lavoro del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice d'appello, sempre quale secondo incarico senza esonero.

Presso la Corte di Appello di Milano, peraltro, come già ricordato, il candidato è stato altresì Presidente supplente della II Corte di Assise di Appello dal dicembre 2015 al gennaio 2019 ed è attualmente, dal marzo 2017, senza soluzione di continuità fino alla data della vacanza, Presidente Coordinatore dell'intero settore penale della Corte, nonché, dal settembre 2019, Presidente Vicario dell'intera Corte di Appello.

La significatività di queste esperienze emerge dalla valutazione delle deleghe che le hanno accompagnate e dalle attività concretamente svolte dal dott. Ondeì.

Come già ricordato, in particolare, il candidato è dal 8/3/2017 anche Presidente Coordinatore del Settore Penale della Corte di Appello, con l'attribuzione, in particolare, delle seguenti deleghe: assegnazione degli affari penali alle Sezioni secondo i criteri automatici tabellarmente previsti; organizzazione degli affari e dei servizi giudiziari in materia penale, mediante l'analisi dei flussi e delle pendenze e monitoraggio dell'arretrato e dei carichi, anche ai fini perequativi; coordinamento delle attività connesse al settore informatico penale; mantenimento dei rapporti con la Procura Generale, il Consiglio dell'Ordine forense e le Camere Penali per la stesura, l'aggiornamento e la sostituzione di protocolli organizzativi; collaborazione e coordinamento nella formazione del DOG e del progetto tabellare della Corte, confrontandosi con i magistrati collaboratori, la Presidenza ed il Vicario.

Ancora, come detto, con provvedimento del 30/9/2019, il dott. Ondeì è stato nominato Presidente Vicario della Corte di Appello di Milano (fermo restando l'incarico di Presidente Coordinatore del Settore Penale della Corte e le deleghe annesse), con l'attribuzione, in particolare, delle seguenti deleghe: coordinamento ai fini della redazione della relazione per la Cassazione per l'Inaugurazione dell'anno giudiziario; esame dei procedimenti amministrativi e disciplinari relativi ai magistrati togati ed onorari del distretto – Coordinamento e Applicazione Magistrati Onorari (GOT e GOP); tabelle feriali e turni festivi; congedi ordinari dei magistrati della Corte e congedi straordinari dei magistrati di tutto il distretto; astensione dei magistrati della Corte; autorizzazione alla proroga del deposito di sentenze oltre i termini ordinari; Presidenza del Comitato per l'iscrizione all'albo dei CTU (reclami *ex art. 15 disp. att. c.p.c.*). In qualità di Vicario, peraltro, è il dott. Ondeì a reggere la Corte di Appello di Milano dalla data della vacanza. Inoltre, sempre in qualità di Vicario, il dott. Ondeì ha presieduto in diverse occasioni il Consiglio giudiziario, in caso di assenza della Presidente Tavassi.

A fronte di tali esperienze, il profilo complessivo del dott. Roia deve dirsi recessivo. Non solamente, infatti, egli risulta totalmente sprovvisto dell'esperienza di secondo grado, ma deve dirsi anche sicuramente recessivo in riferimento alle competenze organizzative e dirigenziali. Mentre il dott. Ondei, infatti, esercita le funzioni semidirettive, in primo grado e poi in secondo grado, ormai dal 2009, il dott. Roia può vantare la sola presidenza di Sezione presso il Tribunale di Milano dal 2014, peraltro presso una Sezione, quale quella delle Misure di Prevenzione, assai specializzata e che quindi svolge un'attività sicuramente differente rispetto a quella di appello.

Peraltro, come più volte ricordato, anche il dott. Ondei ha rivestito l'incarico di Presidente di Sezione in primo grado, potendo quindi sommare quest'ultima esperienza a quella di appello, diffusamente ricordata.

In ultimo, il giudizio di prevalenza sin qui espresso non muta nemmeno a considerare gli indicatori generali. Sotto questo profilo, infatti, occorre ricordare che il dott. Ondei, oltre a quelle formative, scientifiche e accademiche, ha maturato significative esperienze informatiche (essendo stato referente per l'informatica e avendo curato ampiamente la digitalizzazione degli uffici ove ha prestato servizio) e soprattutto ordinamentali. Quanto a queste ultime, nello specifico, il dott. Ondei, nei bienni 2001/2003 e 2003/2005, è stato membro effettivo del Consiglio giudiziario di Brescia e, inoltre, è importante sottolineare che, quale Presidente Vicario della Corte di Appello di Milano, in virtù di apposita delega, dal 2018 ha presieduto in più occasioni il Consiglio giudiziario e la Commissione permanente di manutenzione, prendendo cognizione e studiando problematiche ordinamentali, tabellari e di gestione dei beni dell'amministrazione, svolgendo concretamente, di fatto, più volte, le medesime funzioni che caratterizzano in maniera significativa l'incarico direttivo di secondo grado a concorso.

Emerge inoltre che il candidato, sempre presso la Corte di Appello di Milano, ha collaborato alla stesura delle tabelle per il settore penale per il triennio 2017/2019.

Il dott. Roia, al confronto, può vantare indicatori sicuramente significativi. In particolare, infatti, gli è stata conferita la delega a partecipare, quale magistrato designato in rappresentanza di tutti gli uffici giudiziari della Lombardia, al tavolo permanente in tema di interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza, istituito dalla Regione Lombardia, in attuazione della Legge Regionale 3 luglio 2012 n. 11, con deliberazione del 28 dicembre 2012, e quindi all'Organismo Tecnico di Vigilanza sui fenomeni della violenza contro le donne operante come soggetto autonomo sempre nell'ambito dell'intervento regionale.

Soprattutto, il dott. Roia può vantare lo svolgimento dell'incarico di membro del CSM nella consiliatura 2006-2010, sicuramente rilevantissimo sotto il profilo ordinamentale.

Si tratta di indicatore sicuramente prevalente rispetto a quelli ordinamentali del dott. Ondei (pure significativi), ma non tale da sovvertire, da solo, il giudizio di prevalenza sin qui espresso, in quanto non è tale da evidenziare quella maggiore attitudine generale o quel particolare merito del candidato che soli, secondo costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, permettono di superare il possesso degli indicatori specifici da parte di altro candidato (in tal senso, si considerino, Consiglio di Stato, sez. V, n. 4786/2017; Consiglio di Stato, sez. V, n. 97/2019).

A fronte del possesso, da parte del dott. Ondei, non solamente dell'esperienza semidirettiva di primo grado, ma anche, e soprattutto, di quella semidirettiva in secondo grado (entrambi indicatori specifici ai sensi dell'art. 20 T.U.), l'esperienza, rilevante come indicatore generale, nell'organo di governo autonomo vantata dal dott. Roia non può, dunque, che dirsi recessiva.

In conclusione, quindi, la valutazione complessiva degli indicatori generali e specifici conduce a ritenere sicuramente prevalente il profilo del dott. Ondei su quello del dott. Roia.

Tanto premesso, la Commissione con tre voti a favore

PROPONE

di deliberare la nomina a Presidente della Corte di Appello di Milano, a sua domanda, del dott. Giuseppe Ondei, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Milano, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di secondo grado.

Proposta B – in favore del dott. Massimo TERZI (votanti i consiglieri Ciambellini, Cascini – astenuto il consigliere Cerabona). Relatore: cons. CIAMBELLINI

***Conferimento dell'Ufficio direttivo di
Presidente della Corte d'appello di MILANO
(magistrato uscente dott.ssa Marina Anna Tavassi, vacanza del 21.8.2020)***

1. Premessa.

Il relatore, Cons. Michele CIAMBELLINI, riferisce che hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

**Massimo TERZI, Vittorio MASIA, Filippo LAMANNA, Fabio ROIA, Giuseppe ONDEI,
Alberto RIZZO**

Si rileva, preliminarmente:

- che il dott. Alberto RIZZO ha revocato la domanda.

2. Si illustrano, quindi, i tratti salienti della carriera dei candidati – individuati ai sensi della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (T.U.) –, secondo l'ordine di anzianità nel ruolo.

2.1 dott. Massimo TERZI

Nominato con D.M. 13.5.1981, è stato: dal 17.9.1982 giudice presso il Tribunale di Verbania; dal 3.10.1985 pretore presso la Pretura di Verbania (con uscita dall'O.G. il 14.10.1985 per passaggio alla magistratura amministrativa); dal 19.9.1988 giudice presso il Tribunale di Verbania (a seguito di riammissione nell'O.G.); dal 4.3.1996 Consigliere Pretore Dirigente presso la Pretura di Verbania e, a seguito di soppressione del posto (2.6.1999), giudice presso il Tribunale di Verbania; dal 14.2.2000 Presidente di sezione presso il Tribunale di Verbania; dal 14.2.2008 giudice presso il Tribunale di Verbania; dal 12.3.2009 Presidente del Tribunale di Verbania; dal 12.10.2015 è Presidente del Tribunale di Torino.

2.2 dott. Vittorio MASIA

Nominato con D.M. 13.5.1981, è stato: dal 20.9.1982 pretore presso la Pretura di Clusone; dal 20.2.1987 sostituto procuratore presso la Procura di Bergamo; dal 29.1.1998 giudice presso il Tribunale di Bergamo; dal 17.10.2011 Presidente di sezione presso il Tribunale di Brescia; dal 27.4.2016 è Presidente del Tribunale di Brescia.

2.3 dott. Filippo LAMANNA

Nominato con D.M. 19.3.1983, è stato: dal 15.6.1984 giudice presso il Tribunale di Monza; dal 16.3.2001 consigliere presso la Corte d'appello di Milano; dal 21.9.2009 Presidente di sezione presso il Tribunale di Milano; dal 24.9.2014 è Presidente del Tribunale di Novara.

2.4 dott. Fabio ROIA

Nominato con D.M. 30.4.1986, è stato: dal 2.12.1987 giudice presso il Tribunale di Monza; dal 20.10.1989 sostituto procuratore presso la Procura c/o la Pretura di Milano e, successivamente, presso la Procura c/o il Tribunale di Milano; dal 20.2.2006 giudice presso il Tribunale di Milano; dal 31.7.2006 fuori ruolo quale componente del C.S.M.; dal 25.11.2010 giudice presso il Tribunale di Milano; dal 9.6.2014 è Presidente di sezione presso il Tribunale di Milano.

2.5 dott. Giuseppe ONDEI

Nominato con D.M. 8.6.1987, è stato: dal 7.4.1989 giudice presso il Tribunale di Brescia; dal 4.11.2009 Presidente di sezione presso il Tribunale di Brescia; dal 4.12.2015 è Presidente di sezione presso la Corte d'appello di Milano.

3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici.

Occorre in primo luogo rilevare che la normativa consiliare applicabile al concorso in esame è quella contenuta nella circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, che individua nella Parte I, sui Principi generali, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.

Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato.

Quanto alle attitudini, il nuovo T.U. affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, degli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse) con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia d'incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni.

Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da proporre all'ufficio. Il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato. Quanto specificamente al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce "speciale rilievo" alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio condotto secondo gli indicatori specifici.

Gli indicati parametri di giudizio, peraltro, vanno applicati non in astratto ma in concreto, e cioè finalizzando il giudizio all'individuazione non tanto del magistrato che vanti il maggior numero di titoli in assoluto, quanto, piuttosto, di quello che, in chiave prognostica, risulti il più idoneo ad operare nel contesto – funzionale e, ove occorra, ambientale – che caratterizza l'incarico direttivo da conferire (cfr. Cons. St., 11.02.2016, n. 597).

Nella specie, l'ufficio della Corte d'appello di Milano consta di una pianta organica costituita – oltre che dal Presidente – da 21 Presidenti di sezione, da 1 Presidente della sezione lavoro, da 100 Consiglieri, da 10 Consiglieri della sezione lavoro, da 1 Magistrato distrettuale giudicante, da 3 Esperti del Tribunale delle acque pubbliche, da 34 Giudici ausiliari di Corte d'appello e da 14 Componenti privati della sezione minorenni.

L'articolo 20, riguardo agli Uffici direttivi giudicanti e requirenti di secondo grado, stabilisce che costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva l'esperienza in secondo grado, nella legittimità, l'attività di coordinamento nazionale e l'esperienza di direzione di uffici di primo grado, tutte valutate secondo gli elementi di cui agli artt. 7, 8 e 9.

Tanto considerato, osserva il relatore che, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nel presente concorso, il dott. Massimo TERZI risulta senza dubbio il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell'ufficio messo a concorso.

3.1 Parametro del “merito”.

Il parere attitudinale specifico espresso in data 21.7.2020 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello di Torino è decisamente positivo e richiama i precedenti pareri formulati in occasione delle periodiche valutazioni di professionalità del magistrato, nei quali sono sempre stati attestati l'equilibrio, la notevole preparazione professionale, la diligenza, la laboriosità e le rilevanti doti direttive ed organizzative del candidato. In particolare, nel parere espresso dal medesimo Consiglio Giudiziario il 17.11.2009 ai fini del riconoscimento al candidato della VII valutazione di professionalità, viene dato atto, sulla scorta delle indicazioni fornite dal dirigente dell'ufficio, che i provvedimenti giurisdizionali del dott. Terzi sono *“apprezzabilissimi per la chiarezza e completezza dell'esposizione e della motivazione”*, nell'ambito della quale vengono presi in considerazione *“il quadro probatorio complessivo, le prospettazioni dell'accusa e della difesa; adeguato spazio viene dedicato alla valutazione delle risultanze processuali, vengono altresì esposte analiticamente le ragioni per le quali sono condivisibili le ragioni dell'una o dell'altra delle parti ovvero sussiste disaccordo e viene individuata altra ed ulteriore soluzione conclusiva”*. Tutti i pareri riportati in carriera evidenziano altresì l'elevata laboriosità e produttività del magistrato. Nella delibera di nomina del candidato a Presidente del Tribunale di Verbania (delibera del CSM del 5.2.2009) veniva segnalato come il dott. Terzi, in qualità di presidente del collegio penale vecchio rito, avesse rapidamente smaltito i 1500 procedimenti ancora pendenti e come, nonostante gravosi impegni al momento in cui divenne Consigliere Pretore Dirigente di Verbania, lasciò l'ufficio GIP senza alcun provvedimento arretrato, poi portando la Pretura, in poco più di 3 anni, ad *“insperabili livelli di efficienza”*.

Il magistrato ha svolto, ad inizio carriera, funzioni giudicanti promiscue presso il Tribunale di Verbania, in particolare esercitando le funzioni di giudice civile, di giudice penale dibattimentale, di giudice delegato ai fallimenti, nonché di giudice istruttore supplente. In ragione della ristrettezza dell'organico dell'ufficio, fin dal 1984 ha presieduto reiteratamente (8 udienze al mese) il collegio penale, anche per processi di rilevante complessità, quale uno dei primi grandi processi di traffico internazionale di cocaina dalla Colombia. Uscito dall'ordine giudiziario per un breve periodo a seguito di passaggio alla magistratura amministrativa (dall'ottobre 1985 al settembre 1988), il 19.9.1988 ha ripreso servizio presso il Tribunale di Verbania, continuando a presiedere il collegio penale e svolgendo funzioni di unico Gip dell'ufficio (salva la presenza di un supplente) dal 18.10.1989 al 3.3.1996. In tale ultima veste, si è occupato, tra l'altro, di un procedimento per la fattispecie di cui all'art. 416bis c.p. per un'associazione di stampo mafioso ('ndrangheta) installatasi nel territorio dell'Ossola, procedimento poi conclusosi con la condanna definitiva di quasi tutti gli associati. Si è occupato altresì di numerosissimi procedimenti, nell'epoca della c.d. Tangentopoli, per reati contro la pubblica amministrazione di amministratori locali, regionali e nazionali.

Dal 4.3.1996 ha svolto, per poco più di 3 anni, le funzioni direttive di Consigliere Pretore Dirigente presso la Pretura di Verbania, occupandosi del settore civile e svolgendo anche funzioni di Gip. A seguito della soppressione del posto (2.6.1999), ha continuato a svolgere funzioni giudicanti presso il Tribunale di Verbania fino al 14.2.2000, quando ha assunto le funzioni semidirettive di Presidente di sezione presso il medesimo ufficio, nel settore penale (incarico svolto per gli interi 8 anni previsti dalla normativa ordinamentale).

A far data dal 12.3.2009 svolge ininterrottamente funzioni direttive, dapprima quale Presidente del Tribunale di Verbania (sede ove si è personalmente occupato dei settori famiglia, fallimenti ed esecuzioni) e, dal 12.10.2015, in veste di Presidente del Tribunale di Torino, incarico tuttora in corso di svolgimento (con impegno personale nel settore della famiglia e delle procedure concorsuali).

Il Presidente della Corte d'appello di Torino, nel suo rapporto informativo in atti, ha evidenziato la significativa pluralità di esperienze nei vari settori e materie della giurisdizione maturata dal dott. Terzi, sottolineando che *“in tutte le attività, come attestato da tutte le valutazioni di professionalità, i pareri, le statistiche e la documentazione allegata è stata sempre rimarcata la qualità e quantità del lavoro svolto senza che sia mai stato rilevato alcun ritardo nello svolgimento della attività”*.

3.2 Il parametro delle attitudini.

Particolarmente elevato risulta il parametro attitudinale (valutato alla luce degli indicatori di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 20 T.U.) riconducibile al dott. Terzi.

Sul piano degli *indicatori specifici*, il dott. Terzi, pur non avendo fin qui svolto funzioni giurisdizionali in uffici di secondo grado o a livello di legittimità, vanta un'esperienza particolarmente ricca e prolungata nella direzione di uffici di primi grado, durata complessivamente oltre 14 anni e mezzo e svolta in uffici di diverse dimensioni. È stato, infatti, per più di 3 anni Consigliere Pretore Dirigente presso la Pretura di Verbania, per oltre 6 anni e mezzo Presidente del Tribunale di Verbania ed è, da quasi 5 anni (avuto riguardo all'odierna vacanza), Presidente del Tribunale di Torino.

Partendo dalle iniziali funzioni direttive svolte presso la Pretura di Verbania (dal 1996 al 1999), il parere attitudinale specifico afferma che si trattava di un ufficio complesso da gestire, con tre sedi distaccate oltre alla sede centrale e con una scopertura media nel triennio del 35% per il personale di magistratura e ancora maggiore per il personale impiegatizio. Quanto ai risultati raggiunti, nel suo parere del 4 marzo 2008 (espresso per l'idoneità al mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti), il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello di Torino ha evidenziato in termini di alto e giustificato elogio, alla luce dei brillanti risultati conseguiti, che *“come emerge dalle statistiche nel periodo di permanenza del dott. Terzi nell'ufficio e nella funzione di Dirigente della Pretura; i processi pendenti avanti all'Ufficio Gip sono scesi da 2708 a 14; i processi civili (compresi quelli di diritto del lavoro e previdenza) sono passati da 2002 a 1368; le esecuzioni mobiliari pendenti sono passate da 1475 a 732 e grazie alla organizzazione del lavoro e l'impegno personale il dott. Terzi ha permesso che le pendenze penali dibattimentali passassero da 590 a 274 permettendo anche l'abbreviazione della durata dei procedimenti la cui fissazione è passata da due anni a sei mesi”*.

Il rapporto informativo ha confermato che il dottor Terzi ha conseguito ottimi risultati, incentivando lo spirito di gruppo dei magistrati della Pretura e stimolando le specifiche attitudini di ciascuno anche con riferimento alle materie da trattare, con settimanale condivisione delle problematiche da affrontare e discussione delle soluzioni da adottare.

All'ufficio Gip ha creato un sistema informatico per la redazione dei decreti penali e degli atti consequenziali che consentisse la generazione automatica dei decreti sui dati immessi dalla Procura,

pratica poi progressivamente diffusa molti anni dopo in numerosi uffici giudiziari, ma all'epoca assolutamente innovativa.

Afferma il parere attitudinale specifico che relevantissimo è stato lo sforzo per normalizzare i principali servizi amministrativi con la proficua collaborazione sia del personale amministrativo che del Foro. Il complessivo risultato dell'espletamento delle funzioni direttive di Consigliere Pretore Dirigente viene ampiamente lodato nel parere del 26.7.1999 del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello di Torino, ove si evidenzia come il suo intervento, caratterizzato da grande capacità organizzativa e di persuasione, consentì di ribaltare una situazione "*a dir poco rovinosa*", sia nel settore strettamente giudiziario che in quello amministrativo.

Dal 12.3.2009 all'11 ottobre 2015 è stato, quindi, Presidente del Tribunale di Verbania. Sul piano della gestione dei flussi di lavoro e delle risorse ed in ordine ai tempi di definizione degli affari, il parere attitudinale specifico evidenzia il complessivo miglioramento degli indici di ricambio e smaltimento nel settore civile, avendo l'ufficio raggiunto, nella materia della cognizione ordinaria, un indice di ricambio di 1,55 (partendo da un indice di 0,93 nell'anno giudiziario 2008/2009) e un indice di smaltimento di 0,51; generalizzati miglioramenti si sono registrati anche in tutte le altre materie (con particolare riferimento alle procedure concorsuali ed alle esecuzioni immobiliari e mobiliari). Quanto al settore penale, in sede dibattimentale, a fine 2008, risultavano 474 processi pendenti ed era stato indicato l'obiettivo di pervenire, a fine 2011, ad una pendenza di 400 procedimenti; come evidenzia la statistica dell'anno 2011/2012, al 30 giugno 2012 figurava una pendenza di 363 procedimenti.

Il parere aggiunge che nel quadriennio:

- si è dato corso alla ristrutturazione ed all'ammodernamento dei locali, con rimodulazione di tutta la precedente distribuzione logistica nel settore civile e di contatto con la utenza. Tali innovazioni hanno completamente mutato l'approccio con il Tribunale, in particolare evitando il disperdersi dell'utenza nei diversi uffici giudiziari;

- sono stati attivati servizi informativi e gestionali via *web*; è stato creato il sito internet del Tribunale di Verbania; è stato creato, in una prima fase sperimentale, il portale del Tribunale per i procedimenti civili.

Successivamente alla conferma, il dott. Terzi ha curato l'implementazione nell'ufficio degli applicativi SICP e SIAMM 2 ed ha avviato, dal 16 settembre 2014, l'innovativo progetto di vendite immobiliari telematiche, anticipando a livello sperimentale le innovazioni normative dei successivi

anni: tutte le vendite immobiliari del Tribunale sono quindi state attuate con modalità di partecipazione esclusivamente telematica e con vendita diacronica (tipo *e-bay*).

Inoltre: ha curato personalmente le relazioni sindacali; ha gestito i rapporti con il personale, cercando di individuare per ciascuno la operatività corrispondente alle proprie capacità ed attitudini; ha curato la gestione dell'ufficio corpi di reato; ha mantenuto ottimali rapporti con la locale Procura della Repubblica. Salvo l'ultimo anno, presso il Tribunale di Verbania era mancante la figura del dirigente amministrativo e quindi il dott. Terzi si è fatto carico anche delle relative competenze.

In tema di sicurezza sul lavoro, il candidato ha adempiuto ai previsti adempimenti normativi. La maggiore problematica affrontata è stata quella del rispetto della normativa antincendio, che ha dovuto tener conto della impossibilità di sostenere i relevantissimi costi stimati per una soluzione strutturale. Di concerto con gli uffici del Comune di Verbania (ente proprietario) e con i Vigili del Fuoco, si è quindi privilegiata la riorganizzazione della logistica di modo che ai piani superiori gli accessi fossero del tutto limitati e gli afflussi imponenti delle udienze civili e dell'utenza in genere fossero concentrati al piano terreno.

Il candidato ha conseguito eccellenti risultati anche nell'informatizzazione del Tribunale di Verbania, che, come emergente dal parere attitudinale specifico, grazie alla sua opera, alle sue capacità e al suo entusiasmo organizzativo, era diventato, nel panorama nazionale, un autentico modello dell'informatizzazione giudiziaria. Nel rapporto informativo si legge, a questo proposito, che il Tribunale di Verbania è stato di fatto uno dei maggiori *partner* del Ministero nel dispiegamento del PCT, diventando, per la sua forza propulsiva verso l'innovazione tecnologica, anche punto di riferimento per molti altri uffici giudiziari.

Gli ottimi risultati organizzativi e gestionali ottenuti dal candidato alla guida del Tribunale di Verbania sono attestati con efficacia dal parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Torino il 5.2.2013 ai fini della conferma quadriennale nelle funzioni, parere che così conclude: *“Alla luce di quanto sopra esposto la valutazione del Consiglio è più che positiva in ordine alla riconferma del dirigente nel ruolo di Presidente del Tribunale di Verbania. Magistrato di assai elevata capacità, produttività ed impegno, emerge che il dr. Terzi ha lucidamente individuato, perseguito e raggiunto gli obiettivi di efficienza e buona amministrazione prefissati una volta preso possesso dell'ufficio. Sia per quanto riguarda l'attività giudiziaria in senso stretto, con riduzione delle pendenze e sensibile velocizzazione dei tempi di definizione dei processi, sia relativamente alla gestione del personale e l'organizzazione edilizia e dei servizi. In particolare, significativo è l'impegno profuso*

dal dirigente nell'attività di promozione dell'innovazione tecnologica nell'ufficio. Al pari del risparmio di spesa e di costi ottenuti e dichiarati".

Il brillante percorso del dott. Terzi nello svolgimento delle funzioni direttive a livello di uffici di primo grado ha trovato, da ultimo, la sua naturale evoluzione nell'assunzione della direzione di un Tribunale di grandi dimensioni tra i più importanti del paese, qual è il Tribunale di Torino.

Come illustrato dal candidato nell'autorelazione, sin dalla presa di possesso è risultato del tutto evidente che lo stato dell'ufficio era del tutto disomogeneo, quanto ad efficienza, tra settore civile e settore penale: nel settore civile in generale vi era già una situazione più che buona, mentre nel settore penale la situazione era maggiormente critica.

Il Presidente della Corte d'appello di Torino, nel suo rapporto informativo, sintetizza i principali interventi organizzativi e gestionali realizzati dal candidato alla guida del Tribunale torinese. Osserva che il dirigente che dopo l'eccezionale esperienza direttiva come Presidente del Tribunale di Verbania, primo ufficio giudiziario ad essere completamente informatizzato, il dott. Terzi ha dimostrato tutte le sue notevoli capacità e conoscenze, giuridiche ed informatiche, nella complessiva riorganizzazione del Tribunale di Torino, attuata nell'ambito di un progetto che ha pienamente coinvolto sia i colleghi magistrati che il personale amministrativo, l'ufficio della Procura della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Nel 2016 il dott. Terzi ha affiancato il presidente della sezione fallimentare per aiutarlo nella ristrutturazione informatica della sezione e quindi si è dedicato, con ottimi risultati, alla sezione famiglia, che presentava un notevole arretrato, soprattutto nella fissazione delle udienze di comparizione dei coniugi separandi e divorziandi. Ebbene, il presidente Terzi è riuscito a far scendere la pendenza nel settore da 2500 procedimenti a circa 400, spesso assumendo direttamente la direzione dell'udienza di comparizione, talora con centinaia di coppie, previa organizzazione di un notevole lavoro preparatorio della stessa udienza. In particolare, è stata informatizzata la cancelleria ed è stato sensibilizzato l'ufficio del PM all'utilizzo della consolle civile per accelerare la definitività dei provvedimenti e trasmetterli così al competente Ufficio di Stato Civile. Inoltre, il dott. Terzi si è preoccupato di potenziare la ricerca telematica dei beni da pignorare, al fine di conferire concreta effettività alla fase esecutiva susseguente a quella (non breve) di accertamento giurisdizionale dei diritti.

Il settore penale del Tribunale di Torino presentava, come detto, le maggiori criticità. La situazione dibattimentale era, in primo luogo, caotica e gestita da un sistema informatico non ufficiale, sulla base del quale le date di udienza venivano indicate, conformemente alle tabelle in vigore secondo criteri di priorità, su quattro Sezioni differenziate per materie specialistiche

collegate con Gruppi della locale Procura, che "trascinavano" nella Sezione anche tutti i processi non specialistici di cui erano titolari i Pubblici Ministeri assegnati ai gruppi. Le date di prima udienza si erano progressivamente allontanate, anche in modo disomogeneo tra le varie Sezioni, e si era innescato un meccanismo di continui rinvii dei processi. Il tutto aggravato dalla necessità di garantire la presenza al dibattimento dei PM titolari delle indagini, i quali, in tale meccanismo sfuggito al controllo, avevano anche difficoltà a dare le proprie disponibilità di presenza in udienza. Tale scenario si poneva fuori da ogni concreta possibilità di controllo e valutazione generale della Presidenza, con gestione affidata alla buona volontà e alle capacità dei singoli Presidenti di Sezione. Sul presupposto che in un ufficio, specie se delle dimensioni del Tribunale di Torino, il funzionamento non può essere rimesso solo all'impegno, alla capacità ed all'intuito dei singoli, ci si è prefigurati di pervenire non solo ad un monitoraggio concreto delle pendenze in termini numerici/ponderali che potesse portare ad una equa distribuzione degli affari tra le Sezioni e tra i Giudici, ma anche alla programmazione di un'udienza filtro in cui calendarizzare i processi secondo criteri di concentrazione, in modo da poter individuare in modo certo i termini di durata effettiva dei processi. Si è quindi strutturata una tabella che distribuisse i flussi degli affari sulle originarie quattro Sezioni dibattimentali limitatamente ai procedimenti (sia collegiali che monocratici) provenienti da udienza preliminare. Si è poi creata una quinta sezione dibattimentale, la Sesta Sezione penale (svolgendo la Seconda funzione di Tribunale del riesame), dedicata esclusivamente ai processi per citazione diretta. In tal modo, da una parte, come esplicitamente previsto dal sistema tabellare, si è creato un meccanismo organizzativo che riconosceva in sé la priorità di tutti i processi da udienza preliminare e, dall'altra, concentrava gli enormi flussi numerici dei processi a citazione diretta in un'unica struttura organizzativa. Tale "semplificazione" partiva dal dato di fatto che il Tribunale non era nelle condizioni di rispondere effettivamente a tutte le richieste della Procura e che pertanto fosse doveroso avviare una gestione dei processi secondo criteri di priorità determinati e verificabili, che sono stati definiti, come prevede la normativa, dal Presidente del Tribunale di concerto con il Procuratore della Repubblica. Poiché la creazione della nuova Sesta Sezione penale aveva, di fatto, impoverito gli organici delle Sezioni già esistenti, sia in termini di magistrati che di personale, in una fase successiva si è dato corso ad un riaccorpamento delle Sezioni ormai destinate alla trattazione dei soli procedimenti provenienti da udienza preliminare, ridotte da 4 a 3 al fine di dotarle, in termini di magistrati e di personale, di congrue risorse nell'ambito dell'autonomia operativa di ciascuna. Diversamente, non sarebbe stato possibile il conseguimento dell'obiettivo di pervenire ad una celere definizione della tipologia dei processi provenienti da udienza preliminare,

classificati ontologicamente e tabellarmente come prioritari. A ciò si è provveduto una volta esauriti sulle Sezioni originarie i processi per citazione diretta. Il candidato ha inoltre promosso un protocollo per la gestione delle udienze con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nonché l'uso di nuovi strumenti informatici (al posto di quelli obsoleti trovati al momento del suo arrivo alla presidenza). In particolare, la distribuzione dei procedimenti penali per i fatti-reato provenienti da udienza preliminare avviene ora per due sezioni su tre tramite il programma GIADA2 e i processi sono realmente definiti dopo una udienza filtro che consente una più precisa e puntuale completa calendarizzazione dei medesimi.

Viene inoltre evidenziata la realizzazione di un URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e di uno Sportello per il Cittadino, in collaborazione con gli enti locali, che orienta gli utenti verso i servizi offerti all'interno del Palazzo di Giustizia, non solo dal Tribunale ma anche dagli altri uffici giudiziari *ivi* collocati (Procura della Repubblica, Corte d'appello e Procura Generale). Infine, il presidente Terzi si è prodigato per la riuscita del progetto ministeriale relativo agli Uffici di Prossimità già presenti e funzionanti nel circondario del Tribunale di Torino. Viene definita eccezionale l'attività organizzativa messa in campo dal candidato nel periodo dell'emergenza da Covid-19 (marzo - maggio 2020), in coordinamento con gli altri uffici e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con il quale ha stipulato diversi protocolli per la gestione telematica delle udienze, sia civili che penali. Grazie al suo lavoro, è stato possibile limitare al massimo i contagi tra i magistrati, il personale amministrativo e gli utenti, professionali e non. All'interno del Tribunale, il presidente Terzi ha coinvolto sia i magistrati dell'ufficio che il personale amministrativo nelle difficili scelte operate, incentivando la informatizzazione e le attività da remoto e, da ultimo, stipulando un protocollo - valevole anche per la Corte d'appello - per il rilascio telematico della copia con formula esecutiva dei provvedimenti muniti di tale clausola.

La complessiva efficacia dell'azione organizzativa e gestionale dispiegata dal dott. Terzi alla guida del Tribunale torinese è cristallizzata nel parere reso dal Consiglio Giudiziario di Torino il 5.11.2019 ai fini della conferma quadriennale nelle funzioni, nel quale viene segnalata la generale riduzione di tutte le pendenze (nei settori sia civile che penale) nell'arco del quadriennio 2015-2019; si riporta, di seguito, uno stralcio delle conclusioni del citato parere: *“Aderendo al giudizio conclusivo del Capo dell'Ufficio, il giudizio sulla professionalità specifica – quale Presidente del Tribunale di Torino – del dr. Massimo TERZI è positivo. L'attività svolta e i risultati conseguiti sono indicativi delle eccellenti capacità organizzative dimostrate, che per altro risultano sintoniche con le caratteristiche professionali – cultura giuridica, equilibrio, indipendenza, capacità di*

relazionarsi con le parti e soprattutto capacità di individuare i problemi organizzativi e di predisporre soluzioni efficaci per risolverli – di elevatissime qualità che contraddistinguono l’attività del dr. Terzi”.

Come si è detto, il dott. Terzi non ha, fin qui, svolto attività giurisdizionale presso uffici di secondo grado o a livello di legittimità. Nell’arco del suo ricchissimo percorso nell’esercizio delle funzioni giudicanti, il candidato ha comunque avuto modo di misurarsi ampiamente con l’esperienza dei giudizi di impugnazione, in particolare trattando numerosi processi quale giudice di appello delle sentenze del Giudice di Pace, tanto nel settore civile quanto nel settore penale, e, prima ancora, in entrambi i settori, presiedendo i collegi del Tribunale nei giudizi di appello delle sentenze pronunciate dal Pretore.

Di assoluto rilievo sono anche gli **indicatori generali** esistenti nel profilo del candidato proposto. Quanto alle pregresse esperienze semidirettive ed alle principali esperienze di collaborazione gestionale ed organizzativa (**artt. 7 e 9 T.U.**), il candidato, come evidenziato, ha ricoperto, per gli interi 8 anni previsti dalla normativa ordinamentale (2000-2008), l’incarico semidirettivo di Presidente di sezione presso il Tribunale di Verbania, nel settore penale. Con riferimento ai risultati conseguiti nel corso dell’esperienza in parola, nella relazione datata 15.3.2007 dell’Ufficio dell’Ispettorato, si legge, tra l’altro: *“anche al fine di non travalicare i confini delle funzioni ispettive può solo segnalarsi la particolare incisività dell’azione organizzativa del Presidente di Sezione dr. Massimo Terzi. Detto Magistrato, invero, si distingue per la faticosa quotidiana presenza in tutti i gangli dei reparti organizzatori del Tribunale. Egli è apparso il vero punto di riferimento per tutti gli operatori (personale amministrativo, magistrati, difensori)”*. Mentre nel già citato parere reso dal Consiglio Giudiziario di Torino il 4.3.2008, si osserva, con specifico riferimento alla sezione penale presieduta dal candidato: *“..si deve segnalare che grazie all’impulso del dott. Terzi il Tribunale di Verbania perverrà a celebrare dalla fine del 2008 per lo più procedimenti dopo il “condono”. Come segnalato dallo stesso Presidente del Tribunale, tale circostanza appare assolutamente eccezionale nel quadro della generale situazione dell’Amministrazione giudiziaria”*.

Ancor prima di assumere le dette funzioni semidirettive, il dott. Terzi, sin dall’aprile del 1999, in vista dell’imminente entrata in vigore della legge istitutiva del giudice unico, era stato nominato, presso il Tribunale di Verbania, magistrato organizzatore per ogni e qualsiasi incombenza relativo alla organizzazione degli uffici del Tribunale e della Pretura circondariale, nomina successivamente confermata nelle tabelle relative al giudice unico del 31.5.1999. Con riguardo all’attività svolta in

tale veste, il parere reso dal Consiglio Giudiziario il 26.7.1999 (ai fini della nomina a Presidente di sezione) riporta alcune considerazioni espresse dall'allora dirigente dell'ufficio: *“l'incarico è stato espletato con ottimi risultati: l'accorpamento dei due uffici del tribunale e della pretura, che si presentava irto di difficoltà, anche psicologiche da parte di alcuni magistrati ed ausiliari, si è, invece, svolto nell'ordine e nell'efficienza, realizzandosi in tempi brevi e con generale soddisfazione. Il pieno raggiungimento dell'unione dei due uffici giudiziari è certamente opera del dott. Terzi che, con la sua instancabile attività ha, tra l'altro, suggerito il contenuto delle tabelle del giudice unico, spesso convincendo alcuni magistrati sull'opportunità dei criteri da adottare, ha permesso la organizzazione dei nuovi uffici di cancelleria e la loro localizzazione, nonché il trasferimento delle pratiche e dei mobili appartenenti alle soppresse sezioni distaccate di Omegna ed Arona, la distribuzione delle udienze civili e penali e mantenendo costantemente i contatti con le autorità comunali per il disimpegno delle attività connesse all'unione dei due uffici. In altri termini e riassumendo si può desumere che senza la personale dedizione del dott. Terzi l'unione dei due uffici giudiziari non si sarebbe realizzata se non in tempi molto più lunghi e con gravi e maggiori difficoltà. Anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nella seduta del 17 giugno 1999 ha espresso al dott. Terzi pubblico ringraziamento per la totale disponibilità data e per i risultati ottenuti”*.

Ancora, nell'ambito della delega ricevuta dal Presidente del Tribunale di Verbania nel periodo in cui il candidato è stato “perdente posto” a seguito della riforma del Giudice Unico, ha, tra l'altro, organizzato la Sezione stralcio dei processi civili che esaurì un arretrato di circa 2000 processi (che per le dimensioni del Tribunale di Verbania erano un numero rilevantissimo) in modo che fossero esauriti i procedimenti stralcio in meno di due anni. Nel contempo, ha predisposto le tabelle del Tribunale affinché si raccordassero con quelle delle soppressa Pretura circondariale.

Sul piano delle esperienze ordinarie di rilievo ai sensi dell'*art. 11 T.U.*, il dott. Terzi è stato componente del Consiglio Giudiziario di Torino nel biennio 1999/2001. In ambito formativo, ha svolto il ruolo di relatore in diversi incontri di studio e convegni giuridici. Il dott. Terzi ha altresì collaborato con il Ministero della Giustizia e con la relativa DGSIA, essendo stato nominato componente dei gruppi di lavoro Consolle del magistrato, Consolle fallimentare, Consolle volontaria, nonché Presidente della commissione collaudo Consolle assistente. Ha curato la presentazione del Processo Civile Telematico presso i Tribunali di Reggio Calabria, Bari, Barletta e Udine. In ambito extragiudiziario, è Presidente della Commissione tributaria provinciale di

Verbania dal novembre del 2009 all'attualità (dopo essere stato Presidente di sezione della medesima Commissione).

Venendo, infine, all'indicatore di cui all'*art. 10 T.U.*, il dott. Terzi ha redatto congrue ed articolate proposte organizzative per l'ufficio che aspira a dirigere, contenute in un documento che rivela sicura conoscenza della realtà socio-economica del territorio in cui opera la Corte d'appello di Milano e, più in generale, marcata padronanza della materia ordinamentale, declinata in soluzioni organizzative del tutto adeguate alle esigenze e dimensioni dell'ufficio. Evidenzia, al riguardo, il Consiglio Giudiziario di Torino che *“la proposta organizzativa elaborata dal dottor Terzi per la corte d'appello di Milano merita particolare apprezzamento per essere stata all'evidenza preceduta da un'analisi approfondita e intelligente delle esigenze e delle risorse di quell'Ufficio, per il fatto di dare conto in modo documentato ed organico delle problematiche (e dei punti di forza) della corte territoriale di che trattasi, per il fatto di porsi obiettivi concreti, ancorché ambiziosi, accompagnati dall'indicazione delle modalità studiate per conseguirli e dalla tempistica prevista per realizzarli; ulteriore segno di una più che apprezzabile concretezza di intenti è ravvisabile nella capacità del redattore del progetto di coordinare le soluzioni organizzative con le caratteristiche oggettive dell'Ufficio, ponendosi giustamente come obiettivo anche quello del benessere organizzativo; è un progetto che, in ultima analisi, valorizza la specificità delle risorse milanesi e che si propone di fare della corte d'appello di Milano una forza propulsiva d'innovazione ancora più all'avanguardia”*. Nel corso dell'audizione effettuata dinanzi alla Quinta commissione in data 9.3.2021, il dott. Terzi ha avuto modo di soffermarsi più nel dettaglio su alcune tra le proposte organizzative formulate per la Corte d'appello di Milano, indicando, quali obiettivi prioritari: il rafforzamento della informatizzazione dei servizi giudiziari; l'incentivazione del lavoro da remoto per il personale amministrativo; il raggiungimento di un giusto equilibrio tra i profili qualitativo e quantitativo del lavoro giudiziario, da perseguire anche attraverso una più attendibile catalogazione informatica dei procedimenti – in base al livello di complessità – nella gestione e distribuzione dei flussi.

Alla luce del brillante percorso professionale sin qui maturato dal dott. Terzi e delle attitudini organizzative e direttive che ha avuto modo di dimostrare in carriera, così conclude il parere attitudinale specifico del 21.7.2020: *“il dottor Terzi, forte di una lunghissima e vastissima esperienza direttiva e semi direttiva, di un'eccezionale propensione all'uso intelligente ed efficace delle nuove tecnologie informatiche, di una cultura organizzativa di livello superiore e, più in generale, di doti professionali non comuni in particolare nel settore dell'organizzazione del lavoro*

giudiziario e del suo coordinamento con gli altri fattori, amministrativi e logistici, che contribuiscono al suo funzionamento, presenta sotto il profilo delle capacità organizzative un profilo professionale di altissima caratura, di talché egli è senz'altro idoneo a ricoprire l'Ufficio di presidente della corte d'appello di Milano da lui richiesto".

4. Il giudizio comparativo. Comparazione con gli altri candidati.

Si è già osservato che l'art. 25 T.U. fissa la finalità del giudizio comparativo, consistente nel preporre, all'ufficio da ricoprire, il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare nonché, ove esistenti, a particolari profili ambientali.

Con riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio sia svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del Testo Unico. Tale disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, T.U., attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 D. L.vo n. 160/2006.

Il giudizio attitudinale è formulato in maniera *“complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrale e non meramente cumulativa degli indicatori”*.

Nell'ambito di tale valutazione, inoltre, la norma puntualizza che *“speciale rilievo”* è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale. Le successive disposizioni contenute nel Capo II, dedicato alla valutazione comparativa, definiscono i criteri di valutazione per il conferimento delle singole tipologie di incarico.

L'Ufficio messo a concorso nella presente procedura è quello di Presidente della Corte di appello di Milano.

L'articolo 30 del Testo Unico, sui criteri di valutazione per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di secondo grado, prevede che a tal fine hanno un valore tra loro pari ordinato gli indicatori di cui all'articolo 20.

L'articolo 20, riguardo agli Uffici direttivi di secondo grado, stabilisce che costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva l'esperienza in secondo grado, nella legittimità, l'attività di coordinamento nazionale, l'esperienza di direzione di uffici di primo grado, tutte valutate secondo

gli elementi di cui agli articoli 7, 8 e 9 TU. Si tratta di tutte quelle esperienze che, per la specificità delle problematiche con le quali il magistrato si deve confrontare, aprono ad uno sguardo più ampio sulla giurisdizione (esperienza di legittimità) o pongono il magistrato davanti alla necessità di affrontare problemi organizzativi complessi.

Va, inoltre, evidenziato che, considerato il richiamo effettuato dalla citata disposizione all'art. 9 T.U., che attiene alle esperienze di collaborazione, vengono ad assumere rilievo, con valenza di indicatori specifici, in relazione alle esperienze di secondo grado, di legittimità e di coordinamento nazionale, anche le esperienze di collaborazione *ivi* maturate (e, quindi, a maggior ragione, anche le esperienze direttive e semidirettive, comunque richiamate dall'art. 7). Atteso che, viceversa, detta disposizione fa espresso riferimento unicamente alla direzione degli uffici di primo grado, deve escludersi che possano avere rilievo, ai fini di tale disposizione, le esperienze di collaborazione maturate in primo grado.

Ciò premesso, deve rilevarsi che il brillante percorso professionale sin qui maturato dal dott. Massimo Terzi evidenzia un livello di merito e di preparazione tecnico-giuridica di assoluto spessore, ma anche spiccate e comprovate attitudini organizzative e direttive, che lo rendono il candidato certamente più idoneo, nel confronto con gli altri aspiranti, a ricoprire lo specifico posto a concorso, il tutto sulla base di una complessiva ed unitaria valutazione dei diversi indicatori, generali e specifici, previsti dal T.U. ed applicabili alla procedura in esame. In particolare, la preferenza accordata al dott. Terzi trova fondamento, in prevalenza, nelle relevantissime doti organizzative e direttive che il candidato ha avuto modo di dimostrare nello svolgimento, per oltre 14 anni e mezzo, di incarichi direttivi a livello di uffici di primo grado, percorso culminato nell'attuale direzione di un ufficio di grandi dimensioni, e tra i più importanti del paese, qual è il Tribunale di Torino, nonché nella ricchissima esperienza maturata in carriera nello svolgimento delle funzioni giudicanti pressoché in tutti i settori della giurisdizione, con omogeneo livello di specializzazione in campo sia civilistico che penalistico.

Si procede, nei paragrafi che seguono, alle singole comparazioni con gli altri candidati, con la precisazione preliminare che la valutazione comparativa è stata effettuata prendendo in esame l'intero percorso professionale degli aspiranti, come ricostruito attraverso i rispettivi fascicoli personali e la complessiva documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale, con espressa indicazione, in questa sede, delle sole esperienze più significative dei candidati – con particolare riferimento a quelle ritenute maggiormente rilevanti sul piano degli indicatori di

attitudine direttiva previsti nel T.U. –, qui riportate per le finalità di stretta comparazione che ha condotto all'individuazione del candidato più idoneo a ricoprire l'ufficio a concorso.

4.1) Il profilo del dott. Terzi prevale, intanto, nei confronti di quello del dott. **Vittorio MASIA.**

Il candidato ha svolto inizialmente le funzioni di pretore presso la Pretura di Clusone, con applicazioni anche presso la Pretura mandamentale di Lovere. Trattasi di mandamenti complessivamente di 52 comuni, per circa 120.000 abitanti, nei quali l'unico magistrato era chiamato ad affrontare la domanda di giustizia nei vari settori civile, penale, del lavoro, della volontaria giurisdizione, dello stato civile, per segnalare i più importanti. Dal febbraio del 1987 ha poi svolto, per quasi 11 anni, funzioni requirenti presso la Procura di Bergamo, occupandosi in prevalenza di diritto penale dell'economia, di reati tributari e di reati contro la pubblica amministrazione; è stato anche applicato alcune volte alla Procura Generale presso la Corte d'appello di Brescia, per la trattazione di singoli procedimenti. Dal gennaio del 1998 ha svolto nuovamente funzioni giudicanti, nel settore penale, presso il Tribunale di Bergamo. In particolare, ha svolto funzioni di giudice del dibattimento presso la Prima sezione penale, di cui è stato anche Presidente facente funzioni dal 2 giugno 1999 al settembre 2000. Sino al febbraio 2009 è stato Presidente del collegio penale "C" e Presidente supplente della Corte di assise. Dal 2.3.2009 al 16.10.2011 ha quindi svolto funzioni di Gip/Gup, con esperienze di coordinamento della relativa sezione nel corso del 2009.

Dal 17.10.2011 ha assunto l'incarico semidirettivo di Presidente di sezione presso il Tribunale di Brescia, sempre nel settore penale (Prima sezione penale e Prima Corte di assise). Dal 27.4.2016 svolge infine l'incarico direttivo di Presidente dello stesso Tribunale di Brescia, veste in cui, tra l'altro, presiede la Sezione Autonoma Misure di Prevenzione (delibera del CSM in data 12.12.2019).

Sul piano degli indicatori specifici, e con particolare riferimento alle esperienze di direzione di uffici di primo grado, il candidato, come detto, da oltre 4 anni presiede il Tribunale di Brescia. Nel parere attitudinale specifico si sottolinea come il candidato abbia dedicato costante attenzione all'andamento generale dell'ufficio, alla gestione delle cancellerie e alla migliore organizzazione e distribuzione del personale, con ricorso anche ad applicazioni e rimodulando l'organizzazione a seconda delle risorse disponibili.

I dati statistici evidenziano ottimi risultati di produttività, da valutare anche alla luce del sottodimensionamento degli organici di personale e magistrati di cui soffre il Tribunale di Brescia e della cronica scopertura degli stessi organici (intorno al 18% per quanto riguarda i magistrati e prossima al 30% per quanto concerne il personale amministrativo). Nel rapporto informativo si evidenzia, inoltre, che nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 il dott. Masia è stato quotidianamente presente in ufficio, per dare l'esempio, per seguire costantemente l'andamento dei diversi settori e per adottare i necessari provvedimenti.

Nelle funzioni direttive ha redatto:

- i programmi di gestione per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020;
- il progetto tabellare 2017/2019, approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell'11 aprile 2018 e recepito dal Ministro della Giustizia con decreto del 15 giugno 2018;
- diverse variazioni tabellari per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, prodromiche o attuative delle nuove tabelle;
- interPELLI della Commissione Flussi, per interventi strutturali - successivi all'approvazione delle tabelle 2017/2019 - e per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative, sia nel settore civile che in quello penale (come nel caso della redistribuzione delle materie tabellari fra IV e V sezione civile; della rimodulazione dell'organico sezionale delle sezioni I e II civile; della redistribuzione delle materie tabellari tra le sezioni I, II e III penale, a seguito della legge n. 69/2019, c.d. codice rosso);
- i programmi annuali delle attività - ex art. 4 d. l.gs n. 240 del 2006 - per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.

Nello stesso rapporto informativo si sottolineano i concreti risultati ottenuti nella funzione direttiva. Al di là del numero dei provvedimenti adottati, del tutto fisiologico in un Tribunale di grandi dimensioni quale quello di Brescia, va sottolineato come gli stessi siano stati adottati sulla base di un costante ascolto dei presidenti di sezione, dei magistrati e della dirigente amministrativa, nel costante sforzo di risolvere *ex ante* eventuali contrasti e contrapposizioni. Questo ha portato ad un forte coinvolgimento dei presidenti di sezione e ad un metodo partecipato del tutto apprezzabile.

Gli obiettivi indicati dal programma di gestione per l'anno 2019 risultano in larga parte raggiunti, come peraltro già avvenuto per l'anno precedente. Il bilancio generale che si può trarre dai dati ministeriali contenuti nel progetto del 17 dicembre 2019 sull'ampliamento delle piante organiche è molto positivo, con un calo delle pendenze nel settore civile del 6% ed in quello penale

del 33%. Tale positivo andamento è altresì confermato dalle conclusioni della relazione ispettiva per il settore civile e per il settore penale.

Grande attenzione è stata data alle *best practices* e ai progetti di innovazione. È stato realizzato in più sezioni del Tribunale l'ufficio per il processo ed è stato implementato il processo civile telematico, con un costante aumento degli atti depositati telematicamente. Sono stati stipulati moltissimi protocolli con l'Ordine degli avvocati, l'Università, il Comune e altri enti, intrattenendo relazioni esterne con gli interlocutori istituzionali, i rappresentanti di enti pubblici e gli ordini forensi. Ottimi sono i rapporti anche con i vari ordini professionali. Il tutto, nella prospettiva di assicurare all'ufficio giudiziario bresciano non solo risorse aggiuntive, ma anche attenzione sulle questioni di comune interesse territoriale, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso degli "sportelli di prossimità" e dei professionisti delegati alle vendite, nell'ambito delle esecuzioni immobiliari. Quest'ultimo settore è stato oggetto di ampi e condivisi interventi organizzativi con il coinvolgimento degli Ordini dei Notai, degli Avvocati e dei Dottori commercialisti, all'insegna della trasparenza, dell'efficienza e dell'accessibilità del servizio, interventi culminati con l'introduzione - a partire dal gennaio 2020 - delle aste telematiche.

Frutto di precedenti interlocuzioni con la Camera di commercio e con le forze sociali è il progetto sulla "Giustizia predittiva" in collaborazione con l'Università di Brescia e la Corte d'appello di Brescia, che viene ad essere una sperimentazione pilota a livello nazionale ed una delle prime applicazioni di intelligenza artificiale nella giustizia.

Sul piano degli indicatori generali, il dott. Masia, come accennato, ha svolto funzioni semidirettive quale Presidente di sezione presso lo stesso Tribunale di Brescia, nel settore penale, per circa 4 anni e mezzo (art. 7 T.U.). Così concludeva il parere espresso il 15.7.2015 dal Consiglio Giudiziario di Brescia ai fini della conferma quadriennale nelle dette funzioni: *"Il profilo professionale di eccellente rilievo già sottolineato da questo Consiglio Giudiziario in occasione del recente parere di idoneità per incarico direttivo, oltre alle pregresse esperienze di direzione in posizione vicariale e la conoscenza ormai da "decano" della materia ordinamentale del dr. Masia hanno immancabilmente agevolato quest'ultimo nel suo positivo esercizio delle funzioni semidirettive in valutazione, avendogli fornito le basi per il raggiungimento degli encomiabili risultati ottenuti. Tali positivi risultati sono stati tuttavia anche frutto del notevole impegno personale dallo stesso profuso nella sua attività, con quella quotidiana disponibilità, quella responsabile partecipazione all'attività collegiale della sezione e quella particolare cura alla programmazione ed all'organizzazione del lavoro proprio ed altrui, che hanno fin qui costituito i*

principali, ancorché non unici, tratti salienti del suo operare. Degne altresì di menzione sono infatti sia la particolare capacità di mediazione dimostrata dal dr. Masia nello svolgimento della sua attività di conduzione della sezione, che l'altrettanto peculiare attenzione dallo stesso prestata alla componente di magistratura onoraria a quest'ultima assegnata, posto che anche tali modalità gestionali hanno certamente contribuito al raggiungimento dei menzionati obiettivi. Si tratta di connotazioni operative certamente di rilievo che insieme a quella signorilità del tratto e naturale autorevolezza dei modi che continuano a caratterizzare lo stile della persona, dimostrano l'ormai maturata capacità del dr. Masia allo svolgimento di incarichi di direzione di uffici giudiziari ed impongono nel contempo a questo Consiglio Giudiziario l'espressione di un parere decisamente favorevole alla sua conferma nell'esercizio delle funzioni semidirettive attualmente svolte”.

In ambito ordinamentale, è stato per tre volte componente del Consiglio Giudiziario di Brescia (1989-1991, 1991-1993 e 2012-2016); durante l'ultimo mandato, è stato anche Presidente della Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze e della Commissione Mot. Inoltre, il 21 ottobre 2014 è stato nominato quale componente di raccordo tra la Scuola Superiore della Magistratura e la formazione decentrata. Sempre in ambito formativo, per il biennio 2009-2011 è stato Magistrato referente per la formazione decentrata, nel settore penale, per il distretto della Corte d'appello di Brescia. Ha assunto incarichi di insegnamento in materia di diritto penale e di processo penale. Ha pubblicato alcuni libri e numerosi articoli in prestigiose riviste (tra le quali il Foro Italiano). In ambito extragiudiziario, è stato, dall'agosto 1987 al febbraio 1996, vicepresidente della Commissione Tributaria di secondo grado di Bergamo e, successivamente (sino all'ottobre 2013), Presidente di sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Per completezza dei dati informativi, deve osservarsi che la Quinta Commissione, nella presente come in altre procedure concorsuali, ha acquisito elementi di conoscenza rilevanti nella prospettiva delle valutazioni comparative da effettuare ai fini del conferimento dell'odierno incarico direttivo, dati che non erano a conoscenza del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello di Brescia alla data (10.6.2020) in cui è stato formulato il relativo parere attitudinale specifico per il posto a concorso. Si tratta, nello specifico, della documentazione inviata a questo Consiglio dalla Procura di Perugia e relativa ad una serie di conversazioni intrattenute, a mezzo di messaggistica telefonica (tramite l'applicazione WhatsApp), dal dott. Luca Palamara (ex componente del C.S.M.) con vari interlocutori, tra i quali, per quanto qui di interesse, il candidato dott. Masia. Le conversazioni rilevanti ai fini della presente procedura sono avvenute in un arco temporale compreso tra l'11.9.2017 e l'11.9.2018, periodo in cui il dott. Palamara rivestiva il ruolo di

componente togato di questo Consiglio e della relativa Quinta Commissione (che ha anche presieduto), deputata alle proposte in materia di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi. In tali conversazioni il dott. Masia segnalava al dott. Palamara i nominativi di alcuni colleghi che avevano presentato domande per il conferimento di vari incarichi direttivi e semidirettivi, talora esprimendo giudizi non positivi su altri concorrenti. In tali riferimenti si indicava spesso, altresì, la vicinanza o meno di singoli candidati a gruppi associativi (c.d. correnti).

Per tali fatti è stata esercitata dalla competente Procura Generale presso la Corte di Cassazione azione disciplinare nei confronti del dott. Masia, con incolpazione relativa agli illeciti disciplinari di cui agli artt. 1, 2, comma 1, lett. d), D. L.vo n. 109/2006, di cui si riporta uno stralcio: *“perché, in violazione dei doveri di correttezza, equilibrio e riserbo gravanti sui magistrati, usando la propria qualità di Magistrato, Presidente del Tribunale di Brescia, attivava riservatamente un circuito comunicativo con il consigliere togato dott. Luca Palamara, all’epoca membro del Consiglio Superiore della Magistratura, per segnalare i colleghi, aspiranti ad assumere incarichi direttivi o semidirettivi nel distretto di Brescia o in altri Tribunali lombardi, sollecitandolo ad orientare la decisione nel senso da lui auspicato per ragioni attinenti alla appartenenza associativa dei candidati. (...). Condotte, queste, integranti comportamenti gravemente scorretti (...) nei confronti dei magistrati concorrenti per i posti relativamente ai quali il dott. Vittorio Masia spese l’uso della propria qualità di magistrato, Presidente del Tribunale di Brescia, alterando il corretto svolgimento del procedimento amministrativo afferente il conferimento dei relativi uffici direttivi o semidirettivi, sia per le modalità di realizzazione (richieste pressanti e reiterate), sia per il legame esistente tra il dott. Masia e il dott. Luca Palamara (il quale, infatti, lungi dal prendere le distanze da tali sollecitazioni, rassicurava l’interlocutore circa la condivisione degli obiettivi da lui perorati), recando in tal modo potenziale pregiudizio alla nomina dei candidati più idonei al conferimento degli incarichi oggetto di interlocuzione”*.

La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha provveduto a richiedere alla Sezione Disciplinare del Consiglio la data d’udienza, che risulta già fissata. In relazione a tali fatti, la Quinta Commissione ha garantito al dott. Masia il contraddittorio, procedendo alla sua audizione nel contesto di pregressa procedura concorsuale. Il dott. Masia ha sostenuto, in sede di audizione, che le segnalazioni dei colleghi aspiranti ad incarichi direttivi o semidirettivi erano state da lui effettuate al dott. Palamara solo in ragione dei verificabili meriti professionali dei candidati e che alcuni giudizi non positivi espressi sul conto di altri colleghi erano giustificati dalla sussistenza di oggettive criticità nei loro percorsi professionali, anch’esse verificabili.

Sebbene l'accertamento delle condotte contestate al dott. Masia e della rilevanza disciplinare delle stesse sia rimesso alla competente sede del giudizio disciplinare, gli elementi di criticità acquisiti e la stessa pendenza del procedimento disciplinare nei confronti del candidato costituiscono dati informativi di sicura rilevanza nella prospettiva delle valutazioni comparative da effettuare ai fini del conferimento dell'incarico direttivo. Ed invero, deve preliminarmente osservarsi che la pendenza disciplinare già rende, di per sé, radicalmente inopportuno l'eventuale conferimento, da parte di questo Consiglio, di un incarico al dott. Masia. La detta inopportunità deriva dalla circostanza che, in caso di conferimento dell'incarico al dott. Masia e di una sua successiva condanna disciplinare, non vi sarebbe alcuna possibilità per il Consiglio di revocare la disposta nomina procedendo ad una nuova valutazione in ordine al conferimento dell'incarico, sul quale, quindi, non vi sarebbe più possibilità di incidere (in tal senso, si veda anche il parere dell'Ufficio Studi di questo Consiglio n. 25/2014, che ha escluso la revocabilità delle delibere di conferimento di incarichi).

Inoltre, la documentazione qui trasmessa dalla Procura di Perugia e gli atti relativi all'azione disciplinare già esercitata nei confronti del candidato costituiscono senza dubbio elementi rilevanti sul piano delle valutazioni comparative che il Consiglio è chiamato a compiere in sede di individuazione del candidato migliore da destinare all'incarico direttivo. Infatti, pur prescindendo da ogni giudizio prognostico circa l'effettivo rilievo disciplinare delle incolpazioni formulate a carico del candidato, in materia di conferimento degli incarichi direttivi o semidirettivi *“Il merito e le attitudini sono desunti dai dati ricavabili ...i) da qualsiasi elemento ritenuto rilevante, risultante da atti del Consiglio o nella sua disponibilità, purché, ove negativo, sia stata garantita al magistrato interessato la possibilità di contraddittorio”* (art. 36, lett. i, T.U.).

Pur prescindendo dal profilo di opportunità appena evidenziato, di per sé non ostativo alla nomina, nell'ottica del posto a concorso il percorso professionale del dott. Terzi risulta comunque prevalente nei confronti di quello del dott. Masia anche sulla base dell'autonoma valutazione degli indicatori, generali e specifici, applicabili alla presente procedura, con particolare riferimento alla complessiva valutazione degli indicatori specifici, ai quali va attribuito *“speciale rilievo”* nel presente giudizio comparativo (ai sensi dell'art. 26 T.U.).

Partendo proprio dagli indicatori specifici, se entrambi i candidati non hanno, fin qui, maturato significative esperienze giurisdizionali in uffici di secondo grado o a livello di legittimità (appaiono infatti di limitato rilievo, nell'ottica del presente giudizio comparativo, le sporadiche

applicazioni presso la Procura Generale di Brescia da parte del dott. Masia per la trattazione, nelle funzioni requirenti, di singoli procedimenti), particolarmente netta risulta, invece, la prevalenza del profilo professionale del dott. Terzi sul piano delle esperienze di direzione di uffici di primo grado. Come evidenziato, il candidato proposto ha svolto funzioni direttive in primo grado per oltre 14 anni e mezzo, con esperienze in uffici di diverse dimensioni (ufficio di Pretura, Tribunale di dimensioni medio-piccole e Tribunale di grandi dimensioni). È stato, infatti, per più di 3 anni Consigliere Pretore Dirigente presso la Pretura di Verbania, per oltre 6 anni e mezzo Presidente del Tribunale di Verbania ed è, da quasi 5 anni (avuto riguardo all'odierna vacanza), Presidente del Tribunale di Torino. Ha avuto modo di affrontare, pertanto, le più diverse problematiche organizzative e gestionali, considerata l'estrema varietà delle esigenze funzionali ed operative proprie di ciascuno dei tre uffici giudiziari diretti in carriera. Nell'ottica del presente giudizio attitudinale comparativo, particolarmente pregnante risulta l'attuale Presidenza del Tribunale di Torino, ufficio giudiziario di grandi dimensioni tra i più importanti a livello nazionale e caratterizzato da una struttura organizzativa la cui complessità risulta ampiamente assimilabile a quello dell'ufficio a concorso. La Corte d'appello di Milano presenta infatti in organico ben 110 consiglieri (oltre ad 1 magistrato distrettuale) e 22 Presidenti di sezione, a fronte dei 143 magistrati ordinari e dei 19 magistrati con incarichi semidirettivi attualmente diretti dal dott. Terzi presso il Tribunale di Torino. Il candidato si è già positivamente misurato, pertanto, con problematiche organizzative e gestionali del tutto omogenee a quelle che presenta la Corte d'appello di Milano, peraltro distinguendosi, alla guida del Tribunale di Torino, in un'opera di profonda, proficua ed incisiva riorganizzazione del settore penale dell'ufficio, che presentava le maggiori criticità in termini di efficienza e produttività. Gli eccellenti risultati conseguiti dal candidato proposto nel corso delle menzionate esperienze direttive sono attestati dai pareri espressi dai Consigli Giudiziari in occasione delle conferme quadriennali nelle funzioni, dai rapporti informativi dei dirigenti degli uffici, dalla documentazione ispettiva disponibile, dai prospetti statistici relativi ai periodi di dirigenza in questione e dal parere attitudinale specifico reso dal Consiglio Giudiziario ai fini della presente procedura concorsuale. Di contro, l'esperienza direttiva a livello di uffici di primo grado maturata dal dott. Masia deve ritenersi certamente recessiva sia perché protrattasi per un periodo di tempo significativamente più contenuto (poco più di 4 anni rispetto all'odierna vacanza, a fronte degli oltre 14 anni e mezzo riconducibili al candidato in comparazione), sia perché svolta nell'ambito di un Tribunale (quello di Brescia) che, se pur classificato come di grandi dimensioni, presenta in pianta organica meno della metà dei magistrati in servizio presso il Tribunale di Torino

(66 magistrati togati e 7 Presidenti di sezione); l'ufficio risulta quindi connotato da esigenze funzionali e da livelli di complessità organizzativa sensibilmente diversi e meno assimilabili a quelli della Corte d'appello a concorso.

Ritenuta, per i motivi esposti, la prevalenza del dott. Terzi sul piano della complessiva valutazione degli indicatori specifici applicabili alla presente procedura, con particolare riferimento alle pregresse esperienze di direzione di uffici di primo grado, l'esame degli indicatori generali riconducibili ai due candidati (avuto riguardo alle ulteriori esperienze ed agli altri incarichi menzionati nelle rispettive autorelazioni) non offre elementi di valutazione di tale pregnanza da renderli idonei a sovvertire gli esiti della comparazione attitudinale sin qui effettuata. Sul piano dell'art. 8 T.U. (esperienze nel lavoro giudiziario), se entrambi i candidati presentano ricche e variegata esperienze nella giurisdizione, nell'ottica del posto a concorso deve ritenersi però la maggiore funzionalità del complessivo percorso maturato dal Terzi, sul piano del più ampio e prolungato esercizio delle funzioni giudicanti qui prioritariamente in rilievo e, soprattutto, della maggiore completezza di esperienze nei diversi settori della giurisdizione. Come efficacemente sintetizzato nel parere attitudinale specifico in atti, il dott. Terzi è stato:

- 1) giudice penale dibattimentale (sempre quale presidente del collegio) con il vecchio rito per cinque anni (dal 1982 al 1985 e dal 1999 al 2000) presso il Tribunale di Verbania;
- 2) gip presso la Pretura circondariale per tre anni;
- 3) gip per sei anni dall'entrata in vigore del nuovo c.p.p.;
- 4) giudice penale dibattimentale collegiale (sempre quale presidente del collegio) e monocratico per otto anni quale Presidente di sezione penale presso il Tribunale di Verbania (con l'aggiunta dell'ulteriore periodo successivo alla scadenza dell'incarico);
- 5) giudice civile di cognizione per sei anni (tre quale giudice di tribunale, tre quale pretore);
- 6) giudice fallimentare per dieci anni (nove presso il Tribunale di Verbania dal 1982 al 1985 e dal 2009 al 2015, uno presso il Tribunale di Torino nel 2016);
- 7) giudice delle esecuzioni immobiliari e mobiliari per sei anni (dal 2009 al 2015);
- 8) giudice della famiglia per sei anni (due quale presidente del Tribunale di Verbania e quattro quale presidente del Tribunale di Torino);

il tutto nell'ambito di una complessiva esperienza che ha portato il candidato a maturare un livello omogeneo di specializzazione nei settori civile e penale ordinari. A fronte di un percorso nell'esercizio delle funzioni giudicanti durato per il dott. Terzi circa 35 anni, il dott. Masia presenta, a sua volta, una ricca esperienza nella giurisdizione giudicante, protrattasi complessivamente per

circa 27 anni, ed ha arricchito il proprio percorso anche attraverso la menzionata e pluriennale esperienza requirente presso la Procura di Bergamo. Al di là del dato strettamente temporale, di per sé poco significativo, la recessività del suo profilo deriva dalla circostanza di essersi occupato in carriera prevalentemente del settore penale – nella veste sia giudicante che requirente -, avendo trattato la materia civile solo nell’ambito delle iniziali funzioni promiscue svolte a livello di uffici pretorili e sul piano dei risvolti civilistici sottesi alla materia di prevenzione di cui attualmente si occupa presso il Tribunale di Brescia. Risulta, pertanto, soprattutto sotto questo aspetto, certamente più completo il profilo del dott. Terzi, che si è più diffusamente occupato del settore civilistico tra l’altro nel corso della sua ultradecennale esperienza direttiva giudicante presso i Tribunali di Verbania e di Torino. Se entrambi i candidati, sul piano dell’art. 7 T.U., hanno proficuamente svolto funzioni semidirettive a livello di uffici di primo grado e se entrambi hanno maturato esperienze di rilievo ordinamentale (art. 11 T.U.) a livello di Consigli Giudiziari, il dott. Masia, sempre nell’ottica dell’art. 11 T.U., presenta inoltre la recente esperienza presso la Commissione Flussi ed il menzionato incarico nella formazione decentrata, esperienze di sicuro rilievo soprattutto sul piano organizzativo ma che non assumono particolare pregnanza nel presente giudizio comparativo, soprattutto ove si considerino le eccezionali doti organizzative che il candidato proposto ha avuto modo di dimostrare nel corso degli oltre 14 anni e mezzo durante i quali ha svolto funzioni direttive a livello di uffici di primo grado. Da ultimo, nell’ottica dell’art. 10 T.U., entrambi i candidati in comparazione hanno formulato congrue proposte organizzative per l’ufficio che aspirano a dirigere.

4.2) Subvalente è poi il profilo del dott. **Filippo LAMANNA**.

Il magistrato ha svolto, nella prima fase di carriera, funzioni giudicanti presso il Tribunale di Monza. In particolare: fino al dicembre del 1984 è stato assegnato alla sezione unica penale del Tribunale; dal 10.12.1984 al 18.6.1985 ha svolto funzioni di giudice della terza sezione civile-fallimentare; dal 19.6.1985 al 15.9.1996 è stato giudice delegato ai fallimenti presso la stessa sezione; dal 16.9.1996 al 15.3.2001 è stato assegnato alla prima sezione civile. Dal 16.3.2001 è passato a svolgere funzioni giudicanti in secondo grado presso la Corte d’appello di Milano, ove è stato assegnato alla prima e alla seconda sezione civile della Corte; dal 21.11.2003 al 21.9.2009, in secondo incarico, è stato componente anche della sezione specializzata di diritto industriale.

Dal 21.9.2009 ha quindi svolto le funzioni semidirettive di Presidente di sezione presso il Tribunale di Milano (seconda sezione civile-fallimentare e sezione immigrazione). Dal 24.9.2014 svolge infine le funzioni direttive di Presidente del Tribunale di Novara.

L'esperienza maturata dal dott. Lamanna nel lavoro giudiziario è quindi vastissima ed è testimoniata dalla pluralità delle funzioni dal medesimo esercitate in 35 anni di magistratura giudicante. Ha svolto durante la sua carriera funzioni giudiziarie penali e civili, con significativa specializzazione nel settore fallimentare. In ambito civile, ha trattato controversie relative ad ogni settore privatistico, compresi l'intero settore del diritto delle persone, del diritto ereditario, dei diritti reali e del diritto di famiglia, tutto il settore del diritto contrattuale, commerciale-societario ed industriale, le controversie concernenti la responsabilità professionale e medica, il regime di volontaria giurisdizione in materia espropriativa, le altre controversie riguardanti la pubblica amministrazione, il fisco, la materia valutaria, le procedure disciplinari riguardanti ordini professionali, le controversie di diritto internazionale privato, la materia arbitrale.

Sul piano degli indicatori specifici, vanta, intanto, una prolungata esperienza a livello di uffici di secondo grado, avendo prestato servizio per circa 8 anni e mezzo presso la Corte d'appello di Milano, nel settore civile. Ha trattato materie implicanti competenza esclusiva e specialistica in settori delicati ed impegnativi (ricorsi in materia di ispezioni Consob e Banca d'Italia sulle società di intermediazione finanziaria e sulle società bancarie; riconoscimento ed esecuzione di sentenze e atti stranieri in base alle Convenzioni internazionali ed ai Regolamenti della C.E.; cause in materia espropriativa, amministrativa, tributaria, di impugnativa di lodi arbitrali; volontaria giurisdizione societaria; ricorsi in materia di eccessiva durata dei processi; responsabilità disciplinare di appartenenti ai vari ordini professionali come giornalisti, notai, ecc.). Ha redatto in tale periodo provvedimenti che hanno avuto notorietà nazionale e finanche internazionale (provvedimento sul caso Eluana Englaro).

Dal settembre del 2014 svolge, inoltre, funzioni direttive in primo grado, quale Presidente del Tribunale di Novara. Presiede il primo collegio della sezione civile, che si occupa di fallimenti, esecuzioni forzate e famiglia. Come emergente dal parere attitudinale specifico in atti, nel settore civile non sono emerse criticità e si è registrato un buon livello di definizione dei procedimenti, quasi sempre entro i termini previsti dalla legge c.d. Pinto. Il settore penale ha sofferto di più il sottodimensionamento dell'organico, con particolare riferimento all'ufficio Gip/Gup, che solo attraverso un bando per "sede disagiata" ha trovato magistrati sufficienti a coprirlo in modo stabile, dato l'alto avvicendamento dei giovani magistrati (MOT), gli unici con i quali sono state coperte le

vacanze negli ultimi anni e che hanno dato luogo a qualche tensione interna all'ufficio, ora superata. Dalla relazione ispettiva ordinaria presso il Tribunale di Novara del 2015 risulta che *“L'Ufficio appare sapientemente condotto (vista anche l'elevata produttività), malgrado le descritte difficoltà derivanti dalla carenza di personale (quello presente è apparso quotidianamente motivato e spronato dal Presidente) e dal recente accorpamento della sezione distaccata di Borgomanero, e non sono state rilevate non conformità degne di particolare segnalazione. Va, inoltre, dato atto che, in corso di verifica, il Presidente del Tribunale ha provveduto ad emanare apposite disposizioni finalizzate all'immediata regolarizzazione di servizi in ordine ai quali l'équipe ha rilevato talune criticità (per altro non particolarmente gravi)”*.

Ha assunto numerosi provvedimenti organizzativi durante l'attività svolta come Presidente del Tribunale di Novara, sia nella veste dirigenziale, sia nella contestuale veste di Presidente della sezione civile. Non sono emerse criticità nei rapporti con il dirigente amministrativo e, in generale, con il personale, estremamente ridotto rispetto alla dotazione organica (46 presenze su 63) del Tribunale di Novara. Ciò nonostante il lavoro giudiziario non sembra aver risentito particolarmente della grave carenza di personale, avendo raggiunto buoni livelli di smaltimento per il settore civile e più che sufficienti per il settore penale. Sono stati discussi e firmati diversi protocolli, anche in materia penale.

Il parere positivo reso dal Consiglio Giudiziario di Torino il 9.7.2019 ai fini della conferma quadriennale nelle funzioni è stato espresso a maggioranza e riporta le seguenti conclusioni: *“Il dr. LAMANNA è magistrato senza dubbio indipendente, equilibrato, professionalmente capace, molto laborioso e diligente. Nell'esercizio delle funzioni direttive ha profuso grande impegno volto ad assicurare un'organizzazione che garantisca - nel difficile contesto complessivo del Tribunale di Novara - efficienza e laboriosità; nondimeno sono riscontrabili difficoltà organizzative esistenti nel settore penale, che dipendono anche da circostanze esterne quali il sottodimensionamento dell'organico, le scoperture dell'organico dei magistrati in servizio determinate dal forte turn-over e la consistenza dei flussi di affari provenienti da una Procura della Repubblica a pieno organico e molto produttiva”*. Il parere di minoranza reso dall'organo di autogoverno locale aveva evidenziato, di contro, più puntuali criticità, sottolineando che *“le peculiarità del Tribunale di Novara e la situazione particolarmente complessa dell'ufficio avrebbero richiesto, da parte del dirigente, uno sforzo maggiore di quello profuso, finalizzato a motivare i magistrati, a creare un clima proficuo di discussione sulle scelte organizzative più difficili e con conseguenze rilevanti sulla loro vita professionale; in altri termini, è mancata la capacità di “fare squadra”, proponendo soluzioni*

organizzative adeguate allo scopo". Tale posizione appare ingenerosa sul piano della complessiva valutazione dell'operato del candidato alla guida del Tribunale di Novara, soprattutto considerate le oggettive difficoltà che si sono registrate nell'ufficio nel periodo di gestione del dott. Lamanna. Appaiono pertanto condivisibili, al riguardo, le seguenti considerazioni contenute nel parere attitudinale specifico reso (anche questo a maggioranza) dal Consiglio Giudiziario di Torino l'1.12.2020 ai fini della presente procedura: "In conclusione deve ritenersi, alla luce della documentazione esaminata, che il dr. Lamanna, nel periodo in cui ha ricoperto la funzione di Presidente del Tribunale di Novara, si è trovato ad affrontare una situazione di criticità del settore penale estremamente complessa, essenzialmente dovuta all'inadeguatezza della pianta organica dell'ufficio e alle continue vacanze determinate dalle frequenti domande di tramutamento. In questo contesto e a causa delle inevitabili tensioni che si sono generate, i rapporti con i magistrati dell'ufficio e con il foro non sono sempre stati rosei, probabilmente più per la mancata condivisione delle soluzioni organizzative di volta in volta adottate che per il merito delle stesse. Il dr. Lamanna si è comunque certamente adoperato con impegno per superare quelle criticità, non solo organizzative ma anche relative al rapporto con i magistrati del proprio ufficio, che avevano reso necessari gli approfondimenti istruttori svolti tanto nel corso dell'attività di vigilanza, quanto nella fase della valutazione per la riconferma quadriennale".

Sul piano degli indicatori generali, il dott. Lamanna ha svolto, sempre in primo grado, le funzioni semidirettive di Presidente di sezione presso il Tribunale di Milano, nel settore civile, per circa 5 anni, dal 2009 al 2014 (art. 7 T.U.). È stato Presidente della sezione fallimentare del Tribunale e, nel 2010, ha gestito, come giudice delegato, la procedura concordataria più importante mai avuta in Italia (procedura Ospedale San Raffaele), con circa 2 miliardi di passivo. Ha poi avuto notorietà nazionale la circolare di carattere organizzativo generale in materia di nomine e compensi emanata nel 2010 (n. 2/2010 del 23.3.2010), che ha disciplinato analiticamente quasi tutti i principali nodi in tema di nomine e compensi, svolgendo la funzione di "testo unico" sulle regole vavevoli in tale ambito. È stato peraltro anche Presidente della Sezione Affari Immigrazione del Tribunale milanese, caso particolare di secondo incarico, essendo stato l'unico, tra i Presidenti di Sezione, a presiederne contemporaneamente due. Alla guida della sezione immigrazione ha, tra l'altro, instaurato un coordinamento continuativo con il Presidente della I sezione civile del Tribunale di Roma, cui sono devolute in parallelo, presso quella sede, tutte le competenze nelle materie relative ai cittadini stranieri, per un confronto stabile su alcuni tra i più rilevanti aspetti della

materia e specificamente sulle modalità di attuazione della convalida dell'accompagnamento dei cittadini comunitari.

Il dott. Lamanna ha svolto il ruolo di relatore in diversi incontri di studio (anche organizzati dal C.S.M.) e, in ambito extragiudiziario, è vicepresidente di sezione presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Venendo alla comparazione tra il profilo del dott. Lamanna e quello del dott. Terzi, deve ritenersi la prevalenza di quest'ultimo in relazione all'odierno posto a concorso, soprattutto sul piano della complessiva valutazione degli indicatori specifici, ai quali va attribuito "speciale rilievo" nel presente giudizio comparativo (ai sensi dell'art. 26 T.U.).

Partendo proprio dagli indicatori specifici, si è detto che solo il dott. Lamanna vanta una pluriennale esperienza giudicante in uffici di secondo grado, avuto riguardo al servizio prestato presso la Corte d'appello di Milano, nel settore civile, per circa 8 anni e mezzo.

Particolarmente netta risulta, invece, la prevalenza del profilo professionale del dott. Terzi sul piano delle esperienze di direzione di uffici di primo grado. Come evidenziato, il candidato proposto ha svolto funzioni direttive in primo grado per oltre 14 anni e mezzo, con esperienze in uffici di diverse dimensioni (ufficio di Pretura, Tribunale di dimensioni medio-piccole e Tribunale di grandi dimensioni). È stato, infatti, per più di 3 anni Consigliere Pretore Dirigente presso la Pretura di Verbania, per oltre 6 anni e mezzo Presidente del Tribunale di Verbania ed è, da quasi 5 anni (avuto riguardo all'odierna vacanza), Presidente del Tribunale di Torino. Ha avuto modo di affrontare, pertanto, le più diverse problematiche organizzative e gestionali, considerata l'estrema varietà delle esigenze funzionali ed operative proprie di ciascuno dei tre uffici giudiziari diretti in carriera. Gli eccellenti risultati conseguiti nel corso delle menzionate esperienze sono attestati dai pareri espressi dai Consigli Giudiziari in occasione delle conferme quadriennali nelle funzioni, dai rapporti informativi dei dirigenti degli uffici, dalla documentazione ispettiva disponibile, dai prospetti statistici relativi ai periodi di dirigenza in questione e dal parere attitudinale specifico reso dal Consiglio Giudiziario ai fini della presente procedura concorsuale. Di contro, l'esperienza direttiva a livello di uffici di primo grado maturata dal dott. Lamanna deve ritenersi certamente recessiva sia perché protrattasi per un periodo di tempo significativamente più contenuto (poco meno di 6 anni rispetto all'odierna vacanza, a fronte degli oltre 14 anni e mezzo riconducibili al candidato proposto), sia perché svolta unicamente nell'ambito di un Tribunale di dimensioni medio-

piccole qual è quello di Novara (che presenta in pianta organica 17 giudici ed 1 Presidente di sezione).

Come anticipato, la complessiva valutazione degli illustrati indicati specifici porta a ritenere la sicura prevalenza attitudinale del dott. Terzi. Ben più significativa, nell'ottica dello specifico posto direttivo a concorso, appare, infatti, l'esperienza, particolarmente ricca e completa, maturata dal dott. Terzi nella direzione di uffici di primo grado, con specifico riferimento all'attuale Presidenza del Tribunale di Torino, ufficio giudiziario di grandi dimensioni tra i più importanti a livello nazionale e caratterizzato da una struttura organizzativa la cui complessità risulta ampiamente assimilabile a quello dell'ufficio a concorso. La Corte d'appello di Milano presenta infatti in organico ben 110 consiglieri (oltre ad 1 magistrato distrettuale) e 22 Presidenti di sezione, a fronte dei 143 magistrati ordinari e dei 19 magistrati con incarichi semidirettivi attualmente diretti dal Terzi presso il Tribunale di Torino. Se entrambi i candidati in comparazione hanno maturato esperienze direttive a livello di uffici di primo grado di dimensioni medio-piccole – uffici contraddistinti da esigenze funzionali e da livelli di complessità organizzativa sensibilmente diversi e poco assimilabili a quelli dell'ufficio direttivo a concorso –, solo il dott. Terzi si è già positivamente misurato con problematiche organizzative e gestionali del tutto omogenee a quelle che presenta la Corte d'appello di Milano, peraltro distinguendosi, alla guida del Tribunale di Torino, in un'opera di profonda, proficua ed incisiva riorganizzazione del settore penale dell'ufficio, che presentava le maggiori criticità in termini di efficienza e produttività.

Le imponenti dimensioni della Corte d'appello di Milano inducono a conferire, in sede di comparazione delle attitudini direttive, un ruolo centrale e particolarmente pregnante alle competenze gestionali già maturate dai candidati in strutture organizzative di assimilabile complessità. La netta prevalenza del profilo professionale del dott. Terzi sotto questo aspetto non risulta, pertanto, bilanciabile o superabile, nel presente giudizio comparativo, dall'esperienza in secondo grado vantata dal dott. Lamanna, anche considerato che il candidato proposto, nell'arco dei suoi 35 anni di carriera spesi nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali giudicanti, pur non avendo fin qui prestato servizio in uffici di secondo grado, ha comunque avuto di misurarsi ampiamente con l'esperienza dei giudizi di impugnazione, in particolare trattando numerosi processi quale giudice di appello delle sentenze del Giudice di Pace, tanto nel settore civile quanto nel settore penale, e, prima ancora, in entrambi i settori, presiedendo i collegi del Tribunale nei giudizi di appello delle sentenze pronunciate dal Pretore.

Ritenuta, per i motivi esposti, la prevalenza del dott. Terzi sul piano della complessiva valutazione degli indicatori specifici applicabili alla presente procedura, con particolare riferimento alle pregresse esperienze di direzione di uffici di primo grado, l'esame degli indicatori generali riconducibili ai due candidati (avuto riguardo alle ulteriori esperienze ed agli altri incarichi menzionati nelle rispettive autorelazioni) non offre elementi di valutazione di tale pregnanza da renderli idonei a sovvertire gli esiti della comparazione attitudinale sin qui effettuata ed, anzi, conduce ad un ulteriore rafforzamento della preferenza accordata al dott. Terzi. Sul piano dell'art. 8 T.U. (esperienze nel lavoro giudiziario), se i due candidati hanno maturato una vastissima esperienza nell'esercizio delle funzioni giudicanti qui prioritariamente in rilievo, avendole svolte entrambi, con pieno merito e con ottimi risultati, nell'arco di circa 35 anni, nell'ottica del posto a concorso deve ritenersi però più funzionale il complessivo percorso maturato dal Terzi, sul piano della maggiore completezza di esperienze nei diversi settori della giurisdizione. Come efficacemente sintetizzato nel parere attitudinale specifico in atti, il dott. Terzi è stato:

- 1) giudice penale dibattimentale (sempre quale presidente del collegio) con il vecchio rito per cinque anni (dal 1982 al 1985 e dal 1999 al 2000) presso il Tribunale di Verbania;
- 2) gip presso la Pretura circondariale per tre anni;
- 3) gip per sei anni dall'entrata in vigore del nuovo c.p.p.;
- 4) giudice penale dibattimentale collegiale (sempre quale presidente del collegio) e monocratico per otto anni quale Presidente di sezione penale presso il Tribunale di Verbania (con l'aggiunta dell'ulteriore periodo successivo alla scadenza dell'incarico);
- 5) giudice civile di cognizione per sei anni (tre quale giudice di tribunale, tre quale pretore);
- 6) giudice fallimentare per dieci anni (nove presso il Tribunale di Verbania dal 1982 al 1985 e dal 2009 al 2015, uno presso il Tribunale di Torino nel 2016);
- 7) giudice delle esecuzioni immobiliari e mobiliari per sei anni (dal 2009 al 2015);
- 8) giudice della famiglia per sei anni (due quale presidente del Tribunale di Verbania e quattro quale presidente del Tribunale di Torino);

il tutto nell'ambito di una complessiva esperienza che ha portato il candidato a maturare un livello omogeneo di specializzazione nei settori civile e penale ordinari. Di contro, la pur rilevante esperienza giudicante del dott. Lamanna risulta quasi integralmente calibrata sul settore civile, con un impegno nel settore penale limitato ai primi 6 mesi di carriera. Prevalente risulta il dott. Terzi anche rispetto alle esperienze di rilievo ordinamentale (art. 11 T.U.), avuto riguardo al menzionato incarico di componente del Consiglio Giudiziario di Torino svolto nel biennio 1999/2001. Da

ultimo, nell'ottica dell'art. 10 T.U., deve osservarsi che entrambi i candidati hanno formulato congrue proposte organizzative per l'ufficio che aspirano a dirigere.

In via meramente residuale, anche qualora si volesse pervenire ad un giudizio di sostanziale equivalenza dei due profili professionali qui in comparazione – e non è questo il caso, per le ragioni che sono state esposte –, il dott. Terzi prevarrebbe comunque per la maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, alla luce del criterio di cui all'art. 24, terzo comma, T.U.

4.3) Del pari recessivo è il profilo del dott. Fabio ROIA.

Il candidato ha svolto inizialmente funzioni giudicanti presso il Tribunale di Monza, ove è stato assegnato alla sezione unica penale, occupandosi di diverse tipologie di processi. Dall'ottobre del 1989 ha iniziato a svolgere funzioni requirenti presso la Procura c/o la Pretura di Milano. È stato assegnato al dipartimento per reati di natura colposa riguardanti gli infortuni sui luoghi di lavoro e le malattie professionali e quindi al costituito -ed innovativo- dipartimento per reati commessi in danno di soggetti deboli (artt. 570 e 572 c.p.). È del 1991 la creazione del pool per “reati contro la famiglia e soggetti deboli” (competente per tutte le forme di abuso su minori e maltrattamento familiare), iniziativa che ha rappresentato una nuova forma organizzativa di tutela per l'infanzia aggredita. Il contributo del dott. Roia, quale sostituto anziano e di fatto referente per l'esterno, è stato determinante per l'affermazione della specializzazione in materie fino ad allora considerate “residuali”. Dal 2.6.1999 ha continuato a svolgere funzioni requirenti presso la Procura c/o il Tribunale di Milano, conservando l'assegnazione al Dipartimento competente per i reati in danno di minori e soggetti deboli a sfondo sessuale e legati allo sfruttamento della prostituzione; è stato anche assegnato a tempo parziale al settore Esecuzione Penale (dal 1998 al 2004) ed agli Affari Civili riguardanti l'Area del diritto di famiglia.

Dal febbraio del 2006 è tornato svolgere funzioni giudicanti presso il Tribunale di Milano, venendo destinato alla terza sezione penale competente per i reati di natura economica. Dal 31.7.2006 è stato fuori ruolo in quanto eletto componente del C.S.M. (prima consiliatura dopo l'entrata in vigore della riforma dell'Ordinamento Giudiziario). In particolare, è stato assegnato alle Commissioni Prima e Sesta (con funzioni di Presidente) nell'anno 2006-2007; Prima e Sesta (con funzioni di Vice-Presidente) nell'anno 2007-2008; Prima (con funzioni di Vice-Presidente) e Sesta nell'anno 2008-2009; Terza e Nona nell'anno 2009-2010. Ha seguito anche i lavori delle commissioni Settima e Nona per sviluppare l'interesse e la conoscenza delle problematiche

riguardanti l'organizzazione degli uffici giudiziari e la formazione dei magistrati ordinari. È stato altresì nominato, dal Comitato di Presidenza, componente della Commissione Consiliare permanente per i problemi del personale.

Rientrato in ruolo il 25.11.2010, ha ripreso a svolgere funzioni giudicanti presso la nona sezione penale del Tribunale di Milano, occupandosi in prevalenza di reati commessi in danno di soggetti deboli ed in materia di responsabilità colposa, con specifico riferimento alla tutela dei lavoratori. Dal 9.6.2014 svolge, infine, le funzioni semidirettive di Presidente di sezione presso lo stesso Tribunale di Milano, nel settore penale (sezione autonoma Misure di Prevenzione).

Il candidato – che ha riportato in carriera pareri di professionalità sempre positivi – non vanta, in relazione alla presente procedura, significativi indicatori specifici, in particolare non avendo fin qui prestato servizio in uffici di secondo grado o a livello di legittimità e non avendo maturato esperienze di direzione di uffici di primo grado.

Sul piano degli indicatori generali, dal 9.6.2014 (e, pertanto, da oltre 6 anni rispetto alla vacanza) svolge, come detto, le funzioni semidirettive di Presidente di sezione presso il Tribunale di Milano, nel settore penale. Presiede, in particolare, la sezione autonoma Misure di Prevenzione. Le linee di intervento si sono articolate sui seguenti filoni tematici, così descritti nell'autorelazione:

- mantenimento e, se possibile, miglioramento dei tempi di trattazione dei procedimenti anche nella fase della verifica dei crediti e nei piani di riparto dei crediti ammessi all'esito delle procedure incidentali, anche attraverso un costante monitoraggio dei ruoli favorito dall'assegnazione degli affari personali secondo criteri oggettivi ma comunque temperati in relazione a diversi parametri soggettivi;

- creazione di un modello di processo di prevenzione telematico;

- rafforzamento e miglioramento dei rapporti istituzionali con gli organi proponenti e con gli ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti anche per la formazione e la nomina degli amministratori giudiziari;

- risoluzione, d'intesa con la Presidenza, dei problemi logistici della Sezione.

Privilegiando un metodo organizzativo condiviso con i giudici della sezione, attraverso ordini di servizio adottati sempre all'esito di riunioni di Sezione appositamente convocate per una condivisione delle scelte organizzative, sono stati monitorati e ridistribuiti gli affari dei giudici trasferiti; è stato organizzato un turno quotidiano di presenza per la trattazione di tutti gli affari urgenti riguardanti normalmente richieste di autorizzazioni da parte dei soggetti sottoposti alle misure di prevenzione; non è stato previsto alcun esonero per il Presidente di Sezione. Sul piano

statistico, si osserva come la sezione abbia sempre evidenziato un indice di smaltimento degli affari giudiziari pari e/o superiore alla sopravvenienza.

Ulteriori misure per migliorare l'organizzazione della sezione, adottate dal Presidente Roia con appositi ordini di servizio, hanno riguardato: - la creazione di una cartella condivisa contenente tutte le proposte ed i provvedimenti decisorî assunti per facilitare l'utilizzo dello strumento informatico da parte dei giudici della sezione anche in un'ottica di uniformità decisionale; - la creazione di un collegamento telematico di accesso alla cartella condivisa con esclusivo riferimento alle decisioni assunte dal Tribunale da parte della Sezione della Corte di appello di Milano dedicata alla trattazione degli affari giudiziari riguardanti le misure di prevenzione; - l'invito a tutti gli organi proponenti, ai difensori e alle parti in generale (*ivi* compresi gli amministratori giudiziari) ad effettuare un doppio deposito degli atti, su modulo cartaceo e telematico, al fine di consentire al Tribunale, in maniera leggibile e trasparente, di riversare nei provvedimenti interlocutori e decisorî tutti quei dati rappresentati dalle parti aventi un significato esclusivamente numerico od oggettivo e quindi non interpretabile; - la creazione di un albo interno dei professionisti oggi iscritti al costituito Albo nazionale degli Amministratori Giudiziari contenente i singoli *curricula* depositati.

Il dott. Roia vanta inoltre importanti esperienze di collaborazione organizzativa e gestionale, maturate anche in epoca antecedente all'assunzione delle attuali funzioni semidirettive. In data 1° febbraio 2013 il Presidente del Tribunale conferiva al dott. Roia la delega per la vigilanza sugli Uffici del Giudice di Pace di Milano, Rho, Legnano e Cassano d'Adda. Con successivi provvedimenti del 24.5.2016 e del 12.12.2016 gli sono state delegate competenze riguardanti il coordinamento e la vigilanza sul settore penale e dell'immigrazione, i rapporti di natura organizzativa con il personale e la vigilanza sull'ufficio economato.

Nell'ambito di tali competenze delegate:

- sono state svolte numerose riunioni con il personale addetto a tali settori e con i giudici di pace assegnati agli affari penali e all'immigrazione, finalizzate al miglioramento organizzativo dell'ufficio;

- sono stati adottati provvedimenti, d'intesa con il Presidente del Tribunale, finalizzati a migliorare la funzionalità del servizio giurisdizionale di convalida del provvedimento di espulsione adottato dal Questore, con la creazione, anche, di un'apposita stanza di udienza attrezzata e dedicata presso i locali della Questura di Milano;

- sono state svolte istruttorie in merito ad esposti presentati nei confronti dei giudici di pace finalizzate ad accertare eventuali profili di responsabilità;

- sono stati adottati provvedimenti organizzativi di diversa natura.

Con provvedimento in data 3.2.2020 gli è stato conferito il “coordinamento e la vigilanza generale sul settore dibattimentale penale e sui servizi della Cancelleria Centrale penale. Collaborazione con la Presidenza per l’istruttoria dei provvedimenti di settore aventi rilevanza tabellare; collaborazione con la Presidenza e la Dirigenza amministrativa di settore e per l’istruttoria attinente a pareri per semidirettivi, esposti, procedimenti disciplinari, incompatibilità ex artt. 18 e 19 Ord. Giud. Partecipazione al nucleo operativo per Programma di gestione, Relazione anno giudiziario, Bilancio responsabilità sociale redazione DOG e Documento Tabellare del Tribunale”.

Gli è stata conferita la delega a partecipare, quale magistrato designato in rappresentanza di tutti gli uffici giudiziari della Lombardia, al tavolo permanente in tema di “interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza” istituito dalla Regione Lombardia, in attuazione della Legge Regionale 3 luglio 2012 n. 11, con deliberazione del 28 dicembre 2012, e quindi all’Organismo Tecnico di Vigilanza sul fenomeno della violenza contro le donne operante come soggetto autonomo sempre nell’ambito dell’intervento regionale. Nello svolgimento di tale incarico, sono stati realizzati numerosi progetti che hanno visto, direttamente o sul piano del semplice contributo scientifico fornito, il Tribunale di Milano come attore protagonista del contrasto al fenomeno della violenza contro le donne.

Da ultimo, con provvedimento n. 103/20 del 4.8.2020 è stato nominato Vicario del Presidente del Tribunale di Milano (incarico assunto solo pochi giorni prima dell’odierna vacanza e, pertanto, sostanzialmente non valutabile nell’ambito della presente procedura).

Sul piano dell’art. 11 T.U., il dott. Roia vanta la rilevante e prestigiosa esperienza ordinamentale di componente del C.S.M. (nella consiliatura 2006-2010). L’autorelazione ed il parere attitudinale specifico contengono analitica descrizione delle principali attività svolte dal candidato nel corso del suo mandato consiliare ed elencano alcune tra le principali delibere di cui è stato relatore. Quale componente della Commissione Consiliare permanente per i problemi del personale, ha offerto un rilevante contributo per il piano di riqualificazione interno del personale amministrativo del Consiglio, nonché per la stipulazione del contratto di lavoro per il triennio 2008-2010.

Il dott. Roia si è distinto anche sul piano dell’attività scientifica, svolgendo il ruolo di relatore in numerosissimi convegni giuridici (soprattutto in materia di ordinamento giudiziario) e curando anche alcune pubblicazioni.

Passando alla comparazione tra il profilo del dott. Roia e quello del dott. Terzi, deve ritenersi la prevalenza di quest'ultimo in relazione all'odierno posto a concorso, soprattutto sul piano degli indicatori specifici, ai quali va attribuito "speciale rilievo" nella presente valutazione comparativa (ai sensi dell'art. 26 T.U.).

Partendo proprio dagli indicatori specifici, se entrambi i candidati non hanno fin qui maturato esperienze giurisdizionali in uffici di secondo grado o a livello di legittimità, il dott. Terzi può vantare, rispetto al collega, una relevantissima esperienza di direzione di uffici di primo grado, avendo svolto funzioni direttive in primo grado per oltre 14 anni e mezzo, con esperienze in uffici di diverse dimensioni (ufficio di Pretura, Tribunale di dimensioni medio-piccole e Tribunale di grandi dimensioni). È stato, infatti, per più di 3 anni Consigliere Pretore Dirigente presso la Pretura di Verbania, per oltre 6 anni e mezzo Presidente del Tribunale di Verbania ed è, da quasi 5 anni (avuto riguardo all'odierna vacanza), Presidente del Tribunale di Torino. Ha avuto modo di affrontare, pertanto, le più diverse problematiche organizzative e gestionali, considerata l'estrema varietà delle esigenze funzionali ed operative proprie di ciascuno dei tre uffici giudiziari diretti in carriera. Nell'ottica del presente giudizio attitudinale comparativo, particolarmente pregnante risulta l'attuale Presidenza del Tribunale di Torino, ufficio giudiziario di grandi dimensioni tra i più importanti a livello nazionale e caratterizzato da una struttura organizzativa la cui complessità risulta ampiamente assimilabile a quello dell'ufficio a concorso. La Corte d'appello di Milano presenta infatti in organico ben 110 consiglieri (oltre ad 1 magistrato distrettuale) e 22 Presidenti di sezione, a fronte dei 143 magistrati ordinari e dei 19 magistrati con incarichi semidirettivi attualmente diretti dal dott. Terzi presso il Tribunale di Torino. Il candidato si è già positivamente misurato, pertanto, con problematiche organizzative e gestionali del tutto omogenee a quelle che presenta la Corte d'appello di Milano, peraltro distinguendosi, alla guida del Tribunale di Torino, in un'opera di profonda, proficua ed incisiva riorganizzazione del settore penale dell'ufficio, che presentava le maggiori criticità in termini di efficienza e produttività. Gli eccellenti risultati conseguiti dal candidato proposto nel corso delle menzionate esperienze direttive sono attestati dai pareri espressi dai Consigli Giudiziari in occasione delle conferme quadriennali nelle funzioni, dai rapporti informativi dei dirigenti degli uffici, dalla documentazione ispettiva disponibile, dai prospetti statistici relativi ai periodi di dirigenza in questione e dal parere attitudinale specifico reso dal Consiglio Giudiziario ai fini della presente procedura concorsuale. Di contro, come evidenziato, il dott. Roia non ha fin qui ricoperto incarichi direttivi a livello di uffici di primo grado.

Ritenuta, per i motivi esposti, la sicura prevalenza del dott. Terzi sul piano degli indicatori specifici applicabili alla presente procedura, con particolare riferimento alle pregresse esperienze di direzione di uffici di primo grado, l'esame degli indicatori generali riconducibili ai due candidati (avuto riguardo alle ulteriori esperienze ed agli altri incarichi menzionati nelle rispettive autorelazioni) non offre elementi di valutazione di tale pregnanza da renderli idonei a sovvertire gli esiti della comparazione attitudinale sin qui effettuata. Sul piano dell'art. 8 T.U. (esperienze nel lavoro giudiziario), se entrambi i candidati presentano ricche e variegate esperienze nella giurisdizione, nell'ottica del posto a concorso deve ritenersi però la maggiore funzionalità del complessivo percorso maturato dal Terzi, sul piano del più ampio e prolungato esercizio delle funzioni giudicanti qui prioritariamente in rilievo e, soprattutto, della maggiore completezza di esperienze nei diversi settori della giurisdizione. Come efficacemente sintetizzato nel parere attitudinale specifico in atti, il dott. Terzi è stato:

1) giudice penale dibattimentale (sempre quale presidente del collegio) con il vecchio rito per cinque anni (dal 1982 al 1985 e dal 1999 al 2000) presso il Tribunale di Verbania;

2) gip presso la Pretura circondariale per tre anni;

3) gip per sei anni dall'entrata in vigore del nuovo c.p.p.;

4) giudice penale dibattimentale collegiale (sempre quale presidente del collegio) e monocratico per otto anni quale Presidente di sezione penale presso il Tribunale di Verbania (con l'aggiunta dell'ulteriore periodo successivo alla scadenza dell'incarico);

5) giudice civile di cognizione per sei anni (tre quale giudice di tribunale, tre quale pretore);

6) giudice fallimentare per dieci anni (nove presso il Tribunale di Verbania dal 1982 al 1985 e dal 2009 al 2015, uno presso il Tribunale di Torino nel 2016);

7) giudice delle esecuzioni immobiliari e mobiliari per sei anni (dal 2009 al 2015);

8) giudice della famiglia per sei anni (due quale presidente del Tribunale di Verbania e quattro quale presidente del Tribunale di Torino);

il tutto nell'ambito di una complessiva esperienza che ha portato il candidato a maturare un livello omogeneo di specializzazione nei settori civile e penale ordinari. A fronte di un percorso nell'esercizio delle funzioni giudicanti durato per il dott. Terzi circa 35 anni, il dott. Roia presenta un'esperienza nella giurisdizione giudicante protrattasi complessivamente per circa 12 anni, pur avendo arricchito il proprio percorso anche attraverso la menzionata e pluriennale esperienza requirente presso la Procura di Milano; inoltre, come segnalato, il dott. Roia ha trattato per l'intera carriera esclusivamente la materia penale – nella veste sia giudicante che requirente –, essendosi

occupato di Affari Civili solo nell'ambito di alcune competenze assunte presso la Procura di Milano e sul piano dei risvolti civilistici sottesi alla materia di prevenzione attualmente trattata presso il Tribunale di Milano. Risulta, pertanto, soprattutto sotto questo aspetto, certamente più completo il profilo del dott. Terzi, che si è più diffusamente occupato del settore civilistico tra l'altro nel corso della sua ultradecennale esperienza direttiva giudicante presso i Tribunali di Verbania e di Torino.

Se sul piano degli artt. 7 e 9 T.U. entrambi i candidati hanno ricoperto importanti incarichi semidirettivi (il dott. Terzi presso il Tribunale di Verbania, il dott. Roia presso il Tribunale di Milano) ed hanno maturato altresì significative esperienze di collaborazione gestionale ed organizzativa nei diversi uffici ove hanno prestato sin qui servizio, e se nell'ottica dell'art. 10 T.U. hanno entrambi formulato congrue proposte organizzative per l'ufficio che aspirano a dirigere, può marcarsi la prevalenza del dott. Roia solo sul piano delle esperienze di rilievo ordinamentale (art. 11 T.U.), avuto riguardo al menzionato incarico di componente del C.S.M. ricoperto dal 2006 al 2010, pur dovendosi evidenziare, sul punto, che il dott. Terzi, nel medesimo settore, è stato componente del Consiglio Giudiziario di Torino nel biennio 1999-2001 e, soprattutto, ha avuto modo di dimostrare assoluta padronanza della materia ordinamentale nello svolgimento degli incarichi direttivi che ricopre ininterrottamente dal marzo del 2009 (e, pertanto, da oltre 10 anni rispetto alla vacanza).

In via meramente residuale, anche qualora si volesse pervenire ad un giudizio di sostanziale equivalenza dei due profili professionali qui in comparazione – e non è questo il caso, per le ragioni che sono state esposte –, il dott. Terzi prevarrebbe comunque per la maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, alla luce del criterio di cui all'art. 24, terzo comma, T.U.

4.4) Il profilo del dott. Terzi prevale, infine, anche nel confronto con quello del dott. Giuseppe ONDEI, destinatario di diversa proposta di Commissione.

Il magistrato ha sempre svolto in carriera funzioni giudicanti, con esperienze sia in primo grado che in grado di appello. È stato inizialmente giudice presso il Tribunale di Brescia, assegnato dapprima alla Seconda sezione penale. Il 24 ottobre 1989, con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, è stato trasferito all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, ove ha svolto le funzioni di G.I.P. e G.U.P. sino al 9.2.1997; durante tale periodo è stato applicato più volte, previa manifestazione di disponibilità, alla Seconda sezione penale della Corte di appello di Brescia (che trattava tutte le materie penali, senza specializzazione) per agevolare lo smaltimento

dell'arretrato. Dal 10 febbraio 1997 è stato, quindi, assegnato alla Seconda sezione civile del Tribunale bresciano (competente in materia contrattuale e agraria, di responsabilità extracontrattuale e professionale ed in materia di marchi e brevetti) e sino al 1999 è stato più volte volontariamente applicato alla Sezione Lavoro. Dal 2003 al febbraio 2005, come giudice più anziano, ha presieduto i collegi e dal 20 febbraio 2005 al 7 aprile 2007 ha diretto, come Presidente facente funzioni, la stessa Seconda sezione civile. Con provvedimento del 5 luglio 2007 è stato trasferito (con decorrenza dal 16 settembre 2007) alla Terza sezione civile (competente in materia di famiglia, tutela, proprietà e successioni), con funzioni, oltre che di giudice, anche di magistrato coordinatore, incaricato della direzione e dell'organizzazione della sezione. Dal 4 novembre 2009 ha assunto le funzioni semidirettive di Presidente titolare della medesima sezione, continuando di fatto l'opera già iniziata come coordinatore.

In data 4 dicembre 2015 ha infine assunto l'ulteriore ed attuale incarico semidirettivo di Presidente della Seconda sezione penale della Corte di appello di Milano, nell'ambito della quale ha trattato in prevalenza, in aggiunta ad una quota di materia generica, reati fallimentari, economico/finanziari, societari, tributari, fiscali e contro la pubblica amministrazione. Il 20 dicembre 2015 è stato nominato anche Presidente supplente, in secondo incarico, della Seconda Corte di assise di appello, funzioni cessate in data 1.1.2019.

Ha riportato in carriera pareri di professionalità sempre altamente elogiativi. Il parere attitudinale specifico espresso dal Consiglio Giudiziario di Milano il 22.9.2020, richiamando il rapporto informativo del dirigente dell'ufficio, evidenzia, al riguardo, come tutti i pareri espressi in passato *“delineino il profilo professionale del dott. Ondei come di eccezionale spessore, per l'eccellenza delle funzioni svolte nel corso della trentennale appartenenza dell'interessato all'ordine giudiziario e, soprattutto, per le sue particolari capacità organizzative. Egli, infatti, ha maturato una vasta e diversificata esperienza giurisdizionale nel corso della sua carriera, caratterizzata - in tutte le funzioni variamente esercitate - da una costante attenzione, prestata durante l'intero percorso professionale, alla rapida definizione degli affari assegnati, senza mai diminuire il livello qualitativo dei provvedimenti e depositando tutti i provvedimenti tempestivamente. Da giudice, ha sempre offerto la propria disponibilità ad applicazioni interne all'ufficio d'appartenenza, funzionali alla riduzione dell'arretrato, alla conservazione degli indici di produttività e alla perequazione dei ruoli. Da presidente di sezione - sia di primo che di secondo grado - ha conservato solerzia e laboriosità unendovi una specifica capacità organizzativa anche del lavoro altrui”*.

Sul piano degli indicatori specifici, il candidato, come detto, vanta una significativa esperienza in uffici di secondo grado, svolgendo, sin dal dicembre del 2015 (e, pertanto, da circa 4 anni e 8 mesi rispetto all'odierna vacanza), le funzioni semidirettive di Presidente di sezione presso la Corte d'appello di Milano, nel settore penale. Il parere attitudinale specifico evidenzia le rilevanti esperienze organizzative e di gestione maturate durante la direzione della Seconda sezione penale della Corte di appello Milano, quale coordinatore dell'intero settore penale (dall'8.3.2017) e infine quale Vicario del Presidente della Corte di appello milanese (dal 30.9.2019). Nello specifico, in veste di Presidente Coordinatore del settore penale, ha ricevuto le seguenti deleghe: assegnazione degli affari penali alle Sezioni secondo i criteri automatici tabellarmente previsti; organizzazione degli affari e dei servizi giudiziari in materia penale, mediante l'analisi dei flussi e delle pendenze, e monitoraggio dell'arretrato e dei carichi, anche ai fini perequativi; coordinamento delle attività connesse al settore informatico penale; mantenimento dei rapporti con la Procura Generale, il Consiglio dell'Ordine forense e le Camere Penali per la stesura, l'aggiornamento e la sostituzione di protocolli organizzativi; collaborazione e coordinamento nella formazione del DOG e del progetto tabellare della Corte, attività svolta confrontandosi con i magistrati collaboratori, la Presidenza ed il Vicario. Ha collaborato nella stesura delle tabelle - settore penale - per il triennio 2017/2019 e nella stesura - sempre per il settore penale - della relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018/2019. Ha presieduto dal settembre 2019 la commissione ristretta per la modifica delle materie attribuite a ciascuna sezione penale. Ha organizzato alcuni incontri con le camere penali e i Consigli dell'Ordine del distretto per disciplinare le udienze penali avanti alla Corte di appello e per affrontare varie problematiche sollevate dalla classe forense.

Quale Presidente Vicario della Corte d'appello (nomina del 30.9.2019) ha ricevuto, inoltre, le seguenti deleghe: coordinamento ai fini della redazione della relazione per la Cassazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario; esame dei procedimenti amministrativi e disciplinari relativi ai magistrati togati ed onorari del distretto; coordinamento e applicazione dei magistrati onorari; tabelle feriali e turni festivi; congedi ordinari dei magistrati della Corte e congedi straordinari dei magistrati di tutto il distretto; astensione dei magistrati della Corte; autorizzazione alla proroga del deposito di sentenze oltre i termini ordinari; Presidenza del Comitato per l'iscrizione all'albo dei CTU. Sempre quale Presidente Vicario, ha gestito la riorganizzazione della sezione famiglia e minori, dando indicazioni organizzative dapprima al coordinatore e poi al neo presidente della sezione. Si è, altresì, attivato per la revisione del protocollo stipulato con gli ordini degli avvocati del distretto in tema di gratuito patrocinio. Ha stipulato protocolli di intesa con il foro per la miglior

gestione del servizio giustizia ed è stato più volte invitato come relatore a convegni organizzati dal foro.

Il Presidente della Corte sottolinea che ha svolto tali delicati compiti con profitto e che il settore penale, nel periodo del suo coordinamento, ha presentato statistiche positive. Positivo è anche il dato delle pendenze ultrabiennali, potendosi riscontrare dalla lettura delle statistiche che la maggior parte delle pendenze è concentrata nel biennio 2018/2019. In Corte d'appello la durata media dei processi si è ridotta, passando da 478 giorni nell'anno 2017/2018 a 392 giorni nell'anno 2018/19. Da segnalare anche la modesta percentuale di declaratorie di prescrizione pronunciate dalla Corte di appello di Milano (circa 1% rispetto alla media nazionale del 30%), dato che testimonia la buona organizzazione nella gestione dei processi.

Oltre alla menzionata attività di coordinamento, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere anche altre deleghe:

- nel periodo 1.1.2016 - 1.1.2019 è stato indicato come presidente supplente a secondo incarico (senza alcun esonero) della Seconda sezione della Corte di assise di appello e in tale veste ha presieduto quattro processi;

- ha presieduto in più occasioni il Consiglio Giudiziario e la Commissione permanente di manutenzione;

- ha presieduto la commissione distrettuale per i procedimenti disciplinari degli appartenenti alla Polizia Giudiziaria, che nel quadriennio ha avuto in carico quattro procedimenti disciplinari; l'incarico è stato confermato per il biennio 2020/2022 con delibera del Consiglio Giudiziario della Corte di appello di Milano del 7.4.2020;

- è componente della commissione per la gestione dei tirocini formativi, addetto al settore penale;

- dal settembre 2017 al settembre 2018 è stato incaricato di riattivare la biblioteca della Corte;

- dal 26 luglio 2019 gestisce l'attività istruttoria conseguente agli esposti relativi a magistrati o a doglianze di cittadini in ordine all'amministrazione della giustizia;

- ha presieduto la commissione distrettuale che ha stilato il protocollo per le misure di sicurezza poi sottoscritto il 12.9.2019 dai capi degli Uffici del Distretto e diffuso in tutti gli Uffici Giudiziari, di Polizia Giudiziaria e nei Dipartimenti di salute pubblica;

- ha predisposto la bozza di diversi rapporti informativi, anche relativi alla conferma di Presidenti di Tribunali del distretto o di Presidenti di sezione della Corte;

- ha redatto la bozza per la normativa sulla privacy;

- nel febbraio 2020 ha collaborato con la Presidenza della Corte nella stesura del parere relativo alla proposta ministeriale di aumento degli organici della magistratura ordinaria del Distretto;

- ha collaborato con la Presidenza della Corte nella "gestione" dei periodi di congedo dei magistrati, vigilando e richiamando al rispetto delle direttive del CSM in materia.

Nel periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha collaborato con la Presidenza della Corte nella gestione della situazione, redigendo o partecipando alla redazione di vari provvedimenti oltre che partecipando a diverse riunioni.

Per quanto attiene agli indicatori generali, il candidato, come detto, vanta, sul piano dell'art. 7 T.U., l'esperienza semidirettiva di Presidente di sezione presso il Tribunale di Brescia, incarico svolto, nel settore civile, dal novembre 2009 al dicembre 2015, dopo essere stato, peraltro, Presidente facente funzioni anche della Seconda sezione civile del medesimo ufficio giudiziario (dal 20.2.2005 al 7.4.2007). In quest'ultima veste, si è occupato dell'organizzazione della sezione, coordinandosi con la cancelleria, presiedendo tutte le udienze collegiali, *ivi* comprese quelle relative ai reclami ed alle modifiche delle condizioni di separazioni e divorzi, ed organizzando le camere di consiglio in modo da far sì che, oltre alla discussione ed alla decisione delle cause, ogni volta un giudice relazionasse ai colleghi su una questione particolare inerente alle materie trattate dalla sezione. Il parere attitudinale specifico e l'autorelazione contengono ampia illustrazione delle attività svolte dal candidato nella veste semidirettiva assunta nel novembre 2009 presso il Tribunale bresciano. Tra l'altro, con provvedimento del 14 gennaio 2014, il Presidente del Tribunale di Brescia ha costituito, su indicazione del dott. Ondei, un gruppo di lavoro, composto da due magistrati e da un cancelliere, volto all'analisi delle problematiche relative alla costituzione di sportelli decentrati ed alla stesura di un protocollo. Egli ne veniva nominato presidente. Sono stati svolti alcuni incontri con assessori provinciali e sindaci e, nell'ottobre 2014, si è proceduto alla sottoscrizione del protocollo istitutivo degli sportelli. Successivamente, il dott. Ondei ha curato con il dirigente amministrativo ed il funzionario addetto la riorganizzazione della cancelleria della volontaria giurisdizione, al fine di coordinare fruttuosamente l'attività amministrativa ordinaria con quella dedicata agli sportelli "di prossimità": definizione, quest'ultima, recentemente utilizzata in via ufficiale dal Ministero della Giustizia (anno 2018) nell'ambito di un progetto finalizzato ad avvicinare l'istituzione Giustizia al cittadino.

Presso il Tribunale di Brescia, inoltre, è stato titolare delle seguenti deleghe, come da tabelle organizzative 2014-2016:

- magistrato referente per l'URP del Palazzo di Giustizia;
- magistrato di riferimento per l'informatica (incarico già ricoperto anche nel 2003);
- magistrato di riferimento per la gestione dei tirocini formativi ex art. 73 d.l. 69/2013;
- magistrato di riferimento per la gestione dei tirocini organizzati dalla Provincia di Brescia;
- magistrato di riferimento per la gestione ed organizzazione dei tirocini degli iscritti sia al primo anno che al secondo anno della Scuola di specializzazione delle professioni forensi;
- coordinatore del gruppo misto magistrati-avvocati per la realizzazione del Processo civile telematico.

In ambito ordinamentale (art. 11 T.U.), nei bienni 2001/2003 e 2003/2005 è stato membro effettivo del Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di Brescia, maturando così una approfondita conoscenza della materia ordinamentale, organizzativa e tabellare. Dopo il trasferimento presso la Corte d'appello di Milano, ha presieduto in più occasioni il Consiglio Giudiziario e la Commissione permanente di manutenzione.

In ambito formativo, nel novembre 2006 è stato nominato membro della commissione distrettuale per la formazione della magistratura onoraria e poi Presidente della stessa, incarico successivamente rinnovato per un ulteriore biennio. Vanta inoltre esperienze di formazione in ambito europeo, essendo stato designato, nel biennio 2013-2014, quale magistrato affidatario di un collega tedesco e di uno spagnolo nell'ambito dei programmi di scambio di esperienze organizzati dal CSM. Nel periodo 2013/2019 è stato affidatario di sette tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013.

É stato relatore a numerosi convegni giuridici ed incontri di studio.

Così ricostruito il brillante profilo professionale del dott. Ondeï, deve però riconoscersi la prevalenza di quello del dott. Terzi in relazione all'odierno posto a concorso, soprattutto sul piano della complessiva valutazione degli indicatori specifici, ai quali va attribuito "speciale rilievo" nel presente giudizio comparativo (ai sensi dell'art. 26 T.U.).

Partendo proprio dagli indicatori specifici, si è detto che solo il dott. Ondeï vanta una pluriennale esperienza a livello di uffici di secondo grado, avuto riguardo all'attuale incarico semidirettivo di Presidente di sezione presso la Corte d'appello di Milano, in corso di svolgimento sin dal dicembre del 2015. Incarico, come si è detto, contraddistinto non solo dalla diretta gestione della sezione presieduta, ma anche dalla più ampia attività di coordinamento dell'intero settore penale della Corte milanese. Minore pregnanza deve invece essere riconosciuta alle funzioni di

Presidente Vicario della Corte assunte dal dott. Ondei a far data dal 30.9.2019, in quanto di fatto svolte per meno di 1 anno antecedentemente all'odierna vacanza.

Di contro, il dott. Terzi presenta, rispetto al collega, una rilevantissima esperienza di direzione di uffici di primo grado, avendo svolto funzioni direttive in primo grado per oltre 14 anni e mezzo, con esperienze in uffici di diverse dimensioni (ufficio di Pretura, Tribunale di dimensioni medio-piccole e Tribunale di grandi dimensioni). È stato, infatti, per più di 3 anni Consigliere Pretore Dirigente presso la Pretura di Verbania, per oltre 6 anni e mezzo Presidente del Tribunale di Verbania ed è, da quasi 5 anni (avuto riguardo all'odierna vacanza), Presidente del Tribunale di Torino. Ha avuto modo di affrontare, pertanto, le più diverse problematiche organizzative e gestionali, considerata l'estrema varietà delle esigenze funzionali ed operative proprie di ciascuno dei tre uffici giudiziari diretti in carriera. Gli eccellenti risultati conseguiti nel corso delle menzionate esperienze sono attestati dai pareri espressi dai Consigli Giudiziari in occasione delle conferme quadriennali nelle funzioni, dai rapporti informativi dei dirigenti degli uffici, dalla documentazione ispettiva disponibile, dai prospetti statistici relativi ai periodi di dirigenza in questione e dal parere attitudinale specifico reso dal Consiglio Giudiziario ai fini della presente procedura concorsuale. Il dott. Ondei non ha, invece, fin qui ricoperto incarichi direttivi presso uffici giudiziari.

Come anticipato, la complessiva valutazione degli illustrati indicati specifici porta a ritenere la sicura prevalenza attitudinale del dott. Terzi. Ben più significativa, nell'ottica dello specifico posto direttivo a concorso, appare, infatti, l'esperienza, particolarmente ricca e completa, maturata dal dott. Terzi nella direzione di uffici di primo grado, con specifico riferimento all'attuale Presidenza del Tribunale di Torino, ufficio giudiziario di grandi dimensioni tra i più importanti a livello nazionale e caratterizzato da una struttura organizzativa la cui complessità risulta ampiamente assimilabile a quello dell'ufficio a concorso. La Corte d'appello di Milano presenta infatti in organico ben 110 consiglieri (oltre ad 1 magistrato distrettuale) e 22 Presidenti di sezione, a fronte dei 143 magistrati ordinari e dei 19 magistrati con incarichi semidirettivi attualmente diretti dal Terzi presso il Tribunale di Torino. Solo il candidato proposto si è già positivamente misurato, quindi, con problematiche organizzative e gestionali del tutto omogenee a quelle che presenta la Corte d'appello di Milano, peraltro distinguendosi, alla guida del Tribunale di Torino, in un'opera di profonda, proficua ed incisiva riorganizzazione del settore penale dell'ufficio, che presentava le maggiori criticità in termini di efficienza e produttività.

Le imponenti dimensioni della Corte d'appello di Milano inducono a conferire, in sede di comparazione delle attitudini direttive, un ruolo centrale e particolarmente pregnante alle competenze gestionali già maturate dai candidati in strutture organizzative di assimilabile complessità. La netta prevalenza del profilo professionale del dott. Terzi sotto questo aspetto non risulta, pertanto, bilanciabile o superabile, nel presente giudizio comparativo, dall'esperienza in secondo grado vantata dal dott. Ondei, anche considerato che il candidato proposto, nell'arco dei suoi 35 anni di carriera spesi nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali giudicanti, pur non avendo fin qui prestato servizio in uffici di secondo grado, ha comunque avuto di misurarsi ampiamente con l'esperienza dei giudizi di impugnazione, in particolare trattando numerosi processi quale giudice di appello delle sentenze del Giudice di Pace, tanto nel settore civile quanto nel settore penale, e, prima ancora, in entrambi i settori, presiedendo i collegi del Tribunale nei giudizi di appello delle sentenze pronunciate dal Pretore. Quanto alle competenze più strettamente direttive ed organizzative, se è pur vero che l'esperienza in appello del dott. Ondei è stata contraddistinta dall'esercizio di funzioni semidirettive e da compiti di coordinamento dell'intero settore penale della Corte d'appello di Milano, a livello comparativo non può non riconoscersi, nell'ottica dello specifico posto a concorso, pregnanza decisamente superiore alle funzioni direttive svolte dal dott. Terzi presso un Tribunale di grandi dimensioni come quello di Torino, in particolare non risultando equiparabili i concreti profili di complessità organizzativa e direttiva sottesi ad incarichi direttivi - ed alla connessa diretta responsabilità di un ufficio giudiziario - a quelli, più settoriali e limitati, riconducibili ad esperienze semidirettive, soprattutto sotto il profilo della complessiva gestione dei flussi nei diversi settori (civile, penale e lavoro) dell'attività giurisdizionale dell'ufficio e delle correlate competenze in materia di allocazione intersettoriale delle risorse disponibili. Tali profili gestionali richiedono necessariamente una visione d'insieme dell'ufficio giudiziario che è propria delle sole funzioni direttive. La stessa giurisprudenza amministrativa ha reiteratamente evidenziato, al riguardo, che *“l'avvenuto esercizio, nella pienezza della qualifica, delle funzioni direttive, stante l'oggettiva maggiore ampiezza, rilevanza e responsabilità rispetto a quelle semidirettive, non può ragionevolmente risultare tout court ininfluenza e privo di specifico apprezzamento. (...)”*, con la conseguenza che *“nella comparazione di candidati che hanno svolto funzioni di livello differente, uno direttive e l'altro semidirettive, anche alla luce del solo predetto indicatore il C.S.M. non può esimersi dall'esternare puntualmente, pur nella valutazione globale, le consistenti ragioni, basate sui fatti che hanno caratterizzato l'attività degli interessati, che portano ad accordare prevalenza a chi può vantare solo funzioni di livello inferiore e a pretermettere la diversa e superiore, e di*

*consolidato periodo, esperienza altrui in qualifica superiore” (Cons.St., V, 17.1.2018, n. 271). Se tali posizioni giurisprudenziali sono state espresse su un piano generale e vanno comunque parametrare alla gerarchia degli indicatori attitudinali prevista per il singolo posto (non vi è dubbio, infatti, che nel presente giudizio l’esperienza semidirettiva in appello del dott. Ondei risulti particolarmente significativa nell’ottica dell’art. 20 T.U.), nel caso specifico la ritenuta prevalenza attitudinale del dott. Terzi fondata sulle esperienze direttive maturate in carriera assume risvolti particolarmente stringenti in ragione della segnalata sostanziale sovrapposibilità delle piante organiche del Tribunale di Torino e della Corte d’appello di Milano. Da ultimo, non può, evidentemente, accordarsi apodittica preferenza al dott. Ondei in ragione della sola circostanza rappresentata dall’avvenuto svolgimento di funzioni semidirettive proprio presso l’ufficio giudiziario che aspira a dirigere. Non è dubitabile che il candidato abbia acquisito, negli ultimi anni, una profonda conoscenza della Corte d’appello di Milano, per avervi operato – e bene – nella veste di Presidente di sezione, ma tale situazione di fatto, pur se meritevole, su un piano generale, di positiva considerazione nel presente giudizio, non costituisce indice di maggiore e prevalente attitudine direttiva ed organizzativa, né integra un eventuale specifico criterio di preferenza disciplinato dalla normativa primaria o secondaria di settore, prestandosi, di contro, perfino ad esiti discriminatori tra i candidati (in materia di eventuale rilievo del “radicamento territoriale” nella valutazione dei candidati alla direzione di un ufficio giudiziario, si richiama, tra le altre, Cons. St., V, n. 4042/18, secondo cui “*la conoscenza dell’ufficio ad quem e del suo territorio, ivi prestando (...) già servizio (...) è (...) un profilo che non può – anche alla luce del principio costituzionale di eguaglianza e della sua declinazione all’art. 51 Cost., come del principio dell’art. 107, comma 2, Cost. per cui i magistrati si distinguono soltanto per diversità di funzioni – assumere rilievo alcuno in uno scrutinio comparativo che è per sua natura su base nazionale e dunque non può che prescindere dal radicamento personale sul singolo territorio*”).*

Ritenuta, per i motivi esposti, la prevalenza del dott. Terzi sul piano della complessiva valutazione degli indicatori specifici applicabili alla presente procedura, con particolare riferimento alle pregresse esperienze di direzione di uffici di primo grado, l’esame degli indicatori generali riconducibili ai due candidati (avuto riguardo alle ulteriori esperienze ed agli altri incarichi menzionati nelle rispettive autorelazioni) non offre elementi di valutazione di tale pregnanza da renderli idonei a sovvertire gli esiti della comparazione attitudinale sin qui effettuata. Entrambi i candidati, infatti: a) hanno maturato ultratrentennali percorsi nello svolgimento delle funzioni giudicanti, con esperienze di assimilabile rilievo nei diversi settori della giurisdizione (art. 8 T.U.);

b) a livello di uffici di primo grado, hanno proficuamente svolto funzioni semidirettive ed hanno anche maturato significative esperienze di collaborazione gestionale ed organizzativa (artt. 7 e 9 T.U.); c) vantano esperienze di rilievo ordinamentale a livello di Consigli Giudiziari (art. 11 T.U.); d) hanno formulato congrue proposte organizzative per l'ufficio che aspirano a dirigere (art. 10 T.U.).

In via meramente residuale, anche qualora si volesse pervenire ad un giudizio di sostanziale equivalenza dei due profili professionali qui in comparazione – e non è questo il caso, per le ragioni che sono state esposte –, il dott. Terzi prevarrebbe comunque per la maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, alla luce del criterio di cui all'art. 24, terzo comma, T.U.

All'esito delle illustrate comparazioni, effettuate sulla base degli atti contenuti nei fascicoli personali dei candidati e dell'intera documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale, deve, pertanto, concludersi che il dott. Massimo Terzi è senz'altro il candidato più idoneo, per merito ed attitudini, a ricoprire lo specifico posto a concorso.

Tanto premesso, la Commissione, preso atto di quanto sopra, con due voti favorevoli

PROPONE AL PLENUM

la nomina a **Presidente della Corte d'appello di Milano**, a sua domanda, del dott. **Massimo TERZI**, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Torino, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di secondo grado.



La Ministra della Giustizia

Prot. n. 37/7/54-2021

Roma,



AL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Commissione per il conferimento
degli Uffici direttivi
R O M A

Con riferimento alla proposta di codesta Commissione per il conferimento dell'Ufficio direttivo giudicante di secondo grado di Presidente della Corte di Appello di Milano, do il mio concerto sia a favore del magistrato che ha riportato tre voti favorevoli, dott. Giuseppe ONDEI, sia a favore del magistrato che ha riportato due voti favorevoli, dott. Massimo TERZI.

16 GIU. 2021

Marta Cartabia

CONFERME NELLE FUNZIONI DIRETTIVE

1.- Fasc. n. 58/QD/2019. Relatore: cons. CIAMBELLINI

Dott.ssa Gloria SERVETTI - Presidente della Corte di Appello di TRENTO - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D.lgs 160/2006.

La Commissione, preliminarmente, osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. L.vo n. 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione – da parte del Consiglio Superiore della Magistratura – dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui – in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio – la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nell'efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 3.2.2020 la dott.ssa Gloria SERVETTI ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Presidente della Corte di appello di TRENTO, che le sono state conferite con delibera del 20.1.2016 e che ha assunto in data 3.2.2016.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di Trento, nella seduta del 30.4.2020, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi qui trascritte.

Nessun dato ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In definitiva, può affermarsi che la dott.ssa Gloria SERVETTI si è rivelata dirigente di sicura competenza ed in possesso di doti organizzative che le hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

propone al Plenum

di confermare la dott.ssa Gloria SERVETTI nell'incarico di Presidente della Corte di appello di TRENTO con decorrenza dal 3.2.2020, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza.



La Ministra della Giustizia



Prot. n. 37/7/49-2021

Roma,

AL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Commissione per il conferimento
degli Uffici direttivi
R O M A

Con riferimento alla proposta di codesta Commissione per la conferma ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 160/2006 e succ. mod., nelle funzioni direttive giudicanti di secondo grado di Presidente della Corte di Appello di Trento, rinnovo il concerto, già concesso con nota del 18 gennaio 2016, a favore del magistrato indicato, dott.ssa Gloria SERVETTI, a decorrere dal 3 febbraio 2020.

16 GIU 2021

Marta Cartabia

2.- Fasc. n. 59/QD/2019. Relatore: cons. MICCICHE'

Dott. Mario Vincenzo D'APRILE - Presidente della Corte di Appello di PERUGIA -
Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D.lgs 160/2006.

La Commissione, preliminarmente, osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. L.vo n. 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione – da parte del Consiglio Superiore della Magistratura – dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui – in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio – la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nell'efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 4.2.2020 il dott. Mario Vincenzo D'APRILE ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Presidente della Corte di appello di Perugia, che gli sono state conferite con delibera del 27.01.2016 e che ha assunto in data 04.02.2016.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di Perugia, nella seduta del 27.02.2020, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi qui trascritte.

Nessun dato ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In definitiva, può affermarsi che il dott. Mario Vincenzo D'APRILE si è rivelato dirigente di sicura competenza ed in possesso di doti organizzative che gli hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

propone al Plenum

di confermare il dott. Mario Vincenzo D'APRILE nell'incarico di Presidente della Corte di appello di Perugia con decorrenza dal 4.2.2020, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza.


La Ministra della Giustizia



Prot. n. 37/7/48-2021

AL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Commissione per il conferimento
degli Uffici direttivi
R O M A

Con riferimento alla proposta di codesta Commissione per la conferma, ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 160/2006 e succ. mod., nelle funzioni direttive giudicanti di secondo grado di Presidente della Corte di Appello di Perugia, rinnovo il concerto, già concesso con nota del 22 gennaio 2016, a favore del magistrato indicato, dott. Mario Vincenzo D'Aprile, a decorrere dal 4 febbraio 2020.

9 GIU 2021

Marta Cartabia

3.- Fasc. n. 5/QD/2020. Relatore: cons. MARRA

Dott. Andrea VARDARO - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CIVITAVECCHIA - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D.lgs 160/2006.

La Commissione, preliminarmente, osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. L.vo n. 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione – da parte del Consiglio Superiore della Magistratura – dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui – in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio – la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nell'efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 18.5.2020 il dott. Andrea VARDARO ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di CIVITAVECCHIA, che gli sono state conferite con delibera del 13.4.2016 e che ha assunto in data 18.5.2016.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di Roma, nella seduta del 30.9.2020, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi qui trascritte.

Nessun dato ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In definitiva, può affermarsi che il dott. Andrea VARDARO si è rivelato dirigente di sicura competenza ed in possesso di doti organizzative che gli hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

propone al Plenum

di confermare il dott. Andrea VARDARO nell'incarico di Procuratore della repubblica presso il Tribunale di CIVITAVECCHIA con decorrenza dal 18.5.2020, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza.



La Ministra della Giustizia



Prot. n. 37/7/46-2021

Roma,

AL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Commissione per il conferimento
degli Uffici direttivi
R O M A

Con riferimento alla proposta di codesta Commissione per la conferma, ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 160/2006 e succ. mod., nelle funzioni direttive requirenti di primo grado di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, rinnovo il concerto, già concesso con nota del 05/04/2016, a favore del magistrato indicato, dott. Andrea VARDARO, a decorrere dal 18/05/2020.

9 GIU 2021

Marta Cartabia

4.- Fasc. n. 16/QD/2020. Relatore: cons. MICCICHE'

Dott.ssa Adelaide AMENDOLA - Presidente di Sezione Corte Suprema di Cassazione
ROMA - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D.lgs
160/2006.

La Commissione, preliminarmente osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. L.vo n. 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione – da parte del Consiglio Superiore della Magistratura – dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui – in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio – la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nell'efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 23.6.2020 la dott.ssa Adelaide AMENDOLA ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Presidente di Sezione presso la

Corte di Cassazione, che gli sono state conferite con delibera del 19.4.2016 e che ha assunto in data 23.6.2016.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio direttivo della Corte suprema di Cassazione, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio direttivo della Corte suprema di Cassazione, nella seduta del 22.6.2020, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi qui trascritte.

Nessun elemento ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

In definitiva, può affermarsi che la dott.ssa Adelaide AMENDOLA si è rivelata dirigente di sicura competenza ed in possesso di doti organizzative che gli hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

propone al Plenum

di confermare la dott.ssa Adelaide AMENDOLA nell'incarico di Presidente di Sezione presso la Corte di Cassazione, con decorrenza dal 23.6.2020, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza.



La Ministra della Giustizia



Prot. n. 37/7/41-2021

Roma, 19 GIU 2021

AL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Commissione per il conferimento
degli Uffici direttivi
R O M A

Con riferimento alla proposta di codesta Commissione per la conferma, ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 160/2006 e succ. mod., nelle funzioni direttive giudicanti di legittimità di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, rinnovo il concerto, già concesso con nota del 12 aprile 2016, a favore del magistrato indicato, dott.ssa Adelaide AMENDOLA, a decorrere dal 23 giugno 2020.

Marta Cartabia

5.- Fasc. n. 30/QD/2020. Relatore: cons. CASCINI

Dott. Pietro Maria Antonio FALCONE - Presidente del Tribunale di AGRIGENTO -
Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D.lgs 160/2006.

La Commissione, preliminarmente osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. L.vo n. 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione – da parte del Consiglio Superiore della Magistratura – dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui – in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio – la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nell'efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 4.07.2020 il dott. Pietro Maria Antonio FALCONE ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Presidente del Tribunale di Agrigento, che gli sono state conferite con delibera del 8.6.2016 e che ha assunto in data 4.7.2016.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha

presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di Palermo, nella seduta del 29.10.2020, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi qui trascritte.

Nessun elemento ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In definitiva, può affermarsi che il dott. Pietro Maria Antonio FALCONE si è rivelato dirigente di sicura competenza ed in possesso di doti organizzative che gli hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

propone al Plenum

di confermare il dott. Pietro Maria Antonio FALCONE nell'incarico di Presidente del Tribunale di Agrigento, con decorrenza dal 4.7.2020, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza.



Prot. n. 37/7/44-2021

Roma, 9 GIU. 2021

AL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Commissione per il conferimento
degli Uffici direttivi
R O M A

Con riferimento alla proposta di codesta Commissione per la conferma, ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 160/2006 e succ. mod., nelle funzioni direttive di Presidente del Tribunale di Agrigento, rinnovo il concerto, già concesso con nota del 1° giugno 2016, a favore del magistrato indicato, dott. Pietro Maria Antonio FALCONE, a decorrere dal 4 luglio 2020.

09 GIU 2021

Marta Cartabia

6.- Fasc. n. 66/QD/2020. Relatore: cons. DONATI

Dott. Giorgio PICA - Presidente del Tribunale di MATERA - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D.lgs 160/2006.

La Commissione, preliminarmente osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. L.vo n. 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione – da parte del Consiglio Superiore della Magistratura – dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui – in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio – la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nell'efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 24.11.2020 il dott. Giorgio PICA ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Presidente del Tribunale di Matera, che gli sono state conferite con delibera del 14.7.2016 e che ha assunto in data 24.11.2016.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di Potenza, nella seduta del 7.4.2021, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi qui trascritte.

Nessun elemento ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In definitiva, può affermarsi che il dott. Giorgio PICA si è rivelato dirigente di sicura competenza ed in possesso di doti organizzative che gli hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

propone al Plenum

di confermare il dott. Giorgio PICA nell'incarico di Presidente del Tribunale di Matera, con decorrenza dal 24.11.2020, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza.



Prot. n. 37/7/45-2021

Roma, 09 GIU. 2021

AL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Commissione per il conferimento
degli Uffici direttivi
R O M A

Con riferimento alla proposta di codesta Commissione per la conferma ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 160/2006 e succ. mod., nelle funzioni direttive di Presidente del Tribunale di Matera, rinnovo il concerto, già concesso con nota dell'11 luglio 2016, a favore del magistrato indicato, dott. Giorgio PICA, a decorrere dal 24 novembre 2020.

09 GIU. 2021

Marta Cartabia

CONFERIMENTO UFFICI SEMIDIRETTIVI

1.- Fasc. n. 55/SD/2020.

Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Procuratore Aggiunto Tribunale di FOGGIA - vac. 07/05/2020 - dott.ssa Francesca Romana Pirrelli - pubblicato con bollettino n. 10969 del 30/07/2020.

La Commissione, con quattro voti in favore del dott. Silvio Marco GUARRIELLO e due voti in favore della dott.ssa Rosa PENSA, propone al Plenum di deliberare:

Proposta A: la destinazione del dott. **Silvio Marco Guarriello**, magistrato di V valutazione di professionalità, attualmente sostituto alla Procura presso il Tribunale di Salerno, a sua domanda, alla **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia con funzioni di Procuratore aggiunto**, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado.

Proposta B: la destinazione della dott.ssa PENSA Rosa, magistrato di V valutazione di professionalità, attualmente sostituto alla Procura presso il Tribunale di Foggia, a sua domanda, alla **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia con funzioni di Procuratore aggiunto**, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado.

Proposta A – in favore del dott. Silvio Marco GUARRIELLO (votanti i consiglieri Ciambellini, Marra, Donati, Miccichè). Relatore: cons. CIAMBELLINI

*Conferimento dell'ufficio semidirettivo di
Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Foggia
– vacanza 7.5.2020 – dott.ssa Pirrelli –*

1. Premessa.

Il relatore, Cons. CIAMBELLINI, riferisce che hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

Grazia ERREDE, Pietro POLLIDORI, Antonio CLEMENTE, Francesco SOVIERO, Silvio Marco GUARRIELLO, Mirella CONTICELLI, Francesco RAFFAELE, Ida TERESI, Giuseppe CIMMAROTTA, Rosa PENSA, Enrico Giacomo INFANTE.

Rileva preliminarmente che:

- i dott.ri Clemente, Conticelli, Teresi e Cimmarotta hanno revocato le domande;
- il dott. Soviero è stato destinato ad altro incarico.

2. Il percorso professionale dei candidati.

Illustra quindi il percorso professionale dei candidati – individuati ai sensi della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (TU) – secondo l'ordine di anzianità nel ruolo:

2.1. dott.ssa Grazia ERREDE

Nominata con DM 3.12.1991, è stata dal 22.1.1993 giudice al Tribunale di Taranto; dal 12.10.1998 giudice del Tribunale di Lecce; dal 15.5. 2010 consigliere alla Corte di Appello di Lecce; è dal 7.3. 2014 sostituto alla Procura presso il Tribunale di Bari;

2.2. dott. Pietro POLLIDORI

Nominato con DM 3.12.1991, è stato dal 21.1.1993 sostituto alla Procura presso il Tribunale di Agrigento; è dal 6.10.1997 sostituto alla Procura presso il Tribunale di Roma;

2.3. dott. Silvio Marco GUARRIELLO

Nominato con DM 30.5.1996, è stato dal 15.12.1997 pretore alla Pretura e quindi, con l'unificazione, giudice al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; dal 26.7.2005 sostituito alla Procura presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; è dal 10.4.2015 sostituito alla Procura presso il Tribunale di Salerno.

2.6. dott. Francesco RAFFAELE

Nominato con DM 24.2.1997, è stato dal 10.11.1998 sostituito alla Procura presso il Tribunale di Catanzaro; dal 15.9.2003 sostituito alla Procura presso il Tribunale di Nola; è dal 14.9.2009 sostituito alla Procura presso il Tribunale di Napoli;

2.7. dott.ssa Rosa PENSA

Nominata con DM 28.7.1998, è stata dal 22.5.2000 sostituito alla Procura presso il Tribunale di Foggia;

2.8. dott. Enrico INFANTE

Nominato con DM 18.1.2002, è stato dal 13.10.2003 sostituito alla Procura presso il Tribunale di Foggia.

3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo.

Occorre in primo luogo rilevare che il concorso in esame è soggetto alla disciplina contenuta nella circolare del C.S.M. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria.

Il Testo Unico individua, nella Parte I dettata con riferimento ai “*Principi generali*”, le precondizioni per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali ai quali deve ispirarsi la scelta da parte dell’Organo di governo autonomo.

I parametri generali sono costituiti dal “*merito*” e dalle “*attitudini*”, i quali, “*in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo e unitario*” (art. 2, comma 1, T.U.).

Mentre il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato (cfr. art. 4, comma 1, T.U.), per quanto attiene alle attitudini, la nuova normativa affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, gli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze, *in primis* giudiziarie ma anche maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali.

Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (*Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*) con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano, invece, in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni, pur senza potendo ad esse attribuirsi una valenza tale da comportare l'automatica prevalenza del candidato che le abbia maturate rispetto all'aspirante che, invece, non possa annoverarle nel proprio percorso curricolare.

Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da proporre all'ufficio.

Come detto, il giudizio deve essere complessivo e unitario sull'intero profilo professionale del magistrato.

Quanto al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce "*speciale rilievo*" alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali elementi costitutivi del giudizio comparativo.

Gli indicati parametri di giudizio, peraltro, vanno applicati non in astratto ma in concreto, e cioè finalizzando il giudizio finale all'individuazione non tanto del magistrato che vanta il maggior numero di titoli in assoluto, quanto piuttosto di quello che in chiave prognostica risulti il più idoneo ad operare nel contesto – funzionale e ove occorra ambientale – che caratterizza l'incarico direttivo da conferire (cfr. Cons. St., 11.02.2016, n. 597).

Nella specie si procede al conferimento dell'incarico di Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Foggia, ufficio che consta di una pianta organica costituita dal Procuratore, da due Procuratori aggiunti, 25 sostituti e 25 viceprocuratori onorari

In proposito, l'art. 15 della circolare sulla dirigenza, riguardo agli Uffici semidirettivi di primo grado, stabilisce che, per quanto qui di interesse, costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva: a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione; b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisito di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'articolo 9.

Come detto, il possesso di tali indicatori non costituisce né condizione imprescindibile per la nomina; né, in ogni caso, un elemento in grado di assegnare al candidato, nel giudizio comparativo, una automatica prevalenza rispetto ai candidati che ne siano privi. Infatti, l'art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lgs. n. 160/2006, nel delineare gli indicatori rilevanti ai fini del giudizio sui parametri valutabili al fine del conferimento di un qualunque incarico direttivo o semidirettivo, enuncia una serie di elementi significativi senza definire, tra gli stessi, alcun rapporto di gerarchia, coerentemente con l'assunto secondo cui la scelta del candidato deve essere sempre ragguagliata alla specificità dell'incarico da ricoprire. Ciò che, per definizione, implica il rifiuto di qualunque automatismo nell'assegnazione.

3.1. Tanto considerato in via generale, osserva il relatore che, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nel presente concorso, il dott. **GUARRIELLO** risulta senza dubbio il candidato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell'ufficio semidirettivo a concorso.

3.1.1. Parametro del "merito".

Il parere attitudinale formulato in data 13.11.2019 da parte del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Salerno è estremamente lusinghiero, al pari di tutti quelli espressi nel corso della carriera.

Il dott. Guarriello vanta un percorso professionale di assoluta completezza,

avendo svolto non solo funzioni requirenti ma anche giudicanti all'inizio del percorso professione, ove si è occupato anche di settori diversi da quello penale.

Nominato con DM 30.5.1996, è stato dal 15.12.1997 pretore alla Pretura e quindi, con l'unificazione, giudice al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; dal 26.7.2005 sostituito alla Procura presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; è dal 10.4.2015 sostituito alla Procura presso il Tribunale di Salerno.

In particolare, dopo il prescritto periodo di tirocinio è stato destinato alla Pretura di Santa Maria Capua Vetere ove ha svolto funzioni promiscue (civili, penali e di lavoro); è stato per un periodo applicato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, inizialmente nel collegio di una sezione penale e quindi alla sezione GIP/GUP. Con l'unificazione ha, in un primo tempo, prestato servizio per oltre dieci mesi alla Sezione distaccata di Piedimonte Matese, ove ha svolto funzioni promiscue e ha diretto la sezione (dal giugno 1999 all'aprile 2000), quindi ha svolto funzioni di GIP/GUP, per poi per circa un anno (dal febbraio 2002 al febbraio 2003) venire assegnato quale coordinatore e giudice monocratico penale alle sezioni distaccate di Carinola e Piedimonte Matese. Successivamente ha svolto, a tempo pieno, le funzioni di GIP/GUP e contemporaneamente, di coordinatore e di giudice monocratico penale presso della sezione distaccata di Piedimonte Matese (dal febbraio 2002 all'ottobre 2004).

Dal luglio 2005, e quindi da circa quindici anni, svolge funzioni requirenti, inizialmente alla Procura presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e poi alla Procura presso il Tribunale di Salerno.

Alla Procura di Santa Maria Capua Vetere è stato assegnato alla sezione semi-specializzata reati contro la P. A. e l'ambiente (inoltre era assegnatario dei fascicoli aventi ad oggetto materia non specialistiche che secondo il Programma organizzativo venivano distribuiti fra tutti i magistrati); con il nuovo progetto organizzativo dal gennaio 2009 è stato assegnato alla sezione semi-specializzata reati contro la P. A. (risultando comunque assegnatario di fascicoli aventi ad oggetto materie non specialistiche); dal marzo 2012 è stato assegnato alla sezione semi-specializzata Criminalità economica e Misure di Prevenzione (oltre a materie non specialistiche). E' stato inoltre applicato più volte alla DDA della Procura di Napoli. Con decreti n. 15/14 e 41/14 dei Procuratori pro tempore della Repubblica di S. Maria Capua Vetere, stante la vacanza di uno dei posti di Procuratore Aggiunto, gli furono attribuite le attività e

competenze del Procuratore Aggiunto, come previste dal Programma Organizzativo di quell'ufficio (dal 17.4.2014 al 9.4.2015).

Dall'aprile 2015 è in servizio alla Procura di Salerno, ove sino al marzo 2016 è stato assegnato alla sezione semi-specializzata Criminalità economica, Misure di Prevenzione e applicato alla sezione Reati Ambientali per reati connessi al ciclo di depurazione delle acque (oltre ad essere assegnatario dei fascicoli aventi ad oggetto materia non specialistiche). Dal giugno 2015 è assegnato alla Sezione Distrettuale Antiterrorismo e dal marzo 2016 alla Direzione Distrettuale Antimafia. Dal novembre 2017 è stato incaricato quale Punto di contatto supplente in materia di assistenza giudiziaria internazionale della Rete Giudiziaria Europea- per il Distretto Salerno.

In relazione al merito, il parere attitudinale rinvia al parere altamente positivo formulato da parte del Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Salerno in data 19.10.2016 per la V valutazione di professionalità, che così concludeva: *“la valutazione di professionalità del dott. Silvio Marco Guarriello è assolutamente positiva sotto ognuno degli aspetti fin qui trattati. Dal rapporto informativo del Dirigente dell'ufficio, ma anche da tutte le altre fonti di conoscenza sopra indicate, emerge la figura di un magistrato di indiscutibili doti e requisiti, quanto a capacità, laboriosità, diligenza ed impegno. Il dott. Guarriello è dotato di un elevato grado di preparazione giuridica, che affina con un costante sforzo di aggiornamento e di conoscenza degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali anche recenti, di cui si trova costante traccia nei provvedimenti redatti. Tale preparazione si coniuga con una ottima laboriosità, una produttività ai vertici dell'Ufficio di appartenenza ed una peculiare diligenza nello svolgimento dei compiti d'ufficio, tenuto conto del dato che il dott. Guarriello, oltre ad attendere ai compiti ordinari, riveste il ruolo di referente distrettuale per l'informatica nel settore requirente, incarico che — nonostante la sua indubbia capacità organizzativa e le sue eccellenti competenze informatiche — necessita comunque di un significativo impegno temporale, dovendo lo stesso relazionarsi con gli uffici del Distretto, con i colleghi del settore requirente, con i RID del settore giudicante, con gli uffici amministrativi del DIGSIA e del CISIA, nonché partecipare a riunioni ed incontri anche in sede centrale. In definitiva, si può senza dubbio confermare il positivo giudizio espresso nella precedente valutazione di professionalità”*.

L'elevata professionalità è attestata altresì dal fatto che è stato nominato relatore a numerosi corsi di studio anche organizzati dalla SSM (in sede centrale e decentrata) e

convegni. E' componente del Comitato Direttivo della Scuola di Specializzazione per le professioni legali della Università della Campania Luigi Vanvitelli. Sono da segnalare delle docenze.

Va poi ricordato come è stato sentito, proprio in considerazione dell'alta specializzazione in alcune delicate materie, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle illegalità connesse alla gestione dei rifiuti e dalle Commissioni parlamentari in relazione al parere reso sul disegno di legge concernente la riforma dei reati ambientali.

3.1.2. Parametro delle "attitudini".

Alquanto elevato è il profilo attitudinale, tenuto conto dell'ufficio a concorso (ufficio semidirettivo requirente di primo grado).

Per quanto attiene all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a TU, il dott. Guarriello vanta un lungo percorso professionale sempre articolato nel settore penale per oltre ventidue anni (dei quali tre in via promiscua), non solo nelle funzioni requirenti (per circa quindici anni) ma anche in quelle giudicanti.

Nel settore penale, all'inizio della carriera ha svolto funzioni di giudice del dibattimento (collegiale e monocratico) e di gip/gup, maturando quindi una esperienza completa in relazione ai diversi ruoli nel settore penale.

Le funzioni requirenti sono poi state svolte in due diversi uffici, sempre di grandi dimensioni, la Procura di Santa Maria Capua Vetere e poi quella di Salerno. In entrambi gli uffici è stato assegnato a diverse sezioni semispecializzate (occupandosi comunque anche della materia non specialistica): alla Procura di Santa Maria Capua Vetere alle sezioni pubblica amministrazione, ambiente, criminalità economica e misure di prevenzione; alla Procura di Salerno alle sezioni Criminalità economica, Misure di Prevenzione (e applicato alla sezione Reati ambientali), oltre che alla Sezione Distrettuale Antiterrorismo. Inoltre da circa quattro anni è assegnato al dipartimento della DDA, complesso sia per la natura dei procedimenti trattati che per la qualità dei rapporti che instaura nel coordinamento investigativo. Pertanto anche nelle funzioni requirenti ha sviluppato un'esperienza particolarmente completa, articolata in due diversi uffici complessi (uno distrettuale), occupandosi di molteplici materie e vantando un'esperienza particolarmente qualificante alla DDA (oltre che alla sezione Distrettuale Antiterrorismo). Nel parere attitudinale si evidenzia come ha partecipato a varie attività

di coordinamento in sede di DNA e con altre DDA. Si è inoltre occupato anche di procedimenti ex art. 11 c.p.p.. Ha quindi maturato una non comunque pluralità di esperienze nel settore penale.

In tutti i ruoli è riuscito a coniugare standard di qualità molto elevati congiunti ad una elevata qualità del lavoro. Nel parere parziale reso dal Consiglio giudiziario di Napoli formulato data 21.9.2015 in occasione della V Valutazione di professionalità, richiamato nel parere attitudinale, si rileva come: *"il collega Silvio Marco Guarriello è magistrato di provata esperienza, che è sempre riuscito a mantenere degli standard di produttività molto elevati, affiancando all'obiettivo di rendere giustizia in maniera rapida ed efficace una resa qualitativa pari al profilo quantitativo ...emerge la figura di un eccellente magistrato in possesso di ottime doti professionali e di grande equilibrio del tutto adeguati alla delicatezza e complessità del lavoro svolto. Il collega, infatti, ha sempre dimostrato, nel corso della sua attività.... un'elevata attitudine allo svolgimento delle funzioni inquirenti, esercitate ad altissimo livello non solo in ragione di una consolidata preparazione giuridica ma anche di una totale disponibilità per le esigenze dell'ufficio. Tali doti permettono di esprimere un parere ampiamente favorevole"*.

Nel rapporto informativo si sottolinea la capacità del dott. Guarriello di affrontare rilevanti carichi di lavoro congiuntamente alle varie funzioni di collaborazione. Sempre il rapporto informativo, richiamato nel parere, sottolinea l'elevata produttività, considerata anche la contestuale assegnazione alla DDA e alla Direzione Distrettuale Antiterrorismo. I tempi medi di trattazione dei procedimenti sono di circa sei mesi, mentre la durata dei procedimenti di DDA è tra le più celeri. Nel parere vengono richiamati plurimi e complessi procedimenti trattati dal candidato nelle diverse materie. Alcuni provvedimenti (specificamente indicati nell'autorelazione) sono stati annotati e pubblicati in riviste giuridiche nazionali.

Il dott. Guarriello vanta poi plurime esperienze di collaborazione, che integrano l'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera b TU. Anche qui viene in rilievo un profilo particolarmente completo, avendo maturato nel settore penale (rilevante in forza del richiamo all'art. 9 TU), esperienze di collaborazione sia nelle funzioni requirenti che in quelle giudicanti.

Innanzitutto, in relazione all'ufficio requirente, alla Procura di Santa Maria Capua Vetere per un anno (dal 17.4.2014 al 9.4.2015) ha svolto le funzioni di

Procuratore aggiunto in virtù di decreti nn. 15/14 e 41/14 (stante l'assenza di un aggiunto). In particolare, in forza di tali decreti sono stati assegnati al dott. Guarriello i seguenti compiti: 1) esame, in alternanza settimanale con il Procuratore Aggiunto in servizio, e di altro collega, della posta in arrivo (ad eccezione di quella riservata, da sottoporre al Procuratore della Repubblica), controllo e sottoscrizione delle schede di iscrizione nei vari registri (modd. 21, 44, 45, 46, 21-bis); 2) cambio delle deleghe di indagine e riassegnazione dei procedimenti alle varie sezioni e/o ai singoli Sostituti; 3) esame, in alternanza degli esposti anonimi pervenuti nella settimana di turno posta; 4) proposte di designazione congiunta di altro magistrato, oltre quello originariamente designato, per la trattazione di procedimenti di particolare rilievo; 5) il coordinamento di due sezione, mediante la cura dell'informazione al Procuratore della Repubblica circa lo sviluppo delle indagini relative ai procedimenti più complessi e delicati, assegnati alle Sezioni Seconda e Terza; 6) apposizione del visto, nei casi stabiliti negli ordini di servizio diramati dal Procuratore della Repubblica, sulle richieste di applicazione di misure cautelari personali e reali (con esclusione dell'assenso, riservato al Procuratore della Repubblica, salvo delega specifica di quest'ultimo, o temporanea assenza dall'ufficio del Procuratore e del Procuratore Aggiunto) sulle richieste di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, sulle richieste di archiviazione, nei procedimenti di particolare rilievo di competenza delle Sezioni Seconda e Terza o per i quali sia stato richiesto di riferire o conferire e di trasmissione degli atti di un procedimento delle Sezioni Seconda e Terza ad altra autorità per competenza; 7) visto sulle nomine dei C.T., sui provvedimenti di liquidazioni dei compensi ai custodi giudiziari ed ai consulenti tecnici di ufficio, nei procedimenti assegnati alle Sezioni Seconda e Terza; 8) visto sui procedimenti iscritti a modd. 21-44-45 di pronta definizione; 9) partecipazione alle udienze dinanzi al Tribunale per le misure di prevenzione.

Per tre anni (dal 5.3.2012 al 9.4.2015), quando è stato assegnato alla sezione competente in materia di criminalità - economico finanziaria (la seconda sezione di indagine) gli è stato conferito il ruolo di referente della sezione, con compiti di più stretta e diretta collaborazione con il Procuratore aggiunto. Nel rapporto informativo redatto per la V valutazione di professionalità si evidenzia come ha svolto tali compiti con esemplare dedizione e competenza.

Per sei anni (dal 7.5.2009 al 9.4.2015) è stato poi referente dell'Ufficio studi della

Procura, che costituisce un gruppo di lavoro permanente che coadiuva il Procuratore della Repubblica nell'attività di acquisizione, elaborazione e documentazione di dati, notizie ed informazioni di ordine giuridico e pratico necessarie per assicurare, nell'ambito della Procura. Nel rapporto del Dirigente per la terza valutazione di professionalità si evidenzia come " *Quale referente dell'Ufficio Studi e Documentazione, si è adoperato con esemplare efficienza e tempestività, nel fornire, in via telematica, ai colleghi tutti un aggiornamento continuo della giurisprudenza di legittimità nelle varie materie di competenza delle sezioni specializzate, avendo cura di estrapolare e segnalare (con agili ed appropriate note di commento), dall'ampia massa di sentenze pubblicate sulle riviste specializzate, le sole decisioni riguardanti la casistica delle questioni controverse, esaminate nel corso delle assemblee plenarie dell'ufficio.....Tale significativa attività, tradottasi in numerose e pregevoli relazioni e note illustrative aventi ad oggetto le questioni dibattute e le soluzioni adottate, si è rivelata particolarmente preziosa anche nella prospettiva di assicurare, attraverso l'adozione di soluzioni interpretative condivise, l'uniforme esercizio dell'azione penale nell'ambito del circondario di competenza di questa Procura, in attuazione di uno dei compiti espressamente assegnati al Procuratore della Repubblica dall'ordinamento giudiziarioA ciò si aggiunga che l'eccellente funzionamento dell'Ufficio Studi e Documentazione di questa Procura dipende in massima parte - per non dire esclusivamente - dal suo spirito d'iniziativa, dalla sua costante attenzione verso l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, sia nelle materie di competenza delle sezioni di cui in tempi diversi ha fatto parte, sia in quelle di competenza interna delle altre sezioni*". Sempre in tale rapporto si sottolinea come egli inoltre, appositamente delegato dal Procuratore, ha analizzato i flussi delle sopravvenienze relative ai procedimenti per alcuni titoli di reato allo scopo di fornire alla dirigenza dell'ufficio utili indicazioni per una migliore distribuzione dei procedimenti tra le sezioni specializzate. Anche i successivi rapporti sottolineano l'importante collaborazione prestata.

Per sei anni (dal 7.5.2009 al 9.4.2015) è stato magistrato, ruolo ricoperto egregiamente, come evidenziato nel rapporto informativo del 1.8.2013 (al fine della nomina di un direttivo); in tale ruolo si è confrontato costantemente con la Dirigenza e con il personale del CISIA. Ha attuato concretamente le attività per la promozione dell'innovazione tecnologica della Procura di Santa Maria Capua Vetere a seguito di

iniziative assunte dalla direzione dell'ufficio; ha partecipato, fra l'altro attivamente presso la Procura di S.Maria Capua Vetere alla realizzazione dei seguenti progetti di innovazione: Mappa Criminale (un programma informatico che raccoglie le informazioni inerenti i maggiori fenomeni criminali che sono avvenuti nel territorio di competenza); Mappa Ambientale (programma contenente, per l'intero territorio della Provincia di Caserta, lo stato di fatto attuale ed i risultati investigativi); Programma automatico per il rilevamento e la rotazione delle consulenze; Progetto PASS (l'Ufficio è parte del Progetto PASS Punto di accesso servizio al cittadino, al momento attivo in Campania ed in Molise, in attuazione del protocollo di intesa tra il Ministero della Giustizia ed il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione Tecnologica, che prevede interventi per consentire il rilascio telematico di certificati giudiziari, altre che per tutti gli Uffici Giudiziari, anche per sportelli di altre Pubbliche Amministrazioni o tramite "reti amiche" - Comuni, Consolati, Camere di Commercio). Quale magistrato della Procura di S. Maria Capua Vetere ha attuato il progetto di eliminazione delle false pendenze, raggiungendo l'obiettivo della eliminazione delle stesse; ha dato un decisivo contributo alla realizzazione del protocollo informatico della Procura e alla realizzazione ed implementazione del nuovo sito web. Unitamente al Procuratore ha avviato lo studio di fattibilità e poi ha contribuito attivamente a realizzare il c.d. fascicolo elettronico fin dal momento dell'iscrizione del procedimento nel registro generale delle notizie di reato mediante l'applicativo TIAP. Ha curato personalmente l'attività organizzativa concernente il Protocollo organizzativo, stipulato con l'Ufficio del GIP per la trasmissione telematica degli atti al Tribunale (essenzialmente finalizzato all'accelerazione delle procedure relative all'emissione dei decreti di archiviazione o dei decreti penali di condanna). Ha partecipato attivamente alle attività propedeutiche alla stipula e alla attuazione del Protocollo di cooperazione tra Procura della Repubblica e Camera di Commercio che, attraverso la consultazione della Banca Dati della Camera di Commercio, messa a disposizione del suddetto Ente consente di ricostruire in tempo reale gli assetti societari, individuandone gli aspetti di interesse investigativo. Ha partecipato attivamente alle attività propedeutiche alla stipula e alla attuazione del Protocollo d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per la comunicazione, in formato elettronico, delle certificazioni ex art. 335 c.p.p. Nel parere del Consiglio giudiziario di Napoli del

23.9.2013 per un ufficio direttivo vengono valutate come egregie le iniziative assunte dal dott. Guarriello.

Ha inoltre partecipato fattivamente alla redazione del Programma Organizzativo della Procura di Santa Maria Capua Vetere.

E' stato delegato per le problematiche concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro per circa sei mesi (dal 24.10.2014 al 9.4.2015).

Nel parere parziale redatto dal Consiglio giudiziario di Napoli in data 21.9.2015 in occasione della V Valutazione di professionalità, richiamato nel parere attitudinale, si evidenzia come: *"...la collaborazione prestata dal dott. Guarriello per il buon andamento dell'ufficio può definirsi piena e incondizionata, si tratta, invero, di un'ulteriore esplicazione della sua professionalità che si fa particolarmente apprezzare anche e soprattutto nei momenti di difficoltà organizzativa con il suo costante e generoso impegno al servizio dell'ufficio che si è esplicito ben oltre il puntuale adempimento dei turni di servizio e le altre incombenze tabellari rimarcare la straordinaria e davvero eccezionale disponibilità del collega Guarriello sempre pronto a ottemperare a deleghe e compili assegnatigli dal Dirigente, ma altrettanto pronto a venire in aiuto o sostituzione nei turni dei colleghi in caso di necessità "*.

Importante l'attività di collaborazione anche alla Procura di Salerno, ove ha collaborato in relazione: alla predisposizione di un Protocollo tra le Procure del Distretto in materia di Antiterrorismo; alla predisposizione del Protocollo con Camera di Commercio per l'utilizzo degli applicativa Rivisual ed Inbalance; alle osservazioni in materia di protocollo con INPS; predisposizione protocolli in materia di reati ambientali; alla collaborazione alla predisposizione della relazione ex art. 6 d.lgs. n. 106/2006. E' stato poi chiamato a collaborare con la dirigenza dell'Ufficio in relazione a: partecipazione alla predisposizione del protocollo fra la Procura di Salerno e Confindustria Salerno relativamente alle modalità con le quali quest'ultima avrebbe comunicato a quest'Ufficio notizie di reato riguardanti in danno di suoi associati vittima di reati commessi da organizzazioni di cui all'art 416 bis c.p. o aggravati ex art. 7 l. 203/1991; progetto investigativo finalizzato alla salvaguarda ambientale in materia di scarichi di acque reflue.

Vanta poi rilevanti esperienze nel settore giudicante. Ha coordinato le sezioni distaccate di Carinola e Piedimonte del Tribunale di S. Maria Capua Vetere dal 2.6.1999

al 14.4.2000 e dal 25.2.2002 al 30.10.2004, ove si è occupato anche del settore penale (oltre che delle questioni strettamente organizzative). E' stato magistrato del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dal 18.4.2003 al 25.7.2005. Ha inoltre partecipato al gruppo di studio per la revisione delle tabelle del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Di assoluta rilevanza sono gli indicatori generali. E' RID dal 16.3.2016, riconfermato dal CSM dopo il primo triennio per un biennio. Quale RID, come evidenziato nel parere, ha dimostrato un'ottima capacità di relazione con gli altri uffici, mostrandosi sempre collaborativo per le esigenze dell'ufficio contribuendo alla soluzione delle problematiche affrontate. In tale compito ha prestato l'assistenza per: l'avvio dell'applicativo GIADA2 presso la Procura di Salerno; la sperimentazione presso la Procura di Salerno quale Ufficio "pilota" nella sperimentazione del Registro Informatico mod. 37 - registro intercettazioni -. Quale RID è componente della Commissione flussi.

Vanta poi rilevanti esperienze di coordinamento investigativo a livello infradistrettuale che distrettuale come componente della DDA.

Ha poi svolto anche funzioni civili, pur in via promiscua. Inoltre nella direzione delle sezioni distaccate si è occupato, oltre che del settore penale (con rilievo di indicatore specifico), di tutti compiti di direzione e le attività delegate anche in relazione al personale amministrativo e in relazione agli uffici UNEP. Inoltre al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è stato delegato agli accertamenti relativi all'irregolarità nella conduzione degli Uffici giudiziari, in conseguenza dei rilievi formulati dagli Ispettori Ministeriali in relazione agli uffici dei giudice di pace di Capriati al Volturno, Piedimonte Maltese e Pignaro Maggiore; è stato inoltre delegato alla partecipazione delle riunioni della commissione di manutenzione e al Comitato per la nomina del CT del Tribunale; è stato delegato per le problematiche concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro del Tribunale di S. Maria Capua Vetere (dal 20.11.2003 al 27.5.2005).

E' stato magistrato collaboratore per il tirocinio dei MOT nominati con DM del 12.2.2019 e 8.6.2012. E' stato affidatario per il tirocinio nei giudici di pace e dei VPO e di tirocinanti.

Ha partecipato al corso per direttivi organizzato dalla SSM.

E' punto di contatto supplente in materia di assistenza giudiziaria internazionale della Rete Giudiziaria Europea ex D.Lgs 149/2017 del Distretto Salerno dal 16.11.2017.

4. La comparazione con gli altri candidati.

L'art. 25 fissa la finalità del giudizio comparativo, consistente nel proporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali.

In riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio sia svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del nuovo Testo Unico.

La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lgs. n. 160/2006.

Il giudizio attitudinale è formulato in maniera *“complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrale e non meramente cumulativa degli indicatori”*.

Nell'ambito di tale valutazione, inoltre, la norma puntualizza che *“speciale rilievo”* è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale.

Tanto premesso in via generale, con riferimento al parametro delle attitudini va, altresì, ribadito che il possesso di esperienze rilevanti quali indicatori specifici non assume valenza decisiva nell'ambito del giudizio comparativo.

Al riguardo, va osservato, infatti, che, come emerge dallo stesso dato letterale dell'art. 26 della menzionata circolare, le esperienze integranti indicatori specifici non devono necessariamente sussistere nel profilo del magistrato proposto; ad esse non si è attribuito carattere di imprescindibilità ma solo *“speciale rilievo”* nel giudizio comparativo tra diversi aspiranti.

La previsione della regola dello speciale rilievo, come è dato evincere dalla relazione introduttiva della circolare, esprime l'esigenza che gli elementi e le circostanze, sottesi agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva.

In altri termini, trattandosi di esperienze che denotano il possesso da parte del magistrato, che le ha vissute, di un profilo funzionale rispetto al posto a concorso, le medesime esperienze devono essere oggetto di particolare attenzione da parte dell'Organo di autogoverno nell'ambito della comparazione, da effettuarsi con l'obiettivo di scegliere il magistrato più idoneo a ricoprire l'incarico in questione.

Se ciò è vero, non può tuttavia trascurarsi che la medesima circolare impone una valutazione unitaria e complessiva non solo con riferimento a tutti i parametri (merito, attitudini e, in via residuale, anzianità) ma anche con riguardo allo stesso parametro attitudinale.

Prima ancora di attribuire "*speciale rilievo*" agli indicatori specifici, infatti, l'art. 26 enuncia chiaramente che la valutazione attitudinale va compiuta mediante la disamina di tutti gli indicatori, sia generali che specifici, e sottolinea - altrettanto chiaramente - che gli indicatori generali concorrono anch'essi ad individuare il profilo più idoneo rispetto al posto a concorso. Così disponendo, la circolare prescrive che si dia peso anche agli indicatori generali, che non possono essere trascurati, né soccombere in ogni caso ed automaticamente a fronte di indicatori specifici, ma che, al contrario, unitamente a questi ultimi devono essere ponderati al fine di giungere alla scelta del candidato più idoneo.

Ogni altra diversa interpretazione urterebbe non solo con il dato letterale della circolare - come innanzi precisato - ma anche con la sua *ratio*, da individuarsi nell'obiettivo di non creare automatismi nella scelta del magistrato da porre alla guida di un ufficio, valorizzando la discrezionalità dell'Organo di governo autonomo, chiamato ad effettuare scelte con riferimento alle esigenze concrete dello specifico ufficio direttivo o semidirettivo a concorso.

Esigenze che, come è di tutta evidenza, potrebbero sfuggire ad una valutazione fondata su criteri aritmetici, dettati in via generale ed astratta, e che, di contro, possono essere adeguatamente e meglio soddisfatte soltanto dando rilievo all'anzidetta discrezionalità.

Tale costruzione ermeneutica trova, d'altronde, conforto nella giurisprudenza amministrativa, che ha affermato costantemente che la scelta del candidato più idoneo va operata sulla base di un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrale di tutti i requisiti, e che, per di più, con riguardo ai requisiti attitudinali specifici richiesti per le funzioni cd. specializzate (requisiti assimilabili agli indicatori attitudinali specifici della nuova circolare sulla dirigenza), ha ritenuto che, "*se per un verso il riferimento, tra gli*

indicatori attitudinali, al pregresso esercizio della funzione costituisce chiaro sintomo dell'importanza del "peso" da riconoscere al requisito, dall'altro la constatazione non ne muta la natura nell'ambito della valutazione complessiva, dovendo esso concorrere insieme ad altri e diversi requisiti il cui peso è lasciato alla discrezionalità ponderale dell'Amministrazione" (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 6 aprile 2012, n. 2051).

Ed allora, se così è, deve necessariamente inferirsi che, nella valutazione comparativa di tutti gli aspiranti ad un incarico direttivo o semidirettivo, può emergere il profilo di un magistrato connotato da indicatori generali talmente pregnanti da far ritenere quello stesso candidato più idoneo di altri, pur portatori di esperienze concretizzanti indicatori specifici.

In altri termini, nella comparazione dei *curricula* dei concorrenti, avulsa da ogni automatismo e da calcoli aritmetici, ben può spiccare rispetto agli altri il percorso professionale di un aspirante che, sebbene privo di indicatori specifici, si sia comunque reso protagonista di esperienze particolarmente pregnanti rispetto all'incarico da conferire, tali da fondare sul piano prognostico il giudizio sulla sua maggiore capacità a porsi alla guida dell'ufficio a concorso.

Ciò premesso, deve rilevarsi – su di un piano generale – che la preferenza accordata al dott. Guerriello trova fondamento, oltre che su un elevato profilo di merito, sul possesso di indicatori attitudinali di particolare pregnanza. In particolare, in relazione agli indicatori specifici: vanta un lungo percorso professionale articolato nel settore penale, ove ha svolto funzioni non solo requirenti per lungo tempo (circa quindici anni) in due uffici diversi (Procure di Santa Maria Capua Vetere e Salerno), ma anche giudicanti (per sette anni di cui tre in via promiscua), occupandosi di plurime materie anche particolarmente complesse e qualificanti (in particolare è assegnato alla DDA oltre che alla direzione antiterrorismo); vanta plurime esperienze di collaborazione organizzativa sviluppate sia nelle funzioni requirenti (alla Procura di Santa Maria Capua Vetere: procuratore aggiunto per un anno in virtù di decreti nn. 15/14 e 41/14; magistrif; referente dell'Ufficio studi; referente della seconda sezione di indagine; partecipazione alla redazione del progetto organizzativo; alla Procura di Salerno collaborazione alla redazione di plurimi protocolli di intesa tra i quali quello in materia di antiterrorismo) che in quelle giudicanti (al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, coordinamento di sezioni distaccate di Carinola e Piedimonte; magistrif; partecipazione al gruppo di studio per la revisione delle tabelle del Tribunale). Il tutto rafforzato da pregnanti

indicatori generali: RID e in tale qualità componente della Commissione flussi; plurime esperienze organizzative attinenti l'ufficio nel suo complesso.

Tanto premesso in termini generali, e passando alle singole comparazioni, in via preliminare va osservato come, richiamato espressamente quanto in precedenza rilevato sul proposto, oggetto di valutazione è l'intero percorso professionale dei candidati, desumibile dal fascicolo personale e dalla documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale. Di seguito saranno indicate le esperienze più significative dei candidati, alla luce degli indicatori di attitudine direttiva previsti nel Testo Unico, unicamente ai fini di stretta comparazione.

4.1. Recessivo è in primo luogo la dott.ssa **ERREDE**.

Nominata con DM 3.12.1991, è stata dal 22.1.1993 giudice al Tribunale di Taranto; dal 12.10.1998 giudice del Tribunale di Lecce; dal 15.5. 2010 consigliere alla Corte di Appello di Lecce; è dal 7.3. 2014 sostituto alla Procura presso il Tribunale di Bari.

In particolare, dopo il prescritto periodo di tirocinio è stata assegnata al Tribunale di Taranto, ove ha svolto prevalentemente funzioni penali (dal gennaio 1993 al settembre 1994 e dal novembre 1994 all'ottobre 1995), ivi inclusi corte di assise, riesami misure cautelari, misure di prevenzione, incidenti di esecuzione, ma anche civili. Dal settembre 1994 al novembre 1994 è stata Presidente ff. del Tribunale di Sorveglianza di Messina in applicazione extradistrettuale.

Nell'ottobre 1998 è stata trasferita al Tribunale di Lecce, ove è stata assegnata inizialmente al settore penale, ove si è occupata in particolare di criminalità organizzata, violazione disciplina sugli stupefacenti, violazioni edilizie, reati contro la PA, bancarotta; dal settembre 1999 al febbraio 2007 si è occupata delle misure cautelari reali e personali al Tribunale Distrettuale della Libertà anche con funzioni di coordinatore. Quindi ha svolto funzioni civili, venendo dal maggio 2010 applicata in Corte d'Appello nel settore civile.

Ha fatto parte della commissione del concorso in magistratura del DM 12.10.2010.

Dal marzo 2014 svolge funzioni requirenti alla Procura di Bari, assegnata al pool materia di incolumità personale, infortunistica sul lavoro, colpa professionale.

Tutti i pareri formulati nel corso della carriera sono positivi. Vanta inoltre docenze.

Dal punto di vista attitudinale ha svolto funzioni non solo requirenti ma anche giudicanti nel settore penale. Nel parere attitudinale si riportano i lusinghieri apprezzamenti

del Dirigente che dà atto della “...*elevata competenza dimostrata dalla dott.ssa Errede nello svolgimento dell’attività, sin dall’inizio della carriera ed in tutti gli uffici ai quali era assegnata, caratterizzata risultati importanti ...*” e si rileva che la collega è “*Dotata di acume investigativo e preparazione giuridica, espressione di una approfondita conoscenza non solo del merito delle vicende ma anche delle problematiche di carattere strettamente processuale, la collega è stata destinataria di una nota di elogio da parte del Procuratore della Repubblica in occasione della trattazione di un procedimento avente ad oggetto i reati di disastro ed omicidio colposo plurimo e violazione di norme di sicurezza del lavoro (proc. n. 1352/11 mod. 21 nr) che vedeva il decesso di ben dieci operai*”. Le statistiche in atti denotano una elevata produttività della collega, di cui si dà atto anche nel parere specifico.

Quanto alle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici, dal 6.5.2005 al 7.2.2006, ha svolto la funzione di magistrato coordinatore della sezione del riesame con competenza per tutti i reati commessi nelle province di Lecce e Brindisi. Inoltre 16.9.1994 al 21.11.1994 è stata Presidente facente funzioni del Tribunale di Sorveglianza di Messina.

È stata altresì coordinatore per il settore civile dei MOT di cui ai decreti del 13.1.2010 e del 15.1.2011.

Va affermata la prevalenza del dott. Guarriello.

In relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a TU, entrambi hanno sviluppato una lunga esperienza nel settore penale oggetto di concorso, il dott. Guarriello per oltre ventidue anni, dei quali sette nelle funzioni giudicanti (di cui tre in via promiscua) e quindici nelle funzioni requirenti, la dott.ssa Errede per oltre ventisette anni, dei quali ventuno nelle funzioni giudicanti e sei in quelle requirenti. Se entrambi hanno svolto non solo funzioni requirenti ma anche quelle giudicanti, va tuttavia evidenziato come l'esperienza della dott.ssa Errede nelle funzioni requirenti, oggetto di concorso, è limitata a sei anni e quindi a un periodo temporale veramente ridotto (a fronte dei quindici anni del dott. Guarriello) e non tale da ritenere l'assoluto dominio delle funzioni richiesto ad un aggiunto. Ulteriormente, l'esperienza del dott. Guarriello nelle funzioni requirenti appare, oltre che significativamente più lunga, anche più completa. Infatti il dott. Guarriello si è confrontato con due uffici diversi e con diversi settori di specializzazione; questo a fronte del fatto che la dott. Errede vanta l'esperienza unicamente alla Procura di Bari e in relazione a un gruppo di lavoro. Inoltre il dott. Guarriello può far valere la particolarmente quantificante esperienza da oltre quattro anni

alla DDA, oltre che al dipartimento sempre distrettuale dell'antiterrorismo. Va sul punto rilevato come anche in relazione a tale aspetto assume particolare pregnanza il profilo del dott. Guarriello, considerato che l'esperienza alla DDA appare particolarmente qualificante sia per la complessità dei procedimenti trattati sia per i rapporti investigativi e di coordinamento che si instaurano; il fatto che il dott. Guarriello anche in tale esperienza particolarmente complessa abbia conseguiti ottimi risultati qualitativi e quantitativi vale ad attribuire particolare pregnanza all'attività svolta. Ulteriormente, ad escludere la rilevanza dell'esperienza alla DDA non può rilevare il fatto che l'ufficio oggetto di concorso non sia distrettuale, atteso che rimane fermo che l'essersi confrontato con una esperienza particolarmente qualificante anche dal punto di vista della complessità organizzativa costituisce chiaro indice della capacità di gestire in modo ottimale il proprio lavoro anche nell'ambito delle situazioni complesse. Pertanto tali considerazioni portano ad affermare la prevalenza del dott. Guarriello.

Anche l'esame dell'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera b TU porta alla prevalenza del dott. Guarriello. Se la dott. Errede vanta alcune esperienze limitate al settore giudicante (coordinamento della sezione del riesame e quale presidente del Tribunale di Sorveglianza di Messina per alcuni mesi), oltremodo più pregnanti sono le esperienze maturate dal dott. Guarriello sia nelle funzioni requirenti (alla Procura di Santa Maria Capua Vetere: procuratore aggiunto per un anno in virtù di decreti nn. 15/14 e 41/14; magistrif; referente dell'Ufficio studi; referente della seconda sezione di indagine; partecipazione alla redazione del progetto organizzativo; alla Procura di Salerno collaborazione alla redazione di plurimi protocolli di intesa tra i quali quello in materia di antiterrorismo) che in quelle giudicanti (al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, coordinamento di sezioni distaccate di Carinola e Piedimonte; magistrif; partecipazione al gruppo di studio per la revisione delle tabelle del Tribunale); il tutto con i risultati dei quali si è dato conto. Netta è quindi la prevalenza del dott. Guarriello.

Se l'esame degli indicatori specifici porta a un giudizio di netta prevalenza del dott. Guarriello, questo è rafforzato da quelli generali. Il dott. Guarriello, oltre ad avere come componente della DDA sviluppato più rilevanti esperienze di coordinamento investigativo, vanta le significative esperienze quale RID e come componente della Commissione Flussi (art. 11 TU). A fronte di ciò la dott.ssa Errede non vanta esperienze con valenza di indicatori generali particolarmente significative.

Pertanto, ritenuto il positivo giudizio di merito di entrambi i candidati, una valutazione complessiva degli indicatori attitudinali porta alla prevalenza del dott. Guarriello.

4.2. Pure il dott. **POLLIDORI** è subvalente.

Nominato con DM 3.12.1991, è stato dal 21.1.1993 sostituito alla Procura presso il Tribunale di Agrigento; è dal 6.10.1997 sostituito alla Procura presso il Tribunale di Roma.

Ha quindi svolto sempre funzioni requirenti in uffici di primo grado (Procure di Agrigento e di Roma), con 9 applicazioni alla D.D.A. di Palermo (tra il 1994 e il 1997) e 4 applicazioni alla DDA di Roma (tra il 2013 ed il 2019). Presso la Procura siciliana, si è occupato di tutte le tipologie di reato, mentre presso la Procura di Roma ha fatto parte di diversi gruppi specializzati ed in particolare: esecuzioni, usura ed estorsione, immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione, reati contro la libertà sessuale e la famiglia, infortuni sul lavoro ed incolumità pubblica, colpe professionali, ecologia ed ambiente, reati tributari.

Tutti i pareri formulati nel corso della carriera sono positivi. E' stato anche relatore in numerosi incontri di studio e convegni giuridici organizzati ed è autore di diverse pubblicazioni.

Dal punto di vista attitudinale ha sempre svolto funzioni requirenti. Nei due uffici ove ha prestato servizio si è sempre attestato su elevati livelli di competenza, come emerge dal parere specifico e da quelli di professionalità che restituiscono ottimi risultati sia qualitativi, che quantitativi. Durante il periodo di servizio svolto alla Procura di Roma, in particolare, si è occupato di un complesso procedimento a carico dei vertici di Trenitalia e di un altro inerente al nocivo utilizzo di un farmaco, che ha determinato il primo caso nazionale di comunicazione formale all'A.I.F.A.. In occasione di un infortunio mortale sul lavoro avvenuto nel 2012, in un cantiere della "Metro C" di Roma, è stato anche convocato in audizione, unitamente al Procuratore Aggiunto di riferimento, dalla Commissione parlamentare del Senato che si occupa della materia, per riferire sullo specifico fatto ed in ordine alle problematiche giudiziarie connesse agli infortuni sul lavoro.

Quanto alle principali esperienze di collaborazione gestionale, presso la Procura di Agrigento, nel periodo da luglio a fine settembre 1997, ha di fatto svolto funzioni di Dirigente dell'ufficio, stante la contemporanea assenza, per ragioni di salute, del Procuratore e del sostituto più anziano. Presso la Procura di Roma, nell'ambito dei diversi gruppi specialistici

di appartenenza, ha formulato varie proposte organizzative ai Procuratori aggiunti di riferimento. Dal dicembre 2019 ha fatto parte di un gruppo di lavoro finalizzato ad elaborare linee guida in materia di archiviazione per speciale tenuità.

E' stato affidatario di numerosi uditori giudiziari, di magistrati onorari e tirocinanti ed è stato altresì Magistrato collaboratore di M.O.T. nominati con D.M. 5/2/2013.

Anche in questo caso va affermata la prevalenza del dott. Guarriello.

In relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a TU, entrambi hanno sviluppato una lunga esperienza nel settore penale oggetto di concorso, il dott. Guarriello per oltre ventidue anni, dei quali sette nelle funzioni giudicanti (di cui tre in via promiscua) e quindici nelle funzioni requirenti, il dott. Pollidori per ventotto anni sempre nelle funzioni requirenti; tutti e due con ottimi risultati qualitativi e quantitativi. Se più lunga è complessivamente l'esperienza nel settore penale del dott. Pollidori, pur tuttavia più completa appare complessivamente quella maturata dal dott. Guarriello. Innanzitutto il dott. Guarriello ha svolto non solo funzioni requirenti ma anche funzioni giudicanti, aspetto che rileva non solamente come arricchimento del percorso professionale, ma anche nella prospettiva funzionale dell'ufficio oggetto di conferimento; questo sia per l'acquisizione della prospettiva della tenuta processuale degli esiti anche investigativi dell'attività requirente svolta utile per orientare la propria attività, sia nella prospettiva delle funzioni semidirettive oggetto di conferimento, considerato il necessario coordinamento tra ufficio requirente e ufficio giudicante in ordine a ambiti di primaria valenza per l'efficienza del sistema penale (in particolare in relazione ai flussi e alle priorità) e la collaborazione che il semidirettivo è tenuto a prestare al Dirigente in relazione al complessivo assetto organizzativo dell'Ufficio. Tale aspetto si associa poi nel profilo del dott. Guarriello ad una solida esperienza nelle funzioni requirenti, di quindici anni con ottimi risultati, sviluppata in due uffici di grandi dimensioni, e quindi con un significativo livello di complessità anche organizzativa, di cui uno distrettuale. Ulteriormente solo il dott. Guarriello può far valere la particolarmente quantificante esperienza da oltre quattro anni alla DDA, oltre che al dipartimento sempre distrettuale dell'antiterrorismo. Va sul punto rilevato come anche in relazione a tale aspetto assume particolare pregnanza il profilo del dott. Guarriello, considerato che l'esperienza alla DDA appare particolarmente qualificante sia per la complessità dei procedimenti trattati sia per i rapporti investigativi e di coordinamento che si instaurano; il fatto che il dott. Guarriello

anche in tale esperienza particolarmente complessa abbia conseguiti ottimi risultati qualitativi e quantitativi vale ad attribuire particolare pregnanza all'attività svolta. Se anche il dott. Pollidori vanta esperienze di applicazioni alla DDA, appare evidente come si tratta di esperienze ben meno rilevanti sia per il numero dei procedimenti trattati sia in quanto tale trattazione è avvenuta "da esterno", quindi senza l'inserimento nel complesso dipartimento della DDA, con tutta la necessità di gestione dei complessi rapporti che ne derivano. Ulteriormente, ad escludere la rilevanza dell'esperienza alla DDA non può rilevare il fatto che l'ufficio oggetto di concorso non sia distrettuale, atteso che rimane fermo che l'essersi confrontato con una esperienza particolarmente qualificante anche dal punto di vista della complessità organizzativa costituisce chiaro indice della capacità di gestire in modo ottimale il proprio lavoro anche nell'ambito delle situazioni complesse. Pertanto tali considerazioni portano ad affermare la prevalenza del dott. Guarriello.

Anche l'esame dell'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera b TU porta ad affermare la prevalenza del dott. Guarriello. Se il dott. Pollidori vanta alcune esperienze, in particolare la reggenza della Procura di Agrigento comunque limitata ad alcuni mesi e quindi di durata non significativa, oltremodo più pregnanti sono le esperienze maturate dal dott. Guarriello sia nelle funzioni requirenti (alla Procura di Santa Maria Capua Vetere: procuratore aggiunto per un anno in virtù di decreti nn. 15/14 e 41/14; magistrif; referente dell'Ufficio studi; referente della seconda sezione di indagine; partecipazione alla redazione del progetto organizzativo; alla Procura di Salerno collaborazione alla redazione di plurimi protocolli di intesa tra i quali quello in materia di antiterrorismo) che in quelle giudicanti (al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, coordinamento di sezioni distaccate di Carinola e Piedimonte; magistrif; partecipazione al gruppo di studio per la revisione delle tabelle del Tribunale); il tutto con gli ottimi risultati di cui si è dato conto. Netta è quindi la prevalenza del dott. Guarriello.

Se l'esame degli indicatori specifici porta a un giudizio di netta prevalenza del dott. Guarriello, questo è rafforzato da quelli generali. Il dott. Guarriello vanta un percorso professionale più completo, avendo svolto anche funzioni diverse da quelle penali (in particolare civili in via promiscua) – anche con esperienze di collaborazione significative - e avendo come componente della DDA sviluppato più rilevanti esperienze di coordinamento investigativo, ma soprattutto vanta le significative esperienze quale RID e come componente della Commissione Flussi (art. 11 TU). A fronte di ciò il dott. Pollidori non può far valere esperienze con valenza di indicatori generali particolarmente significative.

Pertanto, ritenuto il positivo giudizio di merito di entrambi i candidati, una valutazione complessiva degli indicatori attitudinali porta alla prevalenza del dott. Guarriello.

4.3. Anche il dott. **RAFFAELE** è subvalente.

Nominato con DM 24.2.1997, è stato dal 10.11.1998 sostituito alla Procura presso il Tribunale di Catanzaro; dal 15.9.2003 sostituito alla Procura presso il Tribunale di Nola; è dal 14.9.2009 sostituito alla Procura presso il Tribunale di Napoli.

In particolare, dopo il prescritto periodo di tirocinio è stato assegnato alla Procura di Catanzaro, dove si è occupato, inizialmente, di reati contro la pubblica amministrazione, poi, di reati aventi ad oggetto la trattazione di reati societari, fallimentari e finanziari oltre che, sin da subito, di procedimenti ex art. 11 cpp..

Nel settembre 2003 è stato quindi trasferito alla Procura di Nola, dove si è occupato di reati contro la pubblica amministrazione, di reati ambientali, urbanistici ed edilizi, nonché di reati societari, fallimentari e finanziari ed è stato altresì coassegnatario di procedimenti di competenza della D.D.A.

Dal settembre 2009 è in servizio alla Procura di Napoli, ove è stato assegnato alla III Sezione, competente per i reati societari, fallimentari, finanziari, nonché dei reati aventi ad oggetto la criminalità informatica; successivamente è stato assegnato alla II Sezione, competente per i reati contro la pubblica amministrazione; dal maggio 2016 al dicembre 2018, è stato anche componente della sezione competente per la trattazione delle misure di prevenzione; dal dicembre 2019 è stato assegnato alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, con competenza per i reati della criminalità del casalese e del beneventano.

In relazione al merito tutti i pareri formulati nel corso della carriera sono positivi. E' stato relatore a diversi incontri di studio.

Dal punto di vista attitudinale ha sempre svolto funzioni requirenti. Durante lo svolgimento delle funzioni presso la Procura di Catanzaro, il dott. Raffaele ha trattato numerose ed articolate indagini in relazione a reati urbanistici, ambientali e commessi da pubblici amministratori, nonché con riferimento a truffe commesse a danno della Regione Calabria e della Unione Europea. Inoltre, dal rapporto del Procuratore della Repubblica di Catanzaro del 23.12.1999 è emerso che il collega si è distinto *“[...] per le sue doti di equilibrio e di capacità, nonché di spiccata indipendenza di carattere, è stato designato, fin dal novembre 1998 a trattare i procedimenti nei confronti di magistrati ai sensi dell’art. 11*

c.p.p.. La delega già conferita è stata confermata anche per l'anno prossimo nel quale dovrà trattare procedimenti di competenza del Tribunale sempre nello stesso settore. Nell'ambito di quelli esaminati ha mostrato di essere all'altezza del delicatissimo compito che impone uno scrupolo particolare ed un notevole equilibrio”.

Quanto, invece, alle funzioni svolte presso la Procura di Nola, ha condotto complessi e delicate indagini in materia di reati fallimentari e finanziari. Nel corso di tale periodo, a seguito di provvedimenti di applicazione adottati dal Procuratore Generale, è stato anche coassegnatario - sia durante la fase delle indagini, sia in sede di giudizio - di procedimenti di competenza della D.D.A..

A seguito del trasferimento presso la Procura di Napoli, il dott. Raffaele si è occupato, per i primi sei anni circa, di criminalità economica - durante i quali ha diretto importanti indagini in relazione a reati fallimentari, chiedendo ed ottenendo dal G.I.P. l'emissione di numerosi provvedimenti cautelari personali e reali (tra cui anche il sequestro di interi complessi aziendali) - e, dal settembre 2015, è stato assegnato alla sezione competente per i reati contro la P.A.. In tale ultimo periodo ha svolto, altresì, sia le funzioni di P.M. dinanzi alla Corte di Assise di Napoli nell'ambito di due processi: il primo, per omicidio volontario; ed il secondo, per omicidio preterintenzionale; sia le funzioni di Sostituto Procuratore Generale (quale applicato alla Procura Generale). Con ordine di servizio n. 41/2016 è stato designato quale componente della neo-costituita VIII sezione (misure di prevenzione personale e patrimoniale), avendo modo di approfondire ulteriormente la conoscenza delle organizzazioni criminali operanti nel territorio del distretto di Napoli e le relative dinamiche. Ha avanzato numerose richieste di misure di prevenzione personali e patrimoniali, alcune delle quali hanno portato al sequestro di beni di ingente valore economico. Infine, dal dicembre 2019 il dott. Raffaele, a seguito di interpello, è stato assegnato alla Direzione Distrettuale Antimafia, e, in particolare all'Area III, competente per i reati della criminalità del casalese e del beneventano. Il Capo dell'Ufficio, nel rapporto, ha ribadito e rimarcato il giudizio estremamente lusinghiero in relazione all'attività giudiziaria svolta presso la Procura di Napoli, dove peraltro ha fornito al Procuratore Aggiunto, coordinatore della III sezione competente in materia di criminalità economica e informatica, un *“più che valido”* apporto nell'organizzazione del lavoro, nella redazione di protocolli investigativi e nel coordinare il lavoro della sezione e risolvere eventuali problematiche insorte.

In relazione alle esperienze di collaborazione, durante la permanenza presso la 3 sezione della Procura di Napoli ha contribuito a fornire il proprio apporto per la redazione di svariati protocolli di indagine, aventi ad oggetto la trattazione dei reati economici e finanziari, in particolar modo in tema di bancarotta fraudolenta, protocolli adottati dall'intera sezione. E' stato componente dell'Ufficio Studi della Procura di Napoli; nell'ambito di detto ruolo, ha avuto modo di affrontare (in coordinamento con gli altri componenti) la trattazione di numerose tematiche di natura sostanziale e processuale.

E' stato affidatario di numerosi MOT ed è stato nominato "magistrato collaboratore" per la organizzazione del tirocinio dei magistrati nominati con DM 5.8.2010.

Ciò premesso va affermata la prevalenza del dott. Guarriello.

In relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a TU, entrambi hanno sviluppato una lunga esperienza nel settore penale oggetto di concorso, il dott. Guarriello per oltre ventidue anni, dei quali sette nelle funzioni giudicanti (di cui tre in via promiscua) e quindici nelle funzioni requirenti, il dott. Raffaele per ventidue anni nelle funzioni requirenti; tutti e due con ottimi risultati qualitativi e quantitativi. Rilevato che entrambi si occupano del settore penale per un periodo temporale sovrapponibile, pur tuttavia più completa appare complessivamente l'esperienza maturata dal dott. Guarriello. Innanzitutto il dott. Guarriello ha svolto non solo funzioni requirenti ma anche funzioni giudicanti, aspetto che rileva non solamente come arricchimento del percorso professionale, ma anche nella prospettiva funzionale dell'ufficio oggetto di conferimento; questo sia per l'acquisizione della prospettiva della tenuta processuale degli esiti anche investigativi dell'attività requirente svolta utile per orientare la propria attività, sia nella prospettiva delle funzioni semidirettive oggetto di conferimento, considerato il necessario coordinamento tra ufficio requirente e ufficio giudicante in ordine a ambiti di primaria valenza per l'efficienza del sistema penale (in particolare in relazione ai flussi e alle priorità) e la collaborazione che il semidirettivo è tenuto a prestare al Dirigente in relazione al complessivo assetto organizzativo dell'Ufficio. Tale aspetto si associa poi nel profilo del dott. Guarriello ad una solida esperienza nelle funzioni requirenti, di quindici anni con ottimi risultati, sviluppata in due uffici di grandi dimensioni, e quindi con un significativo livello di complessità anche organizzativa, di cui uno distrettuale. Entrambi poi si sono occupati di una pluralità di materie, sia specialistiche che generali. Ulteriormente il dott. Guarriello può far valere la ben più lunga esperienza particolarmente

quantificante alla DDA, sviluppata da quattro anni, a fronte del fatto che il dott. Raffaele può far valere un'esperienza di neanche sei mesi. Il fatto che il dott. Guarriello anche in tale esperienza particolarmente complessa abbia conseguiti nei quattro anni ottimi risultati qualitativi e quantitativi vale ad attribuire particolare pregnanza all'attività svolta. Pertanto tali considerazioni portano ad affermare la prevalenza del dott. Guarriello.

Anche l'esame dell'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera b TU porta ad affermare la prevalenza del dott. Guarriello. Se il dott. Raffaele vanta alcune esperienze di collaborazione (avendo collaborato con l'aggiunto delegato al coordinamento di una sezione e come componente dell'Ufficio Studi), oltremodo più pregnanti sono le esperienze maturate dal dott. Guarriello sia nelle funzioni requirenti (alla Procura di Santa Maria Capua Vetere: procuratore aggiunto per un anno in virtù di decreti nn. 15/14 e 41/14; magistrif; referente dell'Ufficio studi; referente della seconda sezione di indagine; partecipazione alla redazione del progetto organizzativo; alla Procura di Salerno collaborazione alla redazione di plurimi protocolli di intesa tra i quali quello in materia di antiterrorismo) che in quelle giudicanti (al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, coordinamento di sezioni distaccate di Carinola e Piedimonte; magistrif; partecipazione al gruppo di studio per la revisione delle tabelle del Tribunale); il tutto con gli ottimi risultati dei quali si è dato conto. Netta è quindi la prevalenza del dott. Guarriello.

Se l'esame degli indicatori specifici porta a un giudizio di netta prevalenza del dott. Guarriello, questo è rafforzato da quelli generali. Il dott. Guarriello vanta un percorso professionale più completo, avendo svolto anche funzioni diverse da quelle penali (in particolare civili in via promiscua) – anche con esperienze di collaborazione - e avendo come componente della DDA sviluppato più rilevanti esperienze di coordinamento investigativo, ma soprattutto vanta le significative esperienze quale RID e come componente della Commissione Flussi (art. 11 TU). A fronte di ciò il dott. Raffaele non può far valere esperienze con valenza di indicatori generali particolarmente significative.

Pertanto, ritenuto il positivo giudizio di merito di entrambi i candidati, una valutazione complessiva degli indicatori attitudinali porta alla prevalenza del dott. Guarriello.

Infine, anche a ritenere i due profili di professionalità equivalenti quanto ad attitudini e merito – il che comunque non è per quanto osservato -, va affermata la prevalenza del dott. Guarriello in considerazione della maggiore anzianità nel ruolo (art. 24 TU).

4.4. Recessivo è anche il profilo della dott.ssa **PENSA** destinataria di altra proposta della Commissione.

Nominata con DM 28.7.1998, dal maggio 2000 è sempre stata in servizio alla Procura presso il **Tribunale di Foggia ove ha fatto parte di vari gruppi di lavoro specializzati.**

Si è occupata, infatti, nel tempo di esecuzione penale, di impugnazioni, di reati contro la pubblica amministrazione, reati ambientali, urbanistici e in materia di tutela dei beni culturali, di reati contro la famiglia, contro la libertà sessuale, in materia di sfruttamento della prostituzione e di immigrazione clandestina, di reati colposi in ambito sanitario o con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, di reati predatori e di criminalità organizzata, di caporalato. Dal 2012, inoltre è stata ripetutamente applicata presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, per la trattazione di procedimenti di criminalità mafiosa, sia nella fase delle indagini preliminari, che per le successive fasi dibattimentali (per un numero complessivo di n. 7 applicazioni).

In relazione al merito, tutti i pareri formulati nel corso della carriera sono lusinghieri. Nell'ultimo parere per la V valutazione di professionalità risultano evidenziate e confermate le elevate doti della dr.ssa Pensa con riferimento a tutti gli indicatori del merito (capacità, laboriosità, diligenza e impegno), sottolineandosi, in particolare, che *“quanto alla produttività della dottoressa Pensa, intesa come numero e qualità degli affari trattati, in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, i dati statistici attestano che la stessa è indubbiamente molto elevata e certamente congrua rispetto al numero delle pendenze, delle sopravvenienze ed alla situazione dell'ufficio, e come già evidenziato essa è frutto della capacità organizzativa innanzi descritta e di grande laboriosità. Non ha mancato di evidenziare il Capo dell'ufficio - con giudizio in linea con quelli precedenti - che l'impegno della dottoressa Pensa è stato di grado elevato, a fronte di ruoli corposi dal punto di vista quantitativo e qualitativo: i dati statistici dell'ultimo quadriennio confermano una produttività elevatissima superiore alla media, sia del pool di appartenenza che dell'intero ufficio che ha portato in pochi anni alla totale eliminazione dell'arretrato e ad una drastica riduzione del numero dei procedimenti pendenti a lei assegnati. Invero la collega Pensa è riuscita nel periodo in valutazione a passare da una pendenza di oltre 1.000 procedimenti ad una pendenza di poco superiore ai 100 (cfr. dati evincibili dalle statistiche allegate) nonostante un numero sempre elevato di sopravvenienze, il numero dei procedimenti definiti sia stato costantemente superiore, ossia come ella sia*

riuscita per l'intero periodo a mantenere sempre un indice di smaltimento molto alto ed un indice di ricambio sempre superiore alla media". Ha svolto anche attività di approfondimento scientifico e relazioni in convegni in materia di colpa medica.

Elevato è anche il profilo attitudinale. Innanzitutto, per quanto attiene all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a TU, la dott.ssa Pensa ha da sempre esercitato funzioni requirenti alla Procura di Foggia, maturando una eterogenea esperienza, che ha riguardato pressoché tutti gli ambiti propri dell'ufficio requirente: dal maggio 2000 al giugno 2002 è stata assegnata al 5° gruppo di lavoro, specializzato nelle materie dell'esecuzione penale e delle impugnazioni avverso le decisioni di primo grado; dal maggio 2000 al settembre 2004 è stata assegnata anche al 4° gruppo di lavoro, specializzato nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati contro la pubblica amministrazione, ai reati ambientali e in materia di tutela dei beni culturali; dal settembre 2004 al gennaio 2013 è stata assegnata al 3° gruppo di lavoro, specializzato nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati contro la famiglia, contro la libertà sessuale, in materia di sfruttamento della prostituzione e di immigrazione clandestina, al reato di atti persecutori, ai reati colposi contro la persona commessi in ambito sanitario o con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; dal gennaio 2013, è componente del 1° gruppo di lavoro, che si occupa dei procedimenti relativi a reati predatori e di criminalità organizzata; dal settembre 2018 al 6 dicembre 2019 è stata anche assegnata al gruppo di lavoro specializzato nella trattazione dei procedimenti in materia di "caporalato". Dal 2012 il magistrato è stato ripetutamente applicato presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, per la trattazione di procedimenti di criminalità mafiosa sia nella fase delle indagini preliminari, che per le successive fasi dibattimentali. Con riferimento ai risultati conseguiti, ha sempre garantito un'ottima produttività. Nell'ultimo decennio, per esempio, emerge un indice di ricambio e di smaltimento costantemente superiore alla media dell'ufficio, che le ha consentito di eliminare tutto l'arretrato, nonostante le poderose sopravvenienze: tale notevole laboriosità ha comportato un abbattimento delle pendenze da n. 1.789 procedimenti (pendenti all'inizio del 2010) a n. 166 procedimenti (pendenti alla data del parere specifico). Soltanto nell'ultimo triennio (dal 7.5.2017 al 7.7.2020), inoltre ha definito 6.402 procedimenti tra noti e ignoti, raggiungendo livelli esemplari di laboriosità. L'elevata produttività si è sempre associata ad una elevata qualità del lavoro. E' sempre riuscita a gestire in modo ottimale un numero rilevante di procedimenti.

Vanta significative esperienze di collaborazione (art. 15 lettera b TU). Innanzitutto con decreto del Procuratore n. 67 del 7.9.2004 è stata designata Coordinatrice del 3° gruppo specializzato nei reati contro la famiglia, contro la libertà sessuale, in materia di sfruttamento della prostituzione e di immigrazione clandestina, atti persecutori, reati colposi in ambito sanitario o con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; incarico ricoperto per oltre otto anni, fino al gennaio del 2013. Nell'espletamento di tale incarico la dott.ssa Pensa ha costantemente: curato il coordinamento tra i vari magistrati assegnati al pool; indetto periodiche riunioni con i colleghi componenti i gruppi di lavoro (per i problemi di carattere organizzativo, l'approfondimento delle questioni giuridiche inerenti alle materie del pool); informato il capo dell'Ufficio di ogni questione o problema riguardante il gruppo di lavoro e proposto allo stesso le soluzioni organizzative per migliorarne l'attività; vigilato sul rispetto dei criteri di assegnazione dei procedimenti all'interno del gruppo di lavoro e sulla distribuzione equa e funzionale dei carichi di lavoro; organizzato incontri con la polizia giudiziaria per fornire loro specifiche direttive sulle indagini da compiere nelle specifiche materie.

Previo interpello tra tutti i magistrati dell'ufficio - nel corso degli ultimi anni - è stata, inoltre, destinataria di importanti deleghe organizzative. Con provvedimento n. 135/18 del 2.10.2018, è stata delegata alla riorganizzazione ed al successivo coordinamento dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), con il compito di sovrintendere al funzionamento di tutti i servizi amministrativi facenti capo alle diverse articolazioni di tale ufficio (Ufficio Ricezione Atti, Casellario giudiziale, Ufficio Consultazione Atti e Copie, Archivio, TIAP), portando avanti - d'intesa con il Procuratore - il progetto di creare un ufficio che costituisse l'interfaccia con l'utenza per ogni esigenza di quest' ultima, con il duplice scopo di venire incontro alle molteplici e diversificate esigenze dei fruitori del servizio e di ridurre il carico di utenza sulle altre articolazioni dell'ufficio (in particolare sulle segreterie dei magistrati). A tal fine, la dott.ssa Pensa ha quindi predisposto (o contribuito a predisporre) una serie di provvedimenti organizzativi attraverso i quali ha trovato progressiva attuazione questo progetto (tra cui un ordine di servizio n. 205 del 16 ottobre 2019; la circolare inerente all'istituzione e organizzazione delle procedure interne agli uffici Consultazione Atti, Copie, Archivio e TIAP; interventi per migliorare la prevenzione del contagio nell'attuale emergenza epidemiologica). Con provvedimento n. 35/20 del 18.2.2020, in

vista dell'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni, previo interpello, è stata nominata magistrato coordinatore del nuovo Ufficio Intercettazioni; nell'ambito di questo nuovo ufficio le è stato inoltre affidato il compito della gestione e della vigilanza sull'archivio delle intercettazioni, sia con riferimento alla parte documentale (TIAP document@), che con riferimento alla parte multimediale (ossia al sistema informatico per la conservazione e custodia dei dati captati durante le intercettazioni e per la loro fruizione - nei casi e nei modi previsti dalla legge - da parte degli aventi diritto). Ha seguito in prima persona l'attuazione e l'entrata in funzione della nuova articolazione nonché la formazione (anche rispetto alle novità introdotte dalla riforma della materia delle intercettazioni) del personale amministrativo e di polizia giudiziaria ad essa assegnato. Va inoltre evidenziato come in caso di contemporanea assenza e/o impedimento del Procuratore della Repubblica e del procuratore aggiunto, è stata delegata al compimento di importanti prerogative proprie del dirigente e dell'Aggiunto, consistenti nel rilascio dell'assenso scritto sulle richieste di misure cautelari; nell'apposizione del "visto" conformemente a quanto previsto dal vigente progetto organizzativo; nell'assegnazione dei procedimenti di nuova iscrizione secondo le previsioni vigenti nell'ufficio.

Va inoltre dato atto che non possono essere oggetto di valutazione ulteriori esperienze di collaborazione maturate dopo la vacanza.

Quanto agli indicatori generali, la dott.ssa Pensa è stata affidataria di magistrati in tirocinio e di numerosi tirocinanti *ex art. 73 legge n. 98/2013*.

Ciò premesso va affermata la prevalenza del dott. Guarriello.

In relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a TU, entrambi hanno sviluppato una lunga esperienza nel settore penale oggetto di concorso, il dott. Guarriello per oltre ventidue anni, dei quali sette nelle funzioni giudicanti (di cui tre in via promiscua), e quindici nelle funzioni requirenti, la dott.ssa Pensa per venti anni nelle funzioni requirenti; tutti e due con ottimi risultati qualitativi e quantitativi. Rilevato che entrambi si sono occupati del settore penale per un periodo temporale non significativamente differente - tenuto conto del fatto che se più lunga è l'esperienza del dott. Guarriello, questi all'inizio della carriera per circa tre anni ha svolto funzioni penali non esclusive -, pur tuttavia più completa appare complessivamente l'esperienza maturata dal dott. Guarriello. Innanzitutto il dott. Guarriello ha

svolto non solo funzioni requirenti ma anche funzioni giudicanti, aspetto che rileva non solamente come arricchimento del percorso professionale, ma anche nella prospettiva funzionale dell'ufficio oggetto di conferimento; questo sia per l'acquisizione della prospettiva della tenuta processuale degli esiti anche investigativi dell'attività requirente svolta, utile per orientare proficuamente l'attività, sia in relazione alle funzioni semidirettive oggetto di conferimento, considerato il necessario coordinamento tra ufficio requirente e ufficio giudicante in ordine ad ambiti di primaria valenza per l'efficienza del sistema penale (in particolare in relazione ai flussi e alle priorità) e la collaborazione che il semidirettivo è tenuto a prestare al Dirigente in relazione al complessivo assetto organizzativo dell'Ufficio. Tale aspetto si associa poi nel profilo del dott. Guarriello ad una solida esperienza nelle funzioni requirenti, di quindici anni con ottimi risultati, sviluppata in due uffici di grandi dimensioni, e quindi con un significativo livello di complessità anche organizzativa, di cui uno distrettuale; questo a fronte del fatto che viceversa la dott.ssa Pensa ha prestato servizio unicamente in un ufficio di medie dimensioni, essendosi confrontata unicamente con una realtà (non potendo in alcun modo rilevare il fatto che si tratta dell'ufficio oggetto di concorso, non rientrando la conoscenza dell'ufficio tra gli indicatori attitudinali). Entrambi poi si sono occupati di una pluralità di materie, sia specialistiche che generali. Se la dott.ssa Pensa si è occupata anche di alcune materie di cui non si è occupato in modo specialistico il dott. Guarriello (ad esempio del settore delle fasce deboli), dall'altro lato il dott. Guarriello vanta una solida specializzazione nell'importante settore delle misure di prevenzione (alle Procure sia di Santa Maria Capua Vetere che di Salerno) ed inoltre può far valere la particolarmente quantificante esperienza da oltre quattro anni alla DDA, oltre che al dipartimento sempre distrettuale dell'antiterrorismo. Va sul punto rilevato come anche in relazione a tale aspetto assume particolare pregnanza il profilo del dott. Guarriello, considerato che l'esperienza alla DDA appare particolarmente qualificante sia per la complessità dei procedimenti trattati sia per i rapporti investigativi e di coordinamento che si instaurano; il fatto che il dott. Guarriello anche in tale esperienza particolarmente complessa abbia conseguiti ottimi risultati qualitativi e quantitativi vale ad attribuire particolare pregnanza all'attività svolta. Se anche la dott.ssa Pensa vanta esperienze di applicazioni alla DDA (sette), appare evidente come si tratta di esperienze ben meno rilevanti sia per il numero dei procedimenti trattati sia in quanto tale trattazione è avvenuta "da esterna", quindi senza l'inserimento nel complesso dipartimento della DDA, con tutta la necessità di gestione dei complessi rapporti che ne derivano; il gruppo

pur importante della criminalità organizzata, la cui solida partecipazione vanta la dott.ssa Pensa, non pare chiaramente equiparabile al dipartimento distrettuale della DDA, fosse altro per la complessità dei procedimenti trattati. Ulteriormente, ad escludere l'importanza dell'esperienza alla DDA non può rilevare il fatto che l'ufficio oggetto di concorso non sia distrettuale, atteso che rimane fermo che l'essersi confrontato con una esperienza particolarmente qualificante anche dal punto di vista della complessità organizzativa costituisce chiaro indice della capacità di gestire in modo ottimale il proprio lavoro anche nell'ambito delle situazioni complesse. Tali considerazioni portano ad affermare la prevalenza del dott. Guarriello.

Anche l'esame dell'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera b TU porta ad affermare la prevalenza del dott. Guarriello. Sicuramente la dott.ssa Pensa ha sviluppato positive esperienze di collaborazione, soprattutto nel coordinamento di un gruppo di magistrati per otto anni, nella delega dall'ottobre 2018 alla riorganizzazione ed al successivo coordinamento dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e nel coordinamento dal febbraio 2020 del nuovo Ufficio Intercettazioni, oltre a sostituire il Dirigente e l'Aggiunto nei casi di assenza. Precisato che l'esperienza della dott.ssa Pensa di sostituzione del Dirigente non si è sviluppata per un periodo temporale significativo, non potendo quindi essere validata da concreti risultati conseguiti, anche quella del coordinamento dell'Ufficio intercettazioni non appare particolarmente significativa, considerato che il coordinamento di tale ufficio le è stato attribuito tre mesi prima della vacanza e che la riorganizzazione dell'ufficio è stata effettuata nel giugno 2020, quindi dopo la vacanza, venendo quindi in considerazione un'esperienza maturata per un periodo temporale veramente limitato e per lo più sviluppata dopo la vacanza (non potendo quindi essere valutata). Se quindi assumono rilievo nel profilo della dott.ssa Pensa la lunga esperienza di coordinamento di un gruppo di lavoro (circa otto anni) e di riorganizzazione e coordinamento dell'URP, il dott. Guarriello vanta complessive esperienze più articolate peraltro sia nelle funzioni requirenti che in quelle giudicanti. Innanzitutto nelle funzioni requirenti per circa un anno alla Procura di Santa Maria Capua Vetere ha svolto le funzioni di aggiunto (dal 17.4.2014 al 9.4.2015) in virtù di decreti nn. 15/14 e 41/14 (stante l'assenza di un aggiunto), confrontandosi quindi positivamente proprio con la complessità delle funzioni oggetto di conferimento anche nella collaborazione con il Dirigente, che non appaiono limitate al coordinamento di un gruppo di magistrati (infatti ha provveduto: all'esame, in alternanza settimanale con il Procuratore Aggiunto in servizio, e di altro collega,

della posta in arrivo, controllo e sottoscrizione delle schede di iscrizione nei vari registri - modd. 21, 44, 45, 46, 21-bis -; cambio delle deleghe di indagine e riassegnazione dei procedimenti alle varie sezioni e/o ai singoli Sostituti; esame, in alternanza degli esposti anonimi pervenuti nella settimana di turno posta; proposte di designazione congiunta di altro magistrato, oltre quello originariamente designato, per la trattazione di procedimenti di particolare rilievo; il coordinamento di due sezioni, mediante la cura dell'informazione al Procuratore della Repubblica circa lo sviluppo delle indagini relative ai procedimenti più complessi e delicati, assegnati alle Sezioni Seconda e Terza; apposizione del visto, nei casi stabiliti negli ordini di servizio diramati dal Procuratore della Repubblica, sulle richieste di applicazione di misure cautelari personali e reali sulle richieste di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, sulle richieste di archiviazione, nei procedimenti di particolare rilievo di competenza delle Sezioni Seconda e Terza o per i quali sia stato richiesto di riferire o conferire e di trasmissione degli atti di un procedimento delle Sezioni Seconda e Terza ad altra autorità per competenza; visto sui procedimenti iscritti a modd. 21-44-45 di pronta definizione). Tale attività è stata svolta per un significativo periodo di tempo (un anno) e in modo "esemplare", per come riferito dal dirigente. Peraltro va evidenziato come in tale esperienza il dott. Guarriello si è occupato del coordinamento di due sezioni, e quindi ha maturato quell'esperienza che caratterizza – pur nel più lungo periodo – la dott.ssa Pensa. Poi per tre anni (dal 5.3.2012 al 9.4.2015) il dott. Guarriello ha svolto il ruolo di referente della sezione criminalità - economica, con compiti di più stretta e diretta collaborazione con il Procuratore aggiunto ed inoltre per sei anni (dal 7.5.2009 al 9.4.2015) è stato referente dell'Ufficio studi della Procura, svolgendo un'importante attività per assicurare, attraverso l'adozione di soluzioni interpretative condivise, l'uniforme esercizio dell'azione penale della Procura; inoltre ha fornito una fattiva collaborazione per la redazione del Programma Organizzativo della Procura. Questo si è poi associato all'importante attività svolta nel settore informatico. Infatti per lungo tempo (sei anni, dal 7.5.2009 al 9.4.2015) il dott. Guerriello ha svolto alla Procura di Santa Maria Capua Vetere le funzioni di magrif e in tale ruolo ha concretamente posto in essere le attività per la promozione dell'innovazione tecnologica della Procura, partecipando tra l'altro attivamente alla realizzazione di plurimi progetti di innovazione (tra cui il progetto di eliminazione delle false pendenze; il protocollo informatico della Procura; il progetto di realizzazione ed implementazione del nuovo sito web; il progetto di realizzare il c.d. fascicolo elettronico). Se la dott.ssa Pensa nelle funzioni di coordinatore di

un gruppo di magistrati e di coordinatore dell'URP (oltre che in relazione all'Ufficio intercettazione ma per un periodo veramente limitato) ha sviluppato sicuramente positive esperienze di collaborazione, anche dal punto di vista informatico, ma nell'ambito di singole articolazioni organizzative, il dott. Guarriello ha maturato quale magistrato un'esperienza di sviluppo dell'innovazione tecnologica dell'ufficio della Procura nel suo complesso (peraltro in un ufficio di grandi dimensioni), esperienza sostanziata in plurimi progetti; il tutto poi associato all'esperienza semidirettiva di fatto svolta per un periodo significativo di tempo (un anno). Appare d'altronde evidente il ruolo primario assunto attualmente dall'innovazione tecnologica nell'organizzazione di una Procura. Ulteriormente, va poi ricordata l'importante attività svolta dal dott. Guarriello in relazione alla stipula di plurimi protocolli non solo in relazione al settore informatico, ma anche a ulteriori ambiti di significativa rilevanza per la Procura (basti pensare al protocollo della Procura di Salerno in relazione alla materia dell'antiterrorismo); attività che non appare significativa nel profilo della dott.ssa Pensa. La molteplicità delle esperienze di collaborazione nelle funzioni requirenti si unisce poi nel profilo del dott. Guarriello con ulteriori importanti esperienze sviluppate nel settore giudicante penale; infatti, oltre ad avere coordinato le sezioni distaccate di Carinola e Piedimonte del Tribunale di S. Maria Capua Vetere dal 2.6.1999 al 14.4.2000 e dal 25.2.2002 al 30.10.2004 e ad avere collaborato alla revisione delle tabelle del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha sviluppato un'importante esperienza come magistrato del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Viene in particolare in rilievo un'esperienza giudicante nel settore informatico che si salda con quella svolta nelle funzioni requirenti, e che vale a qualificare in termini di completezza la competenza informatica del dott. Guarriello. Peraltro sia nell'ufficio giudicante che in quello requirente il dott. Guarriello è stato destinatario della delega relativa alla sicurezza sul lavoro. Pertanto, risultando le esperienze del dott. Guarriello più articolate e complete di quelle della dott.ssa Pensa, va affermata la sua prevalenza in ordine a tale indicatore.

Se l'esame degli indicatori specifici porta a un giudizio di netta prevalenza del dott. Guarriello, questo è rafforzato da quelli generali. Il dott. Guarriello vanta un percorso professionale più completo, avendo svolto anche funzioni diverse da quelle penali (in particolare civili in via promiscua) – anche di collaborazione organizzativa - e avendo come componente della DDA sviluppato più rilevanti esperienze di coordinamento investigativo, ma soprattutto può far valere le significative esperienze quale RID e come componente della

Commissione Flussi (art. 11 TU). Nell'esperienza quale RID ha ulteriormente rafforzato la competenza informatica nella prospettiva più ampia di un singolo Ufficio; quale componente della Commissione flussi ha affrontato le problematiche attinenti per l'appunto alla gestione dei flussi, importante per il semidirettivo nella collaborazione con la Dirigenza per delineare l'assetto organizzativo dell'ufficio sulla base per l'appunto dei flussi.

A fronte di ciò la dott.ssa Pensa non vanta esperienze con valenza di indicatori generali particolarmente significative.

Pertanto, ritenuto il positivo giudizio di merito di entrambi i candidati, una valutazione complessiva degli indicatori attitudinali porta alla prevalenza del dott. Guarriello.

Infine, anche a ritenere i due profili di professionalità equivalenti quanto ad attitudini e merito – il che comunque non è per quanto osservato -, va affermata la prevalenza del dott. Guarriello in considerazione della maggiore anzianità nel ruolo (art. 24 TU).

4.5. E' infine recessivo il profilo del dott. INFANTE.

Nominato con DM 18.1.2002, ha sempre prestato servizio alla Procura di Foggia. E' stato, dal 7.10.2003 al 31.3.2006, componente del gruppo specializzato in "esecuzioni ed impugnazioni", avendo così la possibilità di approfondire tutti gli aspetti della esecuzione penale; nello stesso periodo (ossia a partire dal 7.10.2003) e fino al 30.9.2010 (e quindi per sette anni), è stato componente del gruppo di lavoro specializzato nei reati contro la pubblica amministrazione e nei reati contro l'ambiente ed il territorio (avendo modo di occuparsi di complesse vicende di lottizzazione abusiva e di delicate indagini che hanno visto coinvolti pubblici amministratori e funzionari); dal 30.9.2010 al 31.12.2015 è stato componente del gruppo di lavoro specializzato in diritto penale dell'economia (occupandosi di complessi casi di frodi carosello e di intestazione fraudolenta di beni a prestanome nonché di reati fallimentari e tributari); da gennaio 2016 in poi, è tornato a far parte del pool n. 4 della Procura della Repubblica di Foggia, che si occupa dei reati in materia di pubblica amministrazione, urbanistica ed ambiente; è stato anche applicato alla D.D.A. in un procedimento per l'omicidio di un esponente della malavita foggiana (avvenuto il 13.4.2011).

In relazione al merito tutti i pareri formulati nel corso della carriera sono positivi. Vanta docenze ed è stato relatore in numerosi convegni e incontri di studio organizzati anche dalla SSM. Il magistrato è altresì autore di numerosissime pubblicazioni.

Dal punto di vista attitudinale ha sempre svolto funzioni requirenti. Ha avuto modo di occuparsi, in diverse occasioni, anche di reati molto gravi (si segnalano, tra i tanti, procedimenti per omicidi, rapine, estorsioni, associazione per delinquere, reati in materia di stupefacenti, delitti contro la P.A., truffe aggravate, frodi fiscali, “frodi-carosello”, traffico di rifiuti, lottizzazione abusiva). In numerosi casi, poi, egli si è trovato ad affrontare - sia quale componente del gruppo specializzato in reati contro la Pubblica Amministrazione ed in materia di ambiente e territorio, sia quale componente del pool dei reati in materia economica (reati tributari, fallimentari, societari, truffe ai danni dell'INPS) - complesse questioni giuridiche. Quale componente del pool dei reati economici, invece, ha affrontato complesse questioni di diritto penale tributario e fallimentare. Numerosi e complessi sono stati, inoltre, i procedimenti relativi a truffe ai danni dell'I.N.P.S., autentica piaga che affligge la Capitanata. Va esperienze di coordinamento investigativo (una in occasione della applicazione alla DDA; l'altra, a livello internazionale, riguardante una associazione per delinquere dedita al contrabbando di alcool, nella quale ha partecipato ad una riunione presso la sede di Eurojust ed ha avviato la procedura per la costituzione di una Squadra Investigativa comune con l'a.g. polacca). Notevole è la produttività, associata ad un alto livello qualitativo.

Per quanto attiene alle esperienze di collaborazione, per oltre cinque anni - da ottobre 2010 a dicembre 2015 - ha ricoperto l'incarico di coordinatore del gruppo di lavoro n. 2 che, presso la Procura della Repubblica di Foggia, si occupa dei reati in materia di economia e finanza e di tutela della riservatezza (reati tributari, fallimentari, societari, bancari nonché quelli inerenti la tutela penale della privacy). Nello svolgimento di tale incarico egli ha coordinato l'attività investigativa del pool, organizzando e dirigendo riunioni con l'altro magistrato componente del pool e con le forze di Polizia Giudiziaria maggiormente coinvolte nelle indagini sulla criminalità economica - in special modo la Guardia di Finanza - al fine di elaborare linee guida investigative e protocolli in indagine che consentissero una più efficace e sollecita repressione dei reati in materia economica e finanziaria. Annota il Procuratore della Repubblica di Foggia, nel suo rapporto, che particolarmente significativo è stato l'impulso fornito dal candidato, quale coordinatore del predetto pool, ai sequestri preventivi in materia di reati tributari. Riscontri documentali di tale attività di coordinamento sono: la relazione inviata nel settembre 2013 al Procuratore della Repubblica sui sequestri per equivalente e quelli di cui all'art. 12 sexies d.l. n. 306/1992; il verbale della riunione del 21.4.2015 con i funzionari dell'EN.P.S.; il rapporto informativo redatto dal Capo dell'ufficio in data

11.2.2014 – confluito nel relativo parere del c.g. - in cui si dà atto che *“il dott. Infante ha evidenziato dette particolari doti (in tema di capacità organizzativa e direttiva) anche nella propria veste di coordinatore del gruppo due, ... nell’ambito del quale, oltre a fungere da riferimento per i colleghi magistrati, ha indetto riunioni con i vertici delle Forze dell’ordine maggiormente coinvolte nelle indagini sulla criminalità economica, al fine di elaborare linee guida investigative e valide formule di ausilio organizzativo”*.

Negli anni 2012 e 2013, è stato delegato dal Capo dell’ufficio a predisporre il programma organizzativo del periodo feriale, cioè la programmazione dei turni di reperibilità e di ferie dei colleghi nel periodo estivo, incarico che ha svolto regolarmente, rispettando le indicazioni di legge e quelle previste nelle circolari del C.S.M., tanto che nessuno ha presentato osservazioni ed il progetto è stato approvato senza rilievi.

Nel mese di marzo 2013 è stato nominato dal Procuratore della Repubblica f.f. componente della commissione mista Procura-Provincia di Foggia per l’individuazione dei soggetti ammessi a partecipare ad uno stage presso la Procura finanziato dalla Provincia di Foggia.

Ha partecipato - su incarico del Procuratore della Repubblica dell’1 1.6.2008 - al progetto comunitario per la “Diffusione di buone pratiche negli uffici giudiziari nell’ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2007-2013”.

E' stato membro della Commissione Flussi del distretto di Bari per il biennio 2006/2008; componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bari nel quadriennio da aprile 2012 a marzo 2016, venendo nominato anche componente della Commissione distrettuale per i M.O.T. e della Commissione dei Flussi e delle Pendenze.

E' stato componente del Tavolo Tecnico costituito con D.M. 21.9.2018 presso il Ministero della Giustizia per la riforma della magistratura onoraria, in seguito alla cd. “Riforma Orlando”;

Ha partecipato al corso per dirigenti organizzato dalla SSM.

Ciò premesso va affermata la prevalenza del dott. Guarriello.

In relazione all’indicatore specifico di cui all’art. 15 lettera a TU, entrambi hanno sviluppato una lunga esperienza nel settore penale oggetto di concorso, il dott. Guarriello per oltre ventidue anni, dei quali sette nelle funzioni giudicanti (di cui tre in via promiscua) e quindici nelle funzioni requirenti, il dott. Infante per diciassette nelle funzioni requirenti; tutti

e due con ottimi risultati qualitativi e quantitativi. Più completa, oltre che significativamente più lunga, appare l'esperienza maturata dal dott. Guarriello. Innanzitutto il dott. Guarriello ha svolto non solo funzioni requirenti ma anche funzioni giudicanti, aspetto che rileva non solamente come arricchimento del percorso professionale, ma anche nella prospettiva funzionale dell'ufficio oggetto di conferimento; questo sia per l'acquisizione della prospettiva della tenuta processuale degli esiti anche investigativi dell'attività requirente svolta utile per orientare la propria attività, sia nella prospettiva delle funzioni semidirettive oggetto di conferimento, considerato il necessario coordinamento tra ufficio requirente e ufficio giudicante in ordine a ambiti di primaria valenza per l'efficienza del sistema penale (in particolare in relazione ai flussi e alle priorità) e la collaborazione che il semidirettivo è tenuto a prestare al Dirigente in relazione al complessivo assetto organizzativo dell'Ufficio. Tale aspetto si associa poi nel profilo del dott. Guarriello ad una solida esperienza nelle funzioni requirenti, di quindici anni con ottimi risultati, sviluppata in due uffici di grandi dimensioni, e quindi con un significativo livello di complessità anche organizzativa, di cui uno distrettuale; questo a fronte del fatto che viceversa il dott. Infante ha prestato servizio unicamente in un ufficio di medie dimensioni, essendosi confrontato unicamente con una realtà (non potendo in alcun modo rilevare il fatto che si tratta dell'ufficio oggetto di concorso, non rientrando la conoscenza dell'ufficio tra gli indicatori attitudinali) ed inoltre per un periodo temporale non significativamente superiore a quello del dott. Infante (due anni da rapportare ai quindici anni di funzioni requirenti del dott. Guarriello); entrambi poi si sono occupati di una pluralità di materie, sia specialistiche che generali. Inoltre solo il dott. Guarriello può far valere la particolarmente quantificante esperienza da oltre quattro anni alla DDA, oltre che al dipartimento sempre distrettuale dell'antiterrorismo. Va sul punto rilevato come anche in relazione a tale aspetto assume particolare pregnanza il profilo del dott. Guarriello, considerato che l'esperienza alla DDA appare particolarmente qualificante sia per la complessità dei procedimenti trattati sia per i rapporti investigativi e di coordinamento che si instaurano; il fatto che il dott. Guarriello anche in tale esperienza particolarmente complessa abbia conseguito ottimi risultati qualitativi e quantitativi vale ad attribuire particolare pregnanza all'attività svolta. Se anche il dott. Infante vanta alcune esperienze di applicazioni alla DDA, peraltro in numero limitato, appare evidente come si tratta di esperienze ben meno rilevanti sia per il numero dei procedimenti trattati sia in quanto tale trattazione è avvenuta "da esterno", quindi senza l'inserimento nel complesso dipartimento della DDA, con tutta la

necessità di gestione dei complessi rapporti che ne derivano. Ulteriormente, ad escludere la rilevanza dell'esperienza alla DDA non può rilevare il fatto che l'ufficio oggetto di concorso non sia distrettuale, atteso che rimane fermo che l'essersi confrontato con una esperienza particolarmente qualificante anche dal punto di vista della complessità organizzativa costituisce chiaro indice della capacità di gestire in modo ottimale il proprio lavoro anche nell'ambito delle situazioni complesse. Pertanto tali considerazioni portano ad affermare la prevalenza del dott. Guarriello.

Anche l'esame dell'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera b TU porta ad affermare la prevalenza del dott. Guarriello. Sicuramente il dott. Infante vanta alcune esperienze di collaborazione, in particolare il coordinamento di un gruppo specializzato per cinque anni e alcune deleghe organizzative (in particolare una limitata alla predisposizione del piano ferie, per due periodi feriali, una relativa alla selezione dei tirocinanti e l'ultima per la partecipazione al progetto comunitario per la "Diffusione di buone pratiche negli uffici giudiziari"). Se le deleghe organizzative del dott. Infante appaiono comunque alquanto circoscritte nell'oggetto, il dott. Guarriello vanta complessive esperienze più articolate peraltro sia nelle funzioni requirenti che in quelle giudicanti. Nelle funzioni requirenti per circa un anno alla Procura di Santa Maria Capua Vetere ha svolto le funzioni di aggiunto (dal 17.4.2014 al 9.4.2015) in virtù di decreti nn. 15/14 e 41/14 (stante l'assenza di un aggiunto), confrontandosi quindi positivamente proprio con la complessità delle funzioni oggetto di conferimento, che non appaiono limitate al coordinamento di un gruppo di magistrati (infatti ha provveduto: all'esame, in alternanza settimanale con il Procuratore Aggiunto in servizio, e di altro collega, della posta in arrivo, controllo e sottoscrizione delle schede di iscrizione nei vari registri - modd. 21, 44, 45, 46, 21-bis -; cambio delle deleghe di indagine e riassegnazione dei procedimenti alle varie sezioni e/o ai singoli Sostituti; esame, in alternanza degli esposti anonimi pervenuti nella settimana di turno posta; proposte di designazione congiunta di altro magistrato, oltre quello originariamente designato, per la trattazione di procedimenti di particolare rilievo; il coordinamento di due sezione, mediante la cura dell'informazione al Procuratore della Repubblica circa lo sviluppo delle indagini relative ai procedimenti più complessi e delicati, assegnati alle Sezioni Seconda e Terza; apposizione del visto, nei casi stabiliti negli ordini di servizio diramati dal Procuratore della Repubblica, sulle richieste di applicazione di misure cautelari personali e reali sulle richieste di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, sulle richieste di archiviazione, nei procedimenti di

particolare rilievo di competenza delle Sezioni Seconda e Terza o per i quali sia stato richiesto di riferire o conferire e di trasmissione degli atti di un procedimento delle Sezioni Seconda e Terza ad altra autorità per competenza; visto sui procedimenti iscritti a modd. 21-44-45 di pronta definizione). Tale attività è stata svolta per un significativo periodo di tempo (un anno) e in modo "esemplare", per come riferito dal dirigente. Peraltro va evidenziato come in tale esperienza il dott. Guarriello si è occupato del coordinamento di due sezioni, e quindi ha maturato quell'esperienza che caratterizza – pur nel più lungo periodo – il dott. Infante. Poi per tre anni (dal 5.3.2012 al 9.4.2015) il dott. Guarriello ha svolto il ruolo di referente della sezione criminalità - economica, con compiti di più stretta e diretta collaborazione con il Procuratore aggiunto e per sei anni (dal 7.5.2009 al 9.4.2015) è stato referente dell'Ufficio studi della Procura, svolgendo un'importante attività per assicurare, attraverso l'adozione di soluzioni interpretative condivise, l'uniforme esercizio dell'azione penale della Procura; inoltre ha fornito una fattiva collaborazione per la redazione del Programma Organizzativo della Procura. Il tutto si è poi associato all'importante attività svolta nel settore informatico. Infatti per lungo tempo (sei anni, dal 7.5.2009 al 9.4.2015) il dott. Guerriello ha svolto alla Procura di Santa Maria Capua Vetere le funzioni di magrif e in tale ruolo ha concretamente posto in essere le attività per la promozione dell'innovazione tecnologica della Procura di S.Maria Capua Vetere, partecipando tra l'altro attivamente alla realizzazione di plurimi progetti di innovazione (tra cui il progetto di eliminazione delle false pendenze; il protocollo informatico della Procura; il progetto di realizzazione ed implementazione del nuovo sito web; il progetto di realizzare il c.d. fascicolo elettronico). Se il dott. Infante nelle funzioni di coordinatore di un gruppo di magistrati ha sviluppato sicuramente una importante e lunga esperienza, le esperienze sviluppate dal dott. Guarriello appaiono complessivamente più articolate. In particolare, il dott. Guarriello ha maturato quale magrif un'esperienza di sviluppo dell'innovazione tecnologica relativa all'ufficio della Procura nel suo complesso (peraltro di grandi dimensioni) sostanziata in plurimi progetti, associata ad un'esperienza semidirettiva di fatto per un anno nella quale si è confrontato positivamente con le funzioni oggetto di conferimento. Ulteriormente, va poi ricordata l'importante attività svolta dal dott. Guarriello nella stipula di plurimi protocolli non solo in relazione al settore informatico, ma anche in ulteriori ambiti di significativa rilevanza per la Procura (basti pensare al protocollo della Procura di Salerno in relazione alla materia dell'antiterrorismo); attività che non appare così significativa nel profilo del dott. Infante. Il tutto si associa poi nel profilo del dott.

Guarriello con ulteriori importanti esperienze di collaborazione sviluppate nel settore giudicante penale; infatti, oltre ad avere coordinato le sezioni distaccate di Carinola e Piedimonte del Tribunale di S. Maria Capua Vetere dal 2.6.1999 al 14.4.2000 e dal 25.2.2002 al 30.10.2004 e ad avere collaborato alla revisione delle tabelle del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha sviluppato un'importante esperienza come magistrato del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Viene in particolare in rilievo un'esperienza giudicante nel settore informatico che si salda con quella svolta nelle funzioni requirenti, e che vale a qualificare la competenza complessiva informatica del dott. Guarriello. Peraltro sia nell'ufficio giudicante che in quello requirente il dott. Guarriello è stato destinatario della delega relativa alla sicurezza sul lavoro. Pertanto, risultando le esperienze del dott. Guarriello più articolate e complete di quelle del dott. Infante, va affermata la sua prevalenza in ordine a tale indicatore.

Se l'esame degli indicatori specifici porta a un giudizio di netta prevalenza del dott. Guarriello, questo non è sovvertito da quelli generali. Se il dott. Guarriello vanta un percorso professionale più completo, avendo svolto anche funzioni diverse da quelle penali (in particolare civili in via promiscua) – anche con esperienze di collaborazione -e avendo come componente della DDA sviluppato più rilevanti esperienze di coordinamento investigativo, a fronte del fatto che il dott. Infante vanta l'esperienza al Consiglio giudiziario (anche nelle sue articolazioni) e alla Commissione flussi, dall'altro lato anche il dott. Infante può far valere l'esperienza alla Commissione Flussi a cui si associa anche quella come RID (che peraltro si salda a quella informatica come magistrato, valendo a delineare una eccellente competenza informatica). In ogni caso non pare che l'esperienza al Consiglio giudiziario che solo il dott. Infante può far valere possa giustificare in una valutazione complessiva la sua prevalenza, sia considerando gli indicatori specifici che quelli generali vantati dal dott. Guarriello..

Pertanto, ritenuto il positivo giudizio di merito di entrambi i candidati, una valutazione complessiva degli indicatori attitudinali porta alla prevalenza del dott. Guarriello.

Infine, anche a ritenere i due profili di professionalità equivalenti quanto ad attitudini e merito – il che comunque non è per quanto osservato -, va affermata la prevalenza del dott. Guarriello in considerazione della maggiore anzianità nel ruolo (art. 24 TU).

Tanto premesso la Commissione, delibera di sottoporre al *plenum* le suddette conclusioni, assunte con quattro voti favorevoli, e quindi

PROPONE

la destinazione del dott. **Silvio Marco Guarriello**, magistrato di V valutazione di professionalità, attualmente sostituto alla Procura presso il Tribunale di Salerno, a sua domanda, alla **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia con funzioni di Procuratore aggiunto**, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado

Proposta B – in favore della dott.ssa Rosa PENSA (votanti i consiglieri Cascini, Lanzi).

Relatore: cons. CASCINI

*Conferimento dell'ufficio semidirettivo di
Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Foggia
– vacanza 7.5.2020 – dott.ssa Pirrelli –*

1. Premessa.

Il relatore, Cons. Giuseppe CASCINI, riferisce che hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

Grazia ERREDE, Pietro POLLIDORI, Antonio CLEMENTE, Francesco SOVIERO, Silvio Marco GUARRIELLO, Mirella CONTICELLI, Francesco RAFFAELE, Ida TERESI, Giuseppe CIMMAROTTA, Rosa PENSA, Enrico Giacomo INFANTE.

Rileva preliminarmente che:

i dott.ri CLEMENTE, CONTICELLI, TERESI, CIMMAROTTA hanno revocato le domande;

il dr. SOVIERO è stato destinato ad altro incarico.

2. Il percorso professionale dei candidati.

Illustra quindi il percorso professionale dei candidati – individuati ai sensi della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (TU) – secondo l'ordine di anzianità nel ruolo:

2.1. dott.ssa Grazia ERREDE

Nominata con DM 3.12.1991, è stata dal 22.1.1993 giudice al Tribunale di Taranto; dal 12.10.1998 giudice del Tribunale di Lecce; dal 15.5.2010 giudice presso la Corte di Appello di Lecce; dal 7.3.2014 in poi, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Bari.

2.2. dott. Pietro POLLIDORI

Nominato con DM 3.12.1991, è stato dal 21.1.1993, sostituto procuratore presso la Procura di Agrigento; dal 6.10.1997, sostituto procuratore presso la Procura di Roma.

2.3. dott. Silvio Marco GUARRIELLO

Nominato con DM 30.5.1996, è stato dal 15.12.1997 pretore alla Pretura e quindi, con l'unificazione, giudice al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; dal 26.7.2005, sostituto presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere; dal 10.4.2015 sostituto presso la Procura della Repubblica di Salerno.

2.4. dott. Francesco RAFFAELE

Nominato con DM 24.2.1997, è stato dal 10.11.1998 Sostituto presso la Procura della Repubblica di Catanzaro; dal 15.9.2003 Sostituto presso la Procura della Repubblica di Nola; dal 14.9.2009 Sostituto presso la Procura della Repubblica di Napoli.

2.5. dott.ssa Rosa PENSA

Nominata con DM 28.7.1998, dal 22.5.2000 è Sostituto Procuratore della Repubblica di Foggia;

2.6. dott. Enrico INFANTE

Nominato con DM 18.1.2002, dal 13.10.2003 è Sostituto Procuratore della Repubblica di Foggia.

3. Il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. I criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali. I parametri del merito e delle attitudini: gli indicatori generali e specifici. Il giudizio comparativo.

Occorre in primo luogo rilevare che il concorso in esame è soggetto alla disciplina contenuta nella circolare del C.S.M. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria.

Il Testo Unico individua, nella Parte I dettata con riferimento ai “*Principi generali*”, le precondizioni per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali ai quali deve ispirarsi la scelta da parte dell’Organo di governo autonomo.

I parametri generali sono costituiti dal “*merito*” e dalle “*attitudini*”, i quali, “*in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo e unitario*” (art. 2, comma 1, T.U.).

Mentre il profilo del merito investe la verifica dell’attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato (cfr. art. 4, comma 1, T.U.), per quanto attiene alle attitudini, la nuova normativa affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, gli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze, *in primis* giudiziarie ma anche maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali.

Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all’art. 7 (*Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse*) con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano, invece, in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni, pur senza potendo ad esse attribuirsi una valenza tale da comportare l’automatica prevalenza del candidato che le abbia maturate rispetto all’aspirante che, invece, non possa annoverarle nel proprio percorso curricolare.

Il Capo II fissa i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, allo scopo di individuare il miglior candidato da proporre all’ufficio.

Come detto, il giudizio deve essere complessivo e unitario sull’intero profilo professionale del magistrato.

Quanto al profilo attitudinale, il giudizio comparativo attribuisce “*speciale rilievo*” alla valutazione degli indicatori specifici in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio, fermo restando che gli indicatori generali devono essere sempre valutati quali elementi costitutivi del giudizio comparativo.

Gli indicati parametri di giudizio, peraltro, vanno applicati non in astratto ma in concreto, e cioè finalizzando il giudizio finale all’individuazione non tanto del magistrato che

vanti il maggior numero di titoli in assoluto, quanto piuttosto di quello che in chiave prognostica risulti il più idoneo ad operare nel contesto – funzionale e ove occorra ambientale – che caratterizza l’incarico direttivo da conferire (cfr. Cons. St., 11.02.2016, n. 597).

Nella specie si procede al conferimento dell’incarico di Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Foggia, ufficio che consta di una pianta organica costituita dal Procuratore, da due Procuratori aggiunti, 25 sostituti e 25 v.p.o...

In proposito, l’art. 15 della circolare sulla dirigenza, riguardo agli Uffici semidirettivi di primo grado, stabilisce che, per quanto qui di interesse, costituiscono indicatori specifici di attitudine direttiva: a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all’articolo 8, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione; b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all’articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisito di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’articolo 9.

Come detto, il possesso di tali indicatori non costituisce né condizione imprescindibile per la nomina; né, in ogni caso, un elemento in grado di assegnare al candidato, nel giudizio comparativo, una automatica prevalenza rispetto ai candidati che ne siano privi. Infatti, l’art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lgs. n. 160/2006, nel delineare gli indicatori rilevanti ai fini del giudizio sui parametri valutabili al fine del conferimento di un qualunque incarico direttivo o semidirettivo, enuncia una serie di elementi significativi senza definire, tra gli stessi, alcun rapporto di gerarchia, coerentemente con l’assunto secondo cui la scelta del candidato deve essere sempre ragguagliata alla specificità dell’incarico da ricoprire. Ciò che, per definizione, implica il rifiuto di qualunque automatismo nell’assegnazione.

Tanto considerato in via generale, osserva il relatore che, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nel presente concorso, la dott.ssa **Rosa PENSA** risulta senza dubbio il candidato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell’ufficio semidirettivo a concorso.

3.1 Parametro del “merito”.

Nello svolgimento della sua attività di sostituto procuratore presso il Tribunale di

Foggia (per circa 20 anni alla data della vacanza), la dr.ssa PENSA ha fatto parte di vari gruppi di lavoro specializzati, maturando così esperienze in tutti i settori della investigazione penale e conseguendo sempre risultati eccellenti, sia sotto il profilo quantitativo sia sotto l'aspetto qualitativo, essendosi sempre distinta tanto per l'alto numero di procedimenti trattati e definiti, quanto per l'elevata qualità del lavoro giudiziario svolto, ed avendo ormai raggiunto una approfondita conoscenza del territorio, della realtà socioeconomica e della realtà criminale dell'ampio circondario foggiano.

Si è occupata, infatti, nel tempo di esecuzione penale, di impugnazioni, di reati contro la pubblica amministrazione, reati ambientali, urbanistici e in materia di tutela dei beni culturali, di reati contro la famiglia, contro la libertà sessuale, in materia di sfruttamento della prostituzione e di immigrazione clandestina, di reati colposi in ambito sanitario o con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, di reati predatori e di criminalità organizzata, di caporalato e misure di prevenzione. Dal 2012, inoltre, la dr.ssa PENSA è stata ripetutamente applicata presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, per la trattazione di procedimenti di criminalità mafiosa, sia nella fase delle indagini preliminari, che per le successive fasi dibattimentali (per un numero complessivo di n. 7 applicazioni).

Quanto agli eccellenti risultati conseguiti durante tutto il percorso professionale, nel più recente parere di professionalità risultano evidenziate e confermate le doti della dr.ssa PENSA con riferimento a tutti gli indicatori del merito (capacità, laboriosità, diligenza e impegno), evidenziandosi, in particolare, che *“quanto alla produttività della dottoressa Pensa, intesa come numero e qualità degli affari trattati, in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, i dati statistici attestano che la stessa è indubbiamente molto elevata e certamente congrua rispetto al numero delle pendenze, delle sopravvenienze ed alla situazione dell'ufficio, e come già evidenziato essa è frutto della capacità organizzativa innanzi descritta e di grande laboriosità. Non ha mancato di evidenziare il Capo dell'ufficio - con giudizio in linea con quelli precedenti - che l'impegno della dottoressa Pensa è stato di grado elevato, a fronte di ruoli corposi dal punto di vista quantitativo e qualitativo: i dati statistici dell'ultimo quadriennio confermano una produttività elevatissima superiore alla media, sia del pool di appartenenza che dell'intero ufficio che ha portato in pochi anni alla totale eliminazione dell'arretrato e ad una drastica riduzione del numero dei procedimenti pendenti a lei assegnati. Invero la collega Pensa è*

riuscita nel periodo in valutazione a passare da una pendenza di oltre 1.000 procedimenti ad una pendenza di poco superiore ai 100 (cfr. dati evincibili dalle statistiche allegate) nonostante un numero sempre elevato di sopravvenienze, il numero dei procedimenti definiti sia stato costantemente superiore, ossia come ella sia riuscita per l'intero periodo a mantenere sempre un indice di smaltimento molto alto ed un indice di ricambio sempre superiore alla media".

Nel parere specifico espresso dal Consiglio giudiziario del 19.11.2020, si legge ancora che *"... il magistrato in valutazione si è sempre distinto per approfondita preparazione tecnico-giuridica, per laboriosità, per diligenza, per la disponibilità a far fronte alle esigenze dell'Ufficio, per la capacità di individuare i temi di indagine e di dirigere la Polizia Giudiziaria. Tali connotazioni personali (di estrema disponibilità) e professionali (di studio scrupoloso e laboriosità) sono state evidenziate nei precedenti rapporti dirigenziali e nei precedenti pareri del Consiglio Giudiziario, che hanno messo in luce che la collega nei plurimi settori del diritto penale in cui ha operato ha avuto un approccio all'esperienza giudiziaria, caratterizzato dalla piena consapevolezza del ruolo del magistrato sia nella fase delle indagini che nelle successive fasi del processo, dando prova di maturità e di serietà professionale. Apprezzabile è stato, altresì, l'approccio che la dott.ssa Pensa ha manifestato con le problematiche organizzative degli Uffici d'appartenenza".*

Dai pareri di professionalità emerge come il magistrato abbia ottima padronanza degli strumenti informatici, abbia costantemente curato l'aggiornamento professionale e svolto anche attività di approfondimento scientifico, essendo autrice di un saggio, di una pubblicazione ed avendo svolto relazioni in convegni in materia di colpa medica. E' stata infine componente della Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Bari nella sessione 2009/2010.

3.2. Parametro delle "attitudini"

Elevato è anche il profilo attitudinale alla luce degli indicatori generali e specifici, in relazione al posto oggetto della presente procedura (valutato alla luce degli indicatori di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15).

Quanto agli **indicatori specifici**, tenuto conto del posto da conferire, va premesso che il curriculum professionale della dr.ssa PENSA soddisfa integralmente ed ampiamente le esperienze di cui all'art. 15 TU lettere a) e b).

a) Le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione (art. 15 lettera a);

La dott.ssa Pensa ha da sempre esercitato l'ufficio di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Foggia, maturando una eterogenea esperienza, che ha riguardato pressoché tutti gli ambiti propri dell'ufficio requirente: dal 22 maggio 2000 al 10 giugno 2002 è stata assegnata al 5° gruppo di lavoro, specializzato nelle materie dell'esecuzione penale e delle impugnazioni avverso le decisioni di primo grado; dal 22 maggio 2000 al 6 settembre 2004 è stata assegnata anche al 4° gruppo di lavoro, specializzato nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati contro la pubblica amministrazione, ai reati ambientali e in materia di tutela dei beni culturali; dal 7 settembre 2004 al gennaio 2013 è stata assegnata al 3° gruppo di lavoro, specializzato nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati contro la famiglia, contro la libertà sessuale, in materia di sfruttamento della prostituzione e di immigrazione clandestina, al reato di atti persecutori, ai reati colposi contro la persona commessi in ambito sanitario o con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; dal gennaio 2013, è componente del 1° gruppo di lavoro, che si occupa dei procedimenti relativi a reati predatori e di criminalità organizzata; dal settembre 2018 al 6 dicembre 2019 è stata anche assegnata al gruppo di lavoro specializzato nella trattazione dei procedimenti in materia di "caporalato"; dall'8 giugno 2020 (periodo successivo alla vacanza del posto, quindi non valutabile), è coordinatrice del gruppo di lavoro specializzato nel settore delle misure di prevenzione; dal 17 giugno 2020 (periodo successivo alla data della vacanza, pertanto non valutabile), è anche componente del gruppo di lavoro specializzato nella materia dell'esecuzione penale. Dal 2012 all'attualità, infine, il magistrato è stato ripetutamente applicato presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, per la trattazione di procedimenti di criminalità mafiosa sia nella fase delle indagini preliminari, che per le successive fasi dibattimentali.

Con riferimento ai risultati conseguiti, rilevante risulta il dato della produttività, documentato in atti e perdurante per tutto il corso della carriera. Nell'ultimo decennio, per esempio, emerge un **indice di ricambio e di smaltimento costantemente superiore alla**

media dell'ufficio, che le ha consentito di eliminare tutto l'arretrato, nonostante le poderose sopravvenienze: tale notevole laboriosità ha comportato un abbattimento delle pendenze da n. 1.789 procedimenti (pendenti all'inizio del 2010) a n. 166 procedimenti (pendenti alla data del parere specifico). Soltanto nell'ultimo triennio (dal 7.5.2017 al 7.7.2020), inoltre, la dr.ssa PENZA ha definito 6.402 procedimenti tra noti e ignoti, raggiungendo livelli esemplari di laboriosità. L'encomiabile risultato ha fatto sì che il Dirigente dell'ufficio le riservasse una nota di apprezzamento (del 3.1.2019), in cui si legge «mi voglio complimentare con te per l'ottimo lavoro svolto nel 'anno 2018. Dalla statistica comparata risulta che hai definito oltre 700 procedimenti, tenendo una produttività molto elevata, che ti ha portato, nonostante un numero elevato di sopravvenienze, n. 661 procedimenti, a ridurre ulteriormente le pendenze del tuo ruolo, che consta ormai di soli 99 procedimenti pendenti. Assai incisiva è stata la tua azione anche nel campo delle misure cautelari. Sono certo che il tuo impegno proseguirà identico anche nell'anno appena iniziato».

Oltre alla elevata produttività, emerge dalle fonti di conoscenza un efficacissimo utilizzo delle tecnologie più avanzate e, soprattutto, una attività pregevole anche sotto l'aspetto qualitativo, come si rileva dai 34 provvedimenti allegati, dai pareri di professionalità e dallo stesso parere specifico, in cui si evidenzia la grande competenza investigativa, la straordinaria tenuta dei provvedimenti dopo l'esercizio dell'azione penale, il grande impegno in udienza dove sistematicamente segue i processi più complessi a lei assegnati.

Anche in ordine alle modalità di organizzazione del proprio lavoro, la dott.ssa Pensa ha dimostrato una grande capacità di gestire un elevato numero di procedimenti, tenendo sempre sotto controllo i termini di durata dell'indagine e di prescrizione, rispettando i termini di custodia, garantendo la massima efficienza e l'ottimizzazione dei tempi. Nell'autorelazione il magistrato ha dettagliatamente descritto i criteri di organizzazione nella trattazione dei fascicoli (distinguendoli tra fascicoli da istruire con urgenza; fascicoli da istruire secondo l'ordine cronologico; fascicoli da definire con priorità e fascicoli da definire secondo l'ordine cronologico); le modalità di vigilanza sullo scadenario dei termini di durata delle indagini preliminari; la gestione delle misure cautelari in corso e dei relativi termini di fase.

Dunque 20 anni di lavoro giudiziario presso l'ufficio di interesse, svolta con risultati eccellenti in pressoché tutte le materie che qualificano l'attività requirente.

b) **Le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale requisito di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'articolo 9.**

La dr.ssa PENSA vanta prolungate ed eterogenee esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici: per un notevole periodo di tempo, infatti, ha svolto – e tuttora svolge – attività di coordinamento in diverse sezioni e articolazioni della Procura di Foggia, essendo stata coordinatrice di un gruppo di lavoro ed avendo ricevuto tre deleghe organizzative che le hanno conferito lo svolgimento di fatto di alcune delle funzioni proprie del Procuratore aggiunto.

Con decreto del Procuratore della Repubblica n. 67 del 7.9.2004, infatti, è stata designata **Coordinatrice del 3° gruppo specializzato nei reati contro la famiglia, contro la libertà sessuale, in materia di sfruttamento della prostituzione e di immigrazione clandestina, atti persecutori, reati colposi in ambito sanitario o con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; incarico ricoperto per oltre otto anni, fino al gennaio del 2013.**

Nell'espletamento di tale incarico la dott.ssa Pensa ha costantemente:

- curato il coordinamento tra i vari magistrati assegnati al pool;
- indetto periodiche riunioni con i colleghi componenti i gruppi di lavoro, finalizzate all'esame ed alla risoluzione dei problemi di carattere organizzativo; allo studio e all'approfondimento delle questioni giuridiche inerenti alle materie del pool; a favorire la circolazione di informazioni, lo scambio di esperienze ed il costante confronto tra i sostituti, anche per assicurare la uniformità dell'azione dell'ufficio;
- informato il capo dell'Ufficio di ogni questione o problema riguardante il gruppo di lavoro e proposto allo stesso le soluzioni organizzative per migliorarne l'attività;
- vigilato sul rispetto dei criteri di assegnazione dei procedimenti all'interno del gruppo di lavoro e sulla distribuzione equa e funzionale dei carichi di lavoro;
- organizzato incontri con la polizia giudiziaria (in particolare con i settori specializzati di questa destinati a trattare le materie di competenza del pool) per fornire loro specifiche direttive sulle indagini da compiere nelle specifiche materie;
- offerto ai colleghi sempre la massima disponibilità all'ascolto e al confronto su tutte le questioni, senza mai assumere atteggiamenti autoritari o di chiusura

rispetto a posizioni o opinioni differenti dalla sua.

I risultati conseguiti nell'espletamento dei compiti organizzativi e di coordinamento del gruppo di lavoro hanno fatto sì che, con successivo decreto del Procuratore della Repubblica n. 80 dell'8.6.2020 (successivo alla vacanza del posto e dunque non valutabile), venisse designata Coordinatrice del gruppo di lavoro specializzato nel settore delle misure di prevenzione.

Previo interpello tra tutti i magistrati dell'ufficio - nel corso degli ultimi anni - è stata, inoltre, destinataria di tre importanti deleghe organizzative:

- con provvedimento n. 135/18 del 2.10.2018, è stata delegata alla riorganizzazione ed al successivo coordinamento dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), con il compito di sovrintendere al funzionamento di tutti i servizi amministrativi facenti capo alle diverse articolazioni di tale ufficio (Ufficio Ricezione Atti, Casellario giudiziale, Ufficio Consultazione Atti e Copie, Archivio, TIAP), portando avanti - d'intesa con il Procuratore - il progetto di creare un ufficio che costituisse l'interfaccia con l'utenza per ogni esigenza di quest' ultima, con il duplice scopo di venire incontro alle molteplici e diversificate esigenze dei fruitori del servizio e di ridurre il carico di utenza sulle altre articolazioni dell'ufficio (in particolare sulle segreterie dei magistrati). A tal fine, la dott.ssa Pensa ha quindi predisposto (o contribuito a predisporre) una serie di provvedimenti organizzativi attraverso i quali ha trovato progressiva attuazione questo progetto:

- a) l'ordine di servizio n. 205 del 16 ottobre 2019, inerente all'organizzazione del personale e delle rispettive mansioni;
- b) la proposta di progetto organizzativo dell'U.R.P., poi recepita integralmente dalla dirigenza (anche amministrativa) dell'ufficio con il provvedimento n. 91 del 25 giugno 2020;
- c) la circolare inerente all'istituzione e organizzazione delle procedure interne agli uffici Consultazione Atti, Copie, Archivio e TIAP;
- d) altri provvedimenti organizzativi delle diverse articolazioni dell'U.R.P.
- e) interventi per migliorare la prevenzione del contagio nell'attuale emergenza epidemiologica (è stata programmata la installazione di un sistema elettronico per la gestione ordinata delle attese; per l'Ufficio del Casellario giudiziale sono state individuate due diverse fasce orarie giornaliere destinate l'una alla ricezione

delle richieste e l'altra al rilascio dei certificati; per la consultazione dei fascicoli, nell'Ufficio Consultazione Atti, Copie e TIAP, è stato previsto un sistema di prenotazione delle postazioni di consultazione, che ha eliminato ogni attesa ed è già in corso di organizzazione la prenotazione online - quindi da remoto - delle postazioni e dell'orario di consultazione).

- Con provvedimento n. 35/20 del 18.2.2020, in vista dell'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni, previo interpello, è stata nominata magistrato coordinatore del nuovo Ufficio Intercettazioni. In tale veste, ha dapprima predisposto una proposta di riorganizzazione dell'ufficio, poi seguito in prima persona l'attuazione e l'entrata in funzione della nuova articolazione nonché la formazione (anche rispetto alle novità introdotte dalla riforma della materia delle intercettazioni) del personale amministrativo e di polizia giudiziaria ad essa assegnato. Nell'ambito di questo nuovo ufficio le è stato inoltre affidato il compito della gestione e della vigilanza sull'archivio delle intercettazioni, sia con riferimento alla parte documentale (TIAP document@), che con riferimento alla parte multimediale (ossia al sistema informatico per la conservazione e custodia dei dati captati durante le intercettazioni e per la loro fruizione - nei casi e nei modi previsti dalla legge - da parte degli aventi diritto).
- In caso di contemporanea assenza e/o impedimento del Procuratore della Repubblica e del procuratore aggiunto, è stata delegata al compimento di alcune prerogative proprie del dirigente e dell'Aggiunto, consistenti nel rilascio dell'assenso scritto sulle richieste di misure cautelari; nell'apposizione del "visto" conformemente a quanto previsto dal vigente progetto organizzativo; nell'assegnazione dei procedimenti di nuova iscrizione secondo le previsioni vigenti nell'ufficio.

Conclusivamente, può certamente affermarsi che la dr.ssa PENSA ha prolungatamente svolto – e tuttora svolge – attività di gestione, organizzazione e coordinamento rientranti tra quelle normalmente richieste al Procuratore Aggiunto, stando a quanto attestato dal Procuratore, *“unanimemente riconosciuta quale eccellente pubblico ministero, dotata di ampia e solida preparazione giuridica, di grande intuito investigativo e di aggiornata ed efficace tecnica di indagine, fornita di adeguate conoscenze in campo informatico, aperta alle innovazioni tecnologiche e sempre aggiornata sul piano giurisprudenziale e dottrinale - ha dato nel corso degli anni sicura e ripetuta prova, non solo di grande impegno e dedizione al lavoro, ma anche di capacità ed autorevolezza nel*

coordinamento della polizia giudiziaria e nella direzione della propria segreteria e di indiscusse attitudini organizzative e direttive. Sempre puntuale nell' assolvimento dei suoi compiti e pronta a venire incontro ad ogni esigenza dell'ufficio, partecipa con entusiasmo e spirito costruttivo alla vita dell' ufficio, risultando sempre presente alle assemblee ed offrendo in ogni occasione un fondamentale contributo alla analisi dei problemi affrontati (sia di carattere organizzativo che di natura giuridica) ed alla ricerca di una soluzione condivisa”.

Quanto agli **indicatori generali**, la dr.ssa PENSA è stata affidataria di magistrati in tirocinio nominati con D.M.6.12.2007, 2.10.2009, 8.6.2012 e 18.1.2016, nonché affidataria di numerosi tirocinanti ex art. 73 legge n. 98/2013.

4. La comparazione con gli altri candidati.

L'art. 25 fissa la finalità del giudizio comparativo, consistente nel proporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali.

In riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio sia svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la valutazione comparativa è disciplinata dall'art. 26 del nuovo Testo Unico.

La disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lgs. n. 160/2006.

Il giudizio attitudinale è formulato in maniera *“complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrale e non meramente cumulativa degli indicatori”*.

Nell'ambito di tale valutazione, inoltre, la norma puntualizza che *“speciale rilievo”* è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. Gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale.

Tanto premesso in via generale, con riferimento al parametro delle attitudini va, altresì, ribadito che il possesso di esperienze rilevanti quali indicatori specifici non assume valenza decisiva nell'ambito del giudizio comparativo.

Al riguardo, va osservato, infatti, che, come emerge dallo stesso dato letterale dell'art. 26 della menzionata circolare, le esperienze integranti indicatori specifici non devono necessariamente sussistere nel profilo del magistrato proposto; ad esse non si è attribuito carattere di imprescindibilità ma solo “*speciale rilievo*” nel giudizio comparativo tra diversi aspiranti.

La previsione della regola dello speciale rilievo, come è dato evincere dalla relazione introduttiva della circolare, esprime l'esigenza che gli elementi e le circostanze, sottesi agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva.

In altri termini, trattandosi di esperienze che denotano il possesso da parte del magistrato, che le ha vissute, di un profilo funzionale rispetto al posto a concorso, le medesime esperienze devono essere oggetto di particolare attenzione da parte dell'Organo di autogoverno nell'ambito della comparazione, da effettuarsi con l'obiettivo di scegliere il magistrato più idoneo a ricoprire l'incarico in questione.

Se ciò è vero, non può tuttavia trascurarsi che la medesima circolare impone una valutazione unitaria e complessiva non solo con riferimento a tutti i parametri (merito, attitudini e, in via residuale, anzianità) ma anche con riguardo allo stesso parametro attitudinale.

Prima ancora di attribuire “*speciale rilievo*” agli indicatori specifici, infatti, l'art. 26 enuncia chiaramente che la valutazione attitudinale va compiuta mediante la disamina di tutti gli indicatori, sia generali che specifici, e sottolinea - altrettanto chiaramente - che gli indicatori generali concorrono anch'essi ad individuare il profilo più idoneo rispetto al posto a concorso. Così disponendo, la circolare prescrive che si dia peso anche agli indicatori generali, che non possono essere trascurati, né soccombere in ogni caso ed automaticamente a fronte di indicatori specifici, ma che, al contrario, unitamente a questi ultimi devono essere ponderati al fine di giungere alla scelta del candidato più idoneo.

Ogni altra diversa interpretazione urterebbe non solo con il dato letterale della circolare - come innanzi precisato - ma anche con la sua *ratio*, da individuarsi nell'obiettivo di non creare automatismi nella scelta del magistrato da porre alla guida di un ufficio, valorizzando la discrezionalità dell'Organo di governo autonomo, chiamato ad effettuare

scelte con riferimento alle esigenze concrete dello specifico ufficio direttivo o semidirettivo a concorso.

Esigenze che, come è di tutta evidenza, potrebbero sfuggire ad una valutazione fondata su criteri aritmetici, dettati in via generale ed astratta, e che, di contro, possono essere adeguatamente e meglio soddisfatte soltanto dando rilievo all'anzidetta discrezionalità.

Tale costruzione ermeneutica trova, d'altronde, conforto nella giurisprudenza amministrativa, che ha affermato costantemente che la scelta del candidato più idoneo va operata sulla base di un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrale di tutti i requisiti, e che, per di più, con riguardo ai requisiti attitudinali specifici richiesti per le funzioni cd. specializzate (requisiti assimilabili agli indicatori attitudinali specifici della nuova circolare sulla dirigenza), ha ritenuto che, *“se per un verso il riferimento, tra gli indicatori attitudinali, al pregresso esercizio della funzione costituisce chiaro sintomo dell'importanza del “peso” da riconoscere al requisito, dall'altro la constatazione non ne muta la natura nell'ambito della valutazione complessiva, dovendo esso concorrere insieme ad altri e diversi requisiti il cui peso è lasciato alla discrezionalità ponderale dell'Amministrazione”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 6 aprile 2012, n. 2051).

Ed allora, se così è, deve necessariamente inferirsi che, nella valutazione comparativa di tutti gli aspiranti ad un incarico direttivo o semidirettivo, può emergere il profilo di un magistrato connotato da indicatori generali talmente pregnanti da far ritenere quello stesso candidato più idoneo di altri, pur portatori di esperienze concretizzanti indicatori specifici.

In altri termini, nella comparazione dei *curricula* dei concorrenti, avulsa da ogni automatismo e da calcoli aritmetici, ben può spiccare rispetto agli altri il percorso professionale di un aspirante che, sebbene privo di indicatori specifici, si sia comunque reso protagonista di esperienze particolarmente pregnanti rispetto all'incarico da conferire, tali da fondare sul piano prognostico il giudizio sulla sua maggiore capacità a porsi alla guida dell'ufficio a concorso.

Ciò premesso, deve rilevarsi – su di un piano generale – che la preferenza accordata alla dott.ssa PENSA trova fondamento innanzitutto in un elevato profilo di merito, attestato da tutti i pareri formulati nel corso della carriera, associato a rilevanti indicatori attitudinali. Di particolare pregnanza sono gli indicatori specifici. Innanzitutto vanta una lunga e consolidata esperienza articolata per 20 anni, sempre nel settore penale, sviluppata proprio

nell'esercizio delle funzioni requirenti nell'ufficio che qui rileva, trattando una pluralità di materie (tra le quali anche i reati di competenza della DDA essendo stata numerose volte applicata alla DDA di Bari) e garantendo elevata qualità e notevolissima quantità del lavoro (art. 15 lettera a TU). Può poi far valere rilevanti esperienze di collaborazione, nelle quali ha dimostrato ottima capacità organizzativa (art. 15 lettera b TU): è stata coordinatrice per oltre 8 anni del 3° gruppo specializzato della procura di Foggia (con estesa competenza in reati contro la famiglia, la libertà sessuale, sfruttamento della prostituzione, immigrazione clandestina, atti persecutori, reati colposi in ambito sanitario, infortunistica sul lavoro); dal 2.10.2018, è stata delegata alla riorganizzazione ed al successivo coordinamento dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.); dal 18.2.2020, è magistrato coordinatore del nuovo Ufficio Intercettazioni; in caso di contemporanea assenza e/o impedimento del Procuratore della Repubblica e del procuratore aggiunto, è stata delegata al rilascio di visti e assensi nonché alla assegnazione degli affari di nuova iscrizione.

Passando alle singole comparazioni, in via preliminare va osservato come oggetto di valutazione sia l'intero percorso professionale dei candidati, desumibile dal fascicolo personale e dalla documentazione prodotta ai fini della presente procedura concorsuale. Di seguito saranno indicate le esperienze più significative dei candidati, alla luce degli indicatori di attitudine semidirettiva previsti nel Testo Unico, unicamente ai fini di stretta comparazione.

4.1. Recessivo è in primo luogo il profilo del **dott. GUARRIELLO**, destinatario di altra proposta della Commissione.

4.1.1. Parametro del merito.

Il parere attitudinale e l'ultimo parere di professionalità sono elogiativi come tutti quelli espressi nel corso della carriera.

Il dr. GUARRIELLO, infatti, vanta una variegata esperienza, sempre caratterizzata da ottimi risultati sotto il profilo di capacità, laboriosità, impegno, diligenza: dopo i primi due anni di funzioni giudicanti promiscue, è stato giudice penale – dibattimentale e gip/gup – per circa 5 anni e, successivamente, pubblico ministero per 15 anni. Ha svolto l'attività requirente prima presso la Procura di Santa Maria C.V., poi presso l'ufficio di Salerno, entrambi di grandi dimensioni. Dall'11.3.2016 è assegnato alla D.D.A.A. di Salerno (nell'autorelazione è in dettaglio descritta l'attività giudiziaria svolta nell'arco della carriera).

Dalle fonti di conoscenza si rilevano eccellenti risultati qualitativi, una buona produttività (confermata dalle statistiche in atti) e grande padronanza degli strumenti informatici.

4.1.2. Parametro delle attitudini.

Elevato è anche il profilo attitudinale alla luce degli indicatori generali e specifici, in relazione al posto oggetto della presente procedura (valutato alla luce degli indicatori di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15).

Quanto all'indicatore specifico di cui all'**art. 15 lettera a) TU**, il dr. GUARRIELLO vanta una poderosa esperienza nel settore penale, nell'ambito del quale ha svolto funzioni giudicanti e requirenti, essendo stato:

- dal 15/12/1997 al 6/6/98 e dal 19/7/98 al 15/9/98, Pretore (con funzioni promiscue) presso la Pretura di S. Maria C.V. sez. dist. Piedimonte;
- dal 7/7/1998 al 18/7/98 e dal 16/9/98 al 1.6.99 giudice a latere collegio penale e gip/gup presso il Tribunale di S. Maria C.V.;
- dal 2.6.99 al 14.4.2000, giudice monocratico (con funzioni promiscue) presso il Tribunale di S. Maria C.V.;
- dal 15/4/00 al 23/2/02, GIP/GUP presso il Tribunale di S.Maria C.V.;
- dal 25.2.2002 al 23.2.2003, Giudice Monocratico penale presso il Tribunale di S.Maria C.V.;
- dal 24/2/03 al 25/7/05 GIP/GUP presso il Tribunale di S.Maria C.V.;
- dal 25.7.2005 al 9.4.2015, Sostituto Procuratore presso la Procura di S. Maria C.V., assegnato alla sezione semi-specializzata reati contro la P.A. (dal 25.7.05 al 4.3.12) e alla sezione semi-specializzata Criminalità economica e Misure di Prevenzione (dal 5.3.12 al 9.4.15), oltre che assegnatario dei fascicoli che secondo il Programma organizzativo venivano distribuiti fra tutti i magistrati;
- dal 14.4.15 al 10.3.2016, Sostituto Procuratore presso la Procura di Salerno, assegnato alla sezione semi-specializzata Criminalità economica e Misure di Prevenzione, oltre che applicato alla sezione Reati Ambientali e assegnatario dei fascicoli che secondo il Programma organizzativo venivano distribuiti fra tutti i magistrati;
- dal 30.6.2015, Sostituto Procuratore presso la Procura di Salerno, assegnato, per 10 mesi, alla sezione distrettuale antiterrorismo;
- dal 11.3.2016, è componente della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Salerno (per 8 mesi è stato assegnato alla sezione antiterrorismo).

Dunque, vanta un anno e mezzo di funzioni giudicanti promiscue, poco meno di 6 anni di funzioni giudicanti penali (prevalentemente monocratiche), sia quale gip/gup, che come giudice del dibattimento, poco meno di 15 anni di funzioni requirenti, dei quali 10 mesi presso la sezione antiterrorismo della Procura di Salerno e oltre 4 anni presso la DDA di Salerno.

Il rapporto informativo e il parere attitudinale del 13.11.2019 si esprimono in termini di eccellenza e straordinarietà tanto in ordine alle competenze maturate in ogni settore del diritto penale (dalle funzioni giudicanti, a quelle requirenti, dai reati di criminalità comune, ai reati specialistici, e a quelli di competenza della Procura Distrettuale), quanto con riferimento ai risultati conseguiti in termini quantitativi e qualitativi.

In relazione all'indicatore specifico di cui all'art. **15 lettera b) TU**, il dr. GUARRIELLO vanta importanti esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici, sia sotto il profilo del coordinamento di fatto di settori o sezioni, sia con riferimento all'attività di magistrato di riferimento per l'informatica. Il magistrato, infatti, per poco più di 7 anni, ha coordinato sezioni distaccate del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ed in particolare:

- è stato coordinatore della sezione distaccata Piedimonte Matese del Tribunale di Santa Maria C.V. dal 19.09.1994 al 13.01.1999;
- è stato coordinatore delle sezioni distaccate di Carinola e Piedimonte Matese del Tribunale di S.Maria Capua Vetere, dal 25.2.2002 al 23.2.2003;
- è stato coordinatore della sola sezione distaccata di Piedimonte Matese, dal 24/2/03 al 30.10.2004.

Dal 17.4.14 al 9.4.15, stante la vacanza di uno dei posti di Procuratore Aggiunto di S. Maria C.V., veniva delegato a svolgere i compiti di coordinamento propri di tale semidirettivo, conseguendo, senza essere esonerato dagli altri compiti affidatigli, ottimi risultati per *“l'esemplare dedizione e competenza, il lodevole spirito di servizio e la matura consapevolezza del nuovo ruolo”*.

Quanto alle deleghe organizzative, il dr. GUARRIELLO è stato:

- Magistrato delegato per la *sicurezza* sul lavoro del Tribunale S. Maria complessivamente per 1 anno e mezzo;
- Referente della 2^a sezione indagini della procura di S. Maria C., per circa 3 anni.

Ha svolto l'attività di MAGRIF presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere dal 18/4/2003 al 25/7/2005 e presso la Procura di S. Maria Capua Vetere dal 7.5.2009 al

9.4.2015, complessivamente per oltre 8 anni.

Ha infine proficuamente collaborato con la dirigenza, facendo parte della Commissione per la elaborazione delle Tabelle del Tribunale di S. Maria Capua Vetere; partecipando alla sperimentazione e alla redazione del nuovo programma organizzativo della Procura di S. Maria C. V.; collaborando alla stesura e stipula di vari “protocolli” di intesa tra l’ufficio di riferimento ed enti.

Il percorso del dr. GUARRIELLO appare meritevole anche con riferimento agli **indicatori generali**. Ha infatti svolto funzioni promiscue presso la Pretura e poi presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (funzioni giudicanti nei settori civile, lavoro e penale), per circa 18 mesi; è Referente Distrettuale Informatico (RID), settore requirente, del Distretto di Salerno dal 16.3.2016 (e quindi componente della Commissione Flussi); punto di contatto supplente in materia di assistenza giudiziaria internazionale della Rete Giudiziaria Europea ex D. Igs 149. 2017- del Distretto Salerno dal 16.11.2017 (ed ancora attualmente); 2 volte magistrato collaboratore per il tirocinio dei MOT e per il tirocinio dei magistrati onorari e più volte magistrato affidatario di tirocinanti.

Ciò premesso, a fronte di un positivo profilo di merito e attitudinale del dott. GUARRIELLO, una valutazione integrata degli indicatori attitudinali porta alla prevalenza della dott.ssa PENSA, per quanto a seguire si espone.

Innanzitutto il profilo della dott.ssa PENSA è prevalente in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. **15 lettera a) TU**: se il dr. GUARRIELLO può vantare una esperienza ultra ventennale nel settore penale, solo la dr.ssa PENSA ha svolto funzioni requirenti presso la procura foggiana per 20 anni, a fronte dei meno di 15 anni di esperienza requirente del dr. GUARRIELLO. E' vero che l'art. 15 TU, nel riferirsi al settore, non distingue tra funzioni requirenti e funzioni giudicanti, tuttavia non si può non tenere conto della notevole differenza delle competenze che le stesse richiedono e ciò a maggior ragione, alla luce del posto da conferire (semidirettivo in ufficio con 1 procuratore, 2 aggiunti, 25 sostituti e 25 vpo).

Se solo il dott. GUARRIELLO può far valere l'esperienza quinquennale nel complesso dipartimento della DDA di Salerno (10 mesi presso il gruppo antiterrorismo e oltre 4 anni presso la distrettuale antimafia), dipartimento sicuramente qualificante sia per la complessità dei procedimenti che per i rapporti che si instaurano, tuttavia va evidenziato come si tratti di un'esperienza non tale da bilanciare l'inferiore periodo di svolgimento nelle funzioni requirenti, considerando che non viene in rilievo un ufficio distrettuale e tenendo conto che la

dr.ssa PENSA, comunque, vanta una specifica competenza anche in quel peculiare settore, essendo stata ripetutamente applicata in importantissimi procedimenti di competenza della DDA di Bari, con eccellenti risultati nelle indagini e nelle fasi processuali che hanno interessato la criminalità organizzata foggiana, ed essendo componente dal gennaio 2013 del gruppo criminalità organizzata della Procura di Foggia.

Premminente è anche l'eterogeneità delle materie in cui la dr.ssa PENSA ha maturato la sua esperienza professionale nelle funzioni requirenti: ella, invero, si è occupata – oltre che della materia c.d. di competenza generica - di esecuzione penale, impugnazioni, reati contro la pubblica amministrazione, reati ambientali, tutela dei beni culturali, reati contro la famiglia, contro la libertà sessuale, in materia di sfruttamento della prostituzione e di immigrazione clandestina, reati colposi in ambito sanitario o con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, reati predatori e di criminalità organizzata, di caporalato e misure di prevenzione. Il dr. GUARRIELLO, invece, ha maturato esperienza requirente in ambiti più ridotti, essendosi occupato, oltre che di reati generici e di criminalità organizzata di competenza della DDA, di reati contro la p.a., contro l'ambiente, di criminalità economica e di misure di prevenzione.

Dunque una prevalenza della dr.ssa PENSA sia sotto il profilo della durata della esperienza nelle funzioni requirenti, superiore di oltre 5 anni (peraltro proprio presso l'ufficio in concorso), sia sotto il profilo della maggiore eterogeneità e consistenza della esperienza maturata nell'attività giudiziaria requirente. Soltanto la dr.ssa PENSA, peraltro, con riferimento ai risultati quantitativi – stando alle statistiche in atti – ha dimostrato una produttività esemplare, con la definizione di oltre 6.400 procedimenti in 3 anni e l'azzeramento dell'arretrato.

Anche in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. **15 lettera b) TU**, preminente risulta il profilo attitudinale della dott.ssa PENSA, tenendo conto che nessuno dei due candidati è stato destinatario di funzioni direttive o semidirettive assegnate, a seguito di concorso, dall'organo di autogoverno centrale.

Se sicuramente il dott. GUARRIELLO vanta significative esperienze di coordinamento, collaborazione e organizzazione, sia negli uffici requirenti (dove ha svolto di fatto funzioni semidirettive per circa un anno presso la Procura di Santa Maria Capua Vetere, essendo assente uno dei due Aggiunti), che negli uffici giudicanti (quale coordinatore di due sezioni distaccate del Tribunale di Santa Maria C.V. per 7 anni), con varie deleghe

organizzative (delegato per la *sicurezza* sul lavoro per un anno e mezzo e referente della seconda sezione indagini per 3 anni), collaborazioni con la dirigenza (redazione delle tabelle, sperimentazione del progetto organizzativo, stesura di protocolli) e attività di magistrato (al Tribunale e alla Procura di Santa Maria Capua Vetere, complessivamente per 8 anni), le esperienze della dott.ssa PENSA appaiono alquanto più pregnanti, tenuto conto dell'incarico da conferire. Ella, infatti, è stata coordinatrice per ben 8 anni del terzo gruppo specializzato della procura di Foggia (con estesa competenza in reati contro la famiglia, la libertà sessuale, sfruttamento della prostituzione, immigrazione clandestina, atti persecutori, reati colposi in ambito sanitario, infortunistica sul lavoro); da 2 anni, è delegata alla riorganizzazione ed al successivo coordinamento dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.); da 10 mesi è magistrato coordinatore del nuovo e nevralgico Ufficio Intercettazioni; è delegata inoltre, in caso di assenza del Procuratore e dell'Aggiunto, al compimento di alcune prerogative proprie del dirigente e dell'Aggiunto (visto, assenso e assegnazione di affari).

La preminenza della dr.ssa PENSA, più in dettaglio, si fonda sui seguenti fattori:

- la maggiore ampiezza temporale e pregnanza sostanziale della esperienza di coordinamento di un gruppo specializzato di sostituti procuratori (per oltre 8 anni), rispetto alla quale sono certamente subvalenti sia le esperienze di coordinamento delle sezioni distaccate del dr. GUARRIELLO, durate complessivamente 7 anni, ma risalenti nel tempo, non riguardanti le funzioni requirenti e soprattutto inerenti ad articolazioni ben diverse per organico e organizzazione dagli uffici di Procura; sia l'esercizio di fatto delle funzioni semidirettive presso la Procura di Santa Maria Capua, esperienza quest'ultima durata appena un anno e che di fatto si è risolta – per quanto si legge nel rapporto del dirigente – nella delega, stante l'assenza di uno dei due aggiunti, di alcuni specifici compiti, da un lato condivisi con altri colleghi più anziani, dall'altro consistiti in una turnazione nella iscrizione delle notizie di reato e nell'apposizione del visto su alcuni atti; ed è parimenti subvalente l'incarico di referente della seconda sezione indagini svolto per 3 anni, in quanto consistito, come indicato nel rapporto informativo, nel mero confrontarsi *“quotidianamente con il personale delle aliquote di p.g. della sezione nonché con i Dirigenti dei vari reparti e servizi di P.G., allo scopo di concordare l'uso delle risorse necessarie (personale e mezzi)”*, dunque in attività non attinente al coordinamento di magistrati e delle loro

attività e non diversa da quella richiesta ad ogni sostituto procuratore della Repubblica;

- la maggiore consistenza e specificità delle deleghe organizzative ricevute dalla dr.ssa PENSA (da oltre un anno e mezzo delegata alla riorganizzazione ed al coordinamento dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico e dal 18.2.2020 coordinatore del nuovo Ufficio Intercettazioni, entrambi della Procura di Foggia), rispetto alle quali risultano subvalenti le deleghe ricevute dal dr. GUARRIELLO (delegato per la *sicurezza* sul lavoro per un anno e mezzo e magistrif, prima presso il Tribunale, poi presso la Procura di Santa Maria Capua Vetere). Tali esperienze, infatti, risalgono a prima del 2015 e risultano poco pertinenti e meno rilevanti rispetto alle funzioni proprie del posto da conferire, in relazione al quale assumono invece importanza strategica sia l'ufficio URP - e con esso le articolazioni interne Consultazione Atti, Copie, Archivio e TIAP - sia l'ufficio intercettazioni, alla luce delle grandi novità di recente introdotte nel settore, ambiti nei quali la dr.ssa PENSA ha dimostrato ampia e recente capacità di organizzazione e coordinamento e che le hanno consentito di conseguire piena padronanza anche delle tecnologie innovative proprie del settore;
- la minor rilevanza delle ulteriori esperienze di collaborazione con la dirigenza vantate dal dr. GUARRIELLO, trattandosi di compiti estranei alle funzioni requirenti (la redazione delle tabelle); ovvero di funzioni svolte anche dalla dr.ssa PENSA ovvero ancora di compiti che, da un lato, sono solitamente sempre svolti con la collaborazione dei sostituti, dall'altro sono risalenti a prima della introduzione della nuova circolare in materia di organizzazione degli uffici requirenti (la partecipazione alla sperimentazione e stesura del progetto organizzativo della Procura di Santa Maria C.V.).

Il profilo della dott.ssa PENSA, pertanto, prevale anche relativamente a tale indicatore.

Se quindi gli indicatori specifici – che assumono “*speciale rilievo*” - portano ad un giudizio di preminenza della dott.ssa PENSA, tale giudizio non è sovvertito dall'esame degli **indicatori generali**. A fronte del fatto che entrambi sono stati magistrati affidatari di mot, l'ulteriore esperienza maturata dal dott. GUARRIELLO (incarico di RID, di supplente della Rete Giudiziaria Europea o di referente dell'ufficio Studi e documentazione), risulta inidonea a bilanciare la soccombenza rispetto agli indicatori specifici, trattandosi di incarichi non direttamente attinenti ai compiti propri del semidirettivo in concorso.

4.2. Anche la **dott.ssa ERREDE** è recessiva.

Nominata con DM 3.12.1991, la dr.ssa ERREDE, nel settore penale, ha svolto sia funzioni giudicanti, sia requirenti:

Dal 23.1.1993 al 16.9.1994 e dal 22.11.1994 al 30.10.1995 funzioni giudicanti presso il Tribunale di Taranto esercitate nel settore penale, ivi inclusi corte di assise, riesami misure cautelari, misure di prevenzione, incidenti di esecuzione.

Dal 16.9.1994 al 21.11.1994 funzioni giudicanti quale Presidente del Tribunale di Sorveglianza i Messina facente funzioni in applicazione extradistrettuale.

Dal 12.10.1998 al 15.6.1999 funzioni esercitate presso il Tribunale di Lecce nel settore penale completo, in particolare reati di criminalità organizzata, violazione disciplina sugli stupefacenti, violazioni edilizie, reati contro la PA, bancarotta

Dal 16.9.1999 al 7.2.2007 funzioni esercitate presso il Tribunale di Lecce nel settore penale, misure cautelari reali e personali - Tribunale Distrettuale della Libertà anche con funzioni di coordinatore

Dal 7.3.2014 all'attualità funzioni requirenti presso la Procura della Repubblica di Bari, pool materia di incolumità personale, infortunistica sul lavoro, colpa professionale.

Dunque funzioni giudicanti complessivamente per 11 anni (quale giudice del dibattimento, del riesame, delle misure di prevenzione e della sorveglianza), funzioni requirenti per oltre 6 anni.

Sotto il profilo delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, nel parere attitudinale si riportano i lusinghieri apprezzamenti del Dirigente che dà atto della *“...elevata competenza dimostrata dalla dott.ssa Errede nello svolgimento dell'attività, sin dall'inizio della carriera ed in tutti gli uffici ai quali era assegnata, caratterizzata risultati importanti ...”* e si rileva che la collega è *“Dotata di acume investigativo e preparazione giuridica, espressione di una approfondita conoscenza non solo del merito delle vicende ma anche delle problematiche di carattere strettamente processuale, la collega è stata destinataria di una nota di elogio da parte del Procuratore della Repubblica in occasione della trattazione di un procedimento avente ad oggetto i reati di disastro ed omicidio colposo plurimo e violazione di norme di sicurezza del lavoro (proc. n. 1352/11 mod. 21 nr) che vedeva il decesso di ben dieci operai”*.

Le statistiche in atti denotano una elevata produttività della collega, di cui si dà atto anche nel parere specifico. L'elevata competenza della dr.ssa ERREDE è confermata

dall'esperienza di docente collaboratore in diritto processuale civile presso la SSPL di Lecce anni 2010-2011 e dall'aver fatto parte della commissione del concorso in magistrature DM 12.10.2010.

Quanto alle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici, la dr.ssa ERREDE, ha svolto le funzioni di presidente facente funzioni del Tribunale di sorveglianza di Messina (in applicazione extradistrettuale per circa 2 mesi) e, dal 6.5.2005 al 7.2.2006, ha svolto la funzione di magistrato coordinatore della sezione del riesame con competenza per tutti i reati commessi nelle province di Lecce e Brindisi.

In ordine agli indicatori generali, il magistrato ha svolto anche funzioni in settori diversi da quelli che qui rilevano ed in particolare 7 anni di funzioni civili in primo grado e 4 anni in appello:

dal 1.11.1995 al 11.10.1998 funzioni esercitate presso il Tribunale di Taranto nel settore civile, in particolare in materia di obbligazione, contratti e responsabilità aquiliana;

dal 8.2.2006 al 14.5.2010 funzioni esercitate presso il Tribunale di Lecce nel settore civile, materia di obbligazioni, contratti, famiglia, commerciale, giudice tutelare;

dal 15.5.2010 al 6.3.2014 presso la Corte di Appello di Lecce nel settore civile, obbligazioni, successioni, contratti.

È stata altresì magistrato coordinatore per il settore civile dei MOT di cui ai decreti del 13.1.2010 e del 15.1.2011.

Ciò premesso, a fronte di un positivo profilo di merito e attitudinale della dott.ssa ERREDE, la valutazione complessiva ed integrata degli indicatori attitudinali porta ad un giudizio di netta prevalenza della dott.ssa PENSA, per quanto a seguire si espone.

Innanzitutto netta è la prevalenza in relazione all'indicatore specifico di cui all'**art. 15 lettera a) TU**: la dr.ssa PENSA ha svolto funzioni requirenti presso la procura foggiana per 20 anni, a fronte dei circa 11 anni di esperienza nel settore penale della dr.ssa ERREDE, di cui solo 6 anni quale pubblico ministero. La dott.ssa PENSA, inoltre, ha maturato una esperienza variegata quanto ad eterogeneità dei reati di cui si è occupata nelle funzioni requirenti (pressoché tutti gli ambiti del diritto penale speciale), a fronte della più ridotta esperienza della dr.ssa ERREDE (che si è occupata soltanto di reati in materia di incolumità personale, infortunistica sul lavoro, colpa professionale).

La dr.ssa PENSA, dunque, vanta un percorso professionale - nel settore penale in generale e nelle funzioni requirenti in particolare - significativamente più lungo (di almeno 10 anni nel settore e di 14 anni nelle funzioni requirenti) e più completo (quanto alla pluralità delle materie trattate).

Altrettanto netta è la prevalenza della dott.ssa PENSA in relazione all'indicatore specifico di cui all'**art. 15 lettera b) TU**. A fronte di esperienze di collaborazione della dr.ssa ERREDE di durata significativamente inferiore e non involgenti le specificità richieste dai compiti semidirettivi di un ufficio requirente (il coordinamento della sezione riesame di Lecce per meno di 9 mesi e le funzioni di fatto direttive del Tribunale di Sorveglianza di Messina per 2 mesi), le esperienze della dott.ssa PENSA appaiono decisamente più pregnanti, per attualità, durata e specificità rispetto al posto da conferire (essendo stata coordinatrice per ben 8 anni del terzo gruppo specializzato della procura di Foggia; delegata alla riorganizzazione ed al successivo coordinamento dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico dal 2018 e dell'Ufficio Intercettazioni dal febbraio 2020; delegata al compimento di alcune prerogative proprie del dirigente e dell'Aggiunto, in caso di loro contemporanea assenza).

Se quindi gli indicatori specifici – che assumono “*speciale rilievo*” - portano ad un giudizio di netta prevalenza della dott.ssa PENSA, tale giudizio non è sovvertito dall'esame degli **indicatori generali**. Il prolungato lavoro giudiziario della dr.ssa ERREDE nel settore giudicante civile, infatti, attenendo a settore e funzioni diversi da quelli in rilievo, appare inidoneo a ribaltare quel giudizio di insuperabile prevalenza della dr.ssa PENSA, fondato sulle esperienze maturate nell'attività giudiziaria requirente e sulle specifiche e molteplici esperienze di collaborazione nella gestione di un ufficio di Procura.

4.3. Pure il dott. POLLIDORI è subvalente.

Nominato con DM 3.12.1991, il dr. POLLIDORI ha svolto sempre funzioni requirenti in uffici di primo grado (Procure di Agrigento e di Roma), per un percorso complessivo durato 27 anni rispetto all'odierna vacanza, con 9 applicazioni alla D.D.A. di Palermo (tra il 1994 e il 1997) e 4 applicazioni alla DDA di Roma (tra il 2013 ed il 2019). Presso la Procura siciliana, si è occupato di tutte le tipologie di reato, presso la Procura di Roma ha fatto parte di diversi gruppi specializzati ed in particolare: esecuzioni, usura ed estorsione, immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione, reati contro la libertà sessuale e la famiglia,

infortuni sul lavoro ed incolumità pubblica, colpe professionali, ecologia ed ambiente, reati tributari.

Nei due uffici ove ha prestato servizio si è sempre attestato su elevati livelli di competenza, come emerge dal parere specifico e da quelli di professionalità che restituiscono ottimi risultati sia qualitativi, che quantitativi. Durante il periodo di servizio svolto presso la Procura di Roma, in particolare, si è occupato di un complesso procedimento a carico dei vertici di Trenitalia e di un altro inerente al nocivo utilizzo di un farmaco, che ha determinato il primo caso nazionale di comunicazione formale all'A.I.F.A.. In occasione di un infortunio mortale sul lavoro avvenuto nel 2012, in un cantiere della "Metro C" di Roma, è stato anche convocato in audizione, unitamente al Procuratore Aggiunto di riferimento, dalla Commissione parlamentare del Senato che si occupa della materia, per riferire sullo specifico fatto ed in ordine alle problematiche giudiziarie connesse agli infortuni sul lavoro.

Il dr. POLLIDORI è stato anche relatore in numerosi incontri di studio e convegni giuridici organizzati da diversi enti, ha svolto docenze in materia di attività di p.g. e malattie professionali ed è autore di diverse pubblicazioni.

Quanto alle principali esperienze di collaborazione gestionale, presso la Procura di Agrigento, nel periodo da luglio a fine settembre 1997, ha di fatto svolto funzioni di Dirigente dell'ufficio, stante la contemporanea assenza, per ragioni di salute, del Procuratore e del sostituto più anziano. Presso la Procura di Roma, nell'ambito dei diversi gruppi specialistici di appartenenza, ha formulato varie proposte organizzative ai Procuratori aggiunti di riferimento.

Sotto il profilo degli indicatori generali, il dr. POLLIDORI è stato affidatario di numerosi uditori giudiziari, di magistrati onorari e di una collega spagnola (nel novembre 2017, nell'ambito di uno stage organizzato dalla formazione decentrata), ed è stato altresì Magistrato collaboratore di n. 5 M.O.T. nominati con D.M. 5/2/2013.

Ciò premesso, a fronte di un positivo profilo di merito e attitudinale del dott. POLLIDORI, la valutazione degli indicatori attitudinali porta alla prevalenza della dott.ssa PENSA.

Se in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. **15 lettera a) TU**, il dr. POLLIDORI vanta una maggiore esperienza nelle funzioni requirenti quanto alla durata (27 anni a fronte dei 20 della dr.ssa PENSA) e al numero di applicazioni alla DDA (13 a fronte delle 7 della dr.ssa PENSA, con una differenza poco significativa, in considerazione

dell'ufficio non distrettuale in rilievo), altrettanto non può dirsi in ordine alla pluralità delle materie e al grado di specializzazione, mancando al dr. POLLIDORI esperienze nell'ambito delle impugnazioni, delle misure di prevenzione e del fenomeno del caporalato, che invece la dr.ssa PENSA ha acquisito in modo notevole, sia per durata, che per livello di specializzazione (avendo composto i gruppi di lavoro competenti in quelle specifiche materie, oltre che quelli riguardanti gli altri ambiti di lavoro della Procura di Foggia).

Pertanto, se va affermata la prevalenza del dr. POLLIDORI sotto il profilo della ampiezza temporale del lavoro giudiziario presso gli uffici requirenti, analogamente non può dirsi con riferimento alla pluralità delle esperienze ed al livello di specializzazione in alcuni settori dell'attività giudiziaria requirente, profili che depongono per la prevalenza della dr.ssa PENSA. Il che porta a concludere comparativamente per un giudizio complessivo di sostanziale equivalenza.

Il profilo della dr.ssa PENSA è invece nettamente prevalente in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. **15 lettera b) TU**, con una preminenza tale da rendere ininfluente la differenza temporale sopra indicata. Se infatti il dott. POLLIDORI può vantare appena 3 mesi estivi di reggenza dell'ufficio di Agrigento, nel lontano 1997, le plurime ed eterogenee esperienze di collaborazione e gestione della dr.ssa PENSA risultano decisamente più pregnanti, per consistenza, durata, attualità e contenuti (essendo stata coordinatrice per ben 8 anni del terzo gruppo specializzato della procura di Foggia; delegata alla riorganizzazione ed al successivo coordinamento dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico dal 2018 e dell'Ufficio Intercettazioni dal febbraio 2020; delegata al compimento di alcune prerogative proprie del dirigente e dell'Aggiunto nel caso di loro contestuale assenza).

Se quindi gli indicatori specifici – che assumono “*speciale rilievo*” - portano ad un giudizio di netta prevalenza della dott.ssa PENSA, tale giudizio non è sovvertito dall'esame degli **indicatori generali**. A fronte del fatto che entrambi sono stati affidatari di mot e che solo la dr.ssa PENSA è stata anche affidataria di tirocinanti, l'ulteriore esperienza maturata dal dr. POLLIDORI risulta del tutto inidonea a ribaltare quel giudizio di evidente prevalenza della dr.ssa PENSA, fondato sulla maggiore eterogeneità delle specializzazioni acquisite nell'attività giudiziaria requirente e, soprattutto, insuperabilmente, sulle molteplici esperienze di coordinamento e collaborazione nella gestione di un ufficio requirente, analoghe per contenuti ai compiti propri del posto da conferire, non sussistenti nel concorrente.

4.4. Anche il dott. **RAFFAELE** è subvalente.

Nominato con DM 24.2.1997, il dr. RAFFAELE è stato, dal novembre 1998 al settembre 2003, sostituto procuratore presso la Procura di Catanzaro, dove si è occupato, inizialmente, di reati contro la pubblica amministrazione, poi, di reati aventi ad oggetto la trattazione di reati societari, fallimentari e finanziari oltre che, sin da subito, di procedimenti ex art. 11 cpp; dal settembre 2003 al settembre 2009, sostituto procuratore presso la Procura di Nola, dove si è occupato di reati contro la pubblica amministrazione, di reati ambientali, urbanistici ed edilizi, nonché di reati societari, fallimentari e finanziari ed è stato altresì coassegnatario di procedimenti di competenza della D.D.A.; dal settembre 2009, sostituto procuratore presso la Procura di Napoli, ove è stato assegnato alla III Sezione, competente per i reati societari, fallimentari, finanziari, nonché dei reati aventi ad oggetto la criminalità informatica; successivamente è stato assegnato alla II Sezione, competente per i reati contro la pubblica amministrazione; dal maggio 2016 al dicembre 2018, è stato anche componente della sezione competente per la trattazione delle misura di prevenzione; dal dicembre 2019, è stato assegnato alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, con competenza per i reati della criminalità del casalese e del beneventano.

Come emerge dal rapporto del Capo dell'ufficio e dall'autorelazione – richiamati nel parere specifico - durante lo svolgimento delle funzioni presso la Procura di Catanzaro, il dott. Raffaele ha trattato numerose ed articolate indagini in relazione a reati urbanistici, ambientali e commessi da pubblici amministratori, nonché con riferimento a truffe commesse a danno della Regione Calabria e della Unione Europea. Inoltre, dal rapporto del Procuratore della Repubblica di Catanzaro del 23.12.1999 è emerso che il collega si è distinto “[...] per le sue doti di equilibrio e di capacità, nonché di spiccata indipendenza di carattere, è stato designato, fin dal novembre 1998 a trattare i procedimenti nei confronti di magistrati ai sensi dell’art. 11 c.p.p.. La delega già conferita è stata confermata anche per l’anno prossimo nel quale dovrà trattare procedimenti di competenza del Tribunale sempre nello stesso settore. Nell’ambito di quelli esaminati ha mostrato di essere all’altezza del delicatissimo compito che impone uno scrupolo particolare ed un notevole equilibrio”.

Quanto, invece, alle funzioni svolte presso la Procura di Nola, il collega si è occupato di reati contro la P.A., nonché di reati urbanistici ed ambientali, conducendo indagini importanti e delicate in relazione al traffico dei rifiuti ed all’illecita gestione di discariche abusive. Successivamente, è stato assegnato alla sezione relativa alla criminalità economica,

ove ha, parimenti, condotto complessi e delicate indagini in materia di reati fallimentari e finanziari. Nel corso di tale periodo, a seguito di provvedimenti di applicazione adottati dal Procuratore Generale, è stato anche coassegnatario -sia durante la fase delle indagini, sia in sede di giudizio- di procedimenti di competenza della D.D.A..

A seguito del trasferimento presso la Procura di Napoli, il dott. Raffaele si è occupato, per i primi sei anni circa, di criminalità economica - durante i quali ha diretto importanti indagini in relazione a reati fallimentari, chiedendo ed ottenendo dal G.I.P. l'emissione di numerosi provvedimenti cautelari personali e reali (tra cui anche il sequestro di interi complessi aziendali) - e, dal settembre 2015, è stato assegnato alla sezione competente per i reati contro la P.A.. In tale ultimo periodo ha svolto, altresì, sia le funzioni di P.M. dinanzi alla Corte di Assise di Napoli nell'ambito di due processi: il primo, per omicidio volontario; ed il secondo, per omicidio preterintenzionale; sia le funzioni di Sostituto Procuratore Generale (quale applicato alla Procura Generale). Con ordine di servizio n. 41/2016 il collega è stato designato quale componente della neo-costituita VIII sezione (misure di prevenzione personale e patrimoniale), avendo modo di approfondire ulteriormente la conoscenza delle organizzazioni criminali operanti nel territorio del distretto di Napoli e le relative dinamiche. Ha avanzato numerose richieste di misure di prevenzione personali e patrimoniali, alcune delle quali hanno portato al sequestro di beni di ingente valore economico.

Infine, dal 1° dicembre 2019 il dott. Raffaele, a seguito di interpellato, è stato assegnato alla Direzione Distrettuale Antimafia, e, in particolare all'Area III, competente per i reati della criminalità del casalese e del beneventano.

Il Capo dell'Ufficio, nel rapporto, ha ribadito e rimarcato il giudizio estremamente lusinghiero in relazione all'attività giudiziaria svolta presso la Procura di Napoli, dove peraltro ha fornito al Procuratore Aggiunto, coordinatore della III sezione competente in materia di criminalità economica e informatica, un *“più che valido”* apporto nell'organizzazione del lavoro, nella redazione di protocolli investigativi e nel coordinare il lavoro della sezione e risolvere eventuali problematiche insorte.

Il dr. RAFFAELE vanta quindi una eterogenea esperienza di poco meno di 22 anni di funzioni requirenti, maturata in contesti territoriali particolarmente complessi, quali Catanzaro, Nola e Napoli, caratterizzati dalla presenza di forme di criminalità organizzata particolarmente insidiose. A conferma dell'elevato spessore professionale, il dr. RAFFAELE è stato anche relatore in diversi incontri di studio.

Ciò premesso, a fronte di un positivo profilo di merito e attitudinale del dott. RAFFAELE, la valutazione degli indicatori attitudinali porta alla prevalenza della dott.ssa PENSA.

In relazione all'indicatore specifico di cui all'art. **15 lettera a) TU**, i due candidati vantano:

- una poco significativa differenza nella durata delle funzioni requirenti (poco meno di 22 anni il dr. RAFFAELE, 20 anni la dr.ssa PENSA);
- una sostanziale equivalenza in alcuni ambiti di specializzazione, avendo entrambi trattato diverse materie specialistiche, in parte sovrapponibili (p.a., ambiente, prevenzione), in parte diverse, avendo solo il dr. RAFFAELE esperienza nei reati ex art. 11 cpp, nei reati di criminalità economica e informatica, ma vantando solo la dr.ssa PENSA esperienza nell'ambito dei reati colposi in materia sanitaria e infortunistica e dei reati in danno di vittime vulnerabili;
- una prevalenza della dr.ssa PENSA negli importanti ambiti delle impugnazioni e dell'esecuzione, materie che – proprio per la loro specificità (soprattutto quanto all'esecuzione), involgendo conoscenze diverse ed ulteriori rispetto a quelle tradizionalmente richieste ai pubblici ministeri – in non pochi uffici requirenti (tra i quali, come visto, la Procura di Foggia) confluiscono in autonomo gruppo di lavoro ovvero formano oggetto di specifica delega all'Aggiunto;
- entrambi, inoltre, vantano esperienza nell'area della criminalità organizzata: il dr. RAFFAELE, presso la Procura di Nola, è stato più volte coassegnatario di procedimenti di competenza della D.D.A e da appena 6 mesi (dal dicembre 2019 alla data della vacanza) è stato destinato alla DDA di Napoli; la dr.ssa PENSA conta su ben 7 applicazioni in importantissimi procedimenti di competenza della DDA di Bari, con eccellenti risultati nelle indagini e nelle fasi processuali, che hanno interessato la criminalità organizzata foggiana, nonché sull'essere sin dal 2013, componente del gruppo criminalità organizzata della Procura di Foggia.

Quanto all'indicatore di cui all'art. 15 lettera a) TU, pertanto, va affermata una sostanziale equivalenza tra i profili dei due concorrenti, tenuto conto che, complessivamente, alla poco significativa maggiore ampiezza temporale del lavoro giudiziario del dr. RAFFAELE, corrisponde la altrettanto poco significativa maggiore pregnanza dell'attività

giudiziaria svolta dalla dr.ssa PENSA, quanto a pluralità ed eterogeneità delle materie specialistiche trattate.

In relazione all'indicatore specifico di cui all'art. **15 lettera b) TU**, solo la dr.ssa PENSA vanta plurime, durature e attuali esperienze di collaborazione nella organizzazione e gestione degli uffici (essendo stata coordinatrice per ben 8 anni del terzo gruppo specializzato della procura di Foggia; delegata alla riorganizzazione ed al successivo coordinamento dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico dal 2018 e dell'Ufficio Intercettazioni dal febbraio 2020; delegata altresì al compimento di alcune prerogative proprie del dirigente e dell'Aggiunto, nel caso di loro contestuale assenza), a fronte del dr. RAFFAELE che non vanta alcuna diretta esperienza di coordinamento di sezioni, né di organizzazione del lavoro di un gruppo di magistrati, né di gestione di uffici strategici per l'attività requirente (avendo solo collaborato con l'Aggiunto delegato al coordinamento della III sezione della Procura di Napoli, nell'organizzazione del lavoro, nella redazione di protocolli investigativi e nella soluzione di problematiche del settore).

Gli indicatori specifici portano quindi ad un giudizio di netta prevalenza della dott.ssa PENSA (insuperabile soprattutto sotto il profilo dell'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera b TU) e tale giudizio è confermato dall'esame degli **indicatori generali**, non vantando il dr. RAFFAELE alcuna esperienza di rilievo sul punto.

4.5. E' infine recessivo il profilo del dott. INFANTE

Nominato con DM 18.1.2002, il dr. INFANTE è stato, dal 7.10.2003 al 31.3.2006, componente del gruppo specializzato in "esecuzioni ed impugnazioni", avendo così la possibilità di approfondire tutti gli aspetti della esecuzione penale; nello stesso periodo (ossia a partire dal 7.10.2003) e fino al 30.9.2010 (e quindi per sette anni), è stato componente del gruppo di lavoro specializzato nei reati contro la pubblica amministrazione e nei reati contro l'ambiente ed il territorio (avendo modo di occuparsi di complesse vicende di lottizzazione abusiva e di delicate indagini che hanno visto coinvolti pubblici amministratori e funzionari); dal 30.9.2010 al 31.12.2015, è stato componente del gruppo di lavoro specializzato in diritto penale dell'economia (occupandosi di complessi casi di frodi carosello e di intestazione fraudolenta di beni a prestanome nonché di reati fallimentari e tributari); da gennaio 2016 in poi, è tornato a far parte del pool n. 4 della Procura della Repubblica di Foggia, che si occupa dei reati in materia di pubblica amministrazione, urbanistica ed ambiente; è stato anche

applicato alla D.D.A. in un procedimento per l'omicidio di un esponente della malavita foggiana (avvenuto il 13.4.2011).

Il dott. INFANTE, nello svolgimento della sua attività di sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Foggia è stato, nel tempo, componente di diversi gruppi di lavoro specializzati.

Ha avuto modo di occuparsi, in diverse occasioni, anche di reati molto gravi (si segnalano, tra i tanti, procedimenti per omicidi, rapine, estorsioni, associazione per delinquere, reati in materia di stupefacenti, delitti contro la P.A., truffe aggravate, frodi fiscali, "frodi-carosello", traffico di rifiuti, lottizzazione abusiva). In numerosi casi, poi, egli si è trovato ad affrontare - sia quale componente del gruppo specializzato in reati contro la Pubblica Amministrazione ed in materia di ambiente e territorio, sia quale componente del pool dei reati in materia economica (reati tributari, fallimentari, societari, truffe ai danni delPINPS) - complesse questioni giuridiche. Ad esempio, nella prima veste (componente del pool dei reati urbanistici e contro la P.A.) ha affrontato le questioni relative: alla sussumibilità degli atti amministrativi illegittimi nel paradigma del delitto di abuso di ufficio; alla individuazione del concetto di atto contrario ai doveri di ufficio nell'ambito di vicende corruttive; alla distinzione tra mere violazioni alle norme urbanistiche ed edilizie ed integrazione della fattispecie di lottizzazione abusiva; alla distinzione tra confisca codicistica e quella prevista dal D.P.R. n. 380/2001. In più occasioni ha affrontato l'aspetto della responsabilità delle persone giuridiche ex d. Igs. n. 231/2001 e quello della differenziazione tra persona offesa dal reato ed associazione portatrice di interessi diffusi.

Quale componente del pool dei reati economici, invece, ha affrontato complesse questioni di diritto penale tributario e fallimentare: ad esempio, ha analizzato la questione dei rapporti tra crisi di liquidità dell'imprenditore, reati tributari e reati fallimentari e della possibile valenza esimente della prima su tali illeciti penali; ha affrontato il tema della applicabilità della confisca per equivalente alle società avvantaggiate dei reati ai danni dell'Erario commessi dagli amministratori delle stesse; ha valutato i profili della responsabilità penale dei vertici degli enti pubblici proprietari di società poi fallite qualora la causa del fallimento sia dipesa dalla mala gestione societaria che i predetti enti pubblici - soci unici della società poi fallita - non abbiano saputo o potuto interrompere. Numerosi e complessi sono stati, inoltre, i procedimenti relativi a truffe ai danni dell'LN.P.S., autentica piaga che affligge la Capitanata. In tale ambito il dott. INFANTE si è occupato sia delle frodi relative all'indebita percezione

della indennità di disoccupazione agricola sia delle sofisticate truffe attuate tramite la strumentalizzazione dell'attuale disciplina in tema di T.F.R..

L'elevato spessore professionale del dr. INFANTE trova conferma in due importanti esperienze di coordinamento investigativo (una in occasione della applicazione alla DDA; l'altra, a livello internazionale, riguardante una associazione per delinquere dedita al contrabbando di alcool, nella quale ha partecipato ad una riunione presso la sede di Eurojust ed ha avviato la procedura per la costituzione di una Squadra Investigativa comune con l'a.g. polacca), oltre che in numerosi incarichi extragiudiziari di docente di Diritto penale presso la S.S.P.L. dell'Università degli Studi di Foggia (dal 2002 al 2015) e di relatore in numerosi convegni. Il magistrato è altresì autore di numerosissime pubblicazioni.

Il dott. INFANTE, dunque, vanta un percorso di attività requirente di poco meno di 17 anni, sviluppato in diverse materie specialistiche, nelle quali si è distinto – come si desume dal parere specifico del c.g. - per l'alto livello qualitativo del lavoro giudiziario svolto e per la notevole produttività.

Per oltre cinque anni - da ottobre 2010 a dicembre 2015 - il dott. INFANTE ha ricoperto l'incarico di coordinatore del gruppo di lavoro n. 2 che, presso la Procura della Repubblica di Foggia, si occupa dei reati in materia di economia e finanza e di tutela della riservatezza (reati tributari, fallimentari, societari, bancari nonché quelli inerenti la tutela penale della privacy). Nello svolgimento di tale incarico egli ha coordinato l'attività investigativa del pool, organizzando e dirigendo riunioni con l'altro magistrato componente del pool e con le forze di Polizia Giudiziaria maggiormente coinvolte nelle indagini sulla criminalità economica - in special modo la Guardia di Finanza - al fine di elaborare linee-guida investigative e protocolli in indagine che consentissero una più efficace e sollecita repressione dei reati in materia economica e finanziaria. Annota il Procuratore della Repubblica di Foggia, nel suo rapporto, che particolarmente significativo è stato l'impulso fornito dal collega INFANTE, quale coordinatore del predetto pool, ai sequestri preventivi in materia di reati tributari. Riscontri documentali di tale attività di coordinamento sono: la relazione inviata nel settembre 2013 al Procuratore della Repubblica sui sequestri per equivalente e quelli di cui all'art. 12 sexies d.l. n. 306/1992; il verbale della riunione del 21.4.2015 con i funzionari dell'EN.P.S.; il rapporto informativo redatto dal Capo dell'ufficio in data 11.2.2014 – confluito nel relativo parere del c.g. - in cui si dà atto che *“il dott. Infante ha evidenziato dette particolari doti (in tema di capacità organizzativa e direttiva) anche nella propria veste di coordinatore del gruppo due,*

... nell'ambito del quale, oltre a fungere da riferimento per i colleghi magistrati, ha indetto riunioni con i vertici delle Forze dell'ordine maggiormente coinvolte nelle indagini sulla criminalità economica, al fine di elaborare linee guida investigative e valide formule di ausilio organizzativo".

Negli anni 2012 e 2013, il dott. INFANTE è stato delegato dal Capo dell'ufficio a predisporre il programma organizzativo del periodo feriale, cioè la programmazione dei turni di reperibilità e di ferie dei colleghi nel periodo estivo, incarico che il collega ha svolto regolarmente, rispettando le indicazioni di legge e quelle previste nelle circolari del C.S.M., tanto che nessuno ha presentato osservazioni ed il progetto è stato approvato senza rilievi. Anche di tale incarico vi è positivo riscontro nel parere reso dal Consiglio Giudiziario di Bari il 5.3.2014 per il conseguimento della III valutazione di professionalità.

Nel mese di marzo 2013, il magistrato in esame è stato nominato dal Procuratore della Repubblica f.f. componente della commissione mista Procura-Provincia di Foggia per l'individuazione dei soggetti ammessi a partecipare ad uno stage presso la Procura finanziato dalla Provincia di Foggia. Anche di questo incarico di natura organizzativa si dà atto nel parere del Consiglio Giudiziario di Bari in sede di III valutazione di professionalità.

Il dott. INFANTE ha partecipato - su incarico del Procuratore della Repubblica dell'1.6.2008 - al progetto comunitario per la "Diffusione di buone pratiche negli uffici giudiziari nell'ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2007-2013", come confermato nel parere redatto dal Consiglio Giudiziario il 6.5.2010, per la II valutazione di professionalità e come positivamente riscontrato nel parere reso il 5.3.2014 dal Consiglio Giudiziario di Bari in occasione della III valutazione di professionalità.

Le particolari competenze informatiche e la propensione per l'innovazione del collega gli sono valse, in data 29.7.2020, dunque dopo la data di vacanza del posto, la nomina quale magistrato di riferimento per l'informatica.

Quanto agli indicatori generali, il dott. INFANTE è stato:

- membro della Commissione Flussi del distretto di Bari per il biennio 2006/2008;
- componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bari nel quadriennio da aprile 2012 a marzo 2016, venendo nominato anche componente della Commissione distrettuale per i M.O.T. (cfr. delibera CG del 19.4.2012, comunicata al CSM con prot. C.A. Bari n. 6369 del 25.5.2012) e della Commissione dei Flussi e

delle Pendenze (cfr. delibera CG del 19.4.2012, comunicata al CSM con prot. C.A. Bari n. 6375 del 25.5.2012).

- componente del Tavolo Tecnico costituito con D.M. 21.9.2018 presso il Ministero della Giustizia per la riforma della magistratura onoraria, in seguito alla cd. “Riforma Orlando”;
- relatore e coordinatore di gruppi di lavoro, a numerosi corsi di formazione a livello centrale, organizzati dal C.S.M. prima e dalla S.S.M. dopo.

Ciò premesso, a fronte di un positivo profilo di merito e attitudinale del dott. INFANTE, la valutazione degli indicatori attitudinali porta alla prevalenza della dott.ssa PENSA.

In relazione all'indicatore specifico di cui all'art. **15 lettera a) TU**, la dr.ssa PENSA vanta una maggiore esperienza nelle funzioni requirenti sia quanto alla durata (20 anni a fronte di poco meno di 17 anni del dr. INFANTE), sia con riferimento alla pluralità delle materie trattate e al grado di specializzazione acquisito. In particolare, entrambi hanno maturato esperienza nel settore della pubblica amministrazione, dell'ambiente, dell'urbanistica, delle impugnazioni e dell'esecuzione; soltanto il dr. INFANTE ha esperienza in materia di criminalità economica, ma solo la dr.ssa PENSA ha esperienza nei reati ai danni di vittime vulnerabili, in quelli colposi in materia sanitaria e infortunistica e nell'ambito della criminalità organizzata (avendo fatto parte dei relativi gruppi specialistici). Soltanto la dr.ssa PENSA, inoltre, vanta 7 applicazioni alla DDA di Bari, a fronte di una unica applicazione che ha riguardato il concorrente.

Pertanto, va affermata la prevalenza della dr.ssa PENSA, sia per la maggiore ampiezza temporale dell'attività giudiziaria, sia per la maggiore pregnanza dell'esperienza maturata, quanto a pluralità ed eterogeneità delle materie specialistiche trattate.

In relazione all'indicatore specifico di cui all'art. **15 lettera b) TU**, solo la dr.ssa PENSA vanta plurime, durature e attuali esperienze di collaborazione nella organizzazione e gestione degli uffici che qualificano l'attività semidirettiva di un ufficio requirente, essendo stata **coordinatrice per ben 8 anni del terzo gruppo specializzato della procura di Foggia; delegata alla riorganizzazione ed al successivo coordinamento dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico dal 2018 e dell'Ufficio Intercettazioni dal febbraio 2020; nonché delegata al compimento di alcune prerogative proprie del dirigente e dell'Aggiunto, in caso di loro contestuale assenza.** Il dr. INFANTE, invece, vanta il coordinamento di un gruppo specializzato per 5 anni (a fronte degli 8 anni di coordinamento

della dr.ssa PENSA) e tre deleghe organizzative (una limitata alla predisposizione del piano ferie, per due periodi feriali; l'altra relativa alla selezione dei tirocinanti; l'ultima riguardante la partecipazione al progetto comunitario per la "Diffusione di buone pratiche negli uffici giudiziari"), decisamente inferiori - per durata, contenuti e pertinenza rispetto alle funzioni semidirettive in rilievo – a quelle vantate dalla dr.ssa PENSA.

Solo ella, infatti, è stata, ed è ancora oggi, delegata – oltre che **al compimento di alcune prerogative proprie del dirigente e dell'Aggiunto in loro assenza** - all'organizzazione, gestione e coordinamento di articolazioni di importanza strategica per il posto da conferire, quali indubbiamente risultano sia l'ufficio URP - e con esso le strutture interne "**Consultazione Atti**", "**Copie**", "**Archivio**" e "**TIAP**" - sia l'ufficio intercettazioni (alla luce delle grandi novità di recente introdotte nel settore), ambiti nei quali la dr.ssa PENSA ha dimostrato ampia capacità di organizzazione e coordinamento.

Se quindi gli indicatori specifici – che assumono "*speciale rilievo*" - portano ad un giudizio di netta prevalenza della dott.ssa PENSA, tale giudizio non è sovvertito dall'esame degli **indicatori generali**. Le ulteriori esperienze del dott. INFANTE (tra le quali le principali sono la Commissione Flussi per il biennio 2006/2008 e il Consiglio Giudiziario nel quadriennio 2012/2016, in cui era anche componente della Commissione distrettuale per i M.O.T. e della Commissione dei Flussi), se da un lato appaiono superiori alle omologhe della dr.ssa PENSA (affidataria di magistrati in tirocinio per diverse annualità oltre che di numerosi tirocinanti), certamente cedono in un giudizio complessivo, unitario e integrato. Siffatte rilevanti, ma pur sempre generali, esperienze ordinamentali, infatti, da un lato non appaiono particolarmente pregnanti rispetto all'incarico da conferire, dall'altro non risultano tali da bilanciare la insuperabile prevalenza della dr.ssa PENSA rispetto agli indicatori specifici e, in particolare, rispetto allo svolgimento dei compiti di organizzazione, gestione e coordinamento, di magistrati e di articolazioni di un ufficio requirente, direttamente connessi al posto in rilievo e superiori - per numero, durata, attualità, eterogeneità e consistenza – a quelli del concorrente.

Infine, anche a ritenere i due profili di professionalità equivalenti quanto ad attitudini e merito – il che comunque non è per quanto osservato - va affermata la prevalenza della dott.ssa PENSA in considerazione della maggiore anzianità nel ruolo (art. 24 TU).

Tanto premesso la Commissione, delibera di sottoporre al *plenum* le suddette conclusioni, assunte con due voti favorevoli, e quindi

PROPONE

la destinazione della dott.ssa PENSA Rosa, magistrato di V valutazione di professionalità, attualmente sostituto alla Procura presso il Tribunale di Foggia, a sua domanda, alla **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia con funzioni di Procuratore aggiunto**, previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado.

2.- Fasc. n. 33/SD/2020. Relatore: cons. LANZI

Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Procuratore Aggiunto Tribunale di CATANZARO
- vac. 07/01/2020 - dott. Vincenzo Luberto - pubblicato con bollettino n. 6908 del 07/05/2020.

La Commissione, con l'astensione del cons. Marra, propone al Plenum di deliberare:

la nomina a **Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro**, a sua domanda, della **dottorssa Giulia PANTANO**, magistrato di IV valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Proposta in favore della dott.ssa Giulia PANTANO (astenuito il consigliere Marra)..

*Conferimento dell'Ufficio semidirettivo di Procuratore aggiunto
presso la Procura della Repubblica di Catanzaro
(vacanza 7/1/2020 – dott. Luberto)*

1. L'UFFICIO MESSO A CONCORSO E LE NORME DI RIFERIMENTO.

Il procedimento ha ad oggetto la valutazione comparativa fra i candidati al posto di **Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro**.

La normativa applicabile al concorso in esame è quella contenuta nella Circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, che individua nella Parte I, sui *Principi generali*, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) ed i parametri generali (le attitudini ed il merito) per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.

Il profilo del **merito**, ai sensi dell'art. 4 della citata Circolare, “investe la verifica dell'attività svolta dal magistrato e ha lo scopo di ricostruirne in maniera completa il profilo professionale, alla stregua dei parametri normativi costituiti da capacità, laboriosità, diligenza e impegno .. contenuti nei pareri per le valutazioni di professionalità”.

Quanto al secondo parametro, l'**attitudine direttiva**, come prescritto dall'articolo 12 d. lgs. 160/2006 - al quale fanno espresso richiamo gli artt. 6 e 14 della citata Circolare - “è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare”.

La parte II del Testo Unico dedica il suo Capo I alle attitudini, affiancando ad alcuni indicatori “generali”, descritti nella Sezione I, degli indicatori “specifici”, elencati nella Sezione II.

Gli **indicatori generali** (artt. 7-13) sono costituiti:

* dalle funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse: in proposito, l'art. 7 del Testo Unico chiarisce che non rileva il mero formale possesso della carica, quanto, piuttosto, i risultati concretamente conseguiti, desunti da dati oggettivi e verificabili, quali: a) la gestione dei flussi di lavoro e delle risorse, ed i tempi di definizione degli affari; b) la capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e la gestione dei rapporti all'interno dell'ufficio (rilevano in proposito le modalità di redazione dei rapporti informativi sui magistrati, i verbali delle riunioni periodiche, eventuali relazioni ispettive, e la natura di specifici incarichi, conferiti nel rispetto del principio delle pari opportunità al fine di perseguire l'equilibrio fra i generi); c) le soluzioni organizzative adottate nell'ambito del progetto e del programma tabellare e nei provvedimenti di variazione degli stessi, le deleghe organizzative ed il coordinamento di settori; d) l'adozione di buone prassi di organizzazione validate dal CSM; f) la gestione ed i rapporti con il dirigente e il personale amministrativo (rilevano in proposito il piano di attività, gli ordini di servizio adottati ed eventuali relazioni ispettive); g) l'impiego e l'organizzazione dei magistrati onorari; h) i rapporti con la classe forense e i suoi organismi di rappresentanza; i) i rapporti con i rappresentanti del personale amministrativo nel settore dell'organizzazione del lavoro, con le autorità amministrative in materia di gestione delle dotazioni dell'ufficio e in materia di sicurezza, con le altre categorie professionali e con l'utenza in relazione alla predisposizione e gestione dei servizi (rilevano in proposito il piano di attività, i verbali di riunioni dei presidenti di sezione, i verbali della commissione di manutenzione, i verbali della Commissione Ordine e Sicurezza Pubblica, la realizzazione di sportelli informativi, Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, sito internet e bilancio sociale); j) la capacità di assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari;

* dalle esperienze maturate nel lavoro giudiziario: rilevano, ai sensi dell'art. 8 del Testo Unico, la pluralità di esperienze nei vari settori e materie della giurisdizione; la qualità del lavoro giudiziario svolto; i risultati conseguiti in relazione alla gestione degli affari, desumibili anche dall'indice di ricambio e di smaltimento; l'efficace utilizzo delle tecnologie avanzate; la partecipazione a progetti e all'attività di innovazione e studio;

* dalle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici: rilevano, ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico, le deleghe organizzative ricevute e l'attività svolta in esecuzione delle deleghe nel rispetto delle previsioni tabellari; l'attività di magistrato di riferimento per l'informatica; l'attività di coordinamento di fatto di settori o sezioni, ed i risultati conseguiti;

la collaborazione con la dirigenza su specifici progetti; anche in questo caso, il dato acquisisce rilievo in relazione ai risultati in concreto conseguiti, comprovati da idonea documentazione;

* dalle proposte organizzative redatte sulla base dei dati e delle informazioni relative all'ufficio messo a concorso, valutate - ai sensi dell'art. 10 del Testo Unico - guardando all'analisi delle specificità del territorio in cui opera l'ufficio, sotto il profilo socioeconomico, alla individuazione di possibili soluzioni organizzative adeguate alle criticità evidenziate, alla valorizzazione di positive esperienze gestionali, nel rispetto del principio delle pari opportunità e al fine di perseguire l'equilibrio fra i generi;

* dalle esperienze ordinamentali e organizzative: rilevano, ai sensi dell'art. 11 del Testo Unico, le esperienze maturate nel governo autonomo, presso il Consiglio Superiore della Magistratura e presso i Consigli giudiziari, il Consiglio direttivo della Corte di cassazione ed il Consiglio di amministrazione del Ministero della Giustizia; l'attività di componente della struttura tecnica per l'organizzazione, della commissione flussi e del comitato per le pari opportunità; l'attività di referente per l'informatica e di referente per la formazione; anche questo dato acquisisce rilievo in relazione ai risultati conseguiti "e comprovati da idonea documentazione";

* dalla formazione specifica in materia organizzativa: rilevano, ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico, la partecipazione ai corsi per aspiranti dirigenti organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura; la partecipazione a corsi organizzati dal CSM; altre attività formative in materia gestionale presso organismi di riconosciuto rilievo scientifico;

* dalle altre esperienze organizzative maturate anche al di fuori dell'attività giudiziaria, valutate in concreto apprezzando, come prescritto dall'art. 13 del Testo Unico, la natura e le competenze dell'ente conferente l'incarico, con particolare riguardo al Ministero della giustizia e agli organi costituzionali; l'attinenza del contenuto dell'incarico alla funzione giudiziaria; l'idoneità dell'incarico all'acquisizione di competenze utili all'amministrazione della giustizia; i risultati effettivamente conseguiti.

Gli **indicatori specifici** (artt. 15-23) si differenziano in ragione della tipologia dell'ufficio messo a concorso, poiché il Testo Unico fa riferimento ad esperienze professionali indicative della particolare idoneità a ricoprire quelle specifiche funzioni.

Nel caso di specie, viene in rilievo un ufficio semidirettivo, di primo grado, di medie dimensioni (cfr. art. 3, comma 2, lettera a, e comma 3 del Testo Unico), trattandosi di Procura

della Repubblica composta - oltre al Procuratore - da 3 Aggiunti e 26 Sostituti, istituita presso un Tribunale nella cui pianta organica vi sono 5 Presidenti di sezione.

L'articolo 15 del Testo Unico stabilisce che – per uffici del tipo di quello oggetto della presente procedura – costituiscono indicatori specifici dell'attitudine direttiva:

a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire, ed i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione;

b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9.

Infine, il Capo II della Parte II del Testo Unico fissa i criteri per la **valutazione comparativa dei candidati**, finalizzata a proporre all'ufficio “il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, ove esistenti, a particolari profili ambientali” (art. 25): il giudizio deve essere complessivo ed unitario, investendo l'intero profilo professionale dei magistrati e - in maniera integrata, e non meramente cumulativa - i singoli indicatori delineati dal Testo Unico.

Il terzo ed il quarto comma dell'art. 26 del Testo Unico impongono di riconoscere un rilievo “speciale”, pur se non esclusivo, alla valutazione degli indicatori specifici, utilizzando quelli generali “quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale”.

Detti principi devono trovare applicazione nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 27 del Testo Unico, a mente del quale “per il conferimento degli uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado hanno speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui agli articoli 15 e 16, e tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire”.

2. I CANDIDATI.

Il relatore, Cons. LANZI, riferisce che hanno presentato domanda i seguenti magistrati: Gerardo DOMINIANNI, Renato MARTUSCELLI, Erminio Carmelo AMELIO, Pietro POLLIDORI, Marisa MANZINI, Anna Maria LUCCHETTA, Vincenzo D'ONOFRIO, Nicola SERIANNI, Mario DOVINOLA, Antonio Bruno TRIDICO, Raffaella SFORZA, Marco COLAMONICI, Santo MELIDONA, Rocco COSENTINO, Giulia PANTANO e Maria Luisa MIRANDA.

Si rileva preliminarmente che i dottori **Dominijanni, Amelio, Pollidori, Lucchetta, D'Onofrio e Serianni** hanno revocato la domanda, e che il dottor **Martuscelli** è uscito dall'ordine giudiziario.

Ciò premesso, si illustra sinteticamente il percorso professionale dei residui candidati, secondo l'ordine di anzianità nel ruolo.

1) dott.ssa Marisa MANZINI

Nominata con DM 3.12.1991, è stata dal gennaio 1993 al novembre 2003 sostituto procuratore presso la Procura di Lamezia Terme; dal novembre 2003 all'ottobre 2009 sostituto procuratore presso la Procura di Catanzaro; dall'ottobre 2009 all'aprile 2015 sostituto procuratore generale presso la Procura Generale di Catanzaro; dall'aprile 2015 è Procuratore Aggiunto presso la Procura di Cosenza, salvo il periodo giugno 2019 - gennaio 2020, durante il quale è stata fuori ruolo presso la Commissione parlamentare antimafia.

2) dott. Mario DOVINOLA

Nominato con DM 30.5.1996, è stato dal dicembre 1997 al giugno 2004 sostituto procuratore presso la Procura di Marsala; dal giugno 2004 è sostituto procuratore presso la Procura di Roma.

3) dott. Antonio Bruno TRIDICO

Nominato con DM 23.12.1997, è dal settembre 1999 sostituto procuratore presso la Procura di Cosenza.

4) dott.ssa Raffaella SFORZA

Nominata con DM 23.12.1997, è stata dal settembre 1999 al dicembre 2010 sostituto procuratore presso la Procura di Catanzaro; dal dicembre 2010 è sostituto procuratore generale presso la Procura Generale di Catanzaro.

5) dott. Marco COLAMONICI

Nominato con DM 23.12.1997, è stato dal settembre 1999 al marzo 2012 sostituto procuratore presso la Procura di Reggio Calabria; dal marzo 2012 è sostituto procuratore presso la Procura di Salerno.

6) dott. Santo MELIDONA

Nominato con DM 28.7.1998, è stato dal maggio 2000 all'ottobre 2010 giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria; dall'ottobre 2010 al marzo 2012 sostituto procuratore presso la Procura di Messina; dal marzo 2012 al dicembre 2015 sostituto procuratore presso la Procura di Lamezia Terme; dal dicembre 2015 al settembre 2020 magistrato distrettuale requirente presso la Procura Generale di Reggio Calabria; dal settembre 2020 è stato riassegnato alla Procura di Lamezia Terme.

7) dott. Rocco COSENTINO

Nominato con DM 12.7.1999, è stato dall'aprile 2001 al luglio 2010 sostituto procuratore presso la Procura di Palmi; dal luglio 2010 al marzo 2014 sostituto procuratore presso la Procura di Reggio Calabria; dal marzo 2014 è sostituto procuratore presso la Procura di Palmi.

8) dott.ssa Giulia PANTANO

Nominata con DM 19.11.2002, è stata dall'ottobre 2004 al settembre 2009 sostituto procuratore presso la Procura di Como; dal settembre 2009 al giugno 2013 sostituto procuratore presso la Procura di Palmi; dal giugno 2013 è sostituto procuratore presso la Procura di Reggio Calabria.

9) dott.ssa Maria Luisa MIRANDA

Nominata con DM 19.11.2002, è stata dall'ottobre 2004 all'agosto 2012 sostituto procuratore presso la Procura di Reggio Calabria; dall'agosto 2012 è giudice presso il Tribunale di Napoli.

3. il profilo della dottoressa PANTANO.

Tanto considerato, osserva il relatore che, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la documentazione depositata nel presente concorso, la dottoressa Giulia PANTANO risulta senza dubbio il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell'ufficio in oggetto.

3.1 Il parametro del "merito".

Nominata con DM 19.11.2002, nel corso della carriera la dottoressa PANTANO ha maturato una pluralità di significative esperienze negli uffici inquirenti di Como, Palmi e Reggio Calabria.

Ed invero, nei circa cinque anni di servizio presso la Procura della Repubblica di Como, è stata assegnata all'area dei reati contro l'assistenza familiare, la libertà individuale e la libertà personale, dei reati in tema di prostituzione, nonché dei reati in materia di infortuni sul lavoro, malattie professionali e colpa professionale; per quattro mesi ha svolto funzioni inquirenti, in applicazione endodistrettuale, anche presso la Procura di Busto Arsizio.

Nei quattro anni di servizio presso la Procura della Repubblica di Palmi (sede disagiata ex art 1 comma 3 della legge 133/1998), ha seguito le indagini relative ad ogni tipo di reato, e, dopo la suddivisione dei sostituti in gruppi specialistici, avvenuta nel 2012, si è occupata prevalentemente di reati contro la pubblica amministrazione; è stata, altresì, spesso applicata alla Direzione Distrettuale Antimafia reggina.

Da circa otto anni svolge le sue funzioni presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, nella quale è stata da subito assegnata alla Direzione Distrettuale Antimafia, occupandosi, dal febbraio 2019, anche delle misure di prevenzione.

Come ha osservato il Consiglio giudiziario reggino, nel parere reso il 22 dicembre 2020, *l'esperienza maturata nell'esercizio delle poliedriche (in relazione alle differenti località geografiche ed alla varietà delle specializzazioni accumulate) funzioni inquirenti, le ha consentito di acquisire un bagaglio esperienziale che, per la complessità e l'ampia casistica dei procedimenti trattati, le ha assicurato la migliore formazione professionale e giuridica .. Lo svolgimento delle funzioni inquirenti sia in Uffici settentrionali che in quelli di questa provincia le ha dato la possibilità di confrontarsi con fenomenologie criminali e realtà sociali, istituzionali ed economiche profondamente diverse, contribuendo ad arricchire la sua formazione tecnica, ma anche quella più strettamente connessa alle modalità di gestione ed organizzazione del suo lavoro ed al coordinamento delle risorse umane a sua disposizione.*

Fin dai primi anni di carriera, invero, la dottoressa PANTANO ha dimostrato particolare acume investigativo ed eccellenti capacità di organizzazione del lavoro: ad esempio, da un procedimento nato da un arresto in flagranza per droga, ha ricostruito l'organigramma di un'organizzazione dedita nel centro urbano comasco alla vendita di sostanza stupefacente al dettaglio; dal sequestro di un veicolo con motore contraffatto, ha svolto una complessa indagine che ha ricostruito l'esistenza di un'associazione dedita ai furti e al riciclaggio di

veicoli operante tra Como e Milano; attraverso complesse indagini, ha smantellato un'organizzazione criminale gestita da una donna nigeriana avente ad oggetto lo sfruttamento dell'attività di prostituzione di ragazze connazionali.

Le sue qualità professionali, la speciale attitudine al lavoro, la capacità di gestione funzionale dell'organizzazione del suo ufficio, hanno generato la sua applicazione alla DDA di Reggio Calabria sin da quando era in servizio alla Procura della Repubblica di Palmi, giustificando, poi, la sua selezione nella DDA, contestualmente al suo trasferimento presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria: da allora, la dott.ssa PANTANO è rimasta assegnata al gruppo di magistrati che si occupano dei reati previsti dall'art. 51 comma 3 *bis* c.p.p. commessi dalle organizzazioni 'ndranghetiste originarie dei comuni del circondario del Tribunale di Palmi, ma con proiezioni associative ed economiche in tutto il Paese e spesso anche all'estero; in particolare, il dirigente dell'ufficio ha evidenziato che la dottoressa PANTANO ha trattato complessi procedimenti in materia di criminalità organizzata, a carico delle cosche Piromalli, Molè, Guerrisi, Giacobbe e De Maio-Brandimarte (operanti nel Comune di Gioia Tauro), Pesce (Rosarno), Gagliostro-Parrello (Palmi), Bellocco-Cimato e Pesce-Pantano (San Ferdinando), Chindano-Ferrentino e Lamari (Laureana di Borrello), Raso-Gullace-Albanese e Facchineri (Cittanova), Longo e Versace (Polistena), Zagari-Fazzalari-Sposato-Tallarida (Taurianova), Alvaro (Sinopoli e Santa Eufemia di Aspromonte), Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo e Ferraro-Raccosta (Oppido Mamertina), Zappia e Hanoman-Maio-Cianci (Castellace).

Assai significative sono, dunque, le esperienze maturate dalla dottoressa PANTANO nella gestione di decine di collaboratori di giustizia e, vieppiù, in ambito di prevenzione, specie patrimoniale, settore nel quale ella ha trattato numerosi procedimenti che hanno portato alla confisca di patrimoni di ingentissimo valore.

In particolare, la dottoressa PANTANO ha gestito numerosi collaboratori e testimoni di giustizia, sin dalla fase prodromica alla richiesta delle speciali misure di protezione, seguendo il successivo sviluppo investigativo e processuale delle dichiarazioni ed i rapporti di collegamento e coordinamento investigativo con la Procura Nazionale Antimafia e con le altre Procure distrettuali.

Ha seguito le delicate attività di indagine conseguenti a numerosi omicidi, tra le quali merita di essere segnalata quella relativa all'omicidio di Fabrizio Pioli: grazie alla collaborazione della donna - figlia di appartenente a sodalizio mafioso - con la quale il Pioli

aveva avuto una relazione adulterina, le indagini coordinate dalla dottoressa PANTANO, che ha personalmente curato la messa in sicurezza e la gestione della testimone di giustizia, hanno consentito di ottenere la condanna definitiva all'ergastolo dei responsabili del delitto.

Ha sviluppato le indagini patrimoniali nei confronti dei soggetti inseriti nelle cosche di 'ndrangheta in numerosi procedimenti, ottenendo dal Tribunale le misure del sequestro di ingenti patrimoni, dislocati in territorio regionale e nazionale, e della loro conseguente confisca.

Ha svolto, inoltre, un incessante lavoro per coordinare le attività della polizia giudiziaria finalizzate alle ricerche ed alla successiva cattura di numerosi esponenti mafiosi latitanti (Fazzalari Ernesto, Alvaro Paolo, Sposato Giovanni, Pantano Giuseppe, Facchineri Girolamo, Alvaro Giuseppe e Napoli Francesco).

Ha curato la redazione di ben 16 proposte e delle successive proroghe per l'adozione del regime penitenziario di cui all'art. 41 *bis* ord. pen., nei confronti dei capi delle cosche mafiose e dei soggetti più pericolosi (Zagari Carmelo, Fazzalari Ernesto, Fazzalari Salvatore, Piromalli Antonio, Stanganelli Domenico, Laurendi Domenico, Cianci Domenico, Ferrentino Marco, Malvaso Gregorio, Cimato Ferdinando, Fazzalari Salvatore, Piromalli Gioacchino, Lamari Angelo, Guerrisi Biagio, Ferraro Giuseppe, Mazzagatti Rocco, Molè Girolamo, Molè Domenico, Lamari Carmelo, Chindamo Giosuè, Lamari Carmelo).

Ha aggredito le forme di infiltrazione della criminalità organizzata in settori strategici dell'economia regionale, con particolare riferimento a quello degli appalti pubblici, alle attività insediate nel Porto di Gioia Tauro e a quelle connesse alla sanità pubblica: grazie alle sue indagini, sono state disvelate gravi commistioni tra gli apparati amministrativi e politici e le cosche di 'ndrangheta, e all'esito delle stesse - e delle misure restrittive adottate nei confronti di esponenti politici locali - l'autorità governativa ha disposto lo scioglimento dei consigli comunali di Sant'Eufemia di Aspromonte, San Ferdinando e Laureana di Borrello.

Ha scrupolosamente curato l'inserimento nella banca dati Sidra / Sidna delle risultanze investigative e processuali.

Ha seguito i corsi predisposti dalla polizia giudiziaria e dalle ditte affidatarie dei servizi tecnologici volti ad illustrare le innovazioni utilizzabili nel corso delle indagini, curando puntualmente, oltre alla conoscenza delle potenzialità del mezzo tecnico di ricerca della prova, lo studio delle implicazioni di carattere giuridico che il suo uso avrebbe avuto nelle scansioni procedurali.

Ha organizzato la sua Segreteria disponendo procedersi alla scannerizzazione di tutti gli atti redatti dall'Ufficio ed al loro caricamento nel sistema TIAP, al fine di consentire una facile consultazione digitale del fascicolo, anche in vista dello scambio degli atti con altri Uffici.

Viene, inoltre, segnalata la sua attitudine ad un'alacrità lavorativa che, nell'attività svolta presso la Direzione Distrettuale Antimafia reggina, si è manifestata nella speciale cura per gli esiti del contraddittorio con le parti; sicché la dott.ssa PANTANO non si è risparmiata, continuando a seguire con diligenza e zelo le fasi procedurali successive all'applicazione della misura cautelare, partecipando alle udienze presso il Tribunale del Riesame, alle udienze preliminari, a quelle dibattimentali; la particolare competenza acquisita nel settore ha fatto sì, peraltro, che ella venisse, in più occasioni, applicata alla locale Procura Generale per seguire il grado di appello dei medesimi procedimenti. Ne è derivata una mole contestuale d'impegni ed attività che hanno messo in risalto, con egregi risultati, la capacità di organizzazione del lavoro e di coordinamento delle risorse amministrative e della polizia giudiziaria della dottoressa PANTANO.

Il prospetto delle statistiche comparate relative al triennio precedente alla vacanza, evidenzia che risultano osservati gli standard medi di definizione, avendo, peraltro, il Dirigente dell'ufficio correttamente segnalato che il semplice dato statistico non è omogeneo tra i magistrati assegnati alle sezioni ordinarie e quelli assegnati alla Direzione Distrettuale Antimafia, dovendosi necessariamente tener conto della rilevante complessità e, quindi, del superiore livello qualitativo dei procedimenti trattati in seno a quest'ultima.

Non sorprende, alla luce di quanto sopra indicato, che nei rapporti informativi e nei pareri rilasciati dagli organi di autogoverno siano stati costantemente sottolineati il *grande impegno* e la *elevata professionalità* della dottoressa PANTANO, si siano messe in luce le *eccellenti capacità e preparazione giuridica*, la *esemplare chiarezza espositiva* e la *ineccepibile motivazione logico-giuridica* dei suoi provvedimenti (fermi, richieste di misure cautelari, memorie processuali, proposte di prevenzione personali e patrimoniali), frutto del *serrato e costante vaglio critico del materiale indiziario e probatorio acquisito*, e si sia definita la dottoressa PANTANO come *magistrato di altissime qualità professionali e morali, di straordinaria diligenza e laboriosità, degne di lode*.

Già il Consiglio Giudiziario milanese aveva messo in luce che, nei suoi primi anni di servizio, la dottoressa PANTANO aveva raggiunto *elevati standard di produttività, esauendo*

(per lo più in tempi brevi, compatibilmente con la natura dei procedimenti e con il carico complessivo di due uffici giudiziari come quelli di Como e Busto Arsizio) un numero maggiore di procedimenti rispetto a quelli assegnati. Ha mostrato disponibilità a venire incontro alle esigenze degli uffici, accettando una gravosa applicazione infra-distrettuale. Ha saputo condurre le indagini con attenzione, efficacia e professionalità e sostenere proficuamente l'azione penale in giudizio, meritandosi la stima del foro e la considerazione del personale amministrativo e di polizia, tanto nella sede principale di Como, quanto nel breve periodo di permanenza a Busto

Successivamente, il Procuratore della Repubblica di Palmi aveva rilevato che *la dottoressa Pantano è magistrato che espleta in modo eccellente le proprie funzioni, sia con riferimento alle tecniche investigative che conosce e pone in essere in modo ottimale, sia con riguardo alla corretta, equilibrata e sempre acuta valutazione delle risultanze procedurali ed alla corretta, puntuale motivazione di ogni altro provvedimento redatto ... Ha sempre svolto una imponente mole di lavoro, ben al di sopra della media, affrontando con estrema diligenza, cura ed al contempo con rapidità anche processi di notevole complessità. Essa è costantemente presente in ufficio, e la sua abnegazione ed il suo zelo sono di esempio agli altri magistrati ... Ha sempre rispettato i propri impegni con lodevole puntualità, si è anzi resa spesso disponibile per sostituire i colleghi nelle udienze e nei turni di reperibilità ... E' stata applicata ad indagini e processi di competenza della Dda di Reggio Calabria .. tale gravoso compito .. non ha comportato, per espressa volontà della collega Pantano, una diminuzione della mole di lavoro espletata per l'ufficio di appartenenza.*

Nel rapporto informativo prodromico alla più recente valutazione di professionalità, il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria aveva attestato che *la dottoressa PANTANO ha mostrato elevata capacità di dirigere le indagini preliminari nei complessi procedimenti a lei assegnati, dando alla polizia giudiziaria direttive precise e complete. Le conoscenze informatiche applicate alla redazione dei provvedimenti le hanno consentito di redigere le complesse richieste di misura cautelare ed organizzare il lavoro investigativo prodotto. Tra i procedimenti .. meritano particolare menzione il proc. pen. nr 861/2012 dda rg, quello nr 3546/2012 dda rg, nr 6969/2013 dda rg, che, per complessità e pluralità dei temi investigativi affrontati, tutti attinenti al contrasto giudiziario della 'ndrangheta, nelle sue radicate e pericolose manifestazioni, esprimono l'eccellente capacità professionale della Collega. Sul contenuto degli stessi, si rinvia all'autorelazione. Va però segnalato il fermo del P.m. sulle*

cosche operanti in San Ferdinando, che sintetizza nelle sue 1.700 pagine l'enorme lavoro sviluppato ed organizzato dalla Collega, alla quale bisogna dare atto dell'eccezionale impegno con cui è pervenuta tempestivamente al provvedimento restrittivo, la cui lettura dà conferma del giudizio altamente positivo espresso nei suoi confronti. Aveva, pertanto, concluso evidenziando che la dottoressa PANTANO era divenuta, grazie alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, un costante ed autorevole punto di riferimento per tutti i colleghi della Dda e per il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore della Repubblica Aggiunto coordinatore, sia per le conoscenze della struttura dell'organizzazione, sia per la risoluzione delle numerose ed inevitabili convergenze investigative e di coordinamento della polizia giudiziaria sia per i continui problemi organizzativi da affrontare.

Da ultimo, il parere del 22 ottobre 2020 del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Reggio Calabria ha delineato il profilo professionale di un magistrato di eccellente spessore, individuando tra i tratti salienti che appaiono avere caratterizzato, con sintomatica costanza, lo stile professionale della dottoressa Pantano nel corso della sua carriera, le sue elevate qualità professionali ben espresse dalla quantità e qualità dei procedimenti dalla stessa istruiti e dai risultati processuali conseguenti, e la speciale (con valutazione non astratta ma comparata alle risorse dei vari uffici in cui ha operato) attitudine al lavoro sia in relazione alla presenza in Ufficio, sia in relazione alla quantità di procedimenti evasi, sottolineando come anche nel confronto con i ben più complessi procedimenti della Direzione Distrettuale Antimafia, le suddette qualità sono rimaste inalterate ed, anzi, si sono ancora meglio raffinate, al punto che la dott.ssa Pantano è indicata quale una dei più autorevoli referenti dell'ufficio reggino, specie in relazione alle approfondite conoscenze maturate in ordine alle dinamiche relative all'operatività della 'ndrangheta, nella parte tirrenica di questa provincia. Il progressivo accumularsi delle esperienze lavorative, poi, l'hanno condotta dapprima ad un'ottimale gestione ed organizzazione delle risorse umane destinate al suo ufficio, quindi a coordinare le indagini in cui erano coinvolte una pluralità di forze di polizia giudiziaria, insieme alla gestione di complesse attività di cooperazione internazionale.

3.2. Il parametro delle “attitudini”.

Elevato risulta anche il profilo attitudinale della dottoressa PANTANO, valutato alla luce degli indicatori specifici e generali di cui agli artt. 6 - 15 del Testo Unico, in considerazione dell'ufficio del quale si discute.

Innanzitutto, in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 15, lettera a), TU, deve necessariamente essere valorizzata la completa ed articolata esperienza professionale maturata dalla dottoressa PANTANO e gli straordinari risultati conseguiti: l'ininterrotto svolgimento di funzioni requirenti, l'abnegazione, la versatilità e l'ottimo livello qualitativo del lavoro "ordinario" svolto presso gli uffici di Como, Busto Arsizio e Palmi, gli eccellenti risultati raggiunti nei quasi otto anni di servizio presso la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, hanno invero consentito alla dottoressa PANTANO di acquisire una completa ed approfondita conoscenza degli uffici inquirenti, di dimostrare le proprie ottime capacità di organizzazione e di smaltimento del lavoro, ed altresì - aspetto, questo, che assume rilievo dirimente in relazione all'ufficio messo a concorso - di misurarsi con eccezionale efficacia con le investigazioni di straordinaria complessità svolte a carico delle principali cosche mafiose calabresi, ed in particolare con quelle operanti nei territori in Gioia Tauro, Rosarno, Palmi, San Ferdinando, Laureana di Borrello, Cittanova, Polistena, Taurianova, Sinopoli, Santa Eufemia di Aspromonte e Oppido Mamertina. Si tratta - come ha evidenziato il Consiglio Giudiziario reggino nel suo più recente parere - *"di evidenze che segnalano le specifiche attitudini professionali della dott.ssa Pantano, maturate in un contesto lavorativo assai a fine a quello dell'Ufficio a cui aspira con il quale, peraltro, ha avuto occasione di relazionarsi in occasione di non rare attività di coordinamento investigativo. Emblematico di questo profilo sono le indagini che hanno condotto all'individuazione ed alla condanna dei responsabili dell'omicidio di Fabrizio Pioli, allorché la dott.ssa Pantano si è confrontata con una vicenda fortemente intrisa dei valori subculturali tipici della ndrangheta e sviluppatasi secondo schemi sociali, tipici anche del distretto catanzarese. Questa capacità di comprensione ed approfondimento del contesto socio-criminale, ha consentito alla dott.ssa Pantano di sviluppare indagini non solo nei confronti delle principali cosche dell'area tirrenica di questa provincia, già note alle iniziative giudiziarie .., ma di ampliarle anche nei confronti di consorterie in ascesa .. o nei confronti di aggregazioni criminali neoformate ed egemoni in contesti minori .. Senza tralasciare l'uso dello strumentario penitenziario attraverso la proposta di applicazione del regime detentivo ex art. 41 bis O.P. e quello dell'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati, anche per interposta persona, attraverso la predisposizione di proposte di sequestro e confisca, anche in sede di applicazione di misure di prevenzione. Ma non si è trattato solo di un'attività rivolta al contrasto delle manifestazioni della ndrangheta più esposte all'azione di contrasto: la*

dott.ssa Pantano, infatti, ha coordinato numerose indagini, anche, in materia di reimpiego dei profitti illeciti nei settori imprenditoriali, finanziari ed immobiliari, nonché in materia di infiltrazioni dell'organizzazione criminale negli appalti pubblici, nelle attività insediate nel Porto di Gioia Tauro e nella sanità pubblica. Ed in quest'ambito va segnalato uno degli ultimi procedimenti coordinati dalla dott.ssa Pantano in ordine alle infiltrazioni della ndrangheta nella politica regionale e nazionale, attraverso condotte di scambio elettorale (art. 416 ter c.p.), accertate nel procedimento n. 408/2019 RGNR DDA, cd. Eypheos".

Il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria ha, altresì, evidenziato nel suo rapporto informativo che la dottoressa PANTANO è un'eccellente organizzatrice del lavoro proprio ed altrui: magistrato produttivo, efficiente e propenso all'utilizzo delle moderne tecnologie, ella ha mostrato di *saper organizzare efficacemente il proprio lavoro, creando una virtuosa interazione tra il personale della propria segreteria e quello della Polizia giudiziaria delegata alle indagini, sin dalla fase della impostazione della informativa e degli allegati, riuscendo così a gestire e a rispettare l'enorme mole di scadenze processuali, specie quelle concernenti i diritti di libertà degli indagati ed imputati detenuti, ed interloquendo a tal fine con atteggiamento costruttivo con gli Avvocati difensori e con i Giudici.*

In relazione all'indicatore specifico di cui agli articoli 15, lettera b), e 9 TU, il dirigente dell'ufficio ha esaltato la *speciale attitudine al coordinamento investigativo* della dottoressa PANTANO, che ha encomiabilmente sperimentato forme di cooperazione sia "orizzontale" (tra più Forze dell'Ordine di pari livello), sia "verticale" (tra più livelli della stessa o di diverse Forze dell'Ordine), al fine di valorizzare al meglio le risorse presenti sul territorio, sfruttandone le diverse potenzialità, affiancando all'utilizzo dei più sofisticati sistemi tecnologici di indagine, gli strumenti investigativi più classici, basati sulla conoscenza del territorio e sulle connesse dinamiche relazionali.

Vanno, poi, segnalate le intense e proficue attività di cooperazione internazionale, coordinate dalla dottoressa PANTANO, tra cui quella avviata con l'Autorità Giudiziaria spagnola, che ha condotto al sequestro in Spagna di un container contenente kg 271,90 di sostanza stupefacente, transitato dal porto di Gioia Tauro, con l'arresto da parte delle autorità spagnole dei destinatari del carico; quella avviata con l'Autorità Giudiziaria australiana, finalizzata all'extradizione di un soggetto destinatario di una misura cautelare in materia di traffico di stupefacenti; quella avviata con l'Autorità Giudiziaria svizzera, finalizzata ad

ottenere l'estradizione di un soggetto destinatario di una misura cautelare per il reato di associazione di stampo mafioso.

Deve, altresì, rilevarsi che la proficua gestione dei collaboratori di giustizia ha senz'altro rivelato le straordinarie attitudini organizzative e di collaborazione nella gestione degli affari dell'Ufficio della dottoressa PANTANO: ed invero, come ha sottolineato nel suo più recente parere il Consiglio Giudiziario reggino, *non solo ella ha avuto la gestione diretta di plurime collaborazioni di giustizia, ma le ha gestite anche unitamente ad altri colleghi dell'Ufficio ed in non pochi casi in coordinamento con magistrati di altri Uffici (tra gli altri si citano quelle con gli Uffici requirenti di Torino, Catania, Milano, Roma, Bologna, Lecce, Firenze, Catanzaro, Pavia, Genova, Ancona). In tutte queste occasioni, la dott.ssa Pantano ha anche curato la gestione delle procedure amministrative, funzionali all'ammissione dei collaboratori e dei loro familiari allo speciale programma di protezione, curando tutte le ulteriori fasi e le interlocuzioni con il Servizio Centrale di Protezione. In tutti i casi, poi, la dott.ssa Pantano ha curato con efficienza la circolarità delle informazioni così conseguite all'interno dell'Ufficio e quelle nelle relazioni con gli Uffici, competenti in ordine a quanto riferito dalle fonti dichiarative. Inoltre, plurime sono state le occasioni in cui la dott.ssa Pantano ha sollecitato lo svolgimento di attività di cooperazione internazionale sia in forma attiva, sia passiva, curando i rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali a ciò preposti, nonché la esecuzione di MAE.*

Quanto all'indicatore generico di cui all'art. 11 TU, va evidenziato che la dottoressa PANTANO è stata componente nel quadriennio 2016/2020 del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, e, al suo interno, è stata Presidente della Commissione Pari Opportunità, incarico che ha richiesto, oltre che la preparazione e la gestione di periodiche riunioni, l'organizzazione di convegni ed incontri di studio, in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura.

Infine, la dottoressa PANTANO ha costantemente curato il proprio aggiornamento professionale, è stata affidataria di vice procuratori onorari presso le Procure di Como e Palmi, è stata componente della Commissione di esami di avvocato presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, ed è giudice tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria.

Deve, pertanto, condividersi il giudizio finale del Consiglio Giudiziario reggino, che nel parere del 22 ottobre 2020 ha concluso nel senso che la dottoressa PANTANO *ha dato ampia*

dimostrazione di notevole competenza ed ottima preparazione giuridica; nonché di straordinaria operosità nella gestione dei carichi di lavoro a lei assegnati, conseguendo brillanti risultati giudiziari; tali esiti sono stati, anche, il frutto di una spiccata capacità di organizzazione del lavoro proprio e dei suoi collaboratori, ma anche di acume ed intuito investigativo. I risultati raggiunti hanno costantemente validato la sua altissima professionalità, sostanziando un bagaglio di esperienze umane e professionali che le hanno guadagnato l'incondizionato apprezzamento, la stima e il rispetto dei colleghi, del personale e del foro.

Viene, dunque, in rilievo un eccellente profilo professionale, caratterizzato dall'indiscusso possesso – in massimo grado – dei parametri di attitudine e di merito richiesti per il conferimento dell'incarico semidirettivo in oggetto, anche e soprattutto alla luce delle significative esperienze professionali e delle spiccate capacità organizzative concretamente dimostrate dalla dottoressa PANTANO nell'esercizio delle funzioni requirenti, in special modo negli ultimi otto anni di servizio presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria.

4. LA COMPARAZIONE CON GLI ALTRI CANDIDATI.

4.1. Caratteri generali del giudizio comparativo.

Come si è innanzi accennato, l'art. 25 TU chiarisce che il giudizio comparativo è finalizzato a proporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, ove esistenti, a particolari profili ambientali.

In riferimento al merito, la disposizione prevede che il giudizio sia svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale.

Quanto alle attitudini, la comparazione tra gli aspiranti è disciplinata dall'art. 26 TU, a mente del quale deve procedersi alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori generali e specifici, previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 d. lgs. n. 160/2006.

Il giudizio attitudinale è formulato in maniera *“complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrale e non meramente cumulativa degli indicatori”*.

Nell'ambito di tale valutazione, inoltre, la norma puntualizza che *“speciale rilievo”* è attribuito agli indicatori specifici, individuati negli articoli da 15 a 23 TU in relazione a

ciascuna delle tipologie di ufficio; gli indicatori generali, di cui agli articoli da 7 a 13 TU, sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale.

Tanto premesso in via generale, con riferimento al parametro delle attitudini va, altresì, evidenziato che il possesso di esperienze rilevanti quali indicatori specifici non assume valenza decisiva nell'ambito del giudizio comparativo: ed invero, come emerge dallo stesso dato letterale dell'art. 26 TU, le esperienze integranti indicatori specifici non devono necessariamente sussistere nel profilo del magistrato proposto, essendosi ad esse attribuito non carattere di imprescindibilità, ma solo "*speciale rilievo*" nel giudizio comparativo tra diversi aspiranti.

La previsione della regola dello speciale rilievo, come è dato evincere dalla relazione introduttiva della Circolare, esprime l'esigenza che gli elementi e le circostanze, sottesi agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva.

In altri termini, trattandosi di esperienze che denotano il possesso da parte del magistrato, che le ha vissute, di un profilo funzionale rispetto al posto a concorso, le medesime esperienze devono essere oggetto di particolare attenzione da parte dell'Organo di autogoverno nell'ambito della comparazione, da effettuarsi con l'obiettivo di scegliere il magistrato più idoneo a ricoprire l'incarico in questione.

Se ciò è vero, non può tuttavia trascurarsi che la medesima Circolare impone una valutazione unitaria e complessiva non solo con riferimento a tutti i parametri (merito, attitudini e, in via residuale, anzianità) ma anche con riguardo allo stesso parametro attitudinale.

Prima ancora di attribuire "*speciale rilievo*" agli indicatori specifici, infatti, l'art. 26 TU enuncia chiaramente che la valutazione attitudinale va compiuta mediante la disamina di tutti gli indicatori, sia generali che specifici, e sottolinea - altrettanto chiaramente - che gli indicatori generali concorrono anch'essi ad individuare il profilo più idoneo rispetto al posto a concorso. Così disponendo, la circolare prescrive che si dia peso anche agli indicatori generali, che non possono essere trascurati, né soccombere in ogni caso ed automaticamente a fronte di indicatori specifici, ma che, al contrario, unitamente a questi ultimi devono essere ponderati al fine di giungere alla scelta del candidato più idoneo.

Ogni altra diversa interpretazione urterebbe non solo con il dato letterale della circolare - come innanzi precisato - ma anche con la sua *ratio*, da individuarsi nell'obiettivo di non creare automatismi nella scelta del magistrato da porre alla guida di un ufficio, valorizzando la discrezionalità dell'Organo di governo autonomo, chiamato ad effettuare scelte con riferimento alle esigenze concrete dello specifico ufficio direttivo o semidirettivo a concorso.

Esigenze che, come è di tutta evidenza, potrebbero sfuggire ad una valutazione fondata su criteri aritmetici, dettati in via generale ed astratta, e che, di contro, possono essere adeguatamente e meglio soddisfatte soltanto dando rilievo all'anzidetta discrezionalità.

Tale costruzione ermeneutica trova, d'altronde, conforto nella giurisprudenza amministrativa, che ha affermato costantemente che la scelta del candidato più idoneo va operata sulla base di un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrale di tutti i requisiti, e che, per di più, con riguardo ai requisiti attitudinali specifici richiesti per le funzioni specializzate (requisiti assimilabili agli indicatori attitudinali specifici della nuova circolare sulla dirigenza), ha ritenuto che, *se per un verso il riferimento, tra gli indicatori attitudinali, al pregresso esercizio della funzione costituisce chiaro sintomo dell'importanza del "peso" da riconoscere al requisito, dall'altro la constatazione non ne muta la natura nell'ambito della valutazione complessiva, dovendo esso concorrere insieme ad altri e diversi requisiti il cui peso è lasciato alla discrezionalità ponderale dell'Amministrazione* (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 6 aprile 2012, n. 2051).

Ed allora, se così è, deve necessariamente inferirsi che, nella valutazione comparativa di tutti gli aspiranti ad un incarico direttivo o semidirettivo, può emergere il profilo di un magistrato connotato da indicatori generali talmente pregnanti da far ritenere quello stesso candidato più idoneo di altri, pur portatori di esperienze concretizzanti indicatori specifici.

In altri termini, nella comparazione dei *curricula* dei concorrenti, avulsa da ogni automatismo e da calcoli aritmetici, ben può spiccare rispetto agli altri il percorso professionale di un aspirante che, sebbene privo di indicatori specifici, si sia comunque reso protagonista di esperienze particolarmente pregnanti rispetto all'incarico da conferire, tali da fondare sul piano prognostico il giudizio sulla sua maggiore capacità a porsi alla guida dell'ufficio a concorso.

4.2. La comparazione con gli altri candidati

Nella comparazione con gli altri aspiranti, la dottoressa PANTANO risulta senza dubbio prevalente, per la concomitante presenza di numerosi fattori, determinanti ai sensi della richiamata Circolare consiliare: ed invero, la preferenza accordata alla dottoressa PANTANO trova titolo, oltre che in un eccellente profilo di merito, nel possesso di indicatori attitudinali particolarmente pregnanti.

Ella vanta, invero, un elevatissimo profilo di merito, raggiunto attraverso il quotidiano e proficuo esercizio delle funzioni giudiziarie, e comprovato da tutti i pareri formulati nel corso della carriera: nel suo encomiabile percorso professionale, la dottoressa PANTANO ha maturato una ricca ed articolata esperienza nelle funzioni requirenti, caratterizzata dalla trattazione di una molteplicità di materie e, negli ultimi otto anni, da una proficua specializzazione - che non può non assumere decisiva rilevanza, alla luce delle peculiari caratteristiche dell'ufficio messo a concorso - nel delicato settore della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico, in relazione al quale la dottoressa PANTANO ha affinato conoscenze, ha attuato protocolli investigativi, ha efficacemente coordinato l'attività della polizia giudiziaria, ha stimolato e seguito la collaborazione di testimoni di giustizia, ha seguito - spesso anche in grado di appello - complessi dibattimenti, ha ottenuto il sequestro e la confisca di ingenti patrimoni accumulati dalle cosche mafiose, ha ottenuto la sottoposizione al regime penitenziario dell'art. 41 *bis* ord. pen. dei più pericolosi esponenti mafiosi tratti in arresto grazie alle indagini da lei coordinate, così acquisendo grazie al quotidiano encomiabile esercizio delle sue delicatissime funzioni uno straordinario bagaglio professionale, perfettamente funzionale alle peculiari esigenze dell'ufficio messo a concorso, tale, dunque, da porla in una posizione di assoluta preminenza rispetto agli altri concorrenti.

Nell'esercizio delle funzioni la dottoressa PANTANO ha dato prova di eccezionale professionalità, garantendo sempre una elevatissima qualità del lavoro, raggiungendo risultati oltremodo positivi grazie anche alle sue riconosciute ed indiscutibili capacità organizzative.

Inoltre, come si è già analiticamente illustrato, la dottoressa PANTANO vanta un eccellente profilo attitudinale, nitidamente illustrato dalle ottime capacità di organizzazione del lavoro e di coordinamento delle risorse amministrative e della polizia giudiziaria, dalla conclamata speciale attitudine al coordinamento investigativo, dalle intense attività di cooperazione internazionale, dalla proficua gestione di numerosi collaboratori di giustizia, dalle descritte attività di collaborazione con il dirigente dell'Ufficio, dalle indiscutibili conoscenze ordinarie maturate quale componente del Consiglio giudiziario presso la

Corte di Appello di Reggio Calabria, e quale Presidente della Commissione Pari Opportunità ivi istituita.

Tanto premesso in termini generali, di seguito saranno indicate le esperienze più significative degli altri candidati, procedendo alla comparazione dei profili professionali nei termini prescritti dal Testo Unico.

4.3) Recessivo è, innanzitutto, il profilo della dottoressa MANZINI.

Nominata con DM 3.12.1991, ha svolto funzioni requirenti nel corso della sua intera carriera, con la sola eccezione di un breve periodo trascorso fuori ruolo presso la Commissione parlamentare antimafia. Ha inizialmente prestato servizio presso la Procura di Lamezia Terme, venendo tabellarmente destinata, tra l'altro, alla cognizione dei delitti di estorsione ai danni di operatori economici (commercianti, imprenditori e professionisti), in un territorio da sempre contraddistinto dalla presenza di una violenta criminalità 'ndranghetista particolarmente intimidatoria nei confronti delle predette categorie professionali. Con l'ausilio di un gruppo interforze di p.g. ha coordinato l'attività investigativa, mantenendo uno stretto raccordo con la Procura Distrettuale di Catanzaro. Nell'esercizio delle funzioni in argomento, ha manifestato capacità di operare con piena maturità in condizioni difficili anche a causa della carenza di organico (in alcuni periodi ha svolto le funzioni quale unico magistrato requirente presso il Tribunale di Lamezia Terme). In data 19 settembre 2000 è stata designata, dal Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, magistrato referente per i fatti di criminalità organizzata sul territorio del circondario lametino, in tale veste raccordandosi, per l'attività di coordinamento, con il Procuratore Aggiunto coordinatore della D.D.A. di Catanzaro.

Dal novembre del 2003 ha prestato servizio presso la Procura di Catanzaro, ove è stata da subito inserita nella locale D.D.A. (funzioni svolte fino al successivo trasferimento presso la Procura Generale di Catanzaro), con competenza tabellare per i delitti di criminalità organizzata relativamente al territorio compreso nel circondario del Tribunale di Vibo Valentia, mantenendo direttamente rapporti di collaborazione e coordinamento con la Procura di Vibo Valentia. Nel periodo, ha curato rilevanti attività investigative, che hanno consentito tra l'altro di pervenire all'accertamento in via giudiziaria dell'esistenza, sul territorio vibonese, di ben sei associazioni mafiose, le quali, benché operanti su quel territorio da decenni, non avevano mai ottenuto riconoscimento giudiziale.

Dal 19.10.2009 ha avviato un'esperienza requirente anche in secondo grado presso la Procura Generale di Catanzaro. Durante tale periodo, è stata applicata in complessi procedimenti della D.D.A. per fatti gravissimi riguardanti il circondario di Vibo Valentia, peraltro mantenendo gli stessi carichi lavorativi degli altri magistrati del nuovo ufficio giudiziario, dato che depone in maniera inequivoca per la disponibilità e per lo spirito di abnegazione della candidata. In qualità di sostituto procuratore generale ha regolarmente partecipato alle udienze dibattimentali ed alle camere di consiglio, spesso relative alla trattazione di procedimenti in tema di misure di prevenzione. È stata, inoltre, designata, con provvedimento del 12 aprile 2010, a far parte del gruppo di lavoro costituito per la trattazione dei procedimenti di sequestro e confisca ex art. 12 *sexies* L. n. 356/92 relativamente ai territori rientranti nei circondari dei Tribunali di Lamezia Terme e Vibo Valentia, ottenendo diversi provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali. Ha curato, unitamente al Capo dell'ufficio, la predisposizione di un protocollo d'intesa con tutte le Procure del Distretto, al fine di creare coordinamento ed omogeneità fra gli uffici giudiziari per l'attuazione di organiche ed uniformi prassi da seguire nelle procedure in tema di esecuzione delle demolizioni delle costruzioni abusive. A seguito di modifica dei criteri di organizzazione dell'ufficio - adottata con decreto in data 28.2.2012 - è stata individuata quale magistrato incaricato per le iniziative da assumere in esito al citato protocollo di intesa sulle demolizioni di opere abusive. In tale veste, ha tempestivamente avviato l'analisi dei procedimenti iscritti, concernenti ordini di demolizione, emanando, subito dopo, circa quaranta ingiunzioni a demolire. Ha successivamente seguito la procedura, coordinando l'ufficio apposito, al fine di consentire di pervenire alla definizione delle procedure.

Dal 16.4.2015 ha, poi, svolto l'incarico semidirettivo di Procuratore aggiunto presso la Procura di Cosenza, funzioni esercitate fino al 18.6.2019 (data in cui è stata collocata, per un breve periodo, fuori ruolo presso la Commissione parlamentare antimafia) e riassunte in data 16.3.2020 (quindi, successivamente all'odierna vacanza).

Ha riportato in carriera pareri di professionalità sempre positivi, che hanno evidenziato le doti di impegno e diligenza della candidata, nonché le sue capacità organizzative.

Sul piano delle pregresse esperienze direttive e semidirettive, viene prioritariamente in rilievo il menzionato incarico semidirettivo di Procuratore aggiunto presso la Procura di Cosenza svolto dalla candidata per poco più di 4 anni antecedentemente all'odierna vacanza.

Le deleghe conferite alla dr.ssa Manzini, all'atto della presa di possesso dell'ufficio di Procuratore aggiunto, sono state sostanzialmente confermate nel tempo. In linea generale, si è ritenuto di assegnare al Procuratore aggiunto, oltre che funzioni vicarie per la sostituzione del Capo dell'ufficio nei casi di assenza, il ruolo di coordinatore di gruppi specializzati, al fine di assicurare una costante verifica della correttezza ed uniformità dei criteri di esercizio dell'azione penale, nonché l'impulso delle attività di indagine con riferimento alle manifestazioni criminali di volta in volta emergenti. In tale prospettiva, di significativo rilievo sono i compiti di raccordo con la Procura Distrettuale nonché con le Forze di Polizia. In veste di Procuratore aggiunto, la candidata ha inoltre coadiuvato il Procuratore nel monitoraggio dell'utilizzo delle risorse umane e materiali dell'ufficio.

In particolare, si indicano, di seguito, le principali competenze e gli incarichi di collaborazione attribuiti al Procuratore aggiunto:

1. Coordinamento con la Direzione Distrettuale Antimafia.
2. Coordinamento con la Procura Distrettuale per le indagini relative a delitti con finalità di terrorismo di cui all'art. 51 quater c.p.p.
3. Coordinamento con la Procura Distrettuale per le indagini relative ai reati in materia di immigrazione clandestina e tratta delle persone.
4. Coordinamento ed impulso dell'attività dei gruppi di lavoro A (reati riguardanti la Pubblica Amministrazione, l'ambiente e il territorio), B (fasce deboli e colpe professionali) e di quello generico, che tratta tutti i reati residui rispetto a quelli rientranti nella competenza dei gruppi specializzati.
5. Promovimento di riunioni periodiche con i Sostituti allo scopo di curare la discussione interna su questioni di principio nuove o di speciale complessità e delicatezza, anche in funzione dell'uniformità di orientamento della Procura.
6. Coordinamento dei rapporti con la Polizia Giudiziaria, con particolare riferimento all'attuazione dei protocolli di indagine.
7. Promovimento di riunioni con i Sostituti e con i responsabili delle forze di polizia giudiziaria, al fine di effettuare ricognizioni sullo stato delle indagini in corso, di individuare e definire gli obiettivi investigativi e di impartire le conseguenti direttive operative.
8. Organizzazione del servizio udienze.
9. Svolgimento di un contenuto numero di indagini preliminari, in base ai criteri generali di assegnazione dei processi.

10. Partecipazione alle udienze in relazione ai procedimenti per i quali già risulta assegnatario o coassegnatario per la fase delle indagini.

11. Partecipazione alle udienze innanzi alla sezione misure di prevenzione del Tribunale.

12. Partecipazione alle udienze camerali innanzi al magistrato di sorveglianza.

13. Collaborazione nell'attività amministrativa del Capo dell'ufficio.

14. Formazione ed aggiornamento dei fascicoli personali dei Sostituti ai fini delle prescritte valutazioni di professionalità.

15. Redazione delle proposte per l'applicazione delle misure di prevenzione personale e patrimoniale ovvero delle richieste ai sensi dell'art. 12 sexies della legge 356/1992.

16. Assegnazione degli affari di cui ai modelli 45 e 46, secondo le modalità previste dal progetto organizzativo.

17. Partecipazione all'ufficio di collaborazione del Procuratore con specifiche attribuzioni nel seguire l'attività lavorativa dei viceprocuratori onorari, sempre al fine dell'uniforme ed efficace esercizio dell'azione penale, curando il loro aggiornamento professionale e promuovendo riunioni in cui affrontare le problematiche di interesse. Coordinamento e tutoraggio degli stagisti e degli specializzandi in materie giuridiche,

18. Distribuzione degli affari secondo le prescrizioni del progetto organizzativo.

La candidata è stata individuata, inoltre, fino alla data del 18 giugno 2019 (data del trasferimento presso la Commissione Parlamentare Antimafia) quale referente ambientale nell'ambito del protocollo sul funzionamento della Rete delle Procure Generali nella materia ambientale nell'ambito delle attività di attuazione dell'art. 6 del D. L.vo 106/2006.

Nel periodo 11 maggio/30 giugno 2016 (e in ulteriori brevi periodi feriali) la dr.ssa Manzini ha svolto, inoltre, le funzioni di Procuratore della Repubblica facente funzioni presso la Procura di Cosenza.

Il parere del dirigente attesta l'importante contributo offerto dalla dott.ssa Manzini per il corretto funzionamento dell'ufficio, in costante rapporto dialettico con il Procuratore, in particolare quanto alla razionalizzazione della struttura organizzativa, alla individuazione di prassi conformiste, alla soluzione delle problematiche investigative.

Ancor prima di assumere le dette funzioni semidirettive, la dott.ssa Manzini aveva già maturato ulteriori esperienze di collaborazione gestionale ed organizzativa.

Presso la Procura di Lamezia Terme, durante alcune assenze del titolare dell'ufficio, ha ricoperto il ruolo di Procuratore facente funzioni (in particolare: dal 24 febbraio 1997 al 24 novembre 1997 e, successivamente, dal 18.10.2001 al 2.4.2002). In tale veste, si è occupata di coordinare l'attività dei colleghi dell'ufficio e dei viceprocuratori onorari. Ha svolto attività giudiziaria continuando a trattare, come previsto dal progetto organizzativo, i delicati e complessi procedimenti a lei assegnati. Nel periodo di direzione dell'ufficio, ha risolto problematiche organizzative, ha rappresentato l'ufficio all'esterno occupandosi anche dei rapporti con gli altri uffici giudiziari (Procura Generale di Catanzaro, Tribunale ed altre istituzioni) ed ha partecipato alle riunioni indette dalla commissione di manutenzione per la soluzione di tutte le problematiche di competenza della stessa. Inoltre: ha promosso incontri con la Polizia Giudiziaria del circondario, svolgendo attività di coordinamento generale; ha razionalizzato le procedure relative alla trattazione dei procedimenti; ha svolto attività di direzione del personale amministrativo; ha mantenuto rapporti con la Procura Nazionale Antimafia sui fatti criminali e le tematiche organizzative di competenza dell'ufficio, rappresentandolo nelle riunioni periodiche. Sempre presso la Procura di Lamezia Terme ha ricoperto le funzioni di Magistrato di riferimento per l'informatica, rappresentando il punto di riferimento per l'ufficio in relazione alle procedure informatiche in un periodo storico in cui si operava, all'interno degli uffici giudiziari, per favorire ed incrementare l'utilizzo della relativa tecnologia.

Anche presso la Procura Generale di Catanzaro è stata nominata Magistrato di riferimento per l'informatica con provvedimento del Rappresentante Informatico Distrettuale in data 6 agosto 2010. A seguito di richiesta formulata dal Ministero della Giustizia in data 14 marzo 2011 di adesione al piano straordinario per la digitalizzazione della giustizia, è stata individuata quale responsabile del piano per la digitalizzazione per la Procura Generale di Catanzaro. Ha pertanto avviato un programma di digitalizzazione degli atti, al fine di dotare gli uffici di un valido strumento per il miglioramento dei servizi attraverso significativi risparmi di risorse e maggior celerità e qualità delle prestazioni dirette all'utenza. Sono state avviate le configurazioni delle nuove dotazioni tecnologiche e le attività di addestramento del personale amministrativo coinvolto nell'utilizzo dei nuovi sistemi.

Quanto alle ulteriori esperienze maturate in carriera, di rilievo sul piano del merito e degli indicatori generali, in ambito ordinamentale ha partecipato, a seguito di delega del Capo dell'ufficio, alle convocazioni del Consiglio Giudiziario di Catanzaro in rappresentanza del

Procuratore Generale (in date 8 aprile 2010 - 22 settembre 2010 -17 novembre 2010 - 1 dicembre 2010 - 2 febbraio 2011 -16 marzo 2011 - 4 maggio 2011). È stata designata, ai sensi della Circolare del CSM n. 4718 del 27.02.2009, Corrispondente Nazionale per Eurojust con provvedimento del Procuratore Generale in data 12 febbraio 2010, successivamente confermato con quello dell'1 ottobre 2010. È stata designata, con provvedimento in data 1 ottobre 2010, punto di contatto per la Rete Giudiziaria Europea. È stata, inoltre, designata dal Procuratore Generale di Catanzaro quale referente con l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) nel Protocollo Organizzativo tra la Procura Generale della Repubblica di Catanzaro e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) per la “razionalizzazione, segretezza e riservatezza negli accertamenti bancari in materia penale e per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale”. In data 21 marzo 2011 è stata indetta apposita riunione, alla presenza di tutti i Procuratori del Distretto e del rappresentate dell'ABI, nel corso della quale la candidata ha svolto apposita relazione.

Dal 18 giugno 2019 al 15 marzo 2020, come detto, è stata fuori ruolo in veste di collaboratore della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere, presieduta dal sen. Nicola Morra.

In ambito formativo, è stata affidataria di diversi stagisti.

Deve, da ultimo, evidenziarsi che il positivo parere attitudinale specifico reso dal Consiglio Giudiziario di Catanzaro il 4.11.2020 ai fini della presente procedura – espresso a maggioranza, con 1 voto contrario – evidenzia alcune criticità rilevate sul conto della candidata in riferimento al periodo in cui ha svolto l'incarico semidirettivo di Procuratore aggiunto presso la Procura di Cosenza (periodo antecedente al menzionato collocamento fuori ruolo). All'esito dell'istruttoria effettuata dalla Quinta Commissione nella presente procedura concorsuale, è emerso che, a far data dall'aprile del 2019, sono stati trasmessi a diversi organi (C.S.M., Consiglio Giudiziario di Catanzaro, Procura Generale presso la Corte di Cassazione e Ispettorato generale del Ministero della Giustizia) alcuni esposti a firma del dott. Giuseppe Francesco Cozzolino, magistrato in servizio presso la Procura di Cosenza con funzioni di sostituto procuratore, aventi ad oggetto una serie di contestazioni e censure mosse dall'esponente rispetto all'operato della dott.ssa Manzini (nella sua veste di Procuratore aggiunto presso l'ufficio), tra l'altro in materia di modalità di ricezione delle notizie di reato e di autoassegnazioni (e coassegnazioni) di procedimenti già in carico ad altri magistrati dell'ufficio asseritamente effettuate dalla candidata in violazione del progetto organizzativo

della Procura cosentina. Nella prospettazione offerta dal dott. Cozzolino, la dott.ssa Manzini avrebbe attuato condotte dirette, tra l'altro, ad agevolare il senatore Nicola Morra nel deposito di svariate denunce di reato, altresì consentendogli *“una diretta supervisione (...) sugli sviluppi dell'indagine (assicurata dall'annotazione “riferire” sulla scheda di iscrizione del fascicolo) e, talvolta, una rapida definizione del procedimento (grazie all'indicazione “urgente”)”* (così si legge nell'esposto in data 10.5.2019). Esaminato il contenuto dei detti esposti (richiamati anche dal Consiglio Giudiziario di Catanzaro nel citato parere attitudinale specifico), è stato garantito (ai sensi dell'art. 36, lett. i, T.U.) il contraddittorio alla dott.ssa Manzini, che ha depositato una memoria difensiva datata 25.1.2021 ed è intervenuta all'audizione programmata per la seduta di Commissione tenutasi in pari data.

Quanto alle segnalate “autoassegnazioni” di procedimenti in violazione del progetto organizzativo dell'ufficio, l'esponente dott. Cozzolino aveva fatto riferimento, tra l'altro, al proc. n. 7833/15 mod. 44 e al proc. n. 7906/15 mod. 21. Come illustrato dalla dott.ssa Manzini nella sua citata memoria difensiva e nel corso dell'audizione, il primo procedimento è stato iscritto, in data 28.9.2015, in conseguenza di un'autonoma acquisizione di notizia di reato da parte della candidata, in un giorno in cui la stessa era preposta all'esame delle informative di reato (o denunce-querelle di privati) pervenute all'ufficio ed alla compilazione della conseguente scheda di iscrizione (contenente la qualificazione giuridica del fatto) da inoltrare alla segreteria competente per la registrazione nell'apposito registro (incombenza, questa, curata a giorni alterni dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore aggiunto, in base ai criteri di organizzazione del lavoro di cui all'ordine di servizio n. 10/2012 vigente nella Procura di Cosenza all'epoca dei fatti). La dott.ssa Manzini ha spiegato che in quel periodo erano pendenti presso l'ufficio diversi procedimenti originati da querele presentate da numerose persone offese (dirigenti del Comune di Cosenza ed imprenditori beneficiari di lavori pubblici affidati dal medesimo ente territoriale) per condotte di diffamazione perpetrate su un “blog” on-line denominato “Iacchitè”. La candidata ha, inoltre, riferito che l'esame degli articoli che avevano generato le dette querele per diffamazione portava ad ipotizzare, a suo avviso, l'astratta configurabilità di diverse e ben più gravi fattispecie di reato a carico di soggetti da identificare (per delitti di abuso d'ufficio, omissione di atti d'ufficio, corruzione, turbata libertà degli incanti ed altro), motivo per il quale si era determinata a formalizzare l'iscrizione del detto procedimento n. 7833/15 mod. 44, che avrebbe dovuto contenere copia degli atti già presenti nei fascicoli pendenti per le diffamazioni di cui si è detto (copie

regolarmente acquisite previa interlocuzione con i magistrati assegnatari dei singoli procedimenti). Quanto alla decisione di autoassegnarsi il procedimento, la candidata ha riferito di aver agito in accordo con il Procuratore della Repubblica ed in assenza di una puntuale disciplina delle assegnazioni di procedimenti al Procuratore aggiunto nel Progetto organizzativo dell'ufficio allora vigente. Il progetto, infatti, prevedeva, per il Procuratore aggiunto, lo *“svolgimento di un numero contenuto di indagini preliminari come da criteri generali di assegnazione dei processi”*, ma regolamentava i criteri di assegnazione dei fascicoli ai soli sostituti procuratori e non anche al Procuratore aggiunto. Quanto al già menzionato proc. n. 7906/15 mod. 21, la dott.ssa Manzini ha chiarito che il fascicolo è stato iscritto a seguito di una denuncia presentata il 10.11.2015 dal senatore Nicola Morra ma, avendo ad oggetto i medesimi fatti del proc. n. 7833/15 mod. 44, vi è stata, da subito, riunione tra i due fascicoli.

Non risulta utile approfondire le questioni riguardanti i procedimenti n. 2242/18 mod. 21 e n. 19/18 mod. 44 (anch'essi menzionati dal dott. Cozzolino), in quanto trattasi di semplici stralci dall'originario proc. n. 7906/15. Anche con riferimento ad alcuni provvedimenti citati dal dott. Cozzolino con i quali la dott.ssa Manzini si è coassegnata fascicoli già iscritti – tra cui il provvedimento del 13.3.2017, relativo al fascicolo n. 1152/17, già in carico al dott. Cozzolino –, la candidata ha spiegato di aver sempre agito in accordo il Procuratore e, nel caso del proc. n. 1152/17, in pieno accordo anche con il dott. Cozzolino. In via residuale, non risulta possibile, né particolarmente utile, analizzare nel dettaglio, in questa sede, svariate altre contestazioni mosse alla candidata negli esposti, particolarmente analitici, a firma del dott. Cozzolino (se ne occuperanno eventualmente, per quanto di rispettiva competenza, i diversi organi ai quali gli esposti sono stati indirizzati).

Per quanto qui di interesse, si impongono, però, alcune considerazioni di carattere generale, che presentano indubbia incidenza sul giudizio comparativo da operare ai fini della presente procedura concorsuale: a) la dott.ssa Manzini ha riconosciuto che, nel primo periodo in cui ha ricoperto l'incarico semidirettivo di Procuratore aggiunto presso la Procura di Cosenza, ha provveduto ad autoassegnarsi o a coassegnarsi i procedimenti di cui si è fatto cenno; b) non vi sono elementi per dubitare che tali provvedimenti siano stati adottati in pieno accordo con il dirigente dell'ufficio; c) come emergente dal parere attitudinale specifico, l'attuale Procuratore di Cosenza ha evidenziato che le criticità in parola erano da ricondurre alla lacunosità del progetto organizzativo dell'ufficio, solo successivamente modificato (il

progetto, come detto, faceva effettivamente riferimento ad una quota di fascicoli da assegnare al Procuratore aggiunto, senza, però, disciplinare i relativi criteri di assegnazione); d) proprio in presenza di un progetto organizzativo lacunoso sul punto, la dott.ssa Manzini, anziché procedere ad una diretta assegnazione a sé di procedimenti (peraltro effettuata anche in diversi altri casi non menzionati dal dott. Cozzolino, nel lodevole intento di alleggerire il carico di lavoro dei colleghi), avrebbe dovuto preventivamente chiedere al dirigente dell'ufficio la formalizzazione dei relativi provvedimenti di assegnazione, o comunque un'immediata ratifica successiva di quelli adottati nei giorni in cui era deputata alla ricezione e qualificazione delle notizie di reato; e) al di là del carattere verosimilmente anche strumentale degli articolati esposti presentati dal dott. Cozzolino – in quanto apparentemente riconducibili a dissidi interni all'ufficio –, non vi è dubbio che le condotte di autoassegnazione o di coassegnazione di procedimenti poste in essere dalla dott.ssa Manzini al di fuori di puntuali previsioni del piano organizzativo della Procura di Cosenza abbiano significativamente inciso sull'immagine di massima trasparenza che deve associarsi all'operato di un semidirigente di un ufficio giudiziario (in tal caso requirente), soprattutto sul piano del rigoroso rispetto delle norme organizzative che ne disciplinano l'attività, e con particolare riferimento al nevralgico momento dell'assegnazione di procedimenti penali per lo svolgimento delle relative attività di indagine preliminare. Tali condotte di autoassegnazione assumono ulteriori connotati di criticità alla luce della circostanza che il denunciante o esponente è stato in più di un'occasione il sen. Nicola Morra, il quale, diventato poi Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle mafie, si è avvalso della collaborazione della dott.ssa Manzini in qualità di consulente a tempo pieno.

Ciò premesso, va affermata la prevalenza della dott.ssa Pantano.

In relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a TU, entrambe vantano un lungo percorso professionale sempre articolato nelle funzioni requirenti, la dott.ssa Manzini per ventisette anni - tranne nove mesi in cui è stata fuori fuolo -, la dott.ssa Pantano per sedici anni; tutte e due si sono confrontate con uffici diversi anche per dimensioni (la dott.ssa Manzini alle Procure di Lamezia Terme, Catanzaro e Castrovillari, oltre che alla Procura generale di Catanzaro; la dott.ssa Pantano alle Procure di Como, Palmi e Reggio Calabria). Il fatto che solo la dott.ssa Manzini abbia svolto anche funzioni requirenti di secondo grado non vale ad affermare la sua prevalenza, atteso che vengono in rilievo funzioni che presentano

peculiarità operative ed ambiti di attività significativamente diversi rispetto a quelli propri degli uffici di primo grado, soprattutto in quanto slegati dal piano più strettamente investigativo in cui si esplica, in prevalenza, l'azione di questi ultimi e pertanto non strettamente rispondenti alle esigenze funzionali dell'ufficio oggetto di conferimento (come richiesto dall'art. 25 TU). Ulteriormente nella valutazione della pregnanza di tale indicatore non rileva l'esercizio delle funzioni requirenti da un più lungo periodo, considerato che l'art. 27 TU nel giudizio comparativo attribuisce rilevanza alla maggior durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto unicamente per gli uffici giudicanti, con esclusione quindi della rilevanza dell'elemento temporale per gli uffici requirenti. Pertanto la valutazione della pregnanza dell'indicatore dev'essere effettuata unicamente in considerazione dei risultati qualitativi e quantitativi conseguiti (art. 8, lettera a TU, a cui rinvia l'art. 15 lettera a TU) ed entrambe hanno conseguito ottimi risultati qualitativi e quantitativi – a dimostrazione dell'elevata capacità organizzativa - anche nell'ambito del complesso dipartimento della DDA. In relazione a quest'ultimo aspetto va evidenziato come tutte e due vantano una solida esperienza alla DDA, particolarmente rilevante in considerazione dell'ufficio distrettuale oggetto di conferimento, la dott.ssa Pantano sviluppata alla DDA di Reggio Calabria per circa otto anni (ma con precedenti applicazioni quando era in servizio alla Procura di Palmi), con la trattazione anche delle misure di prevenzione da circa sei mesi, la dott.ssa Manzini per circa sei anni alla DDA di Catanzaro (ma con successive applicazioni), oltre che nella collaborazione con la DDA sia nell'attuale compito semidirettivo sia alla Procura di Palmi. Va pertanto affermata l'equivalenza in ordine a tale indicatore.

Per quanto attiene all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera b TU, se la dott.ssa Pantano ha sempre garantito un'ottima collaborazione nei diversi uffici in cui ha prestato servizio, divenendo un punto di riferimento per i colleghi e il Capo Ufficio, sicuramente la dott.ssa Manzini vanta esperienze più rilevanti (funzioni di Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Cosenza; funzioni direttive di fatto, sia presso la Procura di Lamezia Terme - in due distinti periodi, durati rispettivamente 9 mesi e 5 mesi e mezzo - sia presso la Procura di Cosenza - per circa un mese e mezzo e in ulteriori brevi periodi feriali -; Magistrato di riferimento per l'informatica presso la Procura di Lamezia Terme e presso la Procura Generale di Catanzaro). In relazione alle esperienze direttive di fatto maturate dalla dott.ssa Manzini, va tuttavia considerato che vengono in rilievo funzioni esercitate in distinti periodi di tempo non particolarmente prolungati che, singolarmente considerati, risultano non

sufficientemente significativi ai fini di un attendibile giudizio di validazione e valutazione dei risultati raggiunti; questo tanto più rapportando tali periodi ai quattro anni richiesti dal sistema ordinamentale per l'attivazione del procedimento valutativo di cui alla Parte IV del T.U. sulla Dirigenza giudiziaria e quindi valutati come adeguati per una poter effettuare una concreta valutazione dell'attività svolta. Se quindi viene specificamente in rilievo l'attuale esperienza semidirettiva della dott.ssa Manzini, va tuttavia evidenziato che, come è stato sopra osservato, la stessa, nella sua veste di Procuratore aggiunto presso la Procura di Cosenza, è incorsa, con leggerezza, in comportamenti poco trasparenti, nello specifico adottando provvedimenti di autoassegnazione (o di coassegnazione) di procedimenti in assenza di puntuali disposizioni dettate, in materia, dal programma organizzativo dell'ufficio. Tali condotte, se pur poste in essere con il riferito accordo verbale del dirigente dell'ufficio, non hanno trovato "copertura" formale in provvedimenti, eventualmente di ratifica successiva, adottati da quest'ultimo ed hanno pregiudicato, all'interno ed all'esterno dell'ufficio, l'immagine di massima trasparenza che deve conferire al suo operato un semidirigente di un ufficio giudiziario. Trattasi di una criticità rilevante, peraltro maturata proprio nell'esercizio delle stesse funzioni oggetto di conferimento, che non possono non incidere sulla valutazione della pregnanza dell'esperienza maturata nella prospettiva funzionale del conferimento di analogo incarico.

In relazione agli indicatori generali, se la dott.ssa Manzini può far valere l'esperienza fuori ruolo alla Commissione parlamentare antimafia, essa tuttavia anche per la sua durata piuttosto limitata (circa 9 mesi), non risulta particolarmente significativa nell'ottica dell'ufficio oggetto di conferimento. A fronte di ciò la dott.ssa Pantano vanta esperienze ben più rilevanti, essendo stata in particolare componente nel quadriennio 2016/2020 del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, e, al suo interno, Presidente della Commissione Pari Opportunità. In tal modo la dott.ssa Pantano ha maturato una elevata competenza ordinamentale, atteso che attraverso questa esperienza, che comporta un esame approfondito dei progetti organizzativi e delle relative variazioni nonché l'elaborazioni di pareri ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati e del conferimento degli incarichi direttivi, si è confrontata direttamente con la materia di competenza del Dirigente in relazione alla quale sussiste un obbligo di collaborazione del semidirettivo.

Pertanto, premesso il positivo profilo di merito di entrambe le candidate, una valutazione complessiva e unitaria degli indicatori attitudinali porta alla prevalenza della

dott.ssa Pantano. Tale prevalenza si fonda da un lato sulla solida esperienza della dott.ssa Pantano nelle funzioni requirenti, anche per lungo tempo nel complesso dipartimento della DDA, con ottimi risultati qualitativi e quantitativi (a dimostrazione anche della elevata capacità organizzativa), congiunta ad un'elevata competenza ordinamentale acquisita come componente del Consiglio giudiziario, e dall'altro lato sulla sussistenza nel profilo della dott.ssa Manzini di una significativa criticità attinente proprio all'esercizio delle funzioni semidirettive oggetto di conferimento, questo a fronte di un'ottima collaborazione sempre prestata dalla dott. Pantano nei diversi uffici in cui ha prestato servizio. Peraltro in relazione alla evidenziata criticità nel profilo della dott.ssa Manzini non si può non sottolineare come questa, nelle condotte di autoassegnazione o di coassegnazione di procedimenti poste in essere al di fuori di puntuali previsioni del piano organizzativo, ha dimostrato una competenza ordinamentale non adeguata alle funzioni oggetto di conferimento.

4.4) E' recessivo il profilo del dottor DOVINOLA.

Nominato con DM 30.5.1996, è stato dal dicembre 1997 al giugno 2004 sostituto procuratore presso la Procura di Marsala, ove si è occupato tra l'altro di reati tributari e fiscali, commessi in forma associativa, di reati contro il patrimonio, di reati contro le fasce deboli, di reati contro la pubblica amministrazione e di reati urbanistico / edilizi; dal giugno 2004 è sostituto procuratore presso la Procura di Roma: accanto al carico c.d. "generico", si è occupato di reati tributari / fiscali e di criminalità economica, di reati colposi, di infortuni sul lavoro, di reati contro l'incolumità pubblica, di reati contro la pubblica amministrazione; ha svolto indagini su furti e rapine commessi in forma organizzata da cittadini albanesi, rumeni e georgiani, tutte definite con custodie cautelari e conseguenti condanne; ha svolto indagini che hanno riguardato illeciti commessi da cittadini cinesi, anche in forma associativa (reati tributari, contrabbando doganale, abusiva attività finanziaria, riciclaggio), ottenendo il sequestro e la successiva confisca di decine di *containers* di beni in contrabbando; ha svolto indagini che hanno riguardato organizzazioni criminali e che hanno evidenziato la sistematica ed estesa evasione di imposte, tasse e contributi previdenziali, con conseguente inquinamento del mercato, con sequestri di beni diretti / per equivalente, per somme molto elevate; ha svolto indagini che hanno riguardato truffe sistematiche e diffuse, commercio di stupefacenti, omicidi volontari ed omicidi colposi.

Nei circa 23 anni trascorsi presso uffici inquirenti di primo grado, il dottor DOVINOLA ha, dunque, avuto modo di occuparsi proficuamente di un'ampia tipologia di reati, maturando una specifica esperienza nei settori del crimine economico, dei reati tributari e degli infortuni sul lavoro, avendo egli trattato con acume investigativo ed in maniera attenta, approfondita e tempestiva numerosi procedimenti connotati da particolare complessità, sia per la ricostruzione dei fatti che per le particolari questioni giuridiche ad essi sottese.

Come segnalato nell'autorelazione, numerosi sono i provvedimenti di sequestro preventivo – per svariate decine di milioni di euro – che il dottor DOVINOLA ha ottenuto nell'ambito di procedimenti relativi a reati tributari e societari; la conseguente gestione dei patrimoni sequestrati ha consentito al dottor DOVINOLA di acquisire un significativo bagaglio di conoscenze e di competenze non solo in relazione alla fase “statica” del controllo dei costi e dei ricavi, dell'adozione di sistemi di contenimento delle spese, della gestione delle sofferenze finanziarie, ma anche in relazione alla fase “dinamica” nella quale, in sinergia con l'amministratore giudiziario, è necessario decidere quali azioni compiere per migliorare l'equilibrio economico / finanziario dell'azienda in sequestro, e per consentirle di rimanere in maniera competitiva sul mercato.

Nei procedimenti le cui indagini hanno assunto portata transnazionale, il dottor DOVINOLA ha proceduto al coordinamento delle attività di polizia da svolgersi, anche in contemporanea, in diversi paesi, richiedendo ed ottenendo l'intervento di EUROJUST, anche al fine di facilitare lo scambio di evidenze di indagine e renderle direttamente utilizzabili, ovvero la collaborazione dell'OLAF, con particolare riferimento alle indagini in materia doganale.

Il dottor DOVINOLA, come riconosciuto nel rapporto informativo del Dirigente dell'ufficio, ha costantemente mostrato sicura capacità di organizzazione del proprio lavoro e del proprio Ufficio, piena capacità di coordinare l'attività della polizia giudiziaria e di svolgere indagini in modo tempestivo ed appropriato.

Il Procuratore della Repubblica di Roma ne ha, in particolare, sottolineato le ottime doti organizzative, ben illustrate dalle ottime competenze informatiche e dall'adozione di modelli virtuosi di organizzazione del proprio ufficio, analiticamente descritti nell'autorelazione (ad esempio: il costante monitoraggio del flusso dei fascicoli, al fine della verifica della risposta alle deleghe e dell'attivazione di meccanismi propulsivi e di controllo in merito alle attività compiute dalla polizia giudiziaria; l'efficace impiego degli strumenti informatici, in

particolare del sistema TIAP, per la preparazione delle udienze e per le interlocuzioni con la segreteria e gli altri soggetti del procedimento), e confermate dalla circostanza che, nel periodo di lavoro presso la Procura della Repubblica di Marsala, il dottor DOVINOLA ha retto l'ufficio quale sostituto anziano, nei periodi di assenza del Procuratore, ed ha, altresì, ricevuto deleghe specifiche, anche per il coordinamento della gestione delle udienze e per l'esecuzione.

Magistrato molto preparato e straordinariamente laborioso, il dottor DOVINOLA ha attivamente collaborato con il Dirigente nella gestione degli Uffici dei quali ha fatto parte, da ultimo partecipando a due progetti correlati all'emergenza epidemiologica da Covid-19, aderendo ai gruppi TEAMS coordinati da Procuratori Aggiunti "SIT a distanza" (avente ad oggetto l'espletamento di attività istruttorie a distanza, ivi compresi gli interrogatori degli indagati su consenso della difesa) e "Appalti in tempo di Covid" (nell'ambito del quale si è occupato dei rapporti tra competenze e responsabilità del Procuratore della Repubblica quale datore di lavoro e titolarità delle risorse economiche in capo al Ministero della Giustizia).

Ha costantemente curato l'aggiornamento professionale, partecipando tra l'altro ad un corso sull'organizzazione dell'Ufficio organizzato in Scandicci dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Ciò premesso, pur a fronte di un ottimo profilo attitudinale e di merito del dottor DOVINOLA - che il Consiglio Giudiziario di Roma, in occasione del riconoscimento della Quinta valutazione di professionalità, ha descritto nel parere del 14 giugno 2017 come *magistrato di elevato profilo professionale, dotato di equilibrio, serietà, significativa capacità tecnico-giuridica ad organizzativa. Svolge il proprio lavoro con grande dedizione, impegno, indipendenza ed imparzialità. In possesso delle necessarie competenze informatiche, di cui si avvale nell'espletamento delle sue funzioni, è sempre puntuale, preciso, produttivo e disponibile al confronto per il buon andamento dell'Ufficio. Dotato di notevoli capacità investigative ha dimostrato di curare costantemente l'aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale in funzione della sua laboriosità* - va affermata la prevalenza della dottoressa PANTANO, alla luce degli indicatori specifici di cui all'art. 15, lettere a) e b) del Testo Unico.

Ed invero, valutati la natura ed il particolare contesto territoriale dell'ufficio messo a concorso, deve necessariamente ritenersi maggiormente significativa l'esperienza requirente della dottoressa PANTANO, pur se maturata in un arco temporale di circa sette anni inferiore

rispetto agli anni di servizio del dottor DOVINOLA (aspetto, questo, non decisivo, anche e soprattutto alla luce di quanto testualmente prescritto dall'art. 27 del Testo Unico, a mente del quale "per i soli uffici giudicanti" è consentito valorizzare "la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire"): l'approfondita conoscenza del fenomeno 'ndranghetistico e del peculiare tessuto socioeconomico calabrese, l'accertata capacità di sapersi confrontare con le problematiche – non solo di carattere prettamente giuridico – connesse allo svolgimento delle indagini ed alla trattazione dei processi per reati di criminalità organizzata, i risultati oggettivamente straordinari conseguiti dalla dottoressa PANTANO, idonei a disarticolare strutturate e potenti compagini mafiose, ad ottenere la cattura di boss latitanti, ad aggredire i patrimoni illecitamente accumulati dai clan, a stimolare la proficua collaborazione di testimoni di giustizia, impongono di riconoscerle prevalenza, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 15, lettera a), del Testo Unico, che, per l'appunto, pretende che *le esperienze maturate nel lavoro giudiziario* siano valutate non guardando al solo aspetto temporale, ma anche e soprattutto valorizzando *i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi*, avendo a mente *la specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire*, e tenendo tra l'altro conto, a norma dell'art. 8 TU, delle *esperienze e competenze organizzative e di coordinamento investigativo*.

Ben più pregnanti appaiono, altresì, le esperienze di collaborazione maturate dalla dottoressa PANTANO: ed invero, mentre il dottor DOVINOLA ha per un limitato arco temporale diretto - quale sostituto anziano - la Procura della Repubblica di Marsala, ed ha nel corso della carriera ricevuto deleghe specifiche, per il coordinamento della gestione delle udienze e per l'esecuzione, la dottoressa PANTANO ha mostrato – come evidenziato dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria – una *speciale attitudine al coordinamento investigativo*, sperimentando efficaci forme di cooperazione orizzontale e verticale con le forze di polizia, coordinando intense attività di cooperazione internazionale, gestendo proficuamente un gran numero di collaboratori di giustizia, interfacciandosi costantemente con altri uffici di Procura e con il Servizio Centrale di Protezione, ed occupandosi anche della gestione delle procedure amministrative, funzionali all'ammissione dei collaboratori e dei loro familiari allo speciale programma di protezione. Le esperienze vantate dal dottor DOVINOLA appaiono, dunque, subvalenti rispetto all'ampia e prolungata esperienza organizzativa vantata dalla dottoressa PANTANO, valutata in particolare alla luce dell'indicatore specifico di cui all'art. 8, primo comma, lettera c) del Testo Unico, come

richiamato dall'art. 15, primo comma, lettera a), e cioè il coordinamento investigativo, indicatore, questo, di particolare pregnanza in ambiti territoriali quale quello di Catanzaro, fortemente connotato dalla presenza di radicate associazioni criminali 'ndranghetistiche.

Solo la dottoressa PANTANO, infine, vanta l'esperienza ordinamentale, rilevante quale indicatore generale ai sensi dell'art. 11 del Testo Unico, maturata quale componente del Consiglio giudiziario reggino.

Le più significative esperienze maturate nel lavoro giudiziario, valutate in relazione all'ufficio messo a concorso, ed i più rilevanti risultati raggiunti sia da un punto di vista qualitativo che da un punto di vista quantitativo, impongono dunque di ritenere prevalente – in armonia con i principi che si traggono dal Testo Unico della Dirigenza, così come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza amministrativa [*è richiesta .. la contestualizzazione dell'incarico da conferire, intesa in senso etimologico come operazione finalizzata a rapportare un dato generico ad un contesto specifico e quindi il posto da conferire allo specifico ufficio giudiziario nel quale è collocato, alla luce delle esigenze che dovrà garantire nell'esercizio dell'incarico e tenendo conto dell'ambiente in cui esso è svolto*: in termini Consiglio di Stato, sez. V, 30 giugno 2020, n. 4131, che ha ulteriormente chiarito, per quanto in questa sede rileva, che *non v'è ragione per ritenere che l'esperienza maturata come magistrato della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo non possa essere considerata quale indicatore attitudinale specifico (non solo per il conferimento dell'incarico di Procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia, ma anche) per il conferimento di un incarico semidirettivo requirente; tale esperienza, infatti, può essere agevolmente inquadrata nelle <esperienze maturate nel lavoro giudiziario> specifiche del settore in cui si colloca il posto da conferire alle quali fa riferimento l'art. 15, comma 1, lett. a) del testo unico sulla dirigenza giudiziaria appunto come indicatori attitudinali specifici. E, d'altra parte, risponde a logica che nello specifico settore penale l'attività specializzata, di contrasto alla criminalità organizzata, svolta come magistrato incardinato nella Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, possa (ed, anzi debba) assumere speciale rilevanza nel conferimento del posto di Procuratore aggiunto in territorio nel quale è acclarata la presenza di organizzazioni di criminalità organizzata] - il profilo professionale della dottoressa PANTANO, che, peraltro, annovera nel suo *curriculum*, a differenza del dottor DOVINOLA, l'esperienza ordinamentale maturata nei quattro anni trascorsi quale componente del Consiglio Giudiziario reggino.*

Pertanto, a fronte di un ottimo profilo di entrambi i candidati, una valutazione complessiva e congiunta degli indicatori specifici e generali, effettuata nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25 del Testo Unico, porta alla prevalenza della dottoressa PANTANO, che vanta più significativi indicatori specifici (le più rilevanti esperienze maturate presso gli uffici requirenti, e gli eccellenti risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi) e generali (l'esperienza ordinamentale quale componente del Consiglio Giudiziario).

4.5) E' recessivo il profilo del dottor TRIDICO.

Nominato con DM 23.12.1997, è dal settembre 1999 sostituto procuratore presso la Procura di Cosenza, presso la quale si è occupato delle più diverse materie del diritto penale sostanziale, dai reati sessuali alle colpe professionali mediche, dalle estorsioni in danno di operatori commerciali (spesso individuando collegamenti investigativi tra i diversi episodi estorsivi indagati, riconducibili a consorterie mafiose operanti sul territorio, collegamenti che, successivamente approfonditi dalla Procura Distrettuale Antimafia, hanno portato all'adozione di plurime ordinanze coercitive, ad esempio nell'ambito delle operazioni cd. "Thurium" e "Casablanca") ai reati contro la pubblica amministrazione (ad es. operazione "Blinder", relativa a forme deviate di impiego di fondi pubblici in relazione alla costruzione di infrastrutture per le quali venivano impiegati materiali di qualità inferiore rispetto a quella documentata; operazione "Camice bianco", relativa a forme di sistematico assenteismo da parte di svariati dipendenti dell'Asp di Cosenza; operazione "110 e lode", relativa ad un capillare sistema di falsificazione di esami universitari, fatti apparire come superati pur senza essere stati mai sostenuti), svolgendo efficacemente attività di indagine anche in relazione a reati di particolare allarme sociale (ad es. indagini relative ad attentati a carico di amministratori locali del Comune di Marano Marchesato; indagini relative all'omicidio di Taranto Antonio; operazioni "Casablanca", "Old town" e "Dogs", in tema di traffico di stupefacenti), venendo in alcune occasioni applicato alla Procura Generale per svolgere attività di udienza (ad esempio per seguire il processo c.d. "Tamburo", relativo alle ingerenze della criminalità organizzata del cosentino nella gestione degli appalti per la realizzazione dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria), e in più occasioni - negli anni 2004/2006, 2008 e 2010/2018 - alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, ove ha seguito le attività d'indagine in procedimenti in materia di associazione mafiosa, estorsione, usura, traffico di sostanze stupefacenti, nonché in materia di criminalità informatica.

Tutti i pareri danno atto della capacità del dottor TRIDICO di coniugare l'alta produttività (le statistiche comparate rivelano, invero, che egli è uno dei magistrati più produttivi dell'ufficio, sia con riferimento ai tempi di definizione che per la quantità di procedimenti definiti) alla elevata qualità del lavoro svolto: come evidenziato dal Capo dell'Ufficio, il dottor TRIDICO *si è particolarmente distinto per la spiccata capacità di organizzare il lavoro all'interno del suo ufficio ottenendo standard di rendimento qualitativi e quantitativi più che soddisfacenti, anche sotto il profilo della tempistica e della velocità degli adempimenti e degli accertamenti.*

È stato componente del gruppo di lavoro specializzato in materia di colpa professionale e in materia di tutela delle fasce deboli, partecipando a varie riunioni di coordinamento con le forze di polizia giudiziaria del circondario e contribuendo all'aggiornamento dei protocolli investigativi in ordine ai reati rientranti nel proprio settore di specializzazione; ha, altresì, collaborato con l'Autorità giudiziaria olandese per indagini collegate al furto di due dipinti avvenuto nel dicembre 2002 in Amsterdam presso il museo "Van Gogh".

Dal 2012 al 2017, per brevi intervalli, ha svolto funzioni di reggente dell'ufficio durante il periodo feriale (in assenza sia del Procuratore che del Procuratore aggiunto). Ha continuativamente collaborato con il Capo dell'Ufficio per l'individuazione di efficaci soluzioni a problemi di tipo organizzativo, per l'individuazione delle procedure necessarie alla razionalizzazione del lavoro e per la migliore allocazione delle risorse.

Nell'anno 2005 è stato nominato componente della Commissione alienazione e rottamazione degli autoveicoli sequestrati, confiscati e non reclamati; per il triennio 2008-2011 è stato nominato Presidente della Commissione di Sorveglianza e Scarto Atti di Archivio; negli anni 2016 e 2017 è stato nominato Presidente della Commissione procedura rinnovo quinquennale degli inventari dei beni mobili.

Ha, altresì, fattivamente coadiuvato il Capo dell'Ufficio nell'attività di istituzione del Centro per le intercettazioni, al fine di accrescere le misure dirette a garantire la massima riservatezza delle relative procedure con particolare riferimento al trattamento dei dati personali ed alla conservazione dei supporti, e, nell'anno 2010, è stato nominato vice Presidente della Commissione per l'aggiudicazione gara per il servizio di intercettazione presso la Procura di Cosenza; anche grazie al suo competente contributo, l'ufficio cosentino ha abbattuto del 70% le spese di giustizia per l'attività di intercettazione.

Il dottor TRIDICO ha mostrato di saper organizzare in maniera molto efficiente il proprio lavoro, ad esempio elaborando uno scadenziario interno relativo ai termini di fase per le misure cautelari, predisponendo una verifica delle scadenze delle indagini preliminari anticipato di un mese, previa estrapolazione degli elenchi dei procedimenti iscritti, delineando un personale sistema di controllo delle scadenze delle intercettazioni attivate, evidenziando sugli statini di udienza i termini per il deposito delle sentenze onde tempestivamente vagliarne l'opportunità di gravame.

E' stato inoltre Magistrato di riferimento informatico della Procura della Repubblica di Cosenza, assistendo il Procuratore nella verifica delle false pendenze, divenendo, altresì, punto di riferimento tra i colleghi per le sue competenze informatiche; ha partecipato al progetto *Best practices* di riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli uffici giudiziari, predisponendo un progetto per la creazione di una sezione definizione affari semplici (SDAS) al fine di consentire la rapida definizione di alcune tipologie di reati.

E' stato nominato magistrato collaboratore per il tirocinio dei MOT nominati con DM 7.2.2018 per il settore penale; ha altresì seguito quale affidatario magistrati ordinari in tirocinio, viceprocuratori onorari e specializzandi della Scuola di Specializzazione dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro.

Ha curato una pubblicazione scientifica e nel 2016 è stato relatore nell'incontro di studi organizzato in sede decentrata avente ad oggetto la violenza sessuale su soggetti in condizione di particolare vulnerabilità. Ha costantemente curato l'aggiornamento professionale, e nell'anno 2016 ha partecipato al corso per aspiranti dirigenti organizzato in Scandicci dalla Scuola Superiore della Magistratura, conseguendo un giudizio ampiamente positivo in relazione all'elaborato finale predisposto.

Ciò premesso, pur a fronte di un ottimo profilo attitudinale e di merito del dottor TRIDICO - a proposito del quale il Consiglio Giudiziario di Catanzaro ha, nel parere attitudinale del 16 gennaio 2019, evidenziato il possesso di *un consistente bagaglio di esperienze*, e di doti di *equilibrio, diligenza, impegno con elevata produttività*, nonché di *un'accurata preparazione, che emerge dall'accuratezza e dal pregio dei provvedimenti redatti e dalle qualità dimostrate nei sostenere l'accusa in giudizio* - va affermata la prevalenza della dottoressa PANTANO, che vanta una ben più pregnante esperienza negli uffici requirenti, grazie alle plurime e significative attività poste in essere negli otto anni di servizio presso la

Direzione Distrettuale Antimafia, presso la quale il dottor TRIDICO è stato saltuariamente assegnato solo per seguire alcuni procedimenti facendo registrare risultati certamente non comparabili a quelli - innanzi analiticamente indicati - che hanno caratterizzato il percorso professionale della dottoressa PANTANO.

Come si è già osservato, valutati la natura ed il particolare contesto territoriale dell'ufficio messo a concorso, deve necessariamente ritenersi maggiormente significativa l'esperienza requirente della dottoressa PANTANO, pur se maturata in un arco temporale di circa cinque anni inferiore rispetto agli anni di servizio del dottor TRIDICO (aspetto, questo, non decisivo, anche e soprattutto alla luce di quanto testualmente prescritto dall'art. 27 del Testo Unico, a mente del quale "per i soli uffici giudicanti" è consentito valorizzare "la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire"): l'approfondita conoscenza del fenomeno 'ndranghetistico e del peculiare tessuto socioeconomico calabrese, l'accertata capacità di sapersi confrontare con le problematiche - non solo di carattere prettamente giuridico - connesse allo svolgimento delle indagini ed alla trattazione dei processi per reati di criminalità organizzata, i risultati oggettivamente straordinari conseguiti dalla dottoressa PANTANO, idonei a disarticolare strutturate e potenti compagini mafiose, ad ottenere la cattura di boss latitanti, ad aggredire i patrimoni illecitamente accumulati dai clan, a stimolare la proficua collaborazione di testimoni di giustizia, impongono di riconoscerle prevalenza, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 15, lettera a), del Testo Unico, che, per l'appunto, pretende che *le esperienze maturate nel lavoro giudiziario* siano valutate non guardando al solo aspetto temporale, ma anche e soprattutto valorizzando *i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi*, avendo a mente *la specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire*, e tenendo tra l'altro conto, a norma dell'art. 8 TU, delle *esperienze e competenze organizzative e di coordinamento investigativo*.

Ben più pregnanti appaiono, altresì, le esperienze di collaborazione maturate dalla dottoressa PANTANO, che - come evidenziato dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria - nel corso della sua attività ha messo in luce una *speciale attitudine al coordinamento investigativo*, sperimentando efficaci forme di cooperazione orizzontale e verticale con le forze di polizia, coordinando intense attività di cooperazione internazionale, gestendo proficuamente un gran numero di collaboratori di giustizia, interfacciandosi costantemente con altri uffici di Procura e con il Servizio Centrale di Protezione, ed

occupandosi anche della gestione delle procedure amministrative, funzionali all'ammissione dei collaboratori e dei loro familiari allo speciale programma di protezione: si tratta di esperienze certamente più rilevanti - in considerazione dell'ufficio messo a concorso - di quelle maturate dal dottor TRIDICO quale magistrato di riferimento per l'informatica, quale collaboratore del Procuratore della Repubblica nell'istituzione del Centro per le intercettazioni, quale componente della Commissione alienazione e rottamazione degli autoveicoli sequestrati, confiscati e non reclamati, quale Presidente della Commissione di Sorveglianza e Scarto Atti di Archivio, e quale Presidente della Commissione procedura rinnovo quinquennale degli inventari dei beni mobili.

Le più significative esperienze maturate nel lavoro giudiziario, valutate in relazione all'ufficio messo a concorso, ed i più rilevanti risultati raggiunti sia da un punto di vista qualitativo che da un punto di vista quantitativo, impongono dunque di ritenere prevalente - in armonia con i principi che si traggono dal Testo Unico della Dirigenza, così come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa [*è richiesta .. la contestualizzazione dell'incarico da conferire, intesa in senso etimologico come operazione finalizzata a rapportare un dato generico ad un contesto specifico e quindi il posto da conferire allo specifico ufficio giudiziario nel quale è collocato, alla luce delle esigenze che dovrà garantire nell'esercizio dell'incarico e tenendo conto dell'ambiente in cui esso è svolto: in termini Consiglio di Stato, sez. V, 30 giugno 2020, n. 4131, che ha ulteriormente chiarito, per quanto in questa sede rileva, che non v'è ragione per ritenere che l'esperienza maturata come magistrato della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo non possa essere considerata quale indicatore attitudinale specifico (non solo per il conferimento dell'incarico di Procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia, ma anche) per il conferimento di un incarico semidirettivo requirente; tale esperienza, infatti, può essere agevolmente inquadrata nelle <esperienze maturate nel lavoro giudiziario> specifiche del settore in cui si colloca il posto da conferire alle quali fa riferimento l'art. 15, comma 1, lett. a) del testo unico sulla dirigenza giudiziaria appunto come indicatori attitudinali specifici. E, d'altra parte, risponde a logica che nello specifico settore penale l'attività specializzata, di contrasto alla criminalità organizzata, svolta come magistrato incardinato nella Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, possa (ed, anzi debba) assumere speciale rilevanza nel conferimento del posto di Procuratore aggiunto in territorio nel quale è acclarata la presenza di organizzazioni di criminalità organizzata]* - il profilo professionale della dottoressa PANTANO, che, peraltro,

annovera nel suo *curriculum*, a differenza del dottor TRIDICO, l'esperienza ordinamentale – rilevante quale indicatore generico ai sensi dell'art. 11 TU – maturata nei quattro anni trascorsi quale componente del Consiglio Giudiziario reggino.

Pertanto, a fronte di un profilo molto positivo di entrambi i candidati, una valutazione complessiva e congiunta degli indicatori specifici e generali, effettuata nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25 del Testo Unico, porta alla prevalenza della dottoressa PANTANO, che vanta più significativi indicatori specifici (le più rilevanti esperienze maturate presso gli uffici requirenti, e gli eccellenti risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi) e generali (l'esperienza ordinamentale quale componente del Consiglio Giudiziario).

4.6) E' recessivo il profilo della dottoressa SFORZA.

Nominata con DM 23.12.1997, dal settembre 1999 al dicembre 2010 ha prestato servizio presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, ove è stata assegnata al gruppo di lavoro competente per i reati in materia di edilizia e urbanistica, per i delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia, per gli omicidi colposi determinati da infortuni sul lavoro, per le violazioni alla normativa in materia di inquinamento, per i reati in materia di armi e di traffico di stupefacenti; dal luglio 2005 è stata assegnata alla Direzione Distrettuale Antimafia, occupandosi dei reati di criminalità organizzata consumati nei circondari dei Tribunali di Cosenza e Paola; dal dicembre 2010 è sostituto procuratore generale presso la Procura Generale di Catanzaro.

La dottoressa SFORZA ha, dunque, svolto esclusivamente funzioni inquirenti, in primo ed in secondo grado. Durante la permanenza presso la Direzione Distrettuale di Catanzaro, ella ha seguito le indagini nel procedimento "Drink Water", relativo ad esponenti del cd. "clan degli zingari", operativo nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti, delle estorsioni e delle rapine ai furgoni portavalori; ha, tra gli altri, seguito il processo a carico del collaboratore di giustizia Dedato Vincenzo (già contabile della cosca Danzino), quelli relativi alle operazioni "Anaconda" (riguardante il clan facente capo a Cicero Domenico, dedito ad usura, traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni ed avente quale base operativa il quartiere di San Vito di Cosenza), "Missing" (relativo a ventinove omicidi verificatisi durante la prima guerra di mafia scoppiata in Cosenza tra il 1978 ed il 1994) e "Nepetia" (relativo ad associazione per delinquere di stampo mafioso operante in Amantea), quello relativo all'omicidio di Maiorano Antonio (operaio forestale ucciso a Paola nel 2004 per errore di

persona) e quello relativo agli omicidi di Marchio Vittorio e di Calvano Marcello (seguito anche innanzi alla Corte di Assise di Appello di Catanzaro, con proposizione di ricorso per cassazione avverso l'assoluzione di uno degli imputati, che, a seguito dell'accoglimento del gravame, veniva poi condannato all'ergastolo nel giudizio di rinvio, con sentenza poi divenuta definitiva).

Presso la Procura Generale di Catanzaro la dottoressa SFORZA, oltre a seguire le udienze relative a numerosi delicati procedimenti di criminalità organizzata ed a curare personalmente l'interposizione di ricorsi per cassazione molto spesso accolti dalla Suprema Corte, si è proficuamente occupata di esecuzioni penali (ivi comprese quelle finalizzate alla demolizione degli immobili abusivi), di misure di prevenzione e confische di beni ex art. 12 sexies D.L. 306/1992, della materia civile (redigendo numerosi pareri in materia di famiglia, adozioni, su reclami avverso i dinieghi di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, su opposizioni alle dichiarazioni di fallimento, su querele di falso) e della materia elettorale (presentando tre ricorsi sull'interpretazione dell'art. 143 comma 11 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel testo novellato dall'art. 2 comma 30 legge 15 luglio 2009 n. 94, in materia di incandidabilità di amministratori locali in caso di scioglimento del comune per infiltrazioni della criminalità organizzata).

Ha preso parte alle riunioni periodiche, tenutesi presso la DDA di Catanzaro, al fine di realizzare il coordinamento investigativo, alla presenza del rappresentante della Procura Nazionale Antimafia; ha in plurime occasioni collaborato al buon andamento dell'ufficio (ad esempio nella predisposizione del piano ferie dei magistrati dell'ufficio), maturando ulteriori significative competenze grazie alla partecipazione alle riunioni della Commissione di Manutenzione presso la Corte di Appello di Catanzaro, a quelle del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica presso la Prefettura di Catanzaro, e, in una occasione, ad una seduta del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro, in sostituzione dell'Avvocato Generale; il 27 marzo 2019 è stata designata dal Procuratore Generale quale referente per il coordinamento in materia di misure di prevenzione, al fine di raccogliere gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo le decisioni di primo grado.

Dal 7 novembre 2017 al 17 gennaio 2018 ha svolto le funzioni di Magistrato di riferimento per l'informatica presso la Procura Generale di Catanzaro, e dal 18 gennaio 2018 è referente informatico distrettuale requirente presso la Corte di Appello di Catanzaro, partecipando, in tale qualità, anche alle sedute della Commissione Flussi presso il Consiglio

Giudiziario; dal 14 novembre 2017 svolge le funzioni di Punto di contatto per la Rete Giudiziaria Europea (fino all'1 ottobre 2019 come titolare, successivamente come supplente).

Ciò premesso, pur a fronte di un ottimo profilo attitudinale e di merito della dottoressa SFORZA - a proposito della quale il Consiglio Giudiziario di Catanzaro ha il 24 luglio 2020 espresso *parere ampiamente positivo in ordine all'ufficio semidirettivo richiesto .. avendo ella dimostrato, nello svolgimento delle funzioni, equilibrio, competenza, diligenza, ottima preparazione e buone doti organizzative* - va affermata la prevalenza della dottoressa PANTANO, che vanta una ben più pregnante esperienza negli uffici requirenti, grazie alle plurime e significative attività poste in essere negli otto anni di servizio presso la Direzione Distrettuale Antimafia, presso la quale la dottoressa SFORZA ha trascorso un periodo di servizio inferiore, facendo registrare risultati certamente non comparabili a quelli - innanzi analiticamente indicati - che hanno caratterizzato il percorso professionale della dottoressa PANTANO.

Ed invero, valutati la natura ed il particolare contesto territoriale dell'ufficio messo a concorso, deve necessariamente ritenersi maggiormente significativa l'esperienza requirente della dottoressa PANTANO, pur se maturata in un arco temporale di circa cinque anni inferiore rispetto agli anni di servizio della dottoressa SFORZA (aspetto, questo, non decisivo, anche e soprattutto alla luce di quanto testualmente prescritto dall'art. 27 del Testo Unico, a mente del quale "per i soli uffici giudicanti" è consentito valorizzare "la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire"): l'approfondita conoscenza del fenomeno 'ndranghetistico e del peculiare tessuto socioeconomico calabrese, l'accertata capacità di sapersi confrontare con le problematiche – non solo di carattere prettamente giuridico – connesse allo svolgimento delle indagini ed alla trattazione dei processi per reati di criminalità organizzata, i risultati oggettivamente straordinari conseguiti dalla dottoressa PANTANO, idonei a disarticolare strutturate e potenti compagini mafiose, ad ottenere la cattura di boss latitanti, ad aggredire i patrimoni illecitamente accumulati dai clan, a stimolare la proficua collaborazione di testimoni di giustizia, impongono di riconoscerle prevalenza, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 15, lettera a), del Testo Unico, che, per l'appunto, pretende che *le esperienze maturate nel lavoro giudiziario* siano valutate non guardando al solo aspetto temporale, ma anche e soprattutto valorizzando *i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi*, avendo a mente *la specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire*, e tenendo tra l'altro conto, a

norma dell'art. 8 TU, delle *esperienze e competenze organizzative e di coordinamento investigativo*.

Ben più pregnanti appaiono, altresì, le esperienze di collaborazione maturate dalla dottoressa PANTANO, che - come evidenziato dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria – ha mostrato di possedere una *speciale attitudine al coordinamento investigativo*, sperimentando efficaci forme di cooperazione orizzontale e verticale con le forze di polizia, coordinando intense attività di cooperazione internazionale, gestendo proficuamente un gran numero di collaboratori di giustizia, interfacciandosi costantemente con altri uffici di Procura e con il Servizio Centrale di Protezione, ed occupandosi anche della gestione delle procedure amministrative, funzionali all'ammissione dei collaboratori e dei loro familiari allo speciale programma di protezione.

La dottoressa PANTANO vanta, altresì, l'esperienza ordinamentale, rilevante quale indicatore generale ai sensi dell'art. 11 del Testo Unico, maturata per quattro anni quale componente del Consiglio giudiziario reggino, da ritenersi senz'altro prevalente su quella maturata per un periodo di tempo (calcolato avendo a mente la data di vacanza dell'ufficio messo a concorso) di due anni dalla dottoressa SFORZA quale referente distrettuale per l'informatica.

Le ben più significative esperienze maturate nel lavoro giudiziario, valutate in relazione all'ufficio messo a concorso, ed i più rilevanti risultati raggiunti sia da un punto di vista qualitativo che da un punto di vista quantitativo, impongono dunque di ritenere prevalente – in armonia con i principi che si traggono dal Testo Unico della Dirigenza, così come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa [*è richiesta .. la contestualizzazione dell'incarico da conferire, intesa in senso etimologico come operazione finalizzata a rapportare un dato generico ad un contesto specifico e quindi il posto da conferire allo specifico ufficio giudiziario nel quale è collocato, alla luce delle esigenze che dovrà garantire nell'esercizio dell'incarico e tenendo conto dell'ambiente in cui esso è svolto*: in termini Consiglio di Stato, sez. V, 30 giugno 2020, n. 4131, che ha ulteriormente chiarito, per quanto in questa sede rileva, che *non v'è ragione per ritenere che l'esperienza maturata come magistrato della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo non possa essere considerata quale indicatore attitudinale specifico (non solo per il conferimento dell'incarico di Procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia, ma anche) per il conferimento di un incarico semidirettivo requirente; tale esperienza, infatti, può essere agevolmente inquadrata nelle*

<esperienze maturate nel lavoro giudiziario> specifiche del settore in cui si colloca il posto da conferire alle quali fa riferimento l'art. 15, comma 1, lett. a) del testo unico sulla dirigenza giudiziaria appunto come indicatori attitudinali specifici. E, d'altra parte, risponde a logica che nello specifico settore penale l'attività specializzata, di contrasto alla criminalità organizzata, svolta come magistrato incardinato nella Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, possa (ed, anzi debba) assumere speciale rilevanza nel conferimento del posto di Procuratore aggiunto in territorio nel quale è acclarata la presenza di organizzazioni di criminalità organizzata] - il profilo professionale della dottoressa PANTANO; quanto ai residui indicatori, entrambe le aspiranti annoverano nel curriculum esperienze - rilevanti ai sensi dell'art. 11 TU - maturate quale componente del Consiglio Giudiziario reggino (la dottoressa PANTANO) e quale referente distrettuale per l'informatica (la dottoressa SFORZA).

Pertanto, a fronte di un profilo molto positivo di entrambi i candidati, una valutazione complessiva e congiunta degli indicatori specifici e generali, effettuata nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25 del Testo Unico, porta alla prevalenza della dottoressa PANTANO, che vanta più significativi indicatori specifici (le più rilevanti esperienze maturate presso gli uffici requirenti, e gli eccellenti risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi).

4.7) E' recessivo il profilo del dottor COLAMONICI.

Nominato con DM 23.12.1997, dal settembre 1999 al marzo 2012 ha prestato servizio presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, inizialmente assegnato al secondo gruppo di specializzazione (rapine, estorsioni, usura, reati fallimentari e societari), e, dall'ottobre 2003, designato quale componente effettivo della locale Direzione Distrettuale Antimafia; dal marzo 2012 presta servizio presso la Procura della Repubblica di Salerno, ove si è inizialmente occupato di reati contro il patrimonio ed in materia di armi, di sostanze stupefacenti, di criminalità informatica e di diritto d'autore, per essere poi designato, nel dicembre 2014, componente effettivo della locale Direzione Distrettuale Antimafia.

Il dottor COLAMONICI ha, dunque, svolto esclusivamente funzioni inquirenti, e vanta un'esperienza quindicennale presso le Direzioni Distrettuali Antimafia (circa otto anni e mezzo a Reggio Calabria; circa sei anni e mezzo a Salerno), con conseguente approfondimento delle tecniche d'indagine e della conoscenza di distinti fenomeni criminali di stampo mafioso, sia di tipo 'ndranghetistico che di tipo camorristico.

Il più recente parere attitudinale specifico evidenzia che il dottor COLAMONICI, nel corso della sua attività giudiziaria, ha sempre dato prova di ampia e solida preparazione giuridica, maturando una *esperienza professionale .. non solo completa, ma anche particolarmente qualificante in relazione al posto richiesto*, avendo coordinato plurime qualificanti indagini di organizzata, ed avendo seguito i conseguenti dibattimenti, spesso anche in grado di appello a seguito di applicazione presso la locale Procura Generale.

In particolare, dal rapporto informativo del capo dell'ufficio e dall'autorelazione si evince che, nel primo biennio di permanenza presso la DDA reggina, il dott. COLAMONICI è stato designato quale componente della cd. "fascia tirrenica", avente ad oggetto la zona di Palmi e della Piana di Gioia Tauro, svolgendo indagini, tra gli altri, sulle cosche Crea (Rizziconi), Longo (Polistena) e su numerosi episodi di traffico internazionale di stupefacenti ascrivibili ad appartenenti ad ambienti criminali calabresi che importavano grossi quantitativi di droga dalla Turchia e dai paesi dell'est europeo; a partire dal novembre 2005 il dottor COLAMONICI è transitato nella sezione "fascia jonica", continuando ad occuparsi di rilevanti procedimenti, tra i quali spiccano quello relativo all'omicidio dell'On. Francesco Fortugno, vice presidente del Consiglio regionale calabrese (conclusosi con la condanna definitiva all'ergastolo degli esecutori materiali e dei mandanti, contigui alla cosca Cordì di Locri), e quelli, ad esso collegati, cd. "Onorata Sanità", "Chiefari" e "Asl" (nei quali, grazie alle indagini svolte per individuare gli autori dell'omicidio Fortugno, sono emersi gli interessi della criminalità organizzata nel settore della sanità calabrese pubblica e privata), nonché gli ulteriori procedimenti "Sharks" (avente ad oggetto il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso finalizzata alla commissione di una pluralità di reati - rapine, estorsioni, usura, esercizio abusivo del credito, danneggiamenti, detenzione e porto illegale di armi - da parte di appartenenti alla cosca 'ndranghetistica Cordì di Locri), "Leone" (relativo a sodalizi criminali - legati alle cosche Lamonte di Melito Porto Salvo e Cordì di Locri - creati al fine di favorire l'ingresso illegale sul territorio nazionale di innumerevoli cittadini extracomunitari, prevalentemente di origine indiana e pakistana, con la connivenza di funzionari appartenenti agli uffici pubblici incaricati dell'istruzione delle pratiche), "Alta tensione" (più procedimenti relativi alle numerose attività illecite poste in essere dalle cosche 'ndranghetistiche legate alle famiglie Caridi-Borghetto-Zindato, Rosmini, Serraino e Libri, nell'ambito dei quali è stato disposto il sequestro di una molteplicità di imprese e ditte riconducibili, anche fittiziamente, ai sodalizi mafiosi), "Reggio Sud" (relativo all'attività

illecita ed agli interessi economici della cosca Ficara, egemone nella zona sud di Reggio Calabria), “Raccordo” e “Sistema” (relative alle attività illecite riconducibili alla cosca De Stefano – Tegano): gli esiti delle operazioni “Alta tensione”, “Raccordo” e “Sistema”, avendo messo in luce il legame tra sodalizi mafiosi ed esponenti politici locali, nonché l’infiltrazione delle cosche oltre che nell’attività economica privata anche in quella delle società municipalizzate, portavano all’adozione da parte dell’Autorità governativa del decreto di scioglimento del Comune di Reggio Calabria.

Dall’ingresso nella Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria il dottor COLAMONICI ha, inoltre, trattato numerosi procedimenti scaturiti dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia (Bruzzese Girolamo, Novella Domenico, Piccolo Bruno, Villani Consolato, Moio Roberto, Lo Giudice Antonino), curando altresì tutti gli aspetti amministrativi riguardanti le procedure di richiesta ed ammissione alle misure tutorie.

Anche nel corso del successivo periodo di permanenza presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, il dottor COLAMONICI ha avuto modo di conoscere ed approfondire le dinamiche ed i fenomeni di criminalità organizzata presenti su quel territorio (Salerno, Costiera Amalfitana, Cilento, Agropoli, Piana del Seie), sia in relazione a procedimenti in fase d’indagine che in relazione a processi già in corso, curando i numerosi e rilevanti procedimenti analiticamente indicati nell’autorelazione, e si è, altresì, occupato di diversi collaboratori di giustizia (tra i quali De Maio Sabino, esponente di vertice del clan Pecoraro).

Le modalità con le quali ha trattato i numerosi e delicati maxi-procedimenti, l’ineccepibile tecnica di redazione dei provvedimenti (contenenti motivazioni complete, espresse con chiarezza espositiva nonostante le complesse ed articolate ragioni giuridiche utilizzate nell’individuazione dell’esatto inquadramento dell’astratta fattispecie criminosa da contestare nel caso concreto) e la conferma in sede di giudizio dei provvedimenti adottati costituiscono la miglior riprova di un eccezionale impegno professionale, di una notevole capacità di programmazione e di organizzazione del lavoro, di una relevantissima capacità di direzione e coordinamento della Polizia Giudiziaria, doti che, unite alle sue spiccate doti investigative ed all’esatta conoscenza delle norme sostanziali e processuali, gli hanno consentito di elaborare piani razionali e appropriati nella conduzione delle indagini, cogliendo nella loro interezza complessi fenomeni criminali che ha represso in modo radicale, debellando anche in alcuni casi la gestione economica delle attività apparentemente lecite ad essa riconducibili.

Come già aveva evidenziato il Consiglio Giudiziario di Salerno nel parere attitudinale del 17 febbraio 2016, *i risultati conseguiti danno conto della vastissima esperienza dei fenomeni mafiosi in tutte le loro varie e complesse manifestazioni acquisita dal dottor COLAMONICI, come segnalato dal Capo dell'ufficio che ha anche sottolineato come il magistrato si sia occupato 'con grande acume investigativo e con impegno davvero notevole anche delle altre manifestazioni della criminalità ... conseguendo in entrambi gli Uffici eccellenti risultati sia dal punto di vista investigativo che sul piano più strettamente processuale'*.

Magistrato molto laborioso, come è facile evincere dagli ottimi dati statistici, il dottor COLAMONICI ha mostrato un'eccezionale capacità nell'organizzare il proprio lavoro, ha palesato ottime conoscenze informatiche (all'utilizzo dei comuni strumenti informatici, nel corso del tempo si è aggiunto il costante ricorso a quelli recentemente introdotti all'interno dell'ufficio di appartenenza, quali ad esempio il TIAP; costante è, inoltre, l'utilizzazione delle varie banche dati a disposizione dell'ufficio, quale in particolare SIDDA-SIDNA), e, come attestato in tutti i rapporti informativi dei dirigenti degli uffici presso i quali ha prestato servizio, ha efficacemente collaborato al buon andamento dell'ufficio, partecipando costantemente alle riunioni dell'ufficio di appartenenza, collaborando in modo consistente al buon andamento dello stesso, prestando la propria disponibilità nella sostituzione dei colleghi assenti o impegnati in altre incombenze, fornendo suggerimenti per l'organizzazione del lavoro dell'intero ufficio, contribuendo al funzionamento dell'Ufficio Spoglio e Pronta definizione (USPD), dimostrando una grande capacità definitoria ed una sensibilità giuridico-pratica di alto profilo, per la particolare attitudine a cogliere, con rapidità e precisione, l'esatta qualificazione giuridica dei fatti sottoposti al suo attento esame e la possibilità di adottare, con appropriate motivazioni in fatto e in diritto, le soluzioni processuali più idonee per la definizione del procedimento.

Inoltre, presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno gli è stata conferita in via esclusiva la delega ad organizzare, sulla scorta di direttive di carattere generale impartite dal Procuratore della Repubblica, l'attività investigativa delle varie articolazioni della polizia giudiziaria operanti nel Basso Cilento, onde favorire l'individuazione di eventuali infiltrazioni mafiose nel sistema dei pubblici appalti, e di fenomeni di riciclaggio o d'interposizione fittizia finalizzati ad eludere provvedimenti di sequestro o confisca di beni della criminalità: in tale contesto, anche ai sensi del Protocollo Organizzativo tra le Procure del Distretto della Corte

d'Appello di Salerno, promosso dalla Direzione Nazionale Antimafia e dalla Procura Generale della Repubblica di Salerno, frequenti sono stati gli scambi d'informazioni con altri uffici, ed in particolare con la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Inoltre, frequenti sono stati gli scambi di informazioni e atti con la Procura della Repubblica di Napoli, anche a mezzo riunioni presso i diversi uffici, nonché presso la Direzione Nazionale Antimafia, finalizzati ad approfondire aspetti investigativi reciprocamente rilevanti in relazione ad indagini di particolare complessità in tema di traffico di sostanze stupefacenti e, da ultimo, nell'ambito delle indagini attualmente in corso concernenti l'omicidio del Sindaco di Pollica Angelo Vassallo.

Infine, il dottor COLAMONICI fa parte del gruppo di analisi sugli applicativi per le DNAA e DDAA nell'ambito del processo telematico, istituito presso il DOG - Direzione Generale per i Sistemi Informatici Automatizzati del Ministero della Giustizia.

Ciò premesso, pur a fronte di un ottimo profilo attitudinale e di merito del dottor COLAMONICI - a proposito del quale il Consiglio Giudiziario di Salerno, nel parere attitudinale del 23 settembre 2020, ha rilevato che *operando in territori ad altissima densità mafiosa, dapprima in Calabria e successivamente in Campania, ha acquisito una vastissima esperienza dei fenomeni mafiosi in tutte le loro più varie e complesse manifestazioni. Attraverso il suo acume investigativo e il suo davvero lodevole impegno, ha ottenuto, sia presso la Procura di Reggio Calabria che presso la Procura di Salerno, eccellenti risultati, sia dal punto di vista investigativo che sul piano più strettamente processuale* - va affermata la prevalenza della dottoressa PANTANO, alla luce degli indicatori specifici di cui all'art. 15, lettere a) e b) del Testo Unico.

Ed invero, valutati la natura ed il particolare contesto territoriale dell'ufficio messo a concorso, deve necessariamente ritenersi maggiormente significativa l'esperienza requirente della dottoressa PANTANO, pur se maturata in un arco temporale di circa cinque anni inferiore rispetto agli anni di servizio del dottor COLAMONICI (aspetto, questo, non decisivo, anche e soprattutto alla luce di quanto testualmente prescritto dall'art. 27 del Testo Unico, a mente del quale "per i soli uffici giudicanti" è consentito valorizzare "la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire"): l'approfondita conoscenza del fenomeno 'ndranghetistico e del peculiare tessuto socioeconomico calabrese, l'accertata capacità di sapersi confrontare con le problematiche – non solo di carattere prettamente giuridico – connesse allo svolgimento delle indagini ed alla

trattazione dei processi per reati di criminalità organizzata, i risultati oggettivamente straordinari conseguiti dalla dottoressa PANTANO, idonei a disarticolare strutturate e potenti compagini mafiose, ad ottenere la cattura di boss latitanti, ad aggredire i patrimoni illecitamente accumulati dai clan, a stimolare la proficua collaborazione di testimoni di giustizia, impongono di riconoscerle prevalenza, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 15, lettera a), del Testo Unico, che, per l'appunto, pretende che *le esperienze maturate nel lavoro giudiziario* siano valutate non guardando al solo aspetto temporale, ma anche e soprattutto valorizzando *i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi*, avendo a mente *la specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire*, e tenendo tra l'altro conto, a norma dell'art. 8 TU, delle *esperienze e competenze organizzative e di coordinamento investigativo*.

Sostanzialmente sovrapponibili appaiono le esperienze di collaborazione maturate dalla dottoressa PANTANO e dal dottor COLAMONICI, in entrambi i casi valutabili in termini di assoluta eccellenza, avendo i due candidati manifestato il possesso di una speciale attitudine al coordinamento investigativo.

Quanto agli indicatori generali, solo la dottoressa PANTANO vanta l'esperienza ordinamentale, rilevante quale indicatore generale ai sensi dell'art. 11 del Testo Unico, maturata quale componente del Consiglio giudiziario reggino.

Le più significative esperienze maturate nel lavoro giudiziario, valutate in relazione all'ufficio messo a concorso, ed i più rilevanti risultati raggiunti sia da un punto di vista qualitativo che da un punto di vista quantitativo, impongono dunque di ritenere prevalente il profilo professionale la dottoressa PANTANO, che, peraltro, annovera nel suo *curriculum*, a differenza del dottor COLAMONICI, l'esperienza ordinamentale maturata nei quattro anni trascorsi quale componente del Consiglio Giudiziario reggino.

Pertanto, a fronte di un ottimo profilo di entrambi i candidati, una valutazione complessiva e congiunta degli indicatori specifici e generali, effettuata nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25 del Testo Unico, porta alla prevalenza della dottoressa PANTANO, che vanta più significativi indicatori specifici (le più rilevanti esperienze maturate presso gli uffici requirenti, e gli eccellenti risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi) e generali (l'esperienza ordinamentale quale componente del Consiglio Giudiziario).

4.8) E' recessivo il profilo del dottor MELIDONA.

Nominato con DM 28.7.1998, è stato dal maggio 2000 all'ottobre 2010 giudice del Tribunale di Reggio Calabria, ove ha svolto prevalentemente funzioni penali (per circa tre anni giudice del dibattimento penale e del riesame; per oltre quattro anni Giudice per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare; per circa tre anni e mezzo giudice civile); dall'ottobre 2010 al settembre 2011 ha prestato servizio presso la Procura della Repubblica di Messina; dal settembre 2011 al marzo 2012 è stato applicato alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria; dal marzo 2012 al dicembre 2015 ha prestato servizio presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria; dal dicembre 2015 è magistrato distrettuale requirente della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, ed ha prestato servizio continuativamente presso la Procura per i minorenni di Reggio Calabria, e, negli anni 2017 e 2018, presso la Procura della Repubblica di Locri, svolgendo, contestualmente, attività omologa a quella degli altri sostituti procuratori generali, essendo stato designato, come da progetto organizzativo, per rappresentare il Procuratore Generale nelle udienze innanzi alla Corte di appello ed alla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria.

Il dottor MELIDONA è stato, dunque, addetto prevalentemente - per un arco temporale di circa diciotto anni - al settore penale, svolgendo per sette anni funzioni giudicanti (con la significativa esperienza, protrattasi per circa quattro anni e mezzo, presso la Sezione Gip/Gup del Tribunale di Reggio Calabria, ove il dottor MELIDONA ha brillantemente trattato numerosi delicatissimi procedimenti per reati di criminalità organizzata), e per circa undici anni funzioni requirenti (occupandosi, presso la Procura di Messina, di reati contro la famiglia e contro l'ambiente, e successivamente di reati contro la pubblica amministrazione; presso la Procura di Lamezia Terme di reati fallimentari, di reati fiscali e dei reati in materia di ambiente e di tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro).

Assolutamente elogiative sono le valutazioni rese dai dirigenti degli uffici presso i quali il dott. MELIDONA ha prestato servizio, al punto che il Consiglio Giudiziario reggino, in occasione della sua Quinta valutazione di professionalità, lo aveva descritto come *magistrato munito di eccellenti capacità professionali, di non comune preparazione giuridica, nonché capace, laborioso, puntuale, consapevole della delicatezza del ruolo rivestito e delle funzioni svolte, che esercita con alto senso del dovere unitamente a riconosciute doti di equilibrio, sensibilità e disponibilità, nel rispetto dei ruoli, verso il Foro ed i colleghi, riscuotendo stima ed apprezzamento unanimi*: da ultimo, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di

Reggio Calabria lo ha descritto come *lavoratore instancabile nel ruolo di giudice prima e di requirente dopo. L'elevata produttività in ogni settore e la sua puntualità nel rispetto dei tempi per ogni adempimento, senza mai si fosse rilevato alcun ritardo, costituiscono uno dei profili di certa valutazione. Si aggiunga che nel corso degli anni nei diversi uffici, ha trattato e quindi ha esperienze in ogni settore del penale e delle procedure nei gradi di giudizio. Per come dallo stesso riferito nella sua autorelazione sotto la voce relativa alle modalità di organizzazione del lavoro si è sempre saputo impegnare per mantenere efficienza, qualità e tempestività, per dare risposte tempestive e corrette nella attività di giudice nel civile e nel penale, e nella attività di pubblico ministero. Per diretta conoscenza di chi scrive va espresso pieno apprezzamento per la sua attività quale GIP/GUP in questo Distretto, cui vi è per altro ufficiale riferimento in termini elogiativi nel parere del Consiglio giudiziario per la III valutazione di professionalità, e per la sua attività quale magistrato requirente distrettuale e nel ruolo di S. Procuratore Generale, in cui ha dato ulteriore dimostrazione della capacità organizzativa, della serietà e correttezza del suo lavoro. Le esperienze professionali che nel corso degli anni ha acquisito nella attività in diverse sedi, sempre positivamente valutate, hanno concorso a conferire una eccellente professionalità che sicuramente potrà dare un concreto risultato anche nella gestione di un Ufficio semidirettivo requirente come quello cui oggi aspira".* Aggiunge il Procuratore Generale che l'esperienza di giudice in primo grado e le esperienze requirenti – anche quelle precedentemente svolte in primo grado a Messina, Lamezia Terme, Locri, ed alla Procura per i Minorenni in Reggio Calabria - hanno concorso a formare la migliore capacità professionale richiesta per un magistrato inquirente: *in tale figura si identifica il dr. Melidona, magistrato competente, professionalmente munito di ottime capacità di lettura ed elaborazione degli atti, equilibrio di giudizio, doti investigative, valutazione prognostica. Si aggiunge una indiscutibile capacità di relazionarsi con il personale amministrativo, le difese, le forze di polizia e i colleghi ed in genere con l'utenza.*

Magistrato molto laborioso, come è facile evincere dagli ottimi dati statistici, il dottor MELIDONA ha mostrato una eccezionale capacità nell'organizzare il proprio lavoro, ha palesato ottime conoscenze informatiche, e, come attestato in tutti i rapporti informativi dei dirigenti degli uffici presso i quali ha prestato servizio, ha efficacemente collaborato al buon andamento dell'ufficio, anche grazie alle sue consolidate conoscenze ordinamentali.

Componente del Consiglio Giudiziario reggino e della Commissione flussi nel quadriennio 2008/2012, il dottor MELIDONA ha curato per dodici anni l'insegnamento di

Ordinamento giudiziario e forense, e per un anno l'insegnamento di Deontologia professionale, presso la Scuola di Specializzazione dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

Ciò premesso, pur a fronte di un ottimo profilo attitudinale e di merito del dottor MELIDONA - a proposito del quale il Consiglio Giudiziario reggino, nel parere attitudinale del 23 luglio 2020 ha messo in luce *la cifra davvero straordinaria del percorso professionale .. giacché può senza meno evidenziarsi (essendo tanto largamente noto a tutti i componenti del CG) che non v'è stata attività tra quelle svolte in cui lo stesso non abbia offerto sempre contributi di primissimo livello, sia sul piano della produttività che della qualità del "prodotto"* - va affermata la prevalenza della dottoressa PANTANO, che vanta una più lunga e ben più pregnante esperienza negli uffici requirenti, grazie alle plurime e significative attività poste in essere negli otto anni di servizio presso la Direzione Distrettuale Antimafia reggina, facendo registrare risultati certamente non comparabili a quelli che hanno caratterizzato il percorso professionale del dottor MELIDONA.

Le ben più significative esperienze maturate nel lavoro giudiziario, valutate in relazione all'ufficio messo a concorso, ed i più rilevanti risultati raggiunti sia da un punto di vista qualitativo che da un punto di vista quantitativo, impongono dunque di ritenere prevalente – in armonia con i principi che si traggono dal Testo Unico della Dirigenza, così come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa [*è richiesta .. la contestualizzazione dell'incarico da conferire, intesa in senso etimologico come operazione finalizzata a rapportare un dato generico ad un contesto specifico e quindi il posto da conferire allo specifico ufficio giudiziario nel quale è collocato, alla luce delle esigenze che dovrà garantire nell'esercizio dell'incarico e tenendo conto dell'ambiente in cui esso è svolto: in termini Consiglio di Stato, sez. V, 30 giugno 2020, n. 4131, che ha ulteriormente chiarito, per quanto in questa sede rileva, che non v'è ragione per ritenere che l'esperienza maturata come magistrato della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo non possa essere considerata quale indicatore attitudinale specifico (non solo per il conferimento dell'incarico di Procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia, ma anche) per il conferimento di un incarico semidirettivo requirente; tale esperienza, infatti, può essere agevolmente inquadrata nelle <esperienze maturate nel lavoro giudiziario> specifiche del settore in cui si colloca il posto da conferire alle quali fa riferimento l'art. 15, comma 1, lett. a) del testo unico sulla dirigenza giudiziaria appunto come indicatori attitudinali specifici. E, d'altra parte, risponde a logica*

che nello specifico settore penale l'attività specializzata, di contrasto alla criminalità organizzata, svolta come magistrato incardinato nella Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, possa (ed, anzi debba) assumere speciale rilevanza nel conferimento del posto di Procuratore aggiunto in territorio nel quale è acclarata la presenza di organizzazioni di criminalità organizzata] - il profilo professionale della dottoressa PANTANO, che, peraltro, annovera nel suo *curriculum*, la medesima esperienza ordinamentale – rilevante quale indicatore generico ai sensi dell'art. 11 TU – maturata quale componente del Consiglio Giudiziario reggino.

Pertanto, a fronte di un profilo molto positivo di entrambi i candidati, una valutazione complessiva e congiunta degli indicatori specifici e generali, effettuata nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25 del Testo Unico, porta alla prevalenza della dottoressa PANTANO, che vanta ben più significativi indicatori specifici (le più rilevanti esperienze maturate presso gli uffici requirenti, e gli eccellenti risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi).

4.9) E' recessivo il profilo del dottor COSENTINO.

Nominato con DM 12.7.1999, è stato dall'aprile 2001 al luglio 2010 sostituto procuratore presso la Procura di Palmi, assegnato al gruppo specializzato in materia di reati contro la pubblica amministrazione, e in ripetute occasioni applicato alla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria (nonché alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria), per la trattazione di alcuni processi in fase dibattimentale; dal luglio 2010 al marzo 2014 ha prestato servizio presso la Procura di Reggio Calabria, occupandosi per circa un anno e mezzo di reati contro la pubblica amministrazione, di reati contro il patrimonio artistico, dei reati in materia di inquinamento, di reati sessuali ed in materia di pedopornografia, venendo poi assegnato, dal gennaio 2012 al marzo 2014, alla Direzione Distrettuale Antimafia, Area "Reggio Centro"; dal marzo 2014 è sostituto procuratore presso la Procura di Palmi, ove è stato assegnato al gruppo che si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione, dei reati tributari, dei reati in materia ambientale, nonché degli affari relativi all'esecuzione penale; è stato applicato presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria per la trattazione di nove processi in fase dibattimentale presso i Tribunali e le Corti di Assise di Reggio Calabria e Palmi.

Nella quasi ventennale esperienza presso gli uffici requirenti di primo grado, il dottor COSENTINO ha condotto con professionalità numerose complesse indagini non solo per reati

comuni (ad esempio in tema di usura bancaria), ma anche per reati di criminalità organizzata, tra le quali una avente ad oggetto associazioni per delinquere finalizzate al traffico ed anche alla contraffazione di opere d'arte e mobili antichi, indagini che ne hanno messo in luce le ottime capacità di coordinamento investigativo, stante il coinvolgimento di altri uffici di Procura e di diversi organi di polizia giudiziaria operanti in più regioni del territorio nazionale.

Ha sempre curato con scrupolosa attenzione il rispetto dei termini di indagine e dei termini di scadenza delle misure cautelari (avvalendosi di un apposito scadenziario personale, di volta in volta aggiornato in base allo sviluppo del procedimento), e lo studio dei fascicoli di udienza.

Grazie alle consolidate competenze informatiche, ha recentemente presentato insieme alla propria Segreteria un progetto finalizzato alla creazione ed all'utilizzo di schede in formato *Access* o *Excel* per il controllo dei termini di durata delle indagini preliminari e dell'avviso di conclusione delle stesse, nonché per le misure cautelari e le relative scadenze.

Ha diretto quale sostituto anziano, nei brevi periodi di contemporanea assenza del Procuratore della Repubblica e dell'Aggiunto, la Procura della Repubblica di Palmi.

Ha in plurime occasioni collaborato al buon andamento dell'ufficio, essendo stato nominato dal Procuratore della Repubblica responsabile dei rapporti con le sezioni di polizia giudiziaria, con il compito di monitorare i carichi di lavoro delle diverse forze, assicurando la perequazione delle deleghe di indagine, nonché di sovrintendere agli aspetti amministrativi correlati; nel 2015 è stato indicato dal Procuratore della Repubblica quale referente dell'Ufficio per l'aggiornamento dell'elenco delle persone scomparse e dei cadaveri non identificati a partire dal 1974, in collegamento con la Prefettura di Reggio Calabria e il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse; dal 2005 al 2010, su designazione del Procuratore della Repubblica, è stato componente della commissione istituita per il procedimento di alienazione dei veicoli giacenti presso i custodi ai sensi dell'art. 1, c. 312-320, L. 311/2004; ha fatto parte, su designazione del Procuratore Generale, della Commissione per il gratuito patrocinio nel processo civile, istituita presso il Tribunale di Palmi ed operativa fino alla riforma della materia intervenuta con il DPR 115/2002; è stato recentemente nominato referente dell'Ufficio per l'applicazione del protocollo d'intesa, approvato il 19.11.2019, tra le Procure del distretto e la Procura regionale della Corte dei

Conti, curando il monitoraggio delle informazioni statistiche sui procedimenti aventi ad oggetto frodi ai danni dell'Unione Europea.

È stato docente negli anni 2010 / 2012 dell'insegnamento di procedura penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; è stato affidatario di magistrati ordinari in tirocinio, di vice procuratori onorari e di stagisti ex art. 73 d.l. n. 69/13, ed ha svolto attività formativa in numerosi incontri di studio.

Ciò premesso, pur a fronte di un ottimo profilo attitudinale e di merito del dottor COSENTINO - a proposito del quale il Consiglio Giudiziario reggino, nel parere attitudinale del 17 novembre 2020, ha messo in luce *l'ottima preparazione giuridica, la professionalità, la diligenza, la produttività e le doti organizzative .., la variegata positiva esperienza in due uffici requirenti del distretto, con problematiche analoghe a quelle dell'ufficio semidirettivo richiesto .., il garbo e l'equilibrio che contraddistinguono il suo operare* - va affermata la prevalenza della dottoressa PANTANO, che vanta una ben più pregnante esperienza negli uffici requirenti, grazie alle plurime e significative attività poste in essere negli otto anni di servizio presso la Direzione Distrettuale Antimafia reggina, presso la quale il COSENTINO è stato assegnato per poco più di due anni, facendo registrare risultati certamente non comparabili a quelli - innanzi analiticamente indicati - che hanno caratterizzato il percorso professionale della dottoressa PANTANO.

Le ben più significative esperienze maturate nel lavoro giudiziario, valutate in relazione all'ufficio messo a concorso, ed i più rilevanti risultati raggiunti sia da un punto di vista qualitativo che da un punto di vista quantitativo, impongono dunque di ritenere prevalente – in armonia con i principi che si traggono dal Testo Unico della Dirigenza, così come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa [*è richiesta .. la contestualizzazione dell'incarico da conferire, intesa in senso etimologico come operazione finalizzata a rapportare un dato generico ad un contesto specifico e quindi il posto da conferire allo specifico ufficio giudiziario nel quale è collocato, alla luce delle esigenze che dovrà garantire nell'esercizio dell'incarico e tenendo conto dell'ambiente in cui esso è svolto*: in termini Consiglio di Stato, sez. V, 30 giugno 2020, n. 4131, che ha ulteriormente chiarito, per quanto in questa sede rileva, che *non v'è ragione per ritenere che l'esperienza maturata come magistrato della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo non possa essere considerata quale indicatore attitudinale specifico (non solo per il conferimento dell'incarico di Procuratore*

aggiunto della Direzionale nazionale antimafia, ma anche) per il conferimento di un incarico semidirettivo requirente; tale esperienza, infatti, può essere agevolmente inquadrata nelle <esperienze maturate nel lavoro giudiziario> specifiche del settore in cui si colloca il posto da conferire alle quali fa riferimento l'art. 15, comma 1, lett. a) del testo unico sulla dirigenza giudiziaria appunto come indicatori attitudinali specifici. E, d'altra parte, risponde a logica che nello specifico settore penale l'attività specializzata, di contrasto alla criminalità organizzata, svolta come magistrato incardinato nella Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, possa (ed, anzi debba) assumere speciale rilevanza nel conferimento del posto di Procuratore aggiunto in territorio nel quale è acclarata la presenza di organizzazioni di criminalità organizzata] - il profilo professionale della dottoressa PANTANO, che, peraltro, annovera nel suo curriculum, a differenza del dottor COSENTINO, l'esperienza ordinamentale – rilevante quale indicatore generico ai sensi dell'art. 11 TU – maturata nei quattro anni trascorsi quale componente del Consiglio Giudiziario reggino.

Pertanto, a fronte di un profilo molto positivo di entrambi i candidati, una valutazione complessiva e congiunta degli indicatori specifici e generali, effettuata nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25 del Testo Unico, porta alla prevalenza della dottoressa PANTANO, che vanta più significativi indicatori specifici (le più rilevanti esperienze maturate presso gli uffici requirenti, e gli eccellenti risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi) e generali (l'esperienza ordinamentale quale componente del Consiglio Giudiziario).

4.10) Recessivo è, infine, il profilo della dottoressa MIRANDA.

Nominata con DM 19.11.2002, è stata dall'ottobre 2004 all'agosto 2012 sostituto procuratore presso la Procura di Reggio Calabria, nella quale è stata inserita per i primi quattro anni nel gruppo di lavoro avente competenza sui reati in materia di pubblica amministrazione, edilizia, urbanistica, demanio, patrimonio artistico, territorio, inquinamento, per circa un anno nel gruppo di lavoro preposto alla trattazione di reati in materia di pedofilia, violenza sessuale, reati in materia di famiglia, sfruttamento della prostituzione, omicidi colposi ed infortuni sul lavoro; dal 30 ottobre 2008 è stata designata quale componente della locale Direzione Distrettuale Antimafia (alla quale era stata ripetutamente applicata fin dal marzo 2006 per svolgere le funzioni di pubblico ministero d'udienza, e fin dal dicembre 2007 per seguire in coassegnazioni le indagini di alcuni procedimenti), occupandosi dei comuni dell'area jonica. Dall'agosto 2012 è giudice presso il Tribunale di Napoli, addetta a funzioni

penali, svolte fino al settembre 2015 presso la sezione del Riesame, e successivamente presso la sezione Gip/Gup.

Come evidenziato nel parere attitudinale specifico, le esperienze della dottoressa MIRANDA sono maturate in contesti territoriali, quali quelli di Reggio Calabria e Napoli, caratterizzati dalla presenza di forme di criminalità organizzata particolarmente insidiose; inoltre, ha avuto modo di occuparsi, in maniera frequente e con intensità, di vicende di pubblica amministrazione molto complesse.

Le caratteristiche dei procedimenti a lei affidati hanno consentito alla dottoressa MIRANDA di mettere in evidenza le proprie doti professionali e le proprie capacità organizzative, sia con riferimento alla calendarizzazione delle udienze preliminari o con rito abbreviato, sia nella sollecita valutazione delle richieste di misura cautelare che pervengono in maniera massiccia dalla Procura napoletana, sia nella adozione di ordinanze coercitive sempre adeguatamente motivate e perfettamente corrispondenti alle emergenze investigative (e, proprio per questo, mai annullate per motivi di merito dal Tribunale della libertà, come agevolmente verificabile dall'applicativo "Gestione Impugnazioni" dell'ufficio), senza fare mai registrare ritardi nel deposito dei provvedimenti, ricevendo sempre particolare apprezzamento dall'ufficio richiedente ed anche dagli organi di impugnazione.

Sul piano delle doti organizzative, viene evidenziato che la dottoressa MIRANDA ha sempre espresso la massima attenzione alla organizzazione generale della Sezione Gip/Gup, partecipando con costanza alle riunioni aventi ad oggetto profili organizzativi e manifestando sempre una particolare cura nel verificare il rispetto delle regole tabellari relative alle assegnazioni dei processi, alla regolamentazione dei turni e, più in generale, all'organizzazione interna dell'Ufficio. Non di rado ha proposto modifiche ed innovazioni argomentando sempre con convinzione, fermezza e chiarezza le proprie ragioni.

Ha partecipato a gruppi di lavoro aventi ad oggetto sia problematiche di natura organizzativa che approfondimenti sulla interpretazione ed applicazione delle norme in occasione dell'entrata in vigore di nuove leggi (da ultimo in occasione della "riforma Orlando").

È stata componente della Commissione Tabelle del Tribunale di Napoli nel biennio 2017/2019, sottocommissione sezione Gip/Gup. Ha partecipato, inoltre, ad alcune riunioni presso l'Ufficio Innovazione del Tribunale di Napoli.

Infine, la dottoressa MIRANDA è stata componente del Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria nel quadriennio 2008/2012, svolgendo le funzioni di magistrato segretario; fa parte dal novembre 2018 della Commissione Flussi del Consiglio Giudiziario di Napoli, ha collaborato con il Consiglio Superiore della Magistratura tra il maggio 2017 ed il dicembre 2019, ex art. 28 RAC, nella creazione della banca dati della giurisprudenza di merito nell'ambito della piattaforma Italgireweb; è stata componente della Commissione istituita nel maggio 2014 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta anche patrimoniale alla criminalità organizzata; è stata magistrato collaboratore del Consiglio Giudiziario per i magistrati ordinari in tirocinio nominati con DM 2.5.2013, e magistrato affidatario di magistrati ordinari in tirocinio e di vice procuratori onorari; ha svolto, dal 2018 al 2020, incarichi di docenza presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, tenendo lezioni in materia di "Organizzazioni criminali: diritto, investigazioni, investigazioni e contrasto" e in materia di "Coordinamento interforze e cooperazioni internazionale"; è stata relatrice in alcuni convegni giuridici ed ha curato anche alcune pubblicazioni scientifiche; è dal febbraio 2015 giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.

Ciò premesso, pur a fronte di un ottimo profilo attitudinale e di merito della dottoressa MIRANDA - a ragione descritta nel più recente parere dal Consiglio Giudiziario napoletano come *un magistrato dalla notevole preparazione giuridica e dalla elevata produttività .. dotata di consolidate doti organizzative, che ha messo in luce sin dall'inizio della sua attività ed affinato nel tempo grazie alla notevole esperienza maturata nel settore penale* - va affermata la prevalenza della dottoressa PANTANO, che vanta una maggiore e, quanto ai risultati conseguiti, più rilevante esperienza negli uffici requirenti, avendo peraltro maturato detta significativa esperienza per un arco temporale doppio rispetto a quello della dottoressa MIRANDA (circa otto anni a fronte dei quasi quattro anni trascorsi dalla dottoressa MIRANDA presso il medesimo ufficio, la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria), e svolgendo dette funzioni nell'attualità, mentre, invece, la dottoressa MIRANDA svolge ormai da quasi nove anni funzioni giudicanti.

Le più pregnanti esperienze maturate nel lavoro giudiziario, valutate in relazione all'ufficio messo a concorso, lasciano preferire la dottoressa PANTANO - a fronte di esperienze ordinamentali omologhe e di profili professionali per il resto sostanzialmente omogenei - anche in relazione agli indicatori generali di cui agli articoli 7/13 TU.

Pertanto, a fronte di un profilo molto positivo di entrambe le candidate, una valutazione complessiva e congiunta degli indicatori specifici e generali, effettuata nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25 del Testo Unico, porta alla prevalenza della dottoressa PANTANO, che vanta più significativi indicatori specifici e generali (le più significative esperienze maturate – per un arco temporale più ampio - presso gli uffici requirenti, gli eccellenti risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi).

Tanto premesso, la Commissione, preso atto di quanto sopra, delibera di sottoporre al *plenum* le suddette conclusioni, assunte con cinque voti favorevoli e un'astensione, e quindi

PROPONE

la nomina a **Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro**, a sua domanda, della **dottoressa Giulia PANTANO**, magistrato di IV valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

SETTIMA COMMISSIONE

ORDINE DEL GIORNO

ORDINARIO

INDICE

- 1) - 3/PO/2021 - (relatore Consigliere PEPE) Richiesta di trasformazione di un posto ordinario in un posto della sezione lavoro del tribunale di Cagliari (nota del 17.11.2020)..... 1
- 2) - 132/OP/2019 - (relatore Consigliere SURIANO) Modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto (adottata con decreto n. 29 in data 15.5.2018 - Adeguamento del progetto organizzativo 2017 - 2019)..... 5

ODG 3466
23.06.2021

La Settima Commissione propone, all'unanimità, l'adozione delle seguenti delibere:

1) - **3/PO/2021 - (relatore Consigliere PEPE)**

Richiesta di trasformazione di un posto ordinario in un posto della sezione lavoro del tribunale di Cagliari (nota del 17.11.2020).

Il Consiglio,

- vista la nota del Presidente del Tribunale di Cagliari datata 17.11.2020 e pervenuta il 13.1.2021, volta ad ottenere la destinazione di una delle due unità di aumento della pianta organica alla Sezione lavoro (sì da portare a 7 i giudici assegnati a detta sezione);
- visto il parere favorevole espresso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Cagliari in data 14 dicembre 2020;
- acquisiti i dati forniti dall'Ufficio Statistico del C.S.M.;
- esaminati i chiarimenti forniti dal Presidente del Tribunale di Cagliari con nota in data 8.4.2021, a seguito di richiesta della Settima Commissione;

OSSERVA

Il Presidente del Tribunale di Cagliari, a fondamento della richiesta indicata in premessa, ha dedotto che:

- con decreto ministeriale del 14 settembre 2020 l'organico del Tribunale di Cagliari è stato aumentato di due unità;
- la destinazione di una delle due unità alla sezione lavoro (sì da portare l'organico della sezione da sei a sette unità) è condivisa da tutti i presidenti di sezione, sia del civile che del penale, i quali, interpellati in merito, hanno dato atto della circostanza che i flussi della sezione lavoro hanno concorso a determinare l'incremento della pianta organica;
- la sezione lavoro del Tribunale di Cagliari da oltre quindici anni soffre di una situazione di forte criticità, risultante dall'analisi dei dati dei flussi in entrata e in uscita dell'ufficio nonché da quelli relativi alle pendenze, alla loro datazione e composizione;
- le cause di tale criticità vanno ricercate nell'assoluta inadeguatezza dell'organico della

sezione, che subì, nei primi anni duemila, gli effetti di due scelte, di carattere diverso, rivelatesi non felici: la prima, di carattere tabellare, allorquando, dopo l'istituzione del giudice unico, furono assegnate alle sezioni ordinarie (e, segnatamente, a quelle penali) le due unità che fino a quel momento erano state impiegate in via esclusiva nella trattazione delle cause di lavoro e previdenza; la seconda, di carattere politico, allorquando alla sezione lavoro di Cagliari non fu assegnata alcuna risorsa aggiuntiva delle 1.000 unità in aumento previste dalla legge 13 febbraio 2001, n. 48, contrariamente a quanto avvenuto con riferimento ad uffici omogenei, sia per utenza che per carichi di lavoro;

- tali scelte sortirono effetti assai negativi sulla complessiva efficienza dell'ufficio e determinarono, a fronte del vertiginoso incremento delle sopravvenienze legato al contenzioso del pubblico impiego contrattualizzato e al *trend* di crescita fatto registrare dai procedimenti ordinari e cautelari, uno sviluppo anomalo delle pendenze, con ruoli assestati mediamente, nel 2012, a circa 1.500 fascicoli *pro capite*; nonostante il tempo trascorso e l'impegno dei giudici, le pendenze rimangono molto elevate e *“non è migliorata la capacità dell'ufficio di dare risposte tempestive all'utenza e, soprattutto, di ridurre l'arretrato e, in particolare, quello di risalente iscrizione”*: al 30 giugno 2020, nonostante la significativa contrazione delle sopravvenienze verificatasi nel primo semestre del 2020 nella sezione lavoro così come in tutti gli altri settori della giurisdizione a causa della pandemia da covid-19, il carico di lavoro *pro capite* della sezione era ancora superiore a 1.100 procedimenti - con punte individuali di 1.338 - e soprattutto con un numero preoccupante di procedimenti ultratriennali: poco meno di 2.200, con un carico *pro capite* di circa 340 procedimenti;

- la descritta situazione è aggravata dalla notevole consistenza dei procedimenti cautelari, procedimenti ex L. 92/2012 in materia di licenziamenti e ricorsi ex art. 28 della legge 300/70 (pari a 218, quasi uno a settimana per ciascun giudice), particolarmente impegnativi tenuto conto dei ristretti tempi imposti dalla legge per la loro fissazione e definizione: il numero dei procedimenti a trattazione prioritaria riduce notevolmente gli spazi per l'adozione di misure organizzative idonee ad aggredire, con l'organico attuale, l'arretrato accumulato e rende poco verosimile, nel breve e medio periodo, un sensibile recupero di efficienza;

- allo stato, carichi eccessivamente onerosi impediscono di far fronte, con la richiesta urgenza, alle istanze di giustizia nel settore della previdenza e del lavoro.

Ricevuta la richiesta del Presidente del Tribunale di Cagliari, esaminati i dati forniti dall'Ufficio statistico relativamente ai flussi del predetto ufficio per l'anno 2019/2020 nonché

il programma di gestione per l'anno 2019, la Settima Commissione ha chiesto al dirigente, ai fini di una compiuta valutazione dell'istanza, chiarimenti in ordine agli effettivi carichi della sezione lavoro in via comparata con il settore civile, tenuto anche conto del numero di magistrati addetti "a tempo pieno" ai diversi settori.

Con la nota datata 8 aprile 2021 il dirigente ha chiarito che il numero dei magistrati addetti al settore lavoro/previdenza è pari a 6,5 (6 giudici più un presidente con un carico di lavoro pari al 50%); pertanto i procedimenti sopravvenuti *pro capite* nella materia, per l'anno 2019/2020, sono stati 621 e i pendenti *pro capite* 1.144.

Quanto ai procedimenti sopravvenuti del contenzioso civile, ha evidenziato che essi comprendono, oltre al contenzioso ordinario, materie tra loro molto differenti (fallimentare e procedure concorsuali, esecuzioni mobiliari e immobiliari, volontaria giurisdizione in materia di famiglia e non, procedimenti speciali, decreti ingiuntivi, tutele, curatele e amministrazioni di sostegno), alcune delle quali, peraltro, trattate essenzialmente dai GOP (impegnati in particolare nella materia delle tutele curatele e amministrazioni di sostegno, con 2.661 sopravvenienze e 14.028 pendenze finali, e delle esecuzioni mobiliari, con 2.447 sopravvenienze e 1.720 pendenze finali).

Ha, quindi, evidenziato che, trattandosi di tipologie di procedimenti aventi "*pesi totalmente differenti*", l'operazione che appare più corretta è quella di ripartire le sopravvenienze e le pendenze tra i giudici effettivamente assegnati ai singoli settori del civile e, in particolare, confrontare la situazione della sezione lavoro con quella del contenzioso civile ordinario, che ha fatto registrare sopravvenienze pari a 3.462 e pendenze finali pari a 14.973: tale carico, ripartito tra i 17 giudici assegnati a quel contenzioso, comporta un carico *pro capite* pari a 203,6 sopravvenienze e 880,7 pendenze finali. In particolare, i dati più recenti elaborati dai presidenti delle due sezioni civili indicano i seguenti carichi medi: per il sottogruppo diritti reali e successioni: 648 cause; per il sottogruppo responsabilità extracontrattuale e altro: 850 cause; per il sottogruppo responsabilità contrattuale: 710 cause; per il sottogruppo famiglia e persone: 756 cause.

Nessun giudice addetto al contenzioso ordinario ha un carico corrispondente a quello della sezione lavoro.

Peraltro, tale dato numerico va combinato con quello qualitativo riguardante la vetustà delle cause pendenti. Ebbene, dal programma di gestione per l'anno 2019 emerge che se il contenzioso civile ordinario registrava 1.223 cause ultratriennali, il settore lavoro ne

registrava 1.022 (di cui 651 in materia lavoristica). È evidente che il peso *pro-capite* del contenzioso ultratriennale grava in misura molto maggiore sui giudici della sezione lavoro (6,5) rispetto ai giudici addetti al contenzioso civile (17): 157 a fronte di 72 cause. Evidentemente la situazione non è migliorata, atteso che il dirigente ha segnalato che nel primo semestre del 2020 ogni giudice del lavoro aveva un carico di cause ultratriennali di circa 340 procedimenti.

Orbene, per far fronte al carico di lavoro risultante dai dati rappresentati, anche in ragione delle peculiarità della materia lavoro, appare più opportuna la trasformazione di un posto nella pianta organica piuttosto che la mera assegnazione tabellare al settore lavoro di un magistrato. Infatti, la mera assegnazione tabellare, pur possibile, appare meno idonea a garantire la stabilità della collocazione del magistrato in quel settore. E invero, solo la destinazione del posto in pianta organica consente di raggiungere i seguenti obiettivi: a) favorisce la più rapida pubblicazione del posto vacante, stante la più elevata percentuale di scopertura in caso di una vacanza; b) garantisce per almeno quattro anni (ovvero per il periodo necessario a maturare la legittimazione per i trasferimenti ad altro ufficio) la copertura del posto, non essendo possibili tramutamenti interni ad altri settori dell'ufficio; c) garantisce che esso possa essere coperto per un periodo anche superiore ai dieci anni, non trovando applicazione per i giudici del lavoro “*di pianta organica*” la regola del divieto di permanenza ultradecennale nello stesso ufficio e nella stessa posizione tabellare.

In definitiva, per le precisate ragioni, e considerato che la pianta organica per il settore lavoro non è considerata nell'ambito delle attribuzioni del Ministero della Giustizia, rientrando ogni relativa determinazione nella competenza del Consiglio ai sensi della legge n. 533 dell'11 agosto 1973, la richiesta è accoglibile.

Tanto premesso,

delibera

- la trasformazione in giudice del lavoro di uno dei due posti di aumento della pianta organica del Tribunale di Cagliari;
- la trasmissione della presente delibera alla Terza Commissione del Consiglio per gli adempimenti di competenza;
- la comunicazione della presente delibera al Ministro della Giustizia, al Presidente della Corte d'appello di Cagliari, anche in qualità di Presidente del Consiglio giudiziario, ed al Presidente del Tribunale di Cagliari.

2) - 132/OP/2019 - (relatore Consigliere SURIANO)

Modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto (adottata con decreto n. 29 in data 15.5.2018 - Adeguamento del progetto organizzativo 2017 - 2019).

Il Consiglio,

Letta la circolare P. n. 20458 del 17 novembre 2017, adottata con delibera del 16 novembre 2017, e le succ. modifiche al 18.6.2018 (da qui in poi: “*circ. proc.*”);

Viste le Modifiche al piano organizzativo della Procura della Repubblica di Taranto, adottate con decreto n. 29/18 dell’11.5.2018, ai sensi dell’art. 25 comma 2 *circ. proc.*, per l’adeguamento alla nuova circolare del progetto, già adottato con decreto n. 37 del 10.1.2017, con presa d’atto del Consiglio in data 31.1.2018;

Rilevato che sia le previsioni contenute nel progetto già in vigore e non oggetto di variazioni, sia le modifiche ad esso apportate risultano conformi alla circolare;

Ritenuto, tuttavia, che nelle modifiche adottate con decreto n. 29/18 non si rinvencono indicazioni che la circolare prevede nel contenuto c.d. “necessario” del progetto organizzativo ed, in particolare, le variazioni adottate con decreto n. 29/18 non contengono:

1. l’individuazione degli obiettivi organizzativi, di repressione criminale e di produttività che l’ufficio intende perseguire, dando conto degli obiettivi che l’ufficio è, o meno, riuscito a conseguire nel precedente periodo (come previsto dall’art. 7 comma 2 *circ. proc.*);
2. l’indicazione dei criteri di assegnazione dei sostituti procuratori ai gruppi medesimi, secondo procedure trasparenti che valorizzino le specifiche attitudini dei magistrati (essendo previsti soltanto i gruppi, la loro composizione e l’assegnazione secondo le volontà manifestate dai sostituti, ma non anche i criteri di assegnazione nei termini previsti dall’art. 7 comma 4 lettera a, *circ. proc.*);
3. le previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio, di cui all’art. 7 comma 4 lettera i), *circ. proc.* (*cf.* Regolamento in materia di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio alla luce della modifica introdotta dal Decreto Legislativo 160 del 30 gennaio 2006 come modificato dalla Legge 30 luglio 2007, n. 111, adottato con delibera del 13 marzo 2008 e succ.mod. all’11 febbraio 2015).

Considerato, infine, che:

- a) Le modifiche sono state elaborate con la partecipazione di tutti i magistrati in servizio presso l'ufficio e previa assemblea generale, a norma dell'art. 8 comma 1 della vigente circolare;
- b) a seguito della redazione, il Procuratore della Repubblica ha comunicato le modifiche a tutti i magistrati in servizio i quali, nei quindici giorni successivi all'avvenuta comunicazione, non hanno formulato osservazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario di Lecce il 25 giugno 2018.

Tanto premesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, commi 6 e 7 della circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura (delibera in data 16 novembre 2017 e succ. mod.);

delibera

di prendere atto delle modifiche al progetto organizzativo formulate dalla Procura della Repubblica di Taranto con decreto n. 29/18 del 15.5.18, con i rilievi di cui ai punti 1, 2 e 3.

OTTAVA COMMISSIONE
COMMISSIONE PER LA MAGISTRATURA ONORARIA
ORDINE DEL GIORNO

INDICE

- 1) - 241/VP/2018 - Dott. Giovanni VALORI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PRATO. Note in data 16 febbraio e 6 aprile 2018 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Prato con le quali si trasmette la dichiarazione presentata dal suddetto magistrato onorario ai sensi della circolare CSM prot. P-20193/2017 del 17 novembre 2017, relativa ad eventuali cause d'incompatibilità. (relatore Consigliere SURIANO)..... 1
- 2) - 662/GT/2020 - Dott.ssa Maria Rosaria SCIURPA, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di PIACENZA. Procedura di conferma nell'incarico, per un secondo mandato di durata quadriennale, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. (relatore Consigliere SURIANO) 3

Odg n. 2618 – ordinario del 23 giugno 2021

1) - **241/VP/2018** - Dott. Giovanni VALORI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PRATO.

Note in data 16 febbraio e 6 aprile 2018 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Prato con le quali si trasmette la dichiarazione presentata dal suddetto magistrato onorario ai sensi della circolare CSM prot. P-20193/2017 del 17 novembre 2017, relativa ad eventuali cause d'incompatibilità.

(relatore Consigliere SURIANO)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- vista la nota in data 16 febbraio 2018 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Prato con la quale si trasmetteva la dichiarazione relativa ad eventuali cause d'incompatibilità (Mod. C) presentata, ai sensi della circolare consiliare prot. P-20193/2017 del 17 novembre 2017, dal dott. Giovanni VALORI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PRATO;
- rilevato che nella predetta dichiarazione il dott. Giovanni VALORI dichiarava che uno degli associati di studio, l'avv. Cristiana Valori, ed il coniuge, avv. Silvia Natali, avevano patrocinato occasionalmente cause civili e penali innanzi al Tribunale di Prato;
- visto l'art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, rubricato "Incompatibilità" il quale prevede i casi di incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;
- vista la circolare consiliare del 15 novembre 2017 (prot. P-20193/2017 del 17 novembre 2017) concernente: "Nuove e più ampie ipotesi di incompatibilità previste per i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari dalla riforma organica della magistratura onoraria: adempimenti conseguenti.";
- rilevato che la Sezione Autonoma del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Firenze in data 15 febbraio 2018 invitava "il capo dell' ufficio a valutare di svolgere istruttoria ai sensi dell'art. 13, comma 4, della circolare P 20193/17 CSM sulla natura dell'attività svolta

dagli appartenenti allo studio legale e dai congiunti, al fine di verificare se la stessa possa definirsi occasionale alla luce dei parametri di cui all'art. 6, comma 2, della citata circolare”;

- vista la nota integrativa, e relative dichiarazioni allegate, prodotte dal dott. Giovanni VALORI, depositata in data 20 marzo 2018 presso la Procura della Repubblica di Prato, nella quale dichiarava che l'avv. Cristiana Valori, socia dello studio, svolge la sua attività professionale “esclusivamente su questioni inerenti il diritto civile e svolge - in via prevalente - la sua attività nell'ambito del “Circondario del Tribunale di Firenze”, ove la stessa ha, quindi, il suo principale centro di interessi” e che il coniuge, avv. Silvia Natali, “si occupa - esclusivamente - di cause penali e svolge - in via prevalente - la sua attività professionale nell'ambito del “Circondario del Tribunale di Pistoia”, ove la stessa ha, quindi, il suo principale centro di interessi”; l'avv. Valori riferiva che entrambe le professioniste non potevano, tuttavia, escludere l'occasionalità di futuri incarichi professionali innanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario di Prato;

- visto il parere espresso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato in data 6 aprile 2018, il quale in ragione della dichiarata “occasionalità dell'attività ... svolta presso questo Ufficio, avuto riguardo alla quantità del contenzioso patrocinato” riteneva “insussistenti le cause di incompatibilità dichiarate dall'avv. Giovanni Valori”;

- rilevato che in data 19 aprile 2018, la Sezione autonoma del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Firenze, “preso atto della nota del Procuratore della Repubblica di Prato”, dichiarava il “non luogo a provvedere”;

- considerato che con delibera in data 10 marzo 2021 l'Ottava Commissione disponeva attività istruttoria al fine di verificare quale sia l'effettivo “centro di interessi” degli associati di studio e del coniuge del dott. Giovanni VALORI nonché il numero dei procedimenti dagli stessi attualmente patrocinati innanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale di Prato;

- letta la nota in data 13 aprile 2021, e relativi allegati, con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Prato trasmetteva l'esito degli accertamenti effettuati “ritenendo insussistenti le cause di incompatibilità dichiarate” atteso che “sia il coniuge, avv. Silvia Natali, che l'unico componente dello studio legale associato di cui fa parte il suindicato VPO, avv. Cristiana Valori, svolgono l'attività professionale nei circondari di Pistoia e di Firenze”, e “dalle dichiarazioni rese” dagli stessi “emerge l'occasionalità dell'attività ... svolta presso” la Procura di Prato “avuto riguardo alla quantità del contenzioso patrocinato”;

- ritenuto che, alla luce delle dichiarazioni rese dagli avv.ti Cristiana VALORI e Silvia NATALI in data 1 aprile 2021 nonché dal magistrato onorario in data 12 aprile 2021, l'attività dei suddetti avvocati innanzi agli uffici giudiziari del circondario in cui il dott. Giovanni VALORI svolge l'incarico (Prato) deve considerarsi occasionale ai sensi dell'art. 6, comma 2, della circolare consiliare prot. P-20193/2017 del 17 novembre 2017, in quanto gli stessi risultano avere il proprio centro di interessi in altro circondario (Firenze e Pistoia) e, comunque, a Prato non svolgono, con continuità, una porzione anche minore dell'attività (risultano infatti essere patrocinanti in un numero esiguo di cause: rispettivamente, nessuna causa l'avv. Cristiana Valori e quattro procedimenti a carico di due diversi imputati l'avv. Silvia Natali);

- tutto ciò premesso,

d e l i b e r a

l'archiviazione della pratica in oggetto non rilevandosi in capo al dott. Giovanni VALORI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PRATO, ipotesi di incompatibilità, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e dell'art. 6 della circolare consiliare prot. P-20193/2017 del 17 novembre 2017.>>

2) - **662/GT/2020** - Dott.ssa Maria Rosaria SCIURPA, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di PIACENZA.

Procedura di conferma nell'incarico, per un secondo mandato di durata quadriennale, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

(relatore Consigliere SURIANO)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un secondo mandato di durata quadriennale, presentata in data 29 novembre 2019 dalla dott.ssa Maria Rosaria SCIURPA, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di PIACENZA, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116;

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 recante: “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57” in particolare gli articoli 18, rubricato “Durata dell'ufficio e conferma”, 29, rubricato “Durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio” e 32, comma 8 il quale prevede: “L'incarico dei magistrati onorari nominati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, e prima dell'entrata in vigore del presente decreto ha durata quadriennale con decorrenza dalla nomina...”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 25 settembre 2019, Prot. P-16002/2019 del 27 settembre 2019, riguardante la “Procedura di conferma nell'incarico dei magistrati onorari di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116”;
- visto il rapporto negativo sull'attività svolta dal magistrato onorario, redatto in data 9 gennaio 2020 dal Presidente del Tribunale ordinario di Piacenza;
- visto il giudizio di inidoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di magistrato onorario, espresso in data 25 maggio 2020 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di BOLOGNA;
- rilevato che in data 17 marzo 2021 veniva disposto di comunicare ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 5 della citata circolare C.S.M. P-16002/2019 del 27 settembre 2019 alla dott.ssa Maria Rosaria SCIURPA la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della sua domanda di conferma nell'incarico di giudice onorario, fissando per la trattazione della pratica relativa al suddetto procedimento di conferma la seduta del 31 marzo 2021 e rendendo la stessa edotta della facoltà di partecipare alla predetta seduta per essere sentita personalmente eventualmente anche con l'assistenza di un difensore;

- rilevato altresì che l'Ottava Commissione procedeva nel corso della seduta del 31 marzo 2021 all'audizione della dott.ssa SCIURPA e nel corso della seduta del 18 maggio 2021 all'audizione del Presidente del Tribunale di Piacenza;

OSSERVA.

Questo Consiglio ritiene che possano essere superati i rilievi critici indicati nel parere del Consiglio giudiziario che rimanda al rapporto del Presidente del Tribunale.

Nel suddetto rapporto il Presidente fa riferimento - quanto alla capacità - a provvedimenti motivati in modo poco comprensibile e - quanto a laboriosità e diligenza - a ritardi nel loro deposito, oltre a criticità nella gestione delle udienze, con riferimento al parametro dell'impegno.

Dalle difese svolte dalla stessa dott.ssa Scieurpa risulta che attualmente non vi sono più ritardi nel deposito dei provvedimenti, essendosi adeguata alla nuova organizzazione del lavoro indicata dal Presidente, e che, quanto al periodo passato, eventuali problemi di disorganizzazione delle udienze sono stati episodici e, comunque, non dipendenti da lei (ha riferito di casi in cui - lo stesso giorno dell'udienza - è venuta a sapere di dover trattare non solo le cause del suo ruolo ma anche quelle fissate da altro giudice, il che ha creato sovrapposizioni e rallentamenti nella trattazione delle singole controversie).

Inoltre dalle note del Presidente del Tribunale di Piacenza del 4.2.2021, e relative all'attività della dott.ssa Scieurpa, si evince che nell'ultimo periodo i ritardi nei depositi sono stati eliminati e l'esame a campione dei provvedimenti ha consentito di accertare un miglioramento della tecnica redazionale; inoltre non vi sono state segnalazioni sulla modalità di conduzione delle udienze e residuano poche criticità sul deposito dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, in via di definizione, alla luce del pieno impegno che la dott.ssa Scieurpa ha mostrato. Tali valutazioni sono state confermate dal Presidente del Tribunale nell'audizione del 18.5.2021 - davanti alla IV Commissione - nella quale ha confermato il giudizio espresso, dando atto del superamento delle criticità.

Il Consiglio ritiene dunque di condividere le valutazioni compiute dal Presidente del Tribunale. La sostanziale puntualità dei depositi, il miglioramento della tecnica redazionale dei provvedimenti e l'assenza di segnalazioni circa la conduzione delle udienze consentono di ritenere superate - almeno in gran parte - le criticità indicate nel parere del Consiglio giudiziario e, conseguentemente, di esprimere un giudizio positivo di conferma della dott. ssa Scieurpa.

Per tali ragioni, il Consiglio

d e l i b e r a

di confermare, per un secondo mandato di durata quadriennale, ai sensi di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, la dott.ssa Maria Rosaria SCIURPA, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di PIACENZA, a decorrere dal 1° giugno 2020 e con scadenza il 31 maggio 2024.>>

NONA COMMISSIONE

ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO

INDICE

RAPPORTI ISTITUZIONALI IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE..... 1

1) - **3/AI/2021** - Delibera del Comitato di Presidenza in data 4 marzo 2021 di autorizzazione all'apertura di una pratica avente ad oggetto: - Pratica tesa ad approfondire ulteriormente le tematiche relative alle criticità e alla situazione venutasi a creare in Turchia. Seminario sul tema: **La crisi dello stato di diritto e l'indipendenza della magistratura - Roma, Sala Conferenze CSM, 13 luglio 2021. (relatore Consigliere DAL MORO)..... 1**

OdG 1136 Ordinario del 23 giugno 2021

RAPPORTI ISTITUZIONALI IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE

1) – **3/AI/2021** - Delibera del Comitato di Presidenza in data 4 marzo 2021 di autorizzazione all'apertura di una pratica avente ad oggetto: - Pratica tesa ad approfondire ulteriormente le tematiche relative alle criticità e alla situazione venutasi a creare in Turchia. Seminario sul tema: **La crisi dello stato di diritto e l'indipendenza della magistratura - Roma, Sala Conferenze CSM, 13 luglio 2021.**

(relatore Consigliere DAL MORO)

La Commissione propone al Plenum di approvare la seguente delibera:

«Il Consiglio superiore della magistratura,

- rilevato che con risoluzione in data 20 luglio 2016, l'Assemblea plenaria ha sospeso ogni rapporto di cooperazione con il Consiglio superiore dei giudici e dei procuratori della Turchia, in ragione della mancata protezione delle libertà e dei diritti civili, sociali e politici così come della violenta aggressione del sistema giudiziario verificatisi in quel Paese, che costituivano palese violazione dei principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, sottoscritta anche dalla Turchia;

- preso atto della decisione adottata in data 8 dicembre 2016 dall'Assemblea generale della Rete europea dei Consigli di giustizia (ENCJ) di sospendere l'Alto Consiglio dei giudici e dei procuratori della Turchia, in quanto non ottemperante allo Statuto dell'ENCJ;

- rilevato che in data 17 febbraio 2021 l'Assemblea plenaria ha, altresì, deliberato di esprimere piena adesione alle posizioni manifestate dal Comitato esecutivo dell'ENCJ che, con dichiarazione in data 8.12.2020, ha rinnovato la propria solidarietà ai giudici e ai pubblici ministeri della Turchia, illegalmente rimossi, sottoposti a detenzione o condannati, senza un giusto processo e una giusta causa;

- considerato che, nel corso della menzionata Assemblea plenaria del 17 febbraio 2021, è stata segnalata l'opportunità di assumere iniziative più significative per evidenziare la grave crisi della indipendenza della magistratura e dello stato di diritto in Turchia;

- rilevato che la Nona Commissione - partendo dall'analisi della situazione in Turchia - ha inteso condurre una riflessione più ampia sulla crisi che lo Stato di diritto sta attraversando in Europa e sui profili di possibile interferenza con i temi dell'indipendenza della magistratura e dell'accesso alla giustizia, in funzione dell'effettiva protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone;

- considerato che in data 15 giugno 2021 ha deliberato:

di approvare la realizzazione di un seminario da svolgersi nella giornata del 13 luglio 2021 presso la Sala conferenze del Consiglio superiore della magistratura, sul tema “La crisi dello stato di diritto e l'indipendenza della magistratura”, articolato su diversi argomenti di riflessione, indicati nel relativo programma dei lavori: 1) La dissoluzione dello Stato di diritto in Turchia (cause, evoluzione, reazioni, prospettive); 2) Il declino dello Stato di diritto negli altri paesi europei (il caso della Polonia e della Romania); 3) Gli strumenti giuridici e politici per arginare la deriva dello Stato di diritto (l'art. 7 del Trattato sull'Unione europea e la giustiziabilità della violazione dello Stato di diritto); 4) La promozione e la difesa dello Stato di diritto (le istituzioni di garanzia e i presidi rappresentati dalla società civile) di autorizzare la partecipazione dei relatori, i cui nominativi sono indicati nel programma dei lavori, individuati in stretta correlazione funzionale con le diverse tematiche che saranno oggetto del dibattito;

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

- di approvare il programma dei lavori (All. 1);
- di autorizzare la partecipazione dei relatori, i cui nominativi sono indicati nel programma dei lavori;
- di approvare l'allegato preventivo di spesa per i costi ivi esposti (All. 2), da imputare ai relativi capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2021.».



LA CRISI DELLO STATO DI DIRITTO E L'INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA

13 luglio 2021
Sala Conferenze

(09-30 – 16-30)

SESSIONE I

LA DECADENZA DELLO STATO DI DIRITTO

I FATTI. LE TESTIMONIANZE. LA REAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

9,30 Introduce: **David ERMINI**, Vicepresidente CSM

LA DISSOLUZIONE DELLO STATO DI DIRITTO IN TURCHIA. CAUSE, EVOLUZIONE, REAZIONI, PROSPETTIVE

9,45 Introduce e coordina: **Luca PERILLI**, esperto indipendente dell'Unione Europea in Turchia dal 2008 al 2015 e Rapporteur per Turkey Tribunal su indipendenza giudiziaria e accesso alla giustizia in Turchia

Discutono:

Yavuz AYDIN, già giudice del Consiglio di Stato e dirigente del Ministero della Giustizia turco fino al 2015,

Yavuz BAYDAR, editore capo del giornale Ahval

Francesco CAIA, avvocato, componente del CNF e coordinatore delle commissioni diritti umani e rapporti internazionali e Paesi del Mediterraneo; dal 2019 Vice presidente e recentemente nominato Presidente dell'Osservatorio Internazionale degli Avvocati in Pericolo (OIAD) con sede a Parigi; titolo relazione: *"L'attività del Consiglio Nazionale Forense per il rispetto dei diritti fondamentali in Turchia"*

IL DECLINO DELLO STATO DI DIRITTO IN EUROPA. I CASI DELLA POLONIA E DELLA ROMANIA

Monika FRACKOWIAK, giudice del Distretto di Poznan, città della Polonia occidentale

Anna Maria CHIS, componente del Consiglio Superiore della magistratura della Romania

11,15–11,30 Pausa

**SESSIONE II
LA TUTELA E LA PROMOZIONE DELLO STATO DI DIRITTO**

11,30 Introduce e coordina: **Giovanni SALVI**, Procuratore Generale della Corte di Cassazione

L'ARTICOLO 7 DEL TUE E LA GIUSTIZIABILITÀ DELLA VIOLAZIONE DELLO STATO DI DIRITTO. DALLA RECIPROCA FIDUCIA ALLA RECIPROCA SFIDUCIA?

Guido RAIMONDI, già presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo

Roberto MASTROIANNI, giudice della Corte di giustizia dell'Unione europea

13,00 Dibattito

13,30 Pausa

**LA PROMOZIONE E LA DIFESA DELLO STATO DI DIRITTO
LE ISTITUZIONI DI GARANZIA E I PRESIDI RAPPRESENTATI DALLA SOCIETÀ
CIVILE**

14,30 Introduce e coordina: Alessandra **DAL MORO**, consigliere, componente della IX commissione referente CSM

Il ruolo dei consigli superiori della magistratura

Carmelo CELENTANO, consigliere, presidente della IX Commissione referente del CSM

Il ruolo dell' ENCJ

Filippo DONATI, consigliere, presidente dell'ENCJ

Il ruolo del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea

Chiara FAVILLI, professoressa, ordinaria di diritto dell'Unione europea nell'Università di Firenze

Il ruolo dell'avvocatura

Roberto GIOVENE DI GIRASOLE, avvocato componente della Commissione Rapporti internazionali e Paesi del Mediterraneo del Consiglio Nazionale Forense; componente titolare, in qualità di esperto, del comitato di diritto penale degli Ordini forensi europei; titolo relazione: *"Il ruolo dell'avvocatura per la difesa e la promozione dello stato di diritto in Europa"*

Il ruolo della società civile, il contributo dell'informazione.

Ferruccio DE BORTOLI, giornalista, editorialista del Corriere della Sera di cui è stato due volte direttore, presidente della casa editrice Longanesi, presidente dell'associazione Vidas di Milano.

16,00 Dibattito

16,30 Conclude: **Pietro CURZIO**, Primo Presidente della Corte di Cassazione

Consiglio Superiore della Magistratura

Conferenza sul tema: “La crisi dello stato di diritto e l'indipendenza della magistratura”

Roma, Sala Conferenze del C.S.M. 13 luglio 2021

PREVENTIVO DI SPESA

- Costo Interpretariato 2 interpreti (italiano/inglese/italiano), € 620,00 + I.V.A.	€	620,00
- Costo Light lunch €. 40,00 x 15 unità + I.V.A.	€	600,00
- Varie nella misura del 7% =	€	85,40
TOTALE	€	<u>1.305,40</u>

N.B.: Le spese di viaggio e di pernottamento per i relatori saranno quantificate all'atto della presentazione delle relative fatture da parte della Società Uvet.

Le spese sopraindicate sono state previste nel bilancio di previsione per l'anno 2021 e vi è copertura.

